



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 264
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 4 agosto 2014

I N D I C E**Commissioni permanenti**1^a - Affari costituzionali:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Lunedì 4 agosto 2014

Plenaria**188^a Seduta***Presidenza della Presidente*
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(1582) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 agosto.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il ministro Maria Anna MADIA annuncia la presentazione di ulteriori quattro emendamenti, pubblicati in allegato, volti a modificare aspetti critici del provvedimento, segnalati nella relazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, l'emendamento riferito al comma 5 dell'articolo 1 è volto a escludere dalla revisione della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione, oltre ai professori universitari, anche i responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Tale modifica appare necessaria in quanto l'estensione ai professori universitari della nuova disciplina, introdotta

dalla Camera dei deputati, era stata dettata dall'esigenza di non creare disparità di trattamento, soprattutto rispetto ai medici primari.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti del proprio Gruppo.

Si sofferma in particolare su quelli riferiti all'articolo 17, esprimendo l'auspicio che alcune proposte possano essere accolte.

In riferimento alla previsione, contenuta nel comma 1 dell'articolo 17, di un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione degli enti pubblici, osserva che l'espressione «dati e proposte» appare troppo generica: con l'emendamento 17.3, si intende dunque specificare la tipologia di dati da raccogliere, richiamando espressamente la normativa vigente.

Con l'emendamento 17.4, si intende introdurre un termine entro il quale le amministrazioni inadempienti devono ottemperare all'obbligo di inserimento dei dati, pena la nullità per gli atti amministrativi adottati. Il termine previsto di 60 giorni può essere modificato, ma appare di particolare rilevanza introdurre comunque una sanzione, peraltro indicata anche nell'emendamento 17.9.

Un'altra proposta particolarmente significativa è contenuta nell'emendamento 17.5, il quale dispone che i dati e le proposte raccolti siano pubblici e pubblicati sul sito *web* del Dipartimento della funzione pubblica.

Osserva che altri emendamenti, sempre riferiti all'articolo 17, sono volti a specificare quali sono gli enti ai quali l'articolo fa riferimento, rilevando che indicazioni generiche possono rendere ardua l'applicazione delle relative sanzioni.

Concludendo, si sofferma sull'emendamento 17.12, che propone la possibilità di accesso diretto alle banche dati da parte delle commissioni parlamentari competenti, quali ad esempio le commissioni bilancio, ai fini dell'esercizio dei poteri ispettivi e di controllo.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime un parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo.

In proposito, manifesta alcune perplessità, dal momento che i profili di compatibilità finanziaria non sono emersi durante l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

Sui restanti emendamenti esprime un parere contrario, anche in ragione dei tempi serrati per la conclusione dell'esame.

Il ministro MADIA esprime un parere conforme a quello del relatore.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa propri e ritira gli emendamenti presentati dal Gruppo Scelta civica per l'Italia, evidenziando il particolare interesse del Gruppo per l'emendamento soppressivo dell'articolo 1-ter, già illustrato dal senatore Ichino.

Aggiunge che, in merito all'articolo 1-ter, concernente i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, anche la propria parte politica ha espresso perplessità e riserve.

Fa quindi propri e ritira gli emendamenti presentati da senatori del suo Gruppo.

Si passa, quindi, alla votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/1582/1/1, posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, è respinto.

Il ministro MADIA si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1582/2/1, a condizione che sia riformulato nel senso di impegnare il Governo nei termini di una valutazione di opportunità.

L'ordine del giorno G/1582/2/1, fatto proprio dalla senatrice Lo Moro, è riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, ed è accolto dal Governo.

Il ministro MADIA accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/1582/3/1.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/4/1, a condizione che, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare l'opportunità di».

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) riformula l'ordine del giorno G/1582/4/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/1582/5/1 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) fa proprio l'ordine del giorno G/1582/6/1 che è accolto dal Governo come raccomandazione.

Il ministro MADIA accoglie anche l'ordine del giorno G/1582/7/1, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/1582/8/1.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, gli ordini del giorno G/1582/9/1 e G/1582/10/1 sono respinti.

Il ministro MADIA accoglie l'ordine del giorno G/1582/11/1.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, gli ordini del giorno G/1582/12/1 e G/1582/13/1 sono respinti.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/14/1, a condizione che, dopo le parole «parte normativa ed economica» e dopo le parole «l'opportunità di avviare» siano aggiunte le altre «, compatibilmente con i vincoli di bilancio».

Il senatore CRIMI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1582/14/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il ministro MADIA accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/1582/15/1 ed accoglie l'ordine del giorno G/1582/16/1.

Posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/1582/17/1 è respinto.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/18/1, a condizione che, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare l'opportunità di».

Il senatore CRIMI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1582/18/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La PRESIDENTE dichiara improponibili gli emendamenti 01.1, 1.2, 1.29, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 8.1, 17-*bis*.0.1, 18.35, 21.0.2, 22.47, 22.0.1, 37.0.1, 37.0.2, 37.0.4 e 50.9.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa propri gli emendamenti 1.1, 1.6, 1.17, 1.19, 1.23, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35 e 1.44.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.1 risulta respinto.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) fa propri gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.12, 1.14, 1.20, 1.21, 1.22, 1.27, 1.31, 1.43 e 1.45 e li ritira. Inoltre, ritira l'emendamento 1.11.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.6 e 1.8.

Il senatore ROMANO (*PI*) fa propri gli emendamenti 1.10 e 1.16 e li ritira.

Il senatore CRIMI (*M5S*) fa propri gli emendamenti 1.13 e 1.15 e li ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.17 è respinto.

In assenza del proponente, l'emendamento 1.18 decade.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.19 e 1.23.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa propri gli emendamenti 1.24 e 1.25 e li ritira. Dopo aver rilevato l'indisponibilità del Governo ad accogliere proposte di modifica, anticipa che ritirerà, dopo averli fatti propri, tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, ritenendo superflua la discussione in sede referente, ad eccezione dell'emendamento 14.6, che trasforma nell'ordine del giorno G/1582/96/1, pubblicato in allegato.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.26 e 1.28.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.30.

L'emendamento 1.1000, posto ai voti con il parere favorevole del relatore, è accolto.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38 e 1.40.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 1.39 decade.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.42 e 1.44 sono respinti.

L'emendamento 1.1001, posto ai voti con il parere favorevole del relatore, è accolto.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno G/1582/19/1, G/1582/20/1 e G/1582/21/1.

Il ministro MADIA propone di riformulare l'ordine del giorno G/1582/19/1, aggiungendo, dopo le parole «impegna il Governo», le altre «nei limiti delle risorse disponibili».

Invita, inoltre, a riformulare gli ordini del giorno G/1582/20/1 e G/1582/21/1, aggiungendo, dopo le parole «impegna il Governo», le altre «a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di».

Il senatore CRIMI (*M5S*) riformula quindi gli ordini del giorno G/1582/19/1, G/1582/20/1 e G/1582/21/1 in testi 2, pubblicati in allegato, che sono così accolti dal Governo.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 1.0.1 e lo ritira.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis*.

Gli identici emendamenti 1-*bis*.1 e 1-*bis*.1000 del Governo, posti ai voti con il parere favorevole del relatore, sono accolti.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1-*bis*.2 e 1-*bis*.3.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/22/1, a condizione che sia riformulato, aggiungendo, dopo le parole «impegna il Governo», le altre «a valutare l'opportunità di».

La senatrice LO MORO (*PD*) fa proprio l'ordine del giorno G/1582/22/1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il ministro MADIA esprime un orientamento favorevole sulla parte dispositiva dell'ordine del giorno G/1582/98/1, a condizione che sia riformulata aggiungendo, dopo le parole «impegna il Governo», le altre «a valutare l'opportunità di» e sia soppressa la parola «lesi».

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) riformula l'ordine del giorno G/1582/98/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

I senatori CRIMI (*M5S*) e ROMANO (*PI*) chiedono di aggiungere la propria firma.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel chiedere di sottoscrivere l'ordine del giorno, propone di votare la prima parte, riguardante le premesse e i considerati.

La prima parte dell'ordine del giorno, posta ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, è respinta.

La seconda parte, contenente il dispositivo riformulato, è invece accolta dal Governo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*ter*.

La PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 1-*ter*.1 e 1-*ter*.3 sono stati ritirati.

Il senatore ROMANO (*PI*) ritira l'emendamento 1-*ter*.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 2.2 e 2.9 sono stati ritirati.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa propri gli emendamenti 2.1 e 2.5.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.1 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) fa propri gli emendamenti 2.3, 2.7 e 2.8.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5 sono respinti.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 2.6 e lo ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.7 e 2.8 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 3.36, 3.37, 3.38, 3.42, 3.44, 3.0.4 e 3.0.7 sono stati ritirati.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa propri gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.10, 3.11, 3.12, 3.15, 3.17, 3.18, 3.24, 3.32 e l'ordine del giorno G/1582/25/1.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 sono respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) fa propri gli emendamenti 3.7, 3.28, 3.31, 3.33, 3.34, 3.0.5 e 3.0.6.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12 risultano respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.13, che è volto a estendere i limiti al *turn over* a tutto il personale, a qualunque titolo impiegato, presso gli enti di ricerca, e non solo al personale di ruolo.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.13 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 e 3.18 sono respinti.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) fa propri gli emendamenti 3.19, 3.22, 3.23, 3.26, 3.27 e 3.40 e li ritira.

Il senatore MARTON (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.20 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.21. Ritiene infatti opportuno che, nell'autorizzare lo scorrimento delle graduatorie approvate entro il 31 ottobre 2014 per l'immissione nei ruoli delle Forze di polizia, si prenda in considerazione anche quelle approvate per l'anno 2013, ampliando così la platea dei destinatari della norma.

La senatrice LO MORO (*PD*) esprime, invece, soddisfazione per l'inserimento, all'articolo 3, del comma 3-bis, introdotto alla Camera dei deputati su sollecitazione del Gruppo Partito Democratico.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.21.

Anche la senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) chiede di aggiungere la propria firma.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento 3.21, dichiara il proprio voto favorevole. Precisa che tale misura eviterebbe l'indizione di ulteriori concorsi, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.21 è respinto.

È quindi posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.24, che risulta respinto.

Su proposta del relatore, il senatore CRIMI (*M5S*) trasforma l'emendamento 3.25 nell'ordine del giorno G/1582/99/1, pubblicato in allegato e accolto dal Governo.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.28 è respinto.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.29, volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 3. A suo avviso, tale norma, prevedendo la possibilità di assunzione di personale per Regioni ed enti locali, introdurrebbe un regime preferenziale per alcune categorie del pubblico impiego.

Anticipa il proprio voto favorevole anche sull'emendamento 3.30, volto a limitare la possibilità di deroga alla normativa vigente in materia di *turn over* del personale di Regioni ed enti locali.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 3.29 e 3.30 risultano respinti.

Successivamente, sono posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.39 e 3.41, che risultano respinti.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) fa proprio l'emendamento 3.43, che prevede la possibilità di assumere personale nelle pubbliche amministrazioni attraverso il contratto di apprendistato. Sottolinea che tale norma favorirebbe in particolare l'impiego dei giovani, che sarebbero assunti in ogni caso mediante una selezione pubblica.

Il ministro MADIA si dichiara disponibile ad accogliere un ordine del giorno in materia.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) trasforma quindi l'emendamento 3.43 nell'ordine del giorno G/1582/100/1, pubblicato in allegato, che è accolto dal rappresentante del Governo.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/23/1, a condizione che, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare l'opportunità di».

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) auspica che il Governo intenda effettivamente assumere misure concrete, per evitare che le nuove assunzioni nel Corpo dei vigili del fuoco siano finanziate almeno in parte mediante le risorse destinate al personale volontario. Reformula quindi l'ordine del giorno G/1582/23/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/24/1, a condizione che, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di».

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) riformula l'ordine del giorno G/1582/24/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/25/1, a condizione che, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di».

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) riformula l'ordine del giorno G/1582/25/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il senatore CRIMI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1582/26/1, con cui si impegna il Governo a revocare urgentemente il provvedimento di chiusura del presidio della DIA presso l'aeroporto di Malpensa.

Il senatore MARTON (*M5S*) chiede di aggiungere la propria firma, sottolineando che l'importo per l'affitto dei locali che ospitano il presidio è estremamente contenuto.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/26/1, a condizione che, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare l'opportunità».

Aggiungono la propria firma all'ordine del giorno i senatori Campanella, De Petris, Lo Moro e Mangili.

Il senatore CRIMI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1582/26/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'ordine del giorno G/1582/54/1, che è accolto dal Governo come raccomandazione.

Il ministro MADIA accoglie quindi l'ordine del giorno G/1582/27/1.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa propri gli ordini del giorno G/1582/28/1 e G/1582/29/1.

Il ministro MADIA accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/1582/28/1. Esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/29/1, a condizione che, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di».

La senatrice LO MORO (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1582/29/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/30/1, a condizione che, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di».

La senatrice LO MORO (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1582/30/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/1582/31/1 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.5 e 3.0.6 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 4.9, 4.17 e 4.29 sono stati ritirati.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) fa propri gli emendamenti 4.1, 4.4 e 4.31 e li ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.2 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 4.3.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.3 e 4.5 sono respinti.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) fa propri gli emendamenti 4.6 e 4.10 e li ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.11 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti 4.12 e 4.13, volti ad ampliare, seppure in misura non ancora soddisfacente, l'ambito territoriale della mobilità del personale della pubblica amministrazione. A suo avviso, infatti, in una situazione di emergenza, causata dalla crisi economica, dovrebbe essere possibile trasfe-

rire il personale, in base alle esigenze dell'amministrazione, su tutto il territorio nazionale.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.12 e 4.13 sono respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.14, 4.15, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 e 4.25 sono respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.26, volto ad incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro, prevedendo che le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento nominativo siano detraibili sino al limite di 600 euro l'anno.

Il ministro MADIA si dichiara disponibile ad accogliere un ordine del giorno dello stesso tenore.

Il senatore CRIMI (*M5S*) trasforma l'emendamento 4.26 nell'ordine del giorno G/1582/101/1, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 4.27, sul quale dichiara il proprio voto favorevole.

Posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.27 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.28 e 4.30 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4.

Il ministro MADIA si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1582/32/1, a condizione che sia riformulato, aggiungendo, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare l'opportunità di».

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'ordine del giorno G/1582/32/1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/1582/33/1, posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.0.1 sono respinti.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 6.2 è stato ritirato.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) fa propri gli emendamenti 6.1 e 6.3 e li ritira.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) fa proprio l'emendamento 6.4 e lo ritira.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.5, che si rende necessario, a suo avviso, per esplicitare la portata della norma di cui al comma 1 dell'articolo 6, alla luce delle modifiche opportunamente introdotte dalla Camera dei deputati.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, ritiene che non sia immediatamente comprensibile se il divieto di conferimento di cariche di governo a soggetti collocati in quiescenza sia esteso anche agli organi degli enti locali, oppure a comitati di esperti, ai quali gli incarichi direttivi sono conferiti in ragione della loro preparazione scientifica.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) osserva che la norma deve essere interpretata in senso restrittivo. Tuttavia, è espressamente indicata l'esclusione per gli organi elettivi e per gli incarichi e le collaborazioni a titolo gratuito.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.5 è respinto.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) fa propri gli emendamenti 6.6 e 6.7, sui quali annuncia il proprio voto favorevole. A suo avviso, è irragionevole prevedere ulteriori limitazioni per il conferimento di incarichi che sono già svolti a titolo gratuito.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 6.6 e 6.7 sono respinti.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.8, volto ad escludere dal divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 gli enti e le società controllate, che risulterebbero particolarmente penalizzate dalla norma in esame.

La senatrice LO MORO (*PD*) chiede al Ministro se può motivare la sua contrarietà.

Il ministro MADIA precisa che la norma intende consentire il ricambio generazionale e il trasferimento di saperi anche nell'ambito delle cariche dirigenziali della pubblica amministrazione, che invece sarebbe impossibile, qualora si continuasse a conferire incarichi direttivi a soggetti già collocati in quiescenza.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.8 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira l'emendamento 6.9.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) fa propri gli emendamenti 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 e 6.18.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 6.17.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 6.18, 6.19 e 6.20 sono respinti.

L'ordine del giorno G/1582/34/1 è fatto proprio dalla senatrice LO MORO (*PD*) e accolto come raccomandazione dal Governo.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.0.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore ROMANO (*PI*) fa propri gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.6 e li ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5 e 7.7 sono respinti.

L'ordine del giorno G/1582/35/1 è accolto come raccomandazione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.2 è respinto.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa propri gli emendamenti 8.3 e 8.6.

Il senatore CRIMI (*M5S*) fa propri gli emendamenti 8.4 e 8.8

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 sono respinti.

La senatrice LO MORO (*PD*) fa proprio l'emendamento 8.7 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.8 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 sono respinti.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 9.4, volto a ripristinare una condizione di equità per gli avvocati dello Stato. Chiede, in proposito, maggiore disponibilità al confronto da parte del Ministro, tanto più dopo l'approvazione di alcuni emendamenti presentati dal Governo, a seguito della quale il provvedimento dovrà essere nuovamente esaminato dalla Camera dei deputati.

La senatrice LO MORO (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Bruno sulla necessità di affrontare con spirito di collaborazione alcune questioni controverse, quale quella relativa all'Avvocatura dello Stato. Annuncia, tuttavia, a nome del Gruppo, un voto contrario sull'emendamento in esame.

Il ministro MADIA, rammaricandosi per i tempi serrati del dibattito, precisa che l'attuale formulazione dell'articolo 9, frutto di un approfondito dibattito presso la Camera dei deputati, appare equilibrata. Ritene non opportuno, quindi, apportare ulteriori modifiche. Peraltro, l'Avvocatura dello Stato è destinataria delle stesse misure restrittive che hanno riguardato altre categorie della pubblica amministrazione, che pure si contraddistinguono per l'alta competenza professionale.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 9.4 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 9.5 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9 sono respinti.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa proprio l'emendamento 9.10.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), intervenendo a titolo personale, pur convenendo sulla necessità di un contenimento della spesa pubblica, ritiene non opportuno penalizzare categorie professionali molto qualificate, come gli avvocati dello Stato, la cui competenza dovrebbe, al contrario, essere valorizzata.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) sottolinea che anche altri comparti della pubblica amministrazione, come le Forze di polizia, si contraddistinguono per l'alta professionalità. Pertanto, sarebbe iniquo introdurre una eccezione con riferimento a specifiche categorie.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 9.10 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 9.11 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 9.12 e 9.13 sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/1582/36/1 è respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 9.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 10.1 e 10.2 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 10.3.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 e 10.10 sono respinti.

L'ordine del giorno G/1582/103/1 è accolto dal Governo.

Il senatore CRIMI (*M5S*), a nome del Gruppo, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 10.0.1, che intende vietare il conferimento di

funzioni amministrative dirigenziali a soggetti che abbiano avuto cariche politiche nei due anni precedenti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 10.0.1 è respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 10.0.2 e 10.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 11.1 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 11.2, volto ad assegnare un carattere di terzietà alla funzione di segretario comunale, che dovrebbe avere durata quinquennale a prescindere dalla permanenza in carica del sindaco e del presidente della Provincia.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 11.2 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 e 11.11 sono respinti.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 11.12, sul quale dichiara il proprio voto favorevole. La proposta, infatti, è volta a rendere più chiari i criteri di selezione per il conferimento di qualifiche dirigenziali.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 11.12 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 11.13 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 11.14, con il quale si intende esplicitare che il conferimento degli incarichi dirigenziali debba avvenire mediante procedura concorsuale.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 11.14 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 11.15, 11.16 e 11.17 sono respinti.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa proprio l'emendamento 11.18.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22 e 11.23 sono respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 11.24, con il quale si prevede che le amministrazioni possano incrementare le rispettive dotazioni di personale per le funzioni dirigenziali solo dopo aver effettuato una ricognizione della pianta organica.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 11.24 è respinto.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 11.26, sul quale annuncia il proprio voto favorevole. La proposta mira a sopprimere il comma 4 dell'articolo 11, che consente di assumere dirigenti a prescindere dal titolo di studio conseguito. Ritiene, infatti, che il possesso della laurea sia un criterio fondamentale per la selezione pubblica dei candidati a un incarico dirigenziale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) anticipa il proprio voto favorevole sull'emendamento 11.28, con il quale si intende modificare il comma 4 dell'articolo 11, al fine di prevedere che gli incarichi dirigenziali, nell'ambito della pubblica amministrazione, non possano essere conferiti a soggetti privi di un titolo di studio adeguato alla funzione svolta.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) ritiene che la norma che prevede il conferimento di incarichi dirigenziali, a prescindere dal titolo di studio conseguito, presenti profili di illegittimità costituzionale. A suo avviso, infatti, occorre garantire l'efficienza della pubblica amministrazione e pari trattamento con le figure professionali dirigenziali a cui è richiesto il conseguimento della laurea.

Il ministro MADIA precisa che la norma non si riferisce alla dirigenza di ruolo, ma ad uffici posti alle dirette dipendenze di organi di direzione politica degli enti locali, assunti con contratto determinato. A tale riguardo, si stabilisce il divieto di svolgere attività gestionale, anche nel caso in cui il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, viene parametrato a quello dirigenziale.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 11.25 e 11.26 sono respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 11.27, 11.28 e 11.29 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11.

Posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/1582/37/1 è respinto.

L'ordine del giorno G/1582/95/1 è accolto dal Governo.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/38/1, a condizione che, nel dispositivo, dopo le parole «i dirigenti», siano inserite le altre «a tempo indeterminato».

Il senatore CRIMI (*M5S*) precisa che la *ratio* dell'ordine del giorno sarebbe diversa, in quanto il dispositivo intende vietare la stabilizzazione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Accoglie tuttavia l'invito del Governo, riformulando l'ordine del giorno G/1582/38/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1582/38/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/39/1, a condizione che, nel dispositivo, siano premesse le seguenti parole: «a valutare l'opportunità di individuare le misure più idonee per».

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) riformula l'ordine del giorno G/1582/39/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, gli ordini del giorno G/1582/40/1 e G/1582/41/1 sono respinti.

L'ordine del giorno G/1582/42/1 è accolto dal Governo, mentre l'ordine del giorno G/1582/43/1 è accolto come raccomandazione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2 sono respinti.

La seduta, sospesa alle ore 12,25, riprende alle ore 12,35.

La PRESIDENTE, in considerazione dell'elevato numero di emendamenti e ordini del giorno ancora da esaminare, invita i presentatori a ritirare le rispettive proposte di modifica, per consentire un più ampio confronto con il Governo sugli atti di indirizzo.

Il senatore CRIMI (*M5S*) accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti del proprio Gruppo, ad eccezione degli emendamenti 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.10 e 17.12, sui quali auspica una valutazione attenta da parte del Governo. Stigmatizza, tuttavia, la decisione del Governo di presentare un provvedimento d'urgenza su una materia tanto complessa e articolata. A suo avviso, sarebbe stato preferibile presentare più disegni di legge, per esaminare separatamente – e in modo approfondito – nelle Commissioni di merito competenti, le misure riguardanti i diversi settori della pubblica amministrazione interessati dal progetto di riforma.

Ritira, quindi, gli emendamenti 12.1, 12.2, 13-*bis*.1, 13-*bis*.2, 13-*bis*.5, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.0.1, 14.0.2, 15.2, 15.4, 15.0.1, 16.5, 16.7, 16.8, 16.9, 17.9, 17.11, 17.13, 17.14, 17.15, 17.17, 17.0.1, 18.3, 18.7, 18.17, 18.18, 18.34, 18.36, 18.39, 18.0.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.6, 21.4, 22.2, 22.5, 22.7, 22.10, 22.13, 22.14, 22.16, 22.18, 22.19, 22.21, 22.23, 22.26, 22.27, 22.28, 22.30, 22.32, 22.42, 22.0.1, 23.4, 23.9, 23.12, 23.13, 23.0.1, 24.2, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.4, 24.0.5, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 27-*bis*.1, 27-*bis*.2, 27-*bis*.3, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 31.1, 31.2, 31.3, 32.1, 32.2, 32.9, 34.1, 35.1, 35.2, 37.2, 37.3, 37.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.0.1, 38.0.2, 38.0.3, 38.0.4, 38.0.5, 39.8, 39.11, 39.12, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.10, 40.12, 40.13, 41.2, 41.4, 41.5, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 44.10, 44.12, 44.13, 44.15, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.8, 45.9, 45.11, 45.12, 45.13, 45.14, 45.15, 45.0.1, 46.2, 47.2, 48.1, 49.2, 49.3, 50.4, 50.6, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 52.2, 52.3, 52.5, 53.2, 53.3 e 53.10.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), dopo aver espresso riserve sull'indisponibilità del Governo ad accogliere qualsiasi proposta di modifica al testo, annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 22.48 e 22.49, volti a modificare il comma 9, lettera *e*), dell'articolo 22. Tale norma, che stabilisce una presenza effettiva nella sede principale delle Autorità indipendenti di almeno il 70 per cento del personale, avrebbe effetti distorsivi nel caso dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Infatti, progressivamente, si è determinata una equiparazione funzionale tra la sede principale di Napoli e quella secondaria di Roma, per cui il trasferimento nel capoluogo campano del 70 per cento del personale, attualmente impiegato nella sede di Roma, comporterebbe un aggravio di costi e disagi ai lavoratori.

Ritira, quindi, gli emendamenti 13.1, 13-*bis*.3, 15.1, 15.3, 15.8, 16.1, 18.1, 18.6, 18.8, 18.9, 18.19, 18.21, 18.30, 19.8, 19.9, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.11, 22.3, 22.4, 22.8, 22.9, 22.11, 22.15, 22.17, 22.22, 22.24, 22.25, 22.29, 22.31, 22.33, 22.34, 22.35, 22.36, 22.39, 22.40, 22.41, 22.44, 22.45,

22.46, 23.2, 23.6, 23.11, 23.14, 23-*quinquies*.3, 27.1, 27.2, 27.4, 27.5, 27-*bis*.4, 28.1, 28.5, 28.7, 28.8, 32.3, 32.8, 33.1, 37.1, 37.5, 37.0.3, 39.1, 39.4, 39.0.1, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4, 39.0.5, 40.2, 40.9, 40.11, 41.1, 45.7, 45.10, 50.1, 50.7, 50.8, 51.3, 51.4, 52.4 e 52.0.1.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 15.5, 15.6, 15.7, 18.5, 18.31, 19.4, 19.5, 19.10, 21.1, 22.12, 22.43, 23.7, 23-*quinquies*.1, 23-*quinquies*.2, 28.4, 29.1, 31.4, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 36.1, 39.3, 39.9, 44.14, 46.3, 50.3, 50.5, 53.4, 53.11 e 53.12.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritira gli emendamenti 17-*bis*.0.1, 22.1 e 22.6.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Crimi, formula osservazioni critiche sulla compressione dei tempi del dibattito, soprattutto su una materia tanto importante e complessa. A suo avviso, sarebbe stato preferibile rinviare la discussione in Assemblea della riforma costituzionale, per consentire un esame approfondito del progetto di riforma della pubblica amministrazione.

Chiede un'attenta valutazione della questione della riduzione del diritto annuale delle camere di commercio, auspicando la soppressione dell'articolo 28. Ritira, quindi, gli emendamenti 13-*bis*.4, 16.2, 16.3, 16.4, 16.6, 16.10, 17.1, 17.2, 17.16, 18.2, 18.11, 18.12, 18.13, 18.15, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.37, 18.38, 20.5, 21.0.1, 21.0.2, 22.37, 22.38, 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5, 23.5, 23.8, 23.10, 24.1, 24.0.3, 27.3, 28.2, 28.3, 28.6, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 39.2, 39.5, 39.6, 39.7, 39.10, 40.1, 40.3, 41.3, 42.1, 42.2, 43.1, 44.1, 44.11, 44.16, 45.1, 46.1, 47.1, 48.2, 48.3, 49.1, 50.2, 51.1, 51.2, 52.1, 53.1, 53.5, 53.6, 53.7, 53.8, 53.9 e 53.0.1.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) ritira, a nome del Gruppo, gli emendamenti 18.4, 21.3, 24-*quinquies*.0.1. Richiama l'attenzione sull'emendamento 18.16, con il quale si propone di escludere la sezione staccata del TAR di Pescara dall'elenco delle sedi di cui l'articolo 18 prevede la soppressione, in quanto site in Comuni che non sono sedi di corte d'appello.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione sull'emendamento 18.33, con cui si propone di espungere il comma 2 dell'articolo 18, che dispone la soppressione di alcune sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali. Inoltre, segnala l'emendamento 23-*ter*.1, volto a estendere a tutti i Comuni, anche quelli con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'autorizzazione a procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. Ritira, quindi, gli emendamenti 23.1, 23.3 e 35.0.1.

Il senatore ROMANO (*PI*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 12.0.1 e 26.1 e li ritira.

La senatrice LO MORO (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 17-*bis*.1 e lo ritira.

La PRESIDENTE avverte che erano stati già ritirati gli emendamenti 14.5, 18.10, 18.14, 18.32, 19.7, 27.0.1, 27.0.2, 41.6, 50.9 e 52.0.2.

In assenza dei proponenti, gli emendamenti 18.0.1, 21.2, 22.20 e 27.6 decadono.

L'ordine del giorno G/1582/44/1 è accolto dal Governo, mentre gli ordini del giorno G/1582/45/1 e G/1582/46/1 sono accolti come raccomandazione.

L'ordine del giorno G/1582/96/1 è accolto dal Governo.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/47/1, a condizione che dopo le parole «impegna il Governo» siano aggiunte le altre «a valutare la possibilità, nei limiti delle risorse disponibili».

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) riformula l'ordine del giorno G/1582/47/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Gli ordini del giorno G/1582/48/1, G/1582/49/1, G/1582/50/1 e G/1582/51/1 sono accolti come raccomandazione.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 17.3, che stabilisce che le amministrazioni dello Stato provvedono ad aggiornare annualmente una serie di dati, come peraltro già previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Quei dati sono destinati a confluire nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. Si sofferma, inoltre, sull'emendamento 17.10, che elenca una serie di informazioni da inserire nella medesima banca dati, alla quale – secondo l'emendamento 17.12 – le Commissioni bilancio delle Camere dovrebbero avere accesso diretto.

Dichiara, altresì, il voto favorevole sugli emendamenti 17.4, 17.5, 17.6, 17.7 e 17.8.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.10 e 17.12 sono respinti.

L'ordine del giorno G/1582/52/1, posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, è respinto.

L'ordine del giorno G/1582/53/1 è accolto dal Governo.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 18.16 e 18.33 sono respinti.

L'ordine del giorno G/1582/55/1 è accolto dal Governo

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, gli ordini del giorno G/1582/56/1 e G/1582/57/1 sono respinti, mentre gli ordini del giorno G/1582/58/1 e G/1582/59/1 sono accolti dal Governo.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, gli ordini del giorno G/1582/60/1 e G/1582/61/1 sono respinti.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/62/1, a condizione che dopo le parole «impegna il Governo» siano aggiunte le altre «a valutare la possibilità di».

La senatrice LO MORO (*PD*) fa proprio l'ordine del giorno G/1582/62/1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1582/62/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/63/1, a condizione che dopo le parole «impegna il Governo» siano aggiunte le altre «a valutare l'opportunità di».

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'ordine del giorno G/1582/63/1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1582/63/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/64/1, a condizione che dopo le parole «impegna il Governo» siano aggiunte le altre «a valutare la possibilità di».

Il senatore ROMANO (*PI*) fa proprio l'ordine del giorno G/1582/64/1 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1582/64/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede di conoscere l'orientamento del Governo riguardo la possibilità di escludere l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall'applicazione dei criteri per la gestione dei servizi logistici previsti per le Autorità indipendenti.

Il ministro MADIA precisa che lo scopo della norma è consentire il decentramento delle Autorità indipendenti – rispetto alla capitale – qualora ciò corrisponda a principi di maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa. Pertanto, per il mantenimento della sede decentrata, le Autorità sono tenute ad adottare, entro un anno dalla conversione del decreto-legge, tutte le misure necessarie a garantire la gestione dei propri servizi logistici nel rispetto dei criteri elencati al comma 9 dell'articolo 22. Con riferimento all'Autorità per le garanzie per le comunicazioni, l'eventuale inosservanza di tali requisiti comporterebbe il trasferimento del personale nella sede di Roma.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), dichiarandosi soddisfatto della risposta del Ministro, rinuncia a trasformare gli emendamenti 22.48 e 22.49 in ordini del giorno.

L'ordine del giorno G/1582/65/1 è accolto come raccomandazione.

Il Governo accoglie, inoltre, l'ordine del giorno G/1582/94/1.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, gli ordini del giorno G/1582/66/1, G/1582/67/1 e G/1582/68/1 sono respinti.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) trasforma l'emendamento 23-*ter*.1 nell'ordine del giorno G/1582/102/1, pubblicato in allegato, che, posto ai voti con il parere contrario del Governo, è respinto.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/69/1, a condizione che, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare l'opportunità di».

Il senatore FORNARO (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1582/69/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1582/69/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/1582/70/1 è respinto.

L'emendamento 25.1000, posto ai voti con il parere favorevole del relatore, è accolto.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/71/1, a condizione che, dopo la parola «valutare», siano aggiunte le altre «l'opportunità» e siano soppresse le parole da «gli effetti» fino a «al fine».

Il senatore RUSSO (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1582/71/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1582/71/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, gli ordini del giorno G/1582/72/1 e G/1582/73/1 sono respinti.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/74/1, a condizione che, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare l'opportunità di».

Il senatore CRIMI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1582/74/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1582/74/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Gli ordini del giorno G/1582/75/1 e G/1582/76/1 sono accolti dal Governo.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/77/1, a condizione che siano soppresse le parole da «e a prevedere» fino alle parole «per le Regioni inadempienti».

Il senatore CRIMI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1582/77/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1582/77/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/78/1, a condizione che, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare l'opportunità di».

Il senatore CRIMI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1582/78/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1582/78/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/1582/79/1 è respinto.

L'ordine del giorno G/1582/80/1 è accolto dal Governo.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/97/1, a condizione che, nella premessa, sia soppressa la parola «deteriori» e che, nel dispositivo, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare la possibilità di».

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) riformula l'ordine del giorno G/1582/97/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/1582/104/1 è accolto dal Governo, mentre l'ordine del giorno G/1582/81/1 è accolto come raccomandazione.

L'ordine del giorno G/1582/82/1 è accolto dal Governo, mentre l'ordine del giorno G/1582/83/1 è accolto come raccomandazione.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/84/1, a condizione che, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare l'opportunità di».

Il senatore CRIMI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1582/84/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1582/84/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/1582/85/1 è respinto.

L'ordine del giorno G/1582/86/1 è accolto dal Governo

Posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/1582/87/1 è respinto.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/88/1, a condizione che, dopo le parole «impegna il Governo», siano aggiunte le altre «a valutare l'opportunità di».

Il senatore CRIMI (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1582/88/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Gli ordini del giorno G/1582/89/1 e G/1582/90/1 sono accolti dal Governo.

Posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/1582/91/1 è respinto.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/92/1, a condizione che le parole «ad assumere ogni iniziativa» siano sostituite dalle seguenti «a valutare l'opportunità di individuare misure».

Il senatore CRIMI (M5S) riformula l'ordine del giorno G/1582/92/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il ministro MADIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1582/93/1, a condizione che le parole «ad assumere ogni iniziativa» siano sostituite dalle seguenti «a valutare l'opportunità di individuare misure».

Il senatore CRIMI (M5S) riformula l'ordine del giorno G/1582/93/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

La Commissione conferisce quindi al relatore Pagliari il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1582, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 13,40.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1582****(al testo del decreto-legge)****G/1582/1/1**

MALAN

Il Senato,

impegna il Governo:

ai fini del rafforzamento della trasparenza amministrativa nel settore delle concessioni autostradali, ad avviare entro il 31 dicembre 2014 le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali scadute entro il 31 luglio 2014, ed entro il 30 giugno 2015 per le concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2017.

G/1582/2/1

RUTA, FORMIGONI, RUSSO, GAETTI, VALENTINI, CANDIANI, ALBANO, DI MAGGIO, PIGNEDOLI, PANIZZA, FASIOLO, Elena FERRARA, SAGGESE, DALLA TOR, GATTI, BERTUZZI, RICCHIUTI, PADUA, TARQUINIO, PUPPATO, SCALIA, VACCARI, CALEO, PEZZOPANE, DE PIN, IDEM, CONTE, MANASSERO, FATTORI, ORRÙ, LUCHERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1582, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

premessi che:

nel corso della prima lettura la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha affrontato, relativamente a una proposta emendativa del relatore, la problematica dei compiti e dell'assetto del Corpo forestale dello Stato, rinviandola tuttavia ad altra sede di discussione;

la materia riveste un'importanza fondamentale ed è stata affrontata anche da parte della Commissione agricoltura del Senato nell'espressione del parere sui profili di competenza del decreto-legge;

rilevata la necessità di un'attenta riflessione sui temi del riordino delle funzioni di polizia, di tutela dell'ambiente e del territorio e della riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato;

sottolineata l'esigenza di una valorizzazione delle specificità e dei compiti svolti dal Corpo forestale dello Stato,

impegna il Governo:

a un costante confronto con le competenti sedi parlamentari in materia di vigilanza dell'ambiente e del territorio al fine di individuare soluzioni condivise che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato.

G/1582/2/1 (testo 2)

RUTA, FORMIGONI, RUSSO, GAETTI, VALENTINI, CANDIANI, ALBANO, DI MAGGIO, PIGNEDOLI, PANIZZA, FASIOLO, Elena FERRARA, SAGGESE, DALLA TOR, GATTI, BERTUZZI, RICCHIUTI, PADUA, TARQUINIO, PUPPATO, SCALIA, VACCARI, CALEO, PEZZOPANE, DE PIN, IDEM, CONTE, MANASSERO, FATTORI, ORRÙ, LUCHERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1582, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

premesso che:

nel corso della prima lettura la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha affrontato, relativamente a una proposta emendativa del relatore, la problematica dei compiti e dell'assetto del Corpo forestale dello Stato, rinviandola tuttavia ad altra sede di discussione;

la materia riveste un'importanza fondamentale ed è stata affrontata anche da parte della Commissione agricoltura del Senato nell'espressione del parere sui profili di competenza del decreto-legge;

rilevata la necessità di un'attenta riflessione sui temi del riordino delle funzioni di polizia, di tutela dell'ambiente e del territorio e della riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato;

sottolineata l'esigenza di una valorizzazione delle specificità e dei compiti svolti dal Corpo forestale dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di un costante confronto con le competenti sedi parlamentari in materia di vigilanza dell'ambiente e del territorio al

fine di individuare soluzioni condivise che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato.

G/1582/3/1

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI

Il Senato,

premessi che:

l'istituto dell'apprendistato ha origini storiche antichissime e generalmente ricondotte alla relazione tra maestro e allievo, la cui disciplina trovava una prima compiuta forma nell'ambito degli statuti delle Corporazioni medievali. In tale contesto, l'allievo imparava l'arte o il mestiere, senza ricevere in cambio alcun compenso se non l'insegnamento necessario a fargli conseguire la qualificazione professionale utile per il libero svolgimento dell'arte o del mestiere per il quale l'insegnamento veniva ripartito;

l'attitudine formativa non ha mai abbandonato il contratto di apprendistato nelle molteplici modifiche legislative che si sono succedute nel tempo, dove, sia pure con caratteristiche diverse derivanti dalle diverse contingenze storico-economiche, è sempre presente l'obiettivo del legislatore di favorire l'accesso alle «nuove leve» ad una occupazione qualificata;

la fattispecie contrattuale dell'apprendistato è stata disciplinata per la prima volta nel dettaglio, dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, che rispondeva alla esigenza di tradurre in un sistema più consono ai tempi il precetto costituzionale contenuto nell'articolo 35 della Costituzione. Una prima modifica dell'istituto fu fatta con la legge 24 giugno 1997, n. 196 (cosiddetto Pacchetto Treu), il cui obiettivo era quello di valorizzare le finalità formative dell'istituto in armonia con quanto previsto negli altri Paesi europei (Francia e Germania in particolare);

le problematiche del contratto di apprendistato sono state successivamente affrontate dal «Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia», dell'ottobre del 2001, e quindi nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (cosiddetta Riforma Biagi), di attuazione della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30. In esso, l'istituto dell'apprendistato è stato diversificato in tre nuove tipologie di rapporti lavorativi con finalità formative, modulati in base ai soggetti a cui si rivolgevano, alla durata e alle finalità formative;

l'evoluzione normativa della materia si è avuta con l'emanazione del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

considerato che:

molte disposizioni volte a favorire il contratto di apprendistato, dunque, sono previste dal decreto legislativo n. 167 del 2011, e, una novità rispetto alla tradizionale funzione dell'apprendistato, è costituita dalla formazione di giovani lavoratori non ancora qualificati, rappresentata dall'articolo 7, comma 4, del citato decreto, ai sensi del quale è possibile assumere in apprendistato anche i lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, in deroga ai limiti di accesso all'istituto sulla base dell'età anagrafica;

il decreto legislativo n. 167 del 2011, inoltre, estende il contratto di apprendistato alle pubbliche amministrazioni ma, si è ancora in attesa di un regolamento di attuazione;

tenuto conto che:

il 3 luglio scorso, nel *question time* tenutosi al Senato sulle politiche attive del lavoro e sulla disciplina e il finanziamento degli ammortizzatori sociali al Ministro Poletti sono stati sottoposti, dallo scrivente, dei quesiti in merito all'avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro, ricordando l'importanza del contratto di apprendistato, che permette il dialogo virtuoso tra sistemi formativi del mondo del lavoro e introduce una nuova visione del lavoro incentrata sulla persona e sulle sue competenze specifiche. In quella sede lo scrivente ebbe modo di ricordare che le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno per l'apprendistato un sistema duale di alternanza lavoro-scuola professionale d'obbligo pubblica molto ben funzionante;

considerato infine che:

l'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 167 del 2011, prevede l'estensione al pubblico impiego di due tipologie di apprendistato: l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, entrambi rivolti ai giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivarsi per valorizzare e sviluppare il sistema duale, citato nelle premesse, anche a livello nazionale;

ad attivarsi, inoltre, al fine di sollecitare l'emanazione del decreto attuativo di cui all'articolo 7, comma 8, di tale decreto legislativo.

G/1582/4/1

DE PETRIS

Il Senato,

premessso che:

le disposizioni recate dal decreto-legge in materia di lavoro pubblico si distinguono per l'esclusione del sindacato da tutti gli interventi previsti, rivelando l'obiettivo di ridimensionare e attaccare il ruolo del sindacato;

tali misure sembrano voler andare nella direzione della ri-pubblicizzazione del lavoro nel settore del pubblico impiego, contro la privatizzazione di tali rapporti di lavoro, stabilita dal D.Lgs. n. 29 del 1993;

sui punti più difficili gli emendamenti hanno restituito solo in parte al sindacato la sua funzione prevedendo, per esempio, che i criteri per regolare la mobilità obbligatoria siano adottati con decreto, sentiti i sindacati, così come per il demansionamento, in sede di contrattazione collettiva, possono essere stabiliti criteri generali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

nulla invece è stato fatto sul fronte delle prerogative sindacali, mantenendo la riduzione dei permessi sindacali, delle aspettative e dei permessi, limitandosi a inserire il principio dell'utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali, con invarianza di spesa;

nel complesso rimane al fondo degli interventi del decreto-legge l'idea che i sindacati siano considerati organizzazioni non necessarie nelle riforme del lavoro pubblico,

impegna il Governo:

a consultare e a coinvolgere le organizzazioni sindacali in tutti gli interventi, anche di tipo regolamentare o normativo, che verranno adottati in base alle disposizioni del decreto-legge in materia di pubblico impiego e organizzazione della pubblica amministrazione.

G/1582/4/1 (testo 2)

DE PETRIS

Il Senato,

premessso che:

le disposizioni recate dal decreto-legge in materia di lavoro pubblico si distinguono per l'esclusione del sindacato da tutti gli interventi previsti, rivelando l'obiettivo di ridimensionare e attaccare il ruolo del sindacato;

tali misure sembrano voler andare nella direzione della ri-pubblicizzazione del lavoro nel settore del pubblico impiego, contro la privatizzazione di tali rapporti di lavoro, stabilita dal D.Lgs. n. 29 del 1993;

sui punti più difficili gli emendamenti hanno restituito solo in parte al sindacato la sua funzione prevedendo, per esempio, che i criteri per regolare la mobilità obbligatoria siano adottati con decreto, sentiti i sindacati, così come per il demansionamento, in sede di contrattazione collettiva, possono essere stabiliti criteri generali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

nulla invece è stato fatto sul fronte delle prerogative sindacali, mantenendo la riduzione dei permessi sindacali, delle aspettative e dei permessi, limitandosi a inserire il principio dell'utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali, con invarianza di spesa;

nel complesso rimane al fondo degli interventi del dreto-legge l'idea che i sindacati siano considerati organizzazioni non necessarie nelle riforme del lavoro pubblico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consultare e di coinvolgere le organizzazioni sindacali in tutti gli interventi, anche di tipo regolamentare o normativo, che verranno adottati in base alle disposizioni del decreto-legge in materia di pubblico impiego e organizzazione della pubblica amministrazione.

G/1582/5/1

PETRAGLIA, DE PETRIS

Il Senato,

premesso che:

la legge 20 maggio 1985, n. 207, recante «Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali», ha risolto una situazione ambigua che vedeva molti lavoratori prestare la propria opera per le allora denominate unità sanitarie locali (USL), senza un inquadramento consono all'attività svolta. Si tratta di lavoratori con cosiddetto «contratto a convenzione», cioè quel personale non di ruolo delle allora USL, che svolgevano attività continuativa e subordinata senza tuttavia godere delle garanzie previdenziali proprie dei lavoratori con contratto per rapporto di lavoro subordinato. La legge in questione ha così sanato, regolarizzandole, una serie di posizioni fino a quel momento ambigue in ordine al rapporto tra le allora USL e il personale;

con tale regolarizzazione tutto il personale di tecnici e laureati (psicologi, psichiatri, chimici, periti chimici, geometri, periti elettronici, periti

agrari, maestre ortofoniche-ortofreniche, tecnici della riabilitazione, medici igienisti) ha contribuito a formare quell'ossatura dei servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) più «innovativi» rispetto a quella che era fino ad allora la sola sanità ospedaliera precedente;

nell'applicazione delle norme, tuttavia, si sono verificate situazioni disomogenee su tutto il territorio nazionale che hanno visto coinvolti un gran numero di enti e di giurisdizionali determinando condizioni di palese ingiustizia e disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

per un numero rilevante di lavoratori che operavano come dipendenti, regolamentati dai cosiddetti contratti a convenzione, si procedeva da un lato a un giusto inquadramento, mentre dall'altro lato non si garantiva il riconoscimento degli anni pregressi ai fini pensionistici;

al personale che aveva lavorato fino al 1985 come personale di ruolo dipendente e che è stato assunto e inquadrato nei ruoli, non sono stati riconosciuti i diritti in ordine all'anzianità, anche se in alcuni casi documentati: le USL trattenevano, come sostituti d'imposta, quote di contribuzione, che in molti casi si è constatato non essere state mai versate ad alcun ente previdenziale;

il problema, nel corso degli anni, è stato risolto in modo diverso da caso a caso. In alcune USL vi è stato un immediato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato (ancorché coperto dal contratto a convenzione); in altre tale riconoscimento è stato rifiutato;

da qui un ampio contenzioso, con taluni casi in cui la magistratura ha dato ragione al lavoratore ed altri in cui, al contrario, al lavoratore è stata disconosciuta la qualifica di dipendente per il periodo anteriore alla entrata in vigore della legge n. 207 del 1985;

la situazione ha avuto ulteriori aspetti paradossali: molti lavoratori si sono visti respingere sia dal tribunale amministrativo regionale che dal Consiglio di Stato (all'epoca era competente il giudice amministrativo) la richiesta di riconoscimento di lavoro subordinato;

nello stesso periodo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) chiedeva e otteneva vari decreti ingiuntivi, ognuno di importo consistente, contro le USL (e poi contro le ASL) sostenendo che il rapporto a convenzione in realtà mascherava un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che l'ente era tenuto a pagare i relativi contributi. In tutti questi casi le USL facevano opposizione davanti al giudice competente (giudice del lavoro), che decideva in favore dei lavoratori;

dunque, le stesse persone venivano considerate come lavoratori autonomi dal giudice amministrativo in ordine al loro diritto di vedersi riconoscere l'anzianità di servizio e venivano invece considerate lavoratori dipendenti dal giudice del lavoro in ordine all'obbligo della USL di pagarne i relativi contributi;

infine, quando la competenza, in ordine all'inquadramento, è passata al giudice del lavoro, vi sono stati casi di personale che non avendo mai presentato ricorso al giudice amministrativo ricorreva al giudice del

lavoro vedendosi, in questo caso, riconoscere il rapporto di subordinazione;

tale situazione determina una disparità di trattamento tra lavoratori, in quanto una serie di cittadini che hanno prestato il loro lavoro con contratti a convenzione, ma in realtà avendo un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, poi riconosciuto, hanno trattamenti disuguali e differenti rispetto ad altri cittadini, nella medesima situazione, a cui la qualifica non è stata riconosciuta né da parte della USL per cui lavoravano, né da parte dei magistrati cui hanno fatto ricorso. Inoltre, come già rilevato, molti lavoratori non si sono visti riconoscere il rapporto subordinato dal giudice amministrativo, ma sono stati riconosciuti quali dipendenti dal giudice del lavoro ai soli fini contributivi e le sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo impediscono loro di farsi riconoscere i diritti accertati dal giudice del lavoro,

impegna il Governo:

a provvedere quanto prima a sanare il *vulnus* determinato da una situazione rispetto alla quale a parità di prestazione lavorativa, pur in presenza di contratti diversi, corrispondono trattamenti diversi per le stesse categorie di lavoratori;

ad intervenire normativamente al fine di riconoscere i periodi di attività lavorativa presso le ASL ai lavoratori convenzionati al solo fine di maturare gli anni necessari per andare in pensione senza che tali anni siano computati per determinare l'importo della pensione ovvero:

- alla possibilità di riscatto di tali periodi di lavoro riconosciuti;
 - consentire ai lavoratori che siano già in pensione di vedersi riconosciuti gli anni del rapporto a convenzione anche ai fini pensionistici economici, col riconoscimento della possibilità di riscatto;
 - regolamentare alcuni rari casi nei quali il lavoratore a convenzione avendo già spontaneamente provveduto a corrispondere quanto dovuto ai fini contributivi, riconoscendo tali contribuzioni ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico;
 - infine, per i lavoratori che chiedono il riscatto, trovandosi ancora in attività o già in quiescenza, prevedere l'applicazione delle norme previgenti alla riforma previdenziale di cui alla cosiddetta «legge Fornero», relativamente al raggiungimento dei requisiti per l'accesso e la decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità oppure all'applicazione del metodo retributivo ove ne ricorrano le condizioni determinate dai nuovi conteggi.
-

G/1582/6/1

SCIBONA

Il Senato,

premessso che:

il provvedimento in esame contiene numerosi interventi in materia di semplificazione nel settore pubblico, quali la pubblica amministrazione e il settore della giustizia (principalmente civile, amministrativa e tributaria) e in settori ad esso riconducibili (enti controllati, contratti pubblici ed eventi sottoposti a poteri di intervento pubblicistici);

la semplificazione è un fattore decisivo per la competitività del Paese, ma soprattutto per l'effettività dei diritti dei cittadini, per la fruibilità dei servizi e delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei cittadini italiani, dei cittadini comunitari ed extracomunitari;

per passare da una semplificazione annunciata ad una semplificazione effettivamente percepita e rilevata dai cittadini, occorrerebbe anche intervenire in altri ambiti con cui i cittadini sono costretti a confrontarsi quotidianamente;

considerato che:

nei Paesi confinanti con l'Italia sono in vigore abbonamenti autostradali valevoli su tutte le tratte nazionali, come ad esempio l'Eurovi-gnette svizzero, danese, svedese e del Benelux, che di fatto costituisce una sorta di contrassegno prepagato;

tale metodo permette di accedere in autostrada ogni qualvolta si voglia senza l'utilizzo di barriere per l'esazione del pedaggio;

al fine di perseguire una reale semplificazione per i cittadini, in particolare per i pendolari, sarebbe auspicabile l'introduzione di abbonamenti autostradali su scala nazionale, in modo da permettere l'utilizzo delle autostrade da parte di un numero maggiore di utenti e decongestionare il traffico sulla rete stradale ordinaria, nonché da abbattere i costi per l'utente:

inoltre, nel nostro Paese l'esazione dei pedaggi è sempre più demandata a stazioni ad elevata automazione o alle barriere Telepass e Viacard senza la presenza di operatori, per cui l'impatto di tale nuovo sistema di abbonamento sotto il profilo occupazionale sarebbe quasi nullo se non minimo;

impegna il Governo:

a predisporre, sentite l'Anas e le società concessionarie, un abbonamento autostradale annuale, su scala nazionale, comprendente libero transito su tutte le tratte autostradali, tangenziali e i grandi raccordi;

ad organizzare tale abbonamento prevedendo una tariffazione non correlata alla frequenza dei passaggi ed ai chilometri di percorrenza, ma differenziata in base alle attuali categorie di classi di pedaggio;

a permettere l'acquisto dell'abbonamento in tutte le stazioni di servizio, punti vendita di beni di monopolio e negli uffici doganali;

ad eliminare, conseguentemente, ogni altra forma di pedaggio di transito veicolare.

G/1582/7/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

considerato che:

il provvedimento in esame, pur contenendo misure di razionalizzazione della spesa pubblica, non affronta il tema delle cosiddette «auto blu»;

appare fondamentale proseguire l'opera intrapresa con il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che, all'articolo 15, ha previsto una ulteriore riduzione di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi dal 50 al 30 per cento;

alla luce di questo processo si ritiene particolarmente inadeguata la sanzione prevista per le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011,

impegna il Governo:

ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture già previste per *spending review*, a diminuire dal 50 al 30 per cento il limite di spesa previsto ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011.

G/1582/8/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in oggetto reca numerose misure volte a semplificare le procedure amministrative;

considerato che:

l'articolo 65 del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, demanda ad un decreto ministeriale il compito di regolamentare, tra le altre cose, la disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta, la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica;

l'articolo 28 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, contenente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, elenca le autorità competenti al rilascio delle diverse patenti nautiche. Nel dettaglio, si riconosce alle capitanerie di porto il compito di rilasciare le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa e le patenti nautiche che abilitano al comando di navi da diporto. Lo stesso articolo riconosce invece agli uffici circondariali marittimi il compito di rilasciare esclusivamente le prime due tipologie di patenti, ad esclusione, quindi, della terza, ovvero di quelle che abilitano al comando di navi da diporto e agli uffici della motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale il compito di rilasciare solamente la prima categoria, ovvero le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;

l'articolo 29 del regolamento di cui al medesimo decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, disciplina, invece, la composizione delle commissioni d'esame sancendo che: in caso di conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione entro dodici miglia dalla costa, suddetto esame venga conseguito dinanzi ad un esaminatore nominato dal capo del circondario marittimo; in caso di conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa, suddetto esame venga sostenuto dinanzi ad una commissione nominata dal capo del circondario marittimo e, infine, in caso di conseguimento di una patente valida per il comando delle navi da diporto, la commissione venga nominata dal capo del compartimento marittimo;

le motorizzazioni, provvedendo già annualmente al rilascio di un elevato numero di patenti nautiche, risulterebbero tecnicamente pronte ad adempiere al ruolo di unico organo autorizzato a rilasciare suddette patenti;

l'unificazione di cui in parola consentirebbe di inserire tutte le patenti nautiche nell'archivio delle patenti di guida già esistenti senza creare ulteriori banche dati che prevedrebbero costi molto significativi;

la motorizzazione, poiché organizzata su base provinciale, è presente in maniera capillare su tutto il territorio nazionale riuscendo, dunque, a garantire un servizio uniforme e diffuso;

impegna il Governo:

a procedere ad una razionalizzazione della normativa relativa alle procedure di rilascio e di rinnovo delle diverse tipologie di patenti nautiche riconoscendo ai soli uffici della motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale la potestà di rilasciare le patenti nautiche e al capo del compartimento marittimo il compito di nominare le commissioni d'esame, composte secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 29 del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

G/1582/9/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca numerose disposizioni finalizzate alla semplificazione e alla trasparenza nonché alla modifica dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche con l'obiettivo di una razionalizzazione dell'allocazione delle risorse e delle spese;

considerato che:

in ordine al comparto degli enti territoriali appare opportuno un decisivo intervento in ordine alle sedi di rappresentanza delle regioni all'estero;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, finalizzate alla soppressione delle sedi di rappresentanza delle regioni all'estero o, comunque, alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni per una somma corrispondente alle spese per esse sostenute, al contempo disponendo l'adeguamento, compatibilmente con i loro ordinamenti, da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

G/1582/10/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

premessi che:

gli articoli 1, comma 4, e 3, comma 1 ultimo periodo, del decreto-legge in esame recano norme per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e per la semplificazione e flessibilità nel *turn over*;

gli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge in esame recano disposizioni in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, ricognizione di enti pubblici, soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, razionalizzazione delle autorità indipendenti;

considerato che:

in Italia vi sono cinque Forze di polizia: Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato;

il Comparto sicurezza e difesa, nonostante alcune specificità legate al mantenimento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali necessari all'espletamento dei servizi di Polizia, a seguito di interventi normativi in materia previdenziale iniziati con le leggi 8 agosto 1995, n. 335 e successivi provvedimenti di razionalizzazione della spesa previdenziale fino ad arrivare a quello più recente attuato con il decreto-legge n. 101 del 2011 (riforma Fornero), è stato assoggettato ad un processo di quasi assimilazione o armonizzazione alle regole in vigore per la generalità dei pubblici dipendenti;

tuttavia l'omologazione alla generalità del pubblico impiego non è stata accompagnata da una coerente e conseguente estensione anche dei diritti e delle garanzie di cui godono gli appartenenti agli altri comparti del Pubblico impiego: i dipendenti del Comparto sicurezza e difesa, infatti, soffrono la limitazione o inesistenza di alcuni diritti e istituti giuridici presenti nelle generalità dei comparti del personale del pubblico impiego quali il diritto di sciopero, piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro, introduzione delle regole del part time, la tutela giurisdizionale ordinaria anziché innanzi alla magistratura amministrativa, diritto a non essere considerato in servizio permanente (24 ore su 24) nonostante il termine dell'ordinario orario giornaliero, piena applicazione della legge n. 104 del 1992, eccetera;

appare necessario l'avvio di un processo di riforma e razionalizzazione delle suddette Forze che preveda la piena armonizzazione e estensione al Comparto sicurezza e difesa dei diritti e garanzie di cui godono gli appartenenti agli altri comparti del Pubblico impiego;

singolare appare anche la situazione italiana che prevede l'esistenza di ben cinque Forze di polizia tanto che recentemente da più parti

si sta affermando l'idea dell'accorpamento e della unificazione delle due principali Forze di polizia (Polizia di Stato e Carabinieri);

tale ipotesi appare rispondente all'esigenza di riorganizzazione delle suddette Forze e finalizzata a garantirne l'efficienza, il funzionamento nonché la valorizzazione del personale pur sempre nell'ottica della salvaguardia del fabbisogno di sicurezza e del miglioramento del servizio reso ai cittadini e alla popolazione;

l'esigenze dell'estensione dei diritti e delle garanzie previste per la generalità dei pubblici dipendenti al Comparto sicurezza e l'ipotesi dell'accorpamento delle forze dell'ordine appare improcrastinabile anche in una logica di *spending review* e di semplificazione per dare certezze e per garantire un impiego delle risorse umane e delle risorse strumentali più efficace,

impegna il Governo:

a procedere con opportune iniziative normative alla progressiva armonizzazione ed estensione ai dipendenti del Comparto sicurezza e difesa dei diritti e delle garanzie previsti per la generalità dei dipendenti appartenenti al pubblico impiego valutando anche la possibilità di sviluppare un progetto di fusione ed riorganizzazione delle Forze dell'ordine che preveda modalità e tempi certi di attuazione del progetto anche di intesa con i sindacati e che assicuri, nel rispetto del contenimento della spesa, la piena sicurezza ai cittadini e alla popolazione.

G/1582/11/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

premessi che:

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono state riordinate in un unico corpo normativo le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge anticorruzione);

il provvedimento suddetto risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza intesa secondo l'impostazione adottata a partire dal decreto legislativo n. 150 del 2009 – come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso la tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime (articolo 1) e altresì, permettere a chiunque abbia di-

ritto di conoscere, fruire gratuitamente ed utilizzare tutti i documenti e le informazioni oggetto di un obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto (articolo 3);

molte amministrazioni pubbliche non stanno perseguendo con la dovuta celerità e attenzione alla pubblicazione sui propri siti dei relativi dati di cui al suddetto decreto, non permettendo altresì la dovuta trasparenza in attuazione delle norme contenute al suo interno;

analizzando i siti dei maggiori enti - ponendo particolare attenzione a INPS - ci si può rendere conto di come le norme suddette siano state interpretate e applicate in maniera opinabile per quanto concerne la possibilità di «favorire forme diffuse di controllo», non essendo presenti dati dettagliati riferiti alle voci di bilancio ma solamente delle voci aggregate in macro settori che rendono impossibile attuare l'obiettivo della trasparenza attesa;

il diritto alla *privacy* non viene posto in secondo piano, né si intende secondario, ma si ritiene che per la tutela dell'interesse pubblico e del bene comune, sia prioritaria la necessità di rendere pubbliche le voci - nel dettaglio - del bilancio stesso;

a seguito nei numerosi scandali che hanno colpito la macchina amministrativa pubblica si ritiene ormai improrogabile mettere in atto tutte le iniziative al fine di garantire un controllo, costante e organico da parte di tutti i cittadini e altresì garantire che le risorse pubbliche non diventino mera fonte di sussistenza di organizzazioni malavitose,

impegna il Governo:

a procedere con le opportune iniziative normative al fine di favorire tutti i cittadini alle forme di controllo diffuse verso le amministrazioni pubbliche e garantire altresì l'accessibilità totale da parte degli stessi ai dati che riguardano utilizzo delle risorse pubbliche;

a procedere con opportune iniziative normative al fine di favorire tutti i cittadini nell'accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo a quelli relativi ai bandi di gara, alle consulenze, alle spese immobiliari di qualsiasi natura, agli appalti e assegnazioni di servizi in maniera diretta, agli investimenti mobiliari e immobiliari, ai compensi - e ogni altra forma di erogazione monetaria - dei dirigenti all'interno degli enti stessi.

G/1582/12/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure ur-

genti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (atto Senato n. 1582);

premesso che:

al capo I del decreto-legge in esame, recante Misure urgenti in materia di lavoro pubblico, non sono state previste norme volte alla riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di incrementare la produttività e migliorare la qualità della vita degli stessi;

al fine di intervenire per la riduzione dell'orario di lavoro, l'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, normativa che recepisce le Direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, stabilisce che l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, riservando alla contrattazione collettiva la possibilità di determinare una durata più bassa;

l'articolo 4, del medesimo decreto, stabilisce che la durata media dell'orario di lavoro non può superare le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di sette giorni;

a livello europeo, il comune di Goteborg, seconda città della Svezia, ha intrapreso un esperimento coinvolgendo una parte dei dipendenti dell'amministrazione riducendo l'orario di lavoro giornaliero da 8 a 6 ore, ritenendo che tale intervento riduca le assenze per malattia e incrementi la produttività, lasciando inalterato il salario e quindi senza riduzione dell'attuale stipendio complessivo,

impegna il Governo:

a prevedere, in via sperimentale, disposizioni volte a ridurre l'orario di lavoro settimanale, senza ridurre la retribuzione complessiva, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in osservanza degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che recepisce le Direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, e di concerto con le sole pubbliche amministrazioni aderenti a tale progetto.

G/1582/13/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

al capo I del decreto-legge in esame non sono state previste norme di modifica in materia di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche, contenute all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del prossimo disegno di legge in materia di pubblica amministrazione, una modifica che, nel rispetto del principio di imparzialità, possa stabilire l'impossibilità di conferire funzioni dirigenziali a soggetti che:

a) ricoprano cariche di partito o che le abbiano ricoperte nei due anni precedenti, che siano stati candidati in elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e parlamentari nazionali ed europee o che lo siano stati nei due anni precedenti;

b) abbiano ricoperto il ruolo di consigliere o ruoli di responsabilità politica in organi di amministrazione e di governo di enti locali, regionali, statali, europei o che li abbiano ricoperti nei due anni precedenti;

c) che abbiano avuto incarichi di rappresentanza sindacale.

G/1582/14/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che;

ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, l'articolo 9, commi 17-21, del decreto legge n. 78/2010 ha disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012;

il predetto blocco opera nei seguenti termini:

– sospensione (senza possibilità di recupero) delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, fatta salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale;

– rideterminazione delle risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale, le quali comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni;

– rideterminazione delle risorse anche da parte delle amministrazioni non statali per il rinnovo contrattuale per l'anno 2011 e a partire dal successivo 2012;

inoltre, il comma 21 del citato articolo 9 del decreto-legge 78/2010 stabilisce la non applicazione - per gli anni 2011, 2012 e 2013 - al personale in regime di diritto pubblico dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della L. 448/1998 (adeguamento annuale di diritto, dal 1° gennaio 1998, delle voci retributive del personale richiamato in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive), ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi;

l'articolo 16, comma 1, del D.L. 98/2011 ha infine previsto la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2014, con apposito regolamento, le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori; del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo comunque la possibilità che, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, l'ambito applicativo delle disposizioni in materia sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le iniziative volte a consentire un rapido avvio, nell'anno 2015, di una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica del contratto del pubblico impiego, con riferimento al personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2014 - 2016;

a valutare altresì l'opportunità di avviare un'analogia sessione negoziale, per rideterminare le risorse per il rinnovo contrattuale del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

G/1582/14/1 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che;

ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, l'articolo 9, commi 17-21, del decreto legge n. 78/2010 ha disposto il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012;

il predetto blocco opera nei seguenti termini:

– sospensione (senza possibilità di recupero) delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, fatta salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale;

– rideterminazione delle risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale, le quali comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni;

– rideterminazione delle risorse anche da parte delle amministrazioni non statali per il rinnovo contrattuale per l'anno 2011 e a partire dal successivo 2012;

inoltre, il comma 21 del citato articolo 9 del decreto-legge 78/2010 stabilisce la non applicazione - per gli anni 2011, 2012 e 2013 - al personale in regime di diritto pubblico dei meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della L. 448/1998 (adeguamento annuale di diritto, dal 1° gennaio 1998, delle voci retributive del personale richiamato in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive), ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi;

l'articolo 16, comma 1, del D.L. 98/2011 ha infine previsto la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2014, con apposito regolamento, le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori; del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo comunque la possibilità che, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, l'ambito applicativo delle disposizioni in materia sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le iniziative volte a consentire un rapido avvio, nell'anno 2015, di una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica, compatibilmente con i vincoli di bilancio, del contratto del pubblico impiego, con riferimento al personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2014 - 2016;

a valutare altresì l'opportunità di avviare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, un'analoga sessione negoziale, per rideterminare le risorse per il rinnovo contrattuale del personale dipendente dalle ammini-

strazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

G/1582/15/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 reca il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 reca disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49. e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

considerato che:

la questione della trasparenza di organismi come gli Ordini professionali è stato ampiamente regolamentato dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le cui disposizioni chiariscono in maniera inequivocabile le modalità di applicazione dei principi della trasparenza arrivando anche a parlare della componente politica;

la trasparenza è un obbligo al quale devono sottostare gli ordini professionali, i quali sembra che stiano attuando forme dilatorie nell'applicazione di quanto disposto dai citati decreti legislativi;

gli ordini professionali, in particolare quelli sanitari, sembra che siano restii alla piena applicazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

in Italia ci sono circa 2000 consigli dell'Ordine tra nazionali e territoriali, si tratta di enti di diritto pubblico alimentati con quote degli iscritti;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché gli ordini professionali applichino integralmente tutte le disposizioni recate dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;

a non prevedere di apportare modifiche finalizzate ad esentare gli ordini professionali dagli adempimenti o parte di essi previsti dai decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

G/1582/16/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

sono giunte da parte di numerosi cittadini segnalazioni su una serie di disfunzioni nella fase di prescrizione e distribuzione da parte delle Asl della Regione Campania dell'ossigeno utilizzato per disturbi e patologie croniche, quindi equiparabile ad un farmaco necessario;

appare evidente che le disfunzioni segnalate sulle modalità di prescrizione e distribuzione dell'ossigeno in qualità di farmaco essenziale hanno una ricaduta pesante sui cittadini che hanno diritto e bisogno dell'utilizzo dell'ossigeno per affrontare al meglio le patologie per quali sono costrette a ricorrere momentaneamente o per sempre all'ossigeno;

impegna il Governo:

per quanto di propria competenza, al fine di garantire il diritto alla salute e alle cure, a disporre iniziative finalizzate allo snellimento delle procedure di prescrizione di distribuzione dell'ossigeno nelle Asl della regione Campania;

a verificare che le disfunzioni segnalate per le Asl della regione Campania non si verifichino anche in nelle altre Regioni;

a monitorare e confrontare il costo dell'ossigeno nelle regioni evitando che sul servizio sanitario nazionale gravino spese per l'acquisto di ossigeno con costi sensibilmente diversi da regione a regione se non da Asl con Asl.

G/1582/17/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

considerato che:

il superamento del servizio militare di leva ha fatto venire meno tutta una serie di illeciti tipici del rapporto fra autorità dello Stato e cittadino chiamato alle armi e diminuito drasticamente il numero di militari sottoposti ai Tribunali militari;

numerose sentenze della Corte costituzionale hanno negli anni determinato la progressiva erosione della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria;

si è assistito negli ultimi anni ad una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei relativi tribunali e l'emergere di una sottoutilizzazione degli apparati della giurisdizione speciale che ha posto seriamente in dubbio l'opportunità e/o l'utilità di una struttura, che è divenuta per di più chiaramente antieconomica;

la legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi da 603 a 611, ha modificato la geografia dei Tribunali Militari, riducendoli, e limitando il numero dei componenti del Consiglio della Magistratura Militare;

nonostante la soppressione di taluni tribunali militari con la riforma del 2007, la permanenza delle tre sedi di tribunale a Verona, Roma e Napoli risulta comunque sproporzionata ed antieconomica rispetto ai limitati carichi di lavoro che caratterizzano oggi la giustizia militare;

la stessa esistenza dei Tribunali Militari debba ritenersi, istituzionalmente storicamente e socialmente superata;

in attesa di una riforma costituzionale dell'articolo 103, terzo comma, che preveda il definitivo superamento dei tribunali militari con l'istituzione presso ogni organo giudiziario ordinario di una sezione specializzata per i reati militari, vi è la pressante necessità, anche in considerazione della grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese e tenuto conto di quanto testè motivato, di razionalizzare le risorse destinate all'amministrazione della giustizia militare;

impegna il Governo:

ad avviare una riduzione, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, della consistenza degli organici della magistratura militare e del relativo personale, per calibrarli sulle effettive esigenze di servizio, e di conseguenza a considerare la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della

Repubblica di Verona e di Napoli, nonché del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma.

G/1582/18/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

a fronte delle specifiche misure disposte dal provvedimento per gli enti di ricerca, in materia di semplificazione e trasparenza appare necessario evidenziare la disparità di trattamento e le difficoltà cui è esposto il personale esterno non strutturato delle università (assegnisti di ricerca, borsisti o dottorandi), rispetto al personale strutturato;

le missioni fuori sede di durata superiore alle 24 ore vengono a questi ultimi rimborsate, a norme di legge, entro 30 giorni, in quanto dipendenti pubblici, mentre i primi, che già scontano una posizione ed una condizione precarie, devono spesso attendere anche diversi mesi per i medesimi rimborsi, in quanto «esterni»;

considerato che:

appare necessario assicurare pari trattamento con riguardo all'aspetto discriminante indicato, affinché non si producano procedure di rimborso privilegiate, che, tra l'altro, vanno a scapito proprio di chi è già in condizioni di minor tutela e maggior bisogno;

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative, anche legislative, al fine di estendere il trattamento sancito dall'articolo 3, della legge 417/78, al personale esterno non strutturato delle università.

G/1582/18/1 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure ur-

genti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

a fronte delle specifiche misure disposte dal provvedimento per gli enti di ricerca, in materia di semplificazione e trasparenza appare necessario evidenziare la disparità di trattamento e le difficoltà cui è esposto il personale esterno non strutturato delle università (assegnisti di ricerca, borsisti o dottorandi), rispetto al personale strutturato;

le missioni fuori sede di durata superiore alle 24 ore vengono a questi ultimi rimborsate, a norme di legge, entro 30 giorni, in quanto dipendenti pubblici, mentre i primi, che già scontano una posizione ed una condizione precarie, devono spesso attendere anche diversi mesi per i medesimi rimborsi, in quanto «esterni»;

considerato che:

appare necessario assicurare pari trattamento con riguardo all'aspetto discriminante indicato, affinché non si producano procedure di rimborso privilegiate, che, tra l'altro, vanno a scapito proprio di chi è già in condizioni di minor tutela e maggior bisogno;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative, anche legislative, al fine di estendere il trattamento sancito dall'articolo 3, della legge 417/78, al personale esterno non strutturato delle università.

G/1582/95/1

FINOCCHIARO, PUGLISI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che

nelle Regioni in cui si sono esaurite le graduatorie concorsuali di idonei molti dirigenti scolastici hanno presentato richiesta di proroga di trattenimento in servizio fino al 31 agosto 2015 o comunque fino alla formazione di nuove graduatorie concorsuali,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di limitare le reggenze negli istituti scolastici garantendo così l'autonomia, l'efficienza e l'adeguata funzionalità degli stessi.

Art. 01.

01.1

BISINELLA, CALDEROLI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione».

1.1

DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «l'articolo 72, commi 8; 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» inserire le seguenti: «gli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,».

1.2

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della

disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere la natura di ente di diritto pubblico a servizio dell'economia locale, dotato di autonomia funzionale e amministrato dalle rappresentanze delle categorie produttive;

b) ridurre il numero delle camere di Commercio e ridefinire le circoscrizioni territoriali di competenza in base all'omogeneità economico-sociale del territorio ed al numero delle imprese, assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera;

c) ridurre il numero dei componenti degli Organi camerali;

d) riordinare la disciplina in materia di compensi agli organi camerali e delle loro aziende speciali, prevedendo la determinazione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime;

e) prevedere un piano di razionalizzazione delle aziende speciali, ad esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali, mediante accorpamento a livello regionale e senza duplicazione di attività;

f) prevedere un piano di dismissione delle partecipazioni societarie non riconducibili alle funzioni istituzionali delle camere di commercio o comunque gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

g) semplificare le procedure di rinnovo degli organi camerali al fine di ridurre il relativo contenzioso, affidando ad Unioncamere il compito di verificare la veridicità dei dati trasmessi dalle Associazioni di categoria in caso di contestazioni;

h) riordinare i compiti e le funzioni assegnate alle camere di commercio, limitando ed individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia regionale, eliminando duplicazioni di funzioni con altre amministrazioni ed enti pubblici e rafforzando le funzioni di supporto e di assistenza all'avvio e allo svolgimento delle attività economiche;

i) superare la dimensione provinciale del registro delle imprese, istituendo un unico registro a livello nazionale;

j) ridurre del 50 per cento in tre anni il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

k) introdurre i costi *standard* quale modalità di individuazione del fabbisogno del sistema camerale;

l) favorire la mobilità del personale delle camere di commercio;

m) assicurare che una quota del 50 per cento delle risorse di ciascuna camera di commercio sia impiegato in attività di promozione o supporto alle imprese e alle economie locali».

1.3

SCILIPOTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché i trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e le istanze comunque presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge».

1.4

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La durata dei trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotta del 50 per cento. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 3-bis e 3-ter.

1.5

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore» con le seguenti: «sono revocati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 3-bis e 3-ter.

1.6

DE PETRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore», con le seguenti: «fino alla loro scadenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1.7

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 3-bis e 3-ter.

1.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

1.9

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2014» con le seguenti: «30 giugno 2015».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 3-bis e 3-ter.

1.10

DI BIAGIO

Al comma 2, le parole: «31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti parole: «31 dicembre 2014».

1.11

MALAN

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel comparto Scuola i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono fatti salvi fino alla conclusione dell'anno scolastico 2014-2015.».

1.12

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 3, dopo le parole: «uffici giudiziari» aggiungere le seguenti: «e dei servizi universitari di didattica e ricerca» e dopo le parole: «avvocati dello Stato» aggiungere le seguenti: «e dei professori universitari».

1.13

D'ANNA, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 3, dopo le parole: «uffici giudiziari» aggiungere le seguenti: «e dei servizi universitari di didattica e ricerca».

1.14

BRUNO

Al comma 3, dopo la parola: «militari» inserire le seguenti: «e gli avvocati dello Stato».

1.15

D'ANNA, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 3 dopo la parola: «militari» aggiungere le seguenti: «e per i professori universitari».

1.16

DI BIAGIO

Al comma 3 dopo la parola: «militari» inserire le seguenti: «nonché per i dirigenti di I fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.17

DE PETRIS

Al comma 3, sopprimere le parole: «che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni».

1.18

ZIZZA

Al comma 3 aggiungere, in fine il seguente periodo: «Al primo comma, dell'articolo 5, del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La permanenza in servizio è comunque prorogata, previo parere positivo dell'interessato, sino all'avvenuta nomina del successore"».

1.19

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità del sistema educativo di istruzione e formazione nelle regioni in cui risultano esaurite le graduatorie dei concorsi per dirigenti scolastici e fino alla rinnovazione delle procedure concorsuali disposte dalla giustizia amministrativa non si applicano le disposizioni del comma 1 al personale dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato».

1.20

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità e la specificità del sistema d'istruzione, nonché di garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, i trattenimenti in servizio del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3-bis».

1.21

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di salvaguardare il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono coinvolte nella promozione e nello sviluppo delle "iniziative finalizzate all'innovazione" di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i trattenimenti in servizio dei soli dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato su dette scuole, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vi siano richieste di trattenimento in servizio, formalizzate dai soggetti di cui al precedente periodo e non ancora autorizzate, in deroga a quanto previsto dal presente articolo è data facoltà alle amministrazioni competenti di valutarne l'autorizzazione, con durata fino alla data del 31 agosto 2015».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3-bis».

1.22

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di salvaguardare il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche che, alla data d'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono coinvolte nella promozione e nello sviluppo delle "iniziative finalizzate all'innovazione" di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, dei convitti nazionali, di cui all'articolo 203 del DLgs: 16 aprile 1994, n. 297, e in ogni caso degli istituti scolastici, nelle Regioni in cui risultano esaurite le relative graduatorie concorsuali di idonei sono fatti salvi, sino al 31 agosto 2015 o comunque, fino alla formulazione di nuove graduatorie concorsuali, i trattenimenti in servizio dei soli dirigenti scolastici che hanno chiesto la proroga».

1.23

DE PETRIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal primo di settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.».

1.24

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2015», con le seguenti: «per almeno 5 anni dalla nomina».

1.25

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2015», con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2017».

1.26

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

«3-quater. Al fine di garantire l'efficienza e l'operatività, nonché la riduzione dell'età media del sistema di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio 2015 le disposizioni di cui all'articolo 992 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppresse».

1.27

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere il comma 5.

1.28

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 5, capoverso 11, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2» inserire le seguenti: «ed all'articolo 3, fatta eccezione per il personale militare e delle Forze di polizia di Stato.».

1.29

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, ZIN

Al comma 5, capoverso «11», dopo le parole: «incluse le autorità indipendenti» inserire le seguenti: «e le amministrazioni degli organi costituzionali.».

1.30

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 5, capoverso «11», sostituire le parole: «maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifica-

zioni» con le seguenti: «maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminati dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni».

1.1000

IL GOVERNO

Al comma 5, capoverso «11», sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.»

1.31

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 5, capoverso «11», sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.»

1.32

DE PETRIS

Al comma 5, capoverso «11», sostituire le parole da: «non si applicano al personale di magistratura» *fino a:* «Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma», *con le seguenti:* «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché

dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascuna unità cessata dal servizio, di cui al precedente periodo, il Ministero o l'amministrazione di appartenenza procede all'assunzione di almeno un nuovo magistrato, dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, professore universitario o ricercatore a tempo indeterminato, con esclusione del personale che sia già in servizio presso la stessa struttura o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore universitario».

1.33

DE PETRIS

Al comma 5, capoverso «11», sostituire le parole da: «non si applicano al personale di magistratura» fino alle seguenti: «Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma», con le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni».

1.34

DE PETRIS

Al comma 5, capoverso «11», sostituire le parole da: «non si applicano al personale di magistratura» fino a: «Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma», con le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascuna unità cessata dal servizio, di cui al precedente periodo, il Ministero o l'amministrazione di appartenenza procede all'assunzione di almeno un nuovo magistrato, dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, professore universitario o ricercatore a tempo indeterminato».

1.35

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 5, capoverso «11», secondo periodo, dopo le parole: «personale di magistratura» inserire le seguenti: «nonché del personale del comparto università, dei ricercatori e dei professori universitari» e sopprimere il terzo e il quarto periodi.

1.36

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 5, capoverso «11», secondo periodo; dopo le parole: «ai responsabili di struttura complessa» aggiungere le seguenti: «previa contestuale assunzione di un nuovo dirigente medico e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ovvero di un nuovo responsabile di struttura complessa».

1.37

MUCCHETTI

Al comma 5, le parole: «con decisione del Senato accademico,» sono sostituite dalle seguenti: «con decisione dei competenti organi di governo degli atenei e nel rispetto della loro autonomia statutaria,».

1.38

CAMPANELLA

Al comma 5, capoverso «11», terzo periodo, sostituire le parole: «sessantottesimo anno di età» con le seguenti: «sessantacinquesimo anno di età».

1.39

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, ZIN

Al comma 5, capoverso «11», dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti destinatari delle gestioni previdenziali obbligatorie di cui all'ultimo

periodo del comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui al comma 487 dell'articolo 1 della medesima legge n. 147».

1.40

TOCCI

Al comma 5, capoverso «11», sopprimere le parole: «nei limiti delle facoltà assunzionali previste al legislazione ».

1.42

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "cancellazione" è sostituita dalla seguente: "sospensione";

b) al comma 2, dopo le parole: "nelle ipotesi di cui al comma 1," inserire le seguenti: "mantiene l'iscrizione all'albo pur non potendo esercitare la professione di avvocato ed";

c) al comma 3, sostituire le parole: "mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati" con le seguenti: "riprendere l'esercizio della professione di avvocato".

5-ter. Ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o all'albo degli ingegneri si applicano le norme di cui alla legge 25 novembre 2003, n. 339, come modificate dal comma precedente del presente decreto-legge».

1.43

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il personale riconosciuto vittima del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata, con diritto ad assegno vitalizio ai sensi del comma 562 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che a causa dell'infermità contratta non abbia potuto effettuare o completare il

periodo di comando prescritto nel grado, può comunque essere iscritto nell'aliquota di avanzamento per il grado superiore».

1.44

DE PETRIS

Dopo comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al personale del comparto della scuola continua ad applicarsi l'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.».

1.45

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I limiti di età di servizio fissati per gli impiegati civili dello Stato di ruolo e non di ruolo dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, così come modificati all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, trovano applicazione anche ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il rapporto di lavoro per il personale che ha superato il predetto limite cessa decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione».

1.1001

IL GOVERNO

Sopprimere i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 6-ter.».

G/1582/19/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure ur-

genti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni volte a consentire al personale scolastico il riconoscimento dei requisiti giuridici ed economici, a decorrere «dal 1 settembre 2012, in ottemperanza alle modifiche intervenute recentemente in materia di trattamenti pensionistici;

al riguardo, si ricorda che il comma 1 dell'articolo 1 del D.P.R. 351/98 vincola la cessazione dal servizio nel comparto Scuola «all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata». Pertanto indetto comparto, al fine di garantire la continuità didattica, la finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il 1° settembre) per ogni anno;

all'avvio dell'anno scolastico 2011/2012 (1° settembre 2011) era vigente il sistema delle cosiddette «quote», risultanti dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e l'eventuale pensione anticipata in base al requisito di anzianità contributiva;

in virtù della predetta normativa, docenti e personale ATA, avevano presentato nei mesi di ottobre e novembre del 2011, domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi del richiamato DPR 351/98, finalizzata al trattamento di quiescenza ai sensi della legge 247/2007;

l'articolo 24 del decreto-legge 201/2011 ha previsto, tra l'altro un incremento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (commi 6, 7 e 9) e l'innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva (comma 10, che abolisce il pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette «quote»);

il comparto scuola, in virtù della specificità espressa anche nel richiamato D.P.R. 351/98, ha sempre goduto di apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico. In particolare, si ricordano: l'articolo 59 comma 9 della legge 449/1997, l'articolo 1 comma 2 lettera *a*) e comma 5 lettera *d*) della Legge 247/2007; l'articolo 12 comma 1 lettera *c*) e comma 2 lettera *c*) della legge 122/2010 nonché l'articolo 1 comma 21 della Legge 148/2011;

le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 22 e 23 del decreto-legge 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 applicano il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del dl. 138/2011) per il pagamento del Trattamento di fine servizio, esclusivamente al personale che abbia maturato l'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici, entro il 31 dicembre 2011;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare il comma 23 del dl. 138/2011, al fine di consentire al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 di ottenere la liquidazione

del TFS con la disciplina previgente al dl 138/2011 e cioè l'erogazione dei TFS non prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e nei successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi (*ex* DL 79/1997 ante modifica da parte dell'art. 1, comma 22, del DL 138/2011);

valutare inoltre l'opportunità di applicare la disciplina vigente prima della legge 147/2013 e cioè l'erogazione del TFS in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro e secondo gli scaglioni di cui all'articolo 12, comma 7, del DL 78/2010 ante legge n. 147/2013.

G/1582/19/1 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni volte a consentire al personale scolastico il riconoscimento dei requisiti giuridici ed economici, a decorrere «dal 1 settembre 2012, in ottemperanza alle modifiche intervenute recentemente in materia di trattamenti pensionistici;

al riguardo, si ricorda che il comma 1 dell'articolo 1 del D.P.R. 351/98 vincola la cessazione dal servizio nel comparto Scuola «all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata». Pertanto indetto comparto, al fine di garantire la continuità didattica, la finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il 1° settembre) per ogni anno;

all'avvio dell'anno scolastico 2011/2012 (1° settembre 2011) era vigente il sistema delle cosiddette «quote», risultanti dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e l'eventuale pensione anticipata in base al requisito di anzianità contributiva;

in virtù della predetta normativa, docenti e personale ATA, avevano presentato nei mesi di ottobre e novembre del 2011, domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi del richiamato DPR 351/98, finalizzata al trattamento di quiescenza ai sensi della legge 247/2007;

l'articolo 24 del decreto-legge 201/2011 ha previsto, tra l'altro un incremento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (commi 6, 7 e 9) e l'innalzamento dei requisiti di an-

zianità contributiva (comma 10, che abolisce il pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette «quote»);

il comparto scuola, in virtù della specificità espressa anche nel richiamato D.P.R. 351/98, ha sempre goduto di apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico. In particolare, si ricordano: l'articolo 59 comma 9 della legge 449/1997, l'articolo 1 comma 2 lettera *a*) e comma 5 lettera *d*) della Legge 247/2007; l'articolo 12 comma 1 lettera *c*) e comma 2 lettera *c*) della legge 122/2010 nonché l'articolo 1 comma 21 della Legge 148/2011;

le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 22 e 23 del decreto-legge 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 applicano il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del dl. 138/2011) per il pagamento del Trattamento di fine servizio, esclusivamente al personale che abbia maturato l'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici, entro il 31 dicembre 2011;

impegna il Governo, nei limiti delle risorse disponibili:

a valutare l'opportunità di modificare il comma 23 del dl. 138/2011, al fine di consentire al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 di ottenere la liquidazione del TFS con la disciplina previgente al dl 138/2011 e cioè l'erogazione dei TFS non prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e nei successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi (*ex* DL 79/1997 ante modifica da parte dell'art. 1, comma 22, del DL 138/2011);

valutare inoltre l'opportunità di applicare la disciplina vigente prima della legge 147/2013 e cioè l'erogazione del TFS in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro e secondo gli scaglioni di cui all'articolo 12, comma 7, del DL 78/2010 ante legge n. 147/2013.

G/1582/20/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 1 comma 5 del decreto-legge in esame prevede che le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11 del decreto-legge 112/2008 si applichino ai dirigenti medici di struttura complessa che abbiano maturato i requisiti per l'accesso alla pensione dal 1° gennaio 2012;

i soli dirigenti medici di struttura complessa che potrebbero essere coinvolti sarebbero circa 7000;

senza la possibilità di uno sblocco del *turn-over*, potrebbero aversi serie conseguenze sul mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;

impegna il Governo:

a disporre, previo accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la possibilità di deroga al blocco del *turn-over* del personale del servizio sanitario nazionale tenuto presente di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

G/1582/20/1 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 1 comma 5 del decreto-legge in esame prevede che le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11 del decreto-legge 112/2008 si applichino ai dirigenti medici di struttura complessa che abbiano maturato i requisiti per l'accesso alla pensione dal 1° gennaio 2012;

i soli dirigenti medici di struttura complessa che potrebbero essere coinvolti sarebbero circa 7000;

senza la possibilità di uno sblocco del *turn-over*, potrebbero aversi serie conseguenze sul mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di disporre, previo accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la possibilità di deroga al blocco del *turn over* del personale del servizio sanitario nazionale tenuto presente di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

G/1582/21/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto legge in esame, stabilisce che per ciascun professore universitario, nei cui confronti si disponga il pensionamento, la relativa università procede prioritariamente all'assunzione di «almeno» un nuovo professore;

nello stesso comma 5 è previsto anche il pensionamento di dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale responsabili di struttura complessa, senza che sia prevista nessuna possibilità di nuova assunzione;

considerato che:

appare del tutto discutibile che quanto previsto, giustamente, per i professori universitari (ovvero una nuova assunzione di «almeno» un professore per ogni pensionamento) non sia analogamente previsto nel caso dei medici dirigenti e del ruolo del Servizio sanitario nazionale e di responsabili di struttura complessa, ruoli chiave per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e della qualità delle cure;

impegna il Governo:

a garantire, anche attraverso successivi atti normativi, che a fronte del pensionamento di dirigenti medici e del ruolo del Servizio sanitario nazionale e di responsabili struttura complessa si provveda ad almeno una nuova assunzione allo scopo di garantire i «livelli essenziali di assistenza in ottemperanza all'articolo 32 della Costituzione.

G/1582/21/1 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto legge in esame, stabilisce che per ciascun professore universitario, nei cui confronti si disponga il pensionamento, la relativa università procede prioritariamente all'assunzione di «almeno» un nuovo professore;

nello stesso comma 5 è previsto anche il pensionamento di dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale responsabili di struttura complessa, senza che sia prevista nessuna possibilità di nuova assunzione;

considerato che:

appare del tutto discutibile che quanto previsto, giustamente, per i professori universitari (ovvero una nuova assunzione di «almeno» un professore per ogni pensionamento) non sia analogamente previsto nel caso dei medici dirigenti e del ruolo del Servizio sanitario nazionale e di responsabili di struttura complessa, ruoli chiave per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e della qualità delle cure;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di garantire, anche attraverso successivi atti normativi, che, a fronte del pensionamento di dirigenti medici e del ruolo del Servizio sanitario nazionale e di responsabili struttura complessa, si provveda ad almeno una nuova assunzione allo scopo di garantire i livelli essenziali di assistenza, in ottemperanza all'articolo 32 della Costituzione.

1.0.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le lavoratrici della scuola che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 21 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere

dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per l'attuazione del comma 1 e autorizzata la spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 3.

3. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 0,75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 1-bis.

1-bis.1000

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

1-bis.1

ICHINO, LANZILLOTTA, MARAN

Sopprimere l'articolo.

1-bis.2

BOCCHINO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «entro il trentuno agosto 2014».

1-bis.3

BOCCHINO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro quindici, giorni» con le seguenti: «entro venti giorni».

G/1582/22/1

GRANAIOLA, GATTI, SANTINI, ICHINO, FAVERO, ANGIONI, MARCUCCI, GUERRIERI PALEOTTI, MATTESINI, DE BIASI, LEPRI, COLLINA, MINEO, SPILABOTTE, SOLLO, D'ADDA, AMATI, VERDUCCI, PARENTE, PADUA, PIGNEDOLI, PUGLISI

Il Senato,

premessi che:

nel lontano 1998, 799 docenti sono transitati dal Ministero della pubblica istruzione nei ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ai sensi del contratto collettivo nazionale decentrato sottoscritto l'11 marzo 1998 ed in base all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 6 maggio 1998, n. 217, che ha definito i criteri di procedura di mobilità intercompartimentale;

la citata ordinanza, al comma 2 dell'articolo 6, precisava che «Il docente è collocato nei ruoli Inps alla VII qualifica funzionale, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso Inps»;

al momento del transito all'Inps, ai docenti che avevano usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale fu attribuito un assegno *ad personam*, che garantiva loro il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianità;

nella voce «assegno *ad personam*» era affluita la differenza stipendiale tra lo stipendio tabellare del singolo docente (calcolato in base all'anzianità di servizio maturata nella scuola) e lo stipendio tabellare Inps di un neo-assunto in vigore al 1° settembre 1998;

infatti, poiché nel 1998 lo stipendio tabellare di un neo-assunto all'Inps era pressoché equivalente a quello di un docente appena assunto nella scuola, la differenza che si era venuta a determinare per ciascuno degli ex docenti era dovuta essenzialmente alla loro anzianità di servizio;

successivamente però l'Inps ha provveduto al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimità della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto. Tale riassorbimento ha, di conseguenza, interessato anche la quota parte imputabile alla retribuzione individuabile di anzianità (RIA);

per giustificare il riassorbimento dell'assegno *ad personam*, l'Inps ha sostenuto che l'istituto della RIA è effettivamente «previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'Inps, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato;

pertanto, l'assegno *ad personam* corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio»;

tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, che, con nota prot. n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilità di riassorbimento;

stante la perdita dell'anzianità maturata nell'ente di partenza, i docenti interessati hanno eccepito in sede legale l'illegittimità del riassorbimento della RIA, non potendo si equiparare detto beneficio ai trattamenti stipendiali privilegiati chiedendo, tra l'altro, l'«estrapolazione» della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbibilità della stessa;

in seguito a diversi giudizi di merito è stato riconosciuto ai docenti il diritto a mantenere presso l'Inps l'anzianità di servizio già maturata presso il Ministero della pubblica istruzione all'atto del trasferimento in mobilità intercompartimentale e pertanto l'esclusione: «dal cosiddetto riassorbimento» della quota di retribuzione corrispondente all'anzianità maturata presso il precedente Ministero. L'Inps è stato perciò condannato al ricalcolo dell'assegno riassorbibile con obbligo di restituire le somme confluite nel riassorbimento stesso;

la Corte di cassazione, in seguito all'impugnazione da parte dell'Inps delle suddette sentenze, ha accolto le tesi dell'Inps stabilendo il riassorbimento del differenziale economico e, di conseguenza, l'insorgere a carico degli ex docenti dell'obbligo di restituire quanto percepito dall'Inps in ottemperanza alle sentenze di primo grado. Le somme riassorbite sono confluite in un Fondo appositamente costituito presso l'Inps;

in questi 14 anni si sono succeduti numerosi ricorsi in via giudiziaria, con sentenze opposte dei giudici di merito, in quanto alcuni hanno riconosciuto il trattamento economico secondo l'anzianità maturata, con l'esclusione del riassorbimento dovuto ai rinnovi contrattuali ed ai passaggi di livello, mentre altri hanno emanato sentenze «contro» il personale docente trasferito all'Inps dando luogo, nello stesso ente, alle situazioni economiche più disparate;

le disparità di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie;

ad oggi, il contenzioso che si è sviluppato non ha ancora risolto quello che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 6 settembre 2011, n. 108/10 ha considerato un inammissibile «peggiora-

mento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente»;

di fatto, l'anzianità economica maturata dagli ex docenti è stata azzerata, in quanto coloro che provenivano dalla scuola con anzianità più elevata hanno visto regredire lo stipendio agli importi percepiti nel 1998;

ove si consideri che in altre procedure di mobilità intercompartmentale (si vedano i casi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) il riassorbimento dell'assegno *ad personam* non ha interessato la RIA, è evidente che si è profilata una disparità di trattamento economico tra lavoratori sia all'interno, dell'Inps sia in ambito interaziendale che non può trovare giustificazione e che richiede al Legislatore una parola certa, onde evitare l'impegno oneroso di una soluzione legale;

per porre fine a questa interminabile vicenda, è necessario rendere esplicito, una volta per tutte, ciò che avrebbe già dovuto essere chiaro sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della citata ordinanza ministeriale n. 217, del 1998;

in una nota del 24 febbraio 2012 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Inps stesso definisce la situazione venutasi a creare «un'ingiusta discriminazione tra il personale "ex docente" ed il restante personale ugualmente transitato in Inps da altri compatti, la cui dinamica contrattuale ha reso evidente, quale RIA non riassorbibile, il valore per classi e scatti, scorporandolo dallo stipendio tabellare,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per porre rimedio a una situazione ingiusta creatasi nei confronti degli ex insegnanti;

a procedere, al fine di risolvere l'annoso problema, a un'interpretazione autentica della disciplina inerente al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Inps di cui alla citata ordinanza ministeriale n. 217 del 1998.

G/1582/22/1 (testo 2)

GRANAIOLA, GATTI, SANTINI, ICHINO, FAVERO, ANGIONI, MARCUCCI, GUERRIERI PALEOTTI, MATTESINI, DE BIASI, LEPRI, COLLINA, MINEO, SPILABOTTE, SOLLO, D'ADDA, AMATI, VERDUCCI, PARENTE, PADUA, PIGNEDOLI, PUGLISI

Il Senato,

premesso che:

nel lontano 1998, 799 docenti sono transitati dal Ministero della pubblica istruzione nei ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ai sensi del contratto collettivo nazionale decentrato sottoscritto l'11 marzo 1998 ed in base all'ordinanza del Ministro della pub-

blica istruzione 6 maggio 1998, n. 217, che ha definito i criteri di procedura di mobilità intercompartimentale;

la citata ordinanza, al comma 2 dell'articolo 6, precisava che «Il docente è collocato nei ruoli Inps alla VII qualifica funzionale, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso Inps»;

al momento del transito all'Inps, ai docenti che avevano usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale fu attribuito un assegno *ad personam*, che garantiva loro il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianità;

nella voce «assegno *ad personam*» era affluita la differenza stipendiale tra lo stipendio tabellare del singolo docente (calcolato in base all'anzianità di servizio maturata nella scuola) e lo stipendio tabellare Inps di un neo-assunto in vigore al 1° settembre 1998;

infatti, poiché nel 1998 lo stipendio tabellare di un neo-assunto all'Inps era pressoché equivalente a quello di un docente appena assunto nella scuola, la differenza che si era venuta a determinare per ciascuno degli ex docenti era dovuta essenzialmente alla loro anzianità di servizio;

successivamente però l'Inps ha provveduto al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimità della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto. Tale riassorbimento ha, di conseguenza, interessato anche la quota parte imputabile alla retribuzione individuabile di anzianità (RIA);

per giustificare il riassorbimento dell'assegno *ad personam*, l'Inps ha sostenuto che l'istituto della RIA è effettivamente «previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'Inps, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato;

pertanto, l'assegno *ad personam* corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio»;

tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, che, con nota prot. n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilità di riassorbimento;

stante la perdita dell'anzianità maturata nell'ente di partenza, i docenti interessati hanno eccepito in sede legale l'illegittimità del riassorbimento della RIA, non potendo si equiparare detto beneficio ai trattamenti stipendiali privilegiati chiedendo, tra l'altro, l'«estrapolazione» della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbibilità della stessa;

in seguito a diversi giudizi di merito è stato riconosciuto ai docenti il diritto a mantenere presso l'Inps l'anzianità di servizio già maturata presso il Ministero della pubblica istruzione all'atto del trasferimento in mobilità intercompartimentale e pertanto l'esclusione: «dal cosiddetto riassorbimento» della quota di retribuzione corrispondente all'anzianità maturata presso il precedente Ministero. L'Inps è stato perciò condannato al ricalcolo dell'assegno riassorbibile con obbligo di restituire le somme confluite nel riassorbimento stesso;

la Corte di cassazione, in seguito all'impugnazione da parte dell'Inps delle suddette sentenze, ha accolto le tesi dell'Inps stabilendo il riassorbimento del differenziale economico e, di conseguenza, l'insorgere a carico degli ex docenti dell'obbligo di restituire quanto percepito dall'Inps in ottemperanza alle sentenze di primo grado. Le somme riassorbite sono confluite in un Fondo appositamente costituito presso l'Inps;

in questi 14 anni si sono succeduti numerosi ricorsi in via giudiziaria, con sentenze opposte dei giudici di merito, in quanto alcuni hanno riconosciuto il trattamento economico secondo l'anzianità maturata, con l'esclusione del riassorbimento dovuto ai rinnovi contrattuali ed ai passaggi di livello, mentre altri hanno emanato sentenze «contro» il personale docente trasferito all'Inps dando luogo, nello stesso ente, alle situazioni economiche più disparate;

le disparità di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie;

ad oggi, il contenzioso che si è sviluppato non ha ancora risolto quello che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 6 settembre 2011, n. 108/10 ha considerato un inammissibile «peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente»;

di fatto, l'anzianità economica maturata dagli ex docenti è stata azzerata, in quanto coloro che provenivano dalla scuola con anzianità più elevata hanno visto regredire lo stipendio agli importi percepiti nel 1998;

ove si consideri che in altre procedure di mobilità intercompartimentale (si vedano i casi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) il riassorbimento dell'assegno *ad personam* non ha interessato la RIA, è evidente che si è profilata una disparità di trattamento economico tra lavoratori sia all'interno, dell'Inps sia in ambito interaziendale che non può trovare giustificazione e che richiede al Legislatore una parola certa, onde evitare l'impegno oneroso di una soluzione legale;

per porre fine a questa interminabile vicenda, è necessario rendere esplicito, una volta per tutte, ciò che avrebbe già dovuto essere chiaro sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della citata ordinanza ministeriale n. 217, del 1998;

in una nota del 24 febbraio 2012 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Inps stesso definisce la situazione venutasi a creare «un'ingiusta discriminazione tra il personale "ex docente" ed il re-

stante personale ugualmente transitato in Inps da altri compatti, la cui dinamica contrattuale ha reso evidente, quale RIA non riassorbibile, il valore per classi e scatti, scorporandolo dallo stipendio tabellare,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di assumere iniziative per porre rimedio a una situazione ingiusta creatasi nei confronti degli ex insegnanti;

di procedere, al fine di risolvere l'annoso problema, a un'interpretazione autentica della disciplina inerente al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Inps di cui alla citata ordinanza ministeriale n. 217 del 1998.

G/1582/98/1

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Il Senato,

premesso che

con l'entrata in vigore della Riforma Fornero sulle pensioni, il personale del Comparto Scuola è stato fortemente penalizzato, poiché per il quale ai fini del computo del servizio prestato vale l'anno scolastico e non quello solare, come recita l'art.1 del DPR 351/98;

la Riforma nella norma di salvaguardia ha bloccato l'esigibilità dei vecchi requisiti pensionistici anche per il Comparto Scuola al 31 dicembre 2011, quando avrebbe dovuto essere estesa al 31 agosto 2012;

considerato che:

il Comparto Scuola è l'unico ad avere una sola finestra di uscita dal lavoro che determina nell'attuazione della Riforma ritardi di pensionamento superiori a quelli causati a lavoratori di altri Comparti;

nessun provvedimento di natura giudiziaria, facente seguito a ricorsi legali degli interessati, ha dato torto ai ricorrenti e nei prossimi mesi dovrà pronunciarsi la Corte Costituzionale;

la riforma Fornero non è stata prodotta per difendere i diritti di alcun lavoratore, giovane o vecchio che sia, ma per mettere in discussione una pietra miliare dello Stato sociale, la previdenza pubblica;

la riforma Fornero con i suoi rigidi criteri di accesso al pensionamento impedisce qualsiasi ricambio generazionale, mentre si citano i numeri della disoccupazione giovanile;

la riforma Fornero nel giro di due anni ha ridotto di un terzo il turn over della scuola, i cui lavoratori sono in media i più anziani di Europa, impedendo a migliaia di precari la giusta stabilizzazione;

durante l'esame del decreto legge in oggetto alla Camera dei Deputati è stato approvato l'articolo 1-bis che prevede la possibilità per il

personale della scuola nel limite massimo per 4.000 soggetti di applicare la disciplina previgente alla cd riforma Fornero , con una copertura non idonea, a parere della Ragioneria dello Stato,

impegna il Governo

ad intervenire con un provvedimento legislativo riconoscendo i diritti lesi dei lavoratori della cosiddetta "Quota 96" provvedendo ad una idonea copertura considerando la platea ristretta di coloro che hanno maturato il diritto a pensione il 31 agosto del 2012 con i requisiti antecedenti la Riforma Fornero.

G/1582/98/1 (testo 2)

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, LO MORO, CRIMI, ROMANO

Il Senato,

premesso che

con l'entrata in vigore della Riforma Fornero sulle pensioni, il personale del Comparto Scuola è stato fortemente penalizzato, poiché per il quale ai fini del computo del servizio prestato vale l'anno scolastico e non quello solare, come recita l'art.1 del DPR 351/98;

la Riforma nella norma di salvaguardia ha bloccato l'esigibilità dei vecchi requisiti pensionistici anche per il Comparto Scuola al 31 dicembre 2011, quando avrebbe dovuto essere estesa al 31 agosto 2012;

considerato che:

il Comparto Scuola è l'unico ad avere una sola finestra di uscita dal lavoro che determina nell'attuazione della Riforma ritardi di pensionamento superiori a quelli causati a lavoratori di altri Comparti;

nessun provvedimento di natura giudiziaria, facente seguito a ricorsi legali degli interessati, ha dato torto ai ricorrenti e nei prossimi mesi dovrà pronunciarsi la Corte Costituzionale;

la riforma Fornero non è stata prodotta per difendere i diritti di alcun lavoratore, giovane o vecchio che sia, ma per mettere in discussione una pietra miliare dello Stato sociale, la previdenza pubblica;

la riforma Fornero con i suoi rigidi criteri di accesso al pensionamento impedisce qualsiasi ricambio generazionale, mentre si citano i numeri della disoccupazione giovanile;

la riforma Fornero nel giro di due anni ha ridotto di un terzo il turn over della scuola, i cui lavoratori sono in media i più anziani di Europa, impedendo a migliaia di precari la giusta stabilizzazione;

durante l'esame del decreto legge in oggetto alla Camera dei Deputati è stato approvato l'articolo 1-bis che prevede la possibilità per il

personale della scuola nel limite massimo per 4.000 soggetti di applicare la disciplina previgente alla cd riforma Fornero , con una copertura non idonea, a parere della Ragioneria dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con un provvedimento legislativo riconoscendo i diritti dei lavoratori della cosiddetta "Quota 96" provvedendo ad una idonea copertura considerando la platea ristretta di coloro che hanno maturato il diritto a pensione il 31 agosto del 2012 con i requisiti antecedenti la Riforma Fornero.

Art. 1-ter.

1-ter.1

MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA

Sopprimere l'articolo.

1-ter.2

ROMANO, Luigi MARINO, DI BIAGIO

Al comma 2, sostituire le parole: «che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «che hanno sottoscritto accordi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di».

1-ter.3

MUCCHETTI

Al comma 3, le parole: «ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore» sono soppresse.

Art. 2.**2.1**

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, le parole: «da sottoporre all’approvazione dell’adunanza plenaria del Consiglio superiore della Magistratura».

2.2

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «dalla vacanza».

2.3

CAPPELLETTI, PUGLIA

Sopprimere il comma 4.

2.4

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere il comma 4.

2.5

DE PETRIS

Sopprimere il comma 4.

2.6

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.7

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2.8

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

2.9

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, ZIN

Al comma 4 sopprimere le parole: «Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010».

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 114 del codice del processo amministrativo, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:

a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;

c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, previene il rischio di elusione del futuro giudicato, dichiarando inefficaci gli atti emessi in violazione della pronuncia oggetto di ottemperanza e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;

d) nomina, ove occorra, un commissario *ad acta*, individuando in via prioritaria il responsabile del procedimento amministrativo oggetto del giudizio ed ammonendolo sulle conseguenze dell'inadempimento di un ordine legittimo dell'autorità giurisdizionale. Nessun dipendente dell'amministrazione della giustizia amministrativa, diverso dall'ufficiale giudiziario può essere investito di tale funzione. che non comporta corresponsione di indennità, compensi o emolumenti di qualsiasi genere;

e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per

ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo"».

Art. 3.

3.1

DE PETRIS

Al comma 1 sostituire le parole: «ad una spesa pari al 20 per cento», con le seguenti: «ad una spesa pari al 30 per cento».

3.2

BOCCHINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sostituire le parole: "La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.", con le seguenti: "La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2015"».

3.3

BOCCHINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sostituire le parole: "La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.", con le seguenti: "La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014."».

3.4

CAMPANELLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 464 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza, per l'accesso al ruolo ispettore nel limite dei posti complessivamente coperti dalle graduatorie tuttora vigenti, si procede mediante lo scorrimento delle stesse, attraverso un provvedimento straordinario, in deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo n. 199 del 1995"».

3.5

CRIMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 le parole: "Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca," sono sostituite dalle seguenti: "Per le amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni"».

Conseguentemente, al comma 5-ter, dopo le parole: «n. 125,», inserire le seguenti: «come modificato dal comma 1-bis del presente articolo,».

3.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

3.7

FUCKSIA, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, a decorrere dall'anno 2014, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. A decorrere dal 10 gennaio 2015 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

2-bis. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 100 milioni di euro per il 2014 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante la riduzione del 5 per cento delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2-ter. Sono ridotte del 3 per cento tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2 quater. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2013 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

2-quinquies. Sono escluse dalle riduzioni di cui ai commi *2-ter* e *2-quater* gli stanziamenti finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonchè i fondi per la cultura, l'Università e la ricerca».

3.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1° gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

3.9

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, a decorrere dall'anno 2014, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. A decorrere dal 1° gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

3.10

BOCCHINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti di ricerca possono procedere, a decorrere dall'anno 2014, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato

nell'anno precedente. A decorrere dal 1° gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

3.11

BOCCHINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "Per il quadriennio 2011-2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quinquennio 2011-2015" e all'ultimo periodo, le parole: "del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti parole: "del 100 per cento a decorrere dall'anno 2014". A decorrere dal 1° gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.».

3.12

BOCCHINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: "Per il quadriennio 2011-2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quinquennio 2011-2015" e all'ultimo periodo le parole: "del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti parole: "del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015". A decorrere dal 1° gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

3.13

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 2, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «di ruolo».

3.14

DE PETRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «ad una spesa pari al 50 per cento» con le seguenti: «ad una spesa pari al 60 per cento» e le parole: «nella misura del 60 per cento» con le seguenti: «nella misura del 70 per cento».

3.15

BOCCHINO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento» e al secondo periodo sostituire le parole: «La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016».

3.16

CAMPANELLA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per cento di quella relativa al personale» sopprimere le seguenti parole: «di ruolo».

3.17

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «100 per cento» e al secondo periodo sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «100 per cento» e le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento».

3.18

BOCCHINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 210, al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: "quattro", con la seguente: "sei"».

3.19

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Al fine di salvaguardare la funzionalità dei ministeri, fermo restando il potere discrezionale dell'amministrazione, sono del pari fatti salvi i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, dei dirigenti di I fascia che ricoprono, all'atto di emanazione del presente decreto-legge, gli incarichi di cui all'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».

3.20

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MOLINARI, CAPPELLETTI, MASTRANGELI, MARTON

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo Milano 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, autorizza la riapertura, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia presso l'aeroporto di Milano Malpensa».

3.21

CRIMI, MALAN, BISINELLA, CAMPANELLA

Al comma 3-bis, dopo la parola: «graduatorie», aggiungere le seguenti: «approvate per l'anno 2013 e dei concorsi indetti il medesimo anno,».

3.22

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, secondo le previste modalità, anche al corpo della Guardia di finanza per lo scorrimento dell'ultima graduatoria per il ruolo iniziale, bandita nel 2012 ed approvata nell'anno 2013».

3.23

FALANGA

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì al Corpo della Guardia di Finanza per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2012.».

3.24

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

«3-bis 1. Nelle Università è eliminato il meccanismo del punto organico».

3.25

CRIMI

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

«3-sexies.1. Per i Corpi di Polizia le assunzioni, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per gli anni 2015 e 2016 sono subordinate alla verifica delle graduatorie valide ed efficaci, alla data di approvazione della seguente legge, di vincitori ed idonei utilmente collocati nelle stesse».

3.26

RIZZOTTI

Al comma 3-novies, dopo le parole: «dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,» aggiungere le seguenti: «al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto del Ministero dell'interno n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007».

3.27

CARDIELLO

Dopo il comma 3-undecies, aggiungere il seguente:

«3-duodecies. Alle indennità spettanti alle forze di polizia civili e militari in missione per le esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo di cui agli articoli 6, comma 3 e 39 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 365, o per esigenze di servizio, non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni».

3.28

SCIBONA, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA

Dopo il comma 3-undecies, aggiungere il seguente:

«3-dodicies. Ai fini di ogni concorso pubblico quando è richiesta la Laurea Magistrale in Farmacia o la Laurea in Chimica possono accedere anche i soggetti in possesso della Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche».

3.29

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere il comma 5.

3.30

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «procedono» con le parole: «possono procedere», e le parole: «spesa pari al 60 per cento» con le seguenti: «spesa fino al 40 per cento».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: «L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».

3.31

FUCKSIA, PUGLIA

Al comma 5, primo capoverso, sostituire le parole: «60 per cento», con le seguenti: «70 per cento».

3.32

DE PETRIS

Al comma 5, sostituire le parole: «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 », con i seguenti: «È abrogato l'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni; dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione conseguenti la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato il seguente periodo: "La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016". Fermo restando il rispetto del Patto di stabilità interno, è abrogato l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

3.33

FUCKSIA, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1 Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale con 40 anni di contribuzione, a domanda, possono accedere al pensionamento con le norme e decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5.2. All'onere derivante dal comma 5.1, valutato in 500 milioni di euro per il 2014 e 1,2 miliardi a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante la riduzione del 20 per cento delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

5.3. Sono ridotte del 5 per cento tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5.4. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2013 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,2 miliardi a decorrere dall'anno 2015. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

5.5. Sono escluse dalle riduzioni di cui ai commi 5.3 e 5.4 gli stanziamenti finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonché i fondi per la cultura, l'Università e la ricerca.».

3.34

FUCKSIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguente:

«5.1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 del presente decreto-legge in materia di requisiti di accesso al pensionamento dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa e al fine di assicurare

il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, può essere disposta la deroga al blocco del *turn over* del personale del servizio sanitario nazionale. La deroga di cui al presente comma è disposta previo accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tale disposizione si applica anche alle Regioni sottoposte ai piani di rientro. Alle assunzioni di dirigenti medici responsabili di struttura complessa si applicano per gli anni dal 2014 al 2018 le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo.

5.2. All'onere derivante dal comma 5.1, valutato in 500 milioni di euro per il 2014 e 1,2 miliardi a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante la riduzione del 20 per cento delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

5.3. Sono ridotte del 5 per cento tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n.147.

5.4. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminato, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2013 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,2 miliardi a decorrere dall'anno 2015. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

5.5. Sono escluse dalle riduzioni di cui ai commi 5.3 e 5.4 gli stanziamenti finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonché i fondi per la cultura, l'Università e la ricerca.».

3.35

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 del presente decreto in materia di requisiti di accesso al pensionamento dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa e al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, può essere disposta la de-

roga al blocco del *turn over* del personale del servizio sanitario nazionale. La deroga di cui al presente comma è disposta previo accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tale disposizione si applica anche alle Regioni sottoposte ai piani di rientro. Alle assunzioni di dirigenti medici responsabili di struttura complessa si applicano per gli anni dal 2014 al 2018 le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo».

3.36

PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, possono essere ulteriormente prorogati fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

3.37

ICHINO, LANZILLOTTA, MARAN

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

3.38

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, TONINI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, PALERMO, LANIECE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ad eccezione dei comitati" inserire la seguente: "provinciali";

b) dopo le parole: "la legge 7 dicembre 2000, n. 383" inserire le seguenti: "Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce

Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le province autonome di Trento e Bolzano".».

3.39

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al quarto periodo, dopo le parole: "l'autorizzazione di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "e le relative assunzioni"».

3.40

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-ter. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza degli ampliati compiti e delle ingenti scoperture d'organico, aggravate dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del presente decreto-legge, è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,5 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2016 per l'assunzione di magistrati contabili. Al relativo onere, come innanzi quantificato, si fa fronte con una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che presenta la necessaria disponibilità».

3.41

DE PETRIS

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-ter. Le risorse finanziarie e le procedure assunzionali di cui al presente articolo sono individuate con le modalità stabilite nei commi precedenti e sono aggiuntive e ulteriori rispetto alle assunzioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

3.42

ICHINO, LANZILLOTTA, MARAN

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

«10-ter. Le amministrazioni pubbliche possono assumere entro il limite del 50 per cento delle loro facoltà di assunzione a tempo indeterminato per mezzo del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. La durata del contratto di apprendistato può variare da un minimo di due anni a un massimo di 4 anni in relazione ai profili e alle categorie così come disciplinato con apposito decreto del Ministro per la Semplificazione e la pubblica Amministrazione. A tal fine le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predispongono il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola nazionale della pubblica amministrazione entro 10 giorni dalla presentazione del piano. La formazione obbligatoria pubblica non superiore ad 80 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche possono optare all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato per l'inquadramento in una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto, di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'amministrazione che abbia proceduto all'instaurazione di un contratto nella forma dell'apprendistato entro un mese dal termine finale del periodo di apprendistato delibera, sulla base degli esiti della formazione del giovane interessato e della valutazione di congruenza delle sue attitudini rispetto alle esigenze funzionali dell'ufficio, la prosecuzione del rapporto in forma di contratto di lavoro ordinario, oppure la cessazione del rapporto allo scadere del termine medesimo. Quando sia stata deliberata la cessazione, l'amministrazione ne dà comunicazione in forma scritta all'interessato entro 15 giorni dal termine finale del periodo di apprendistato».

3.43

SACCONI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, CHIAVAROLI

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

«10-ter. Le amministrazioni pubbliche possono assumere entro il limite del 50 per cento delle loro facoltà assunzionali a tempo indeterminato attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. La durata del contratto di apprendistato può variare da un minimo di due anni ad un massimo di 4 anni relazione ai profili e alle categorie così come disciplinato con apposito

decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione. A tal fine le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, predispongono il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola nazionale della pubblica amministrazione entro 10 giorni dalla presentazione del piano. La formazione obbligatoria pubblica non superiore ad 80 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche possono optare all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato per l'inquadramento ad una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.».

3.44

BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

«10-ter. Le amministrazioni pubbliche, attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, possono assumere entro il limite dei 40 per cento delle loro facoltà assunzionali a tempo indeterminato; A tal fine le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, predispongono il piano di formazione individuale. La durata massima del contratto di apprendistato non può essere superiore a trentasei mesi. Il predetto limite è elevato a quarantotto mesi per le donne. La formazione obbligatoria pubblica non superiore ad 70 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche possono optare all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato per l'inquadramento ad una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 30 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.».

G/1582/23/1

BISINELLA

Il Senato,

premessò che:

apprezzando la decisione di immettere nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 1.030 nuovi effettivi. dettata dalla necessità di garantirne «gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia;

stigmatizzando. tuttavia. la scelta di finanziare parte delle nuove assunzioni con le risorse destinate al personale volontario dei vigili del fuoco, già oggetto di altre misure vessatorie. come quelle varate nell'autunno del 2011, che imputano agli aspiranti vigili del fuoco volontari gli oneri connessi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio connessi alla loro selezione; rilevando, altresì, come i *deficit* di organico esistenti all'interno del Corpo potrebbero essere colmati proprio attingendo al bacino di capacità rappresentato dai vigili volontari; sottolineando come in almeno una circostanza, in Parlamento, il Governo abbia manifestato in passato la propria disponibilità a rivedere la situazione, correggendo la normativa di merito alla . prima occasione utile, senza tuttavia aver finora tradotto in gesti concreti l'atteggiamento annunciato,

impegna il Governo:

a trasferire, sfruttando all'uopo la prima occasione utile, dagli aspiranti vigili del fuoco volontari all'Amministrazione degli interni il pagamento degli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e quelli relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione. per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

G/1582/23/1 (testo 2)

BISINELLA

Il Senato,

premessò che:

apprezzando la decisione di immettere nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 1.030 nuovi effettivi. dettata dalla necessità di garantirne «gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia;

stigmatizzando. tuttavia. la scelta di finanziare parte delle nuove assunzioni con le risorse destinate al personale volontario dei vigili del fuoco, già oggetto di altre misure vessatorie. come quelle varate nell'autunno del 2011, che imputano agli aspiranti vigili del fuoco volontari

gli oneri connessi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio connessi alla loro selezione; rilevando, altresì, come i *deficit* di organico esistenti all'interno del Corpo potrebbero essere colmati proprio attingendo al bacino di capacità rappresentato dai vigili volontari; sottolineando come in almeno una circostanza, in Parlamento, il Governo abbia manifestato in passato la propria disponibilità a rivedere la situazione, correggendo la normativa di merito alla prima occasione utile, senza tuttavia aver finora tradotto in gesti concreti l'atteggiamento annunciato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di trasferire dagli aspiranti vigili del fuoco volontari all'Amministrazione degli interni il pagamento degli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e quelli relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione. per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

G/1582/24/1

DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame della proposta di legge di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

il provvedimento in esame, all'articolo 3, prevede misure per le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria;

considerato che:

l'esecuzione delle pene detentive e delle altre misure privative della libertà personale attiene strettamente alla «sicurezza», in quanto la rieducazione, nonché il reinserimento, del condannato non può che incidere, in concreto, sulla riduzione della recidiva;

la situazione di invivibilità che caratterizza gli istituti di pena del nostro Paese può migliorare con l'incremento di tutte le professionalità necessarie al percorso di rieducazione e reinserimento dei detenuti;

è del tutto evidente, infatti, che non sia possibile attuare quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione, trascurando l'assunzione delle figure che proprio di ciò si occupano;

nonostante sia assolutamente necessario, all'uopo, l'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli operatori in carcere (educatori, psicologi, nonché di tutte le figure che operano in tale ambito), soprattutto in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria,

fino ad oggi si è assistito solo alla drastica riduzione della presenza di tali figure;

la (ulteriore) riduzione delle dotazioni organiche, stabilita dalla legge n. 135 del 2012, in rapporto alle stringenti esigenze del settore penitenziario, non può di certo consentire all'amministrazione penitenziaria di adempiere con pienezza il proprio mandato istituzionale, con ciò rendendo estremamente difficile l'effettivo recupero e reinserimento dei detenuti, presupposti per la diminuzione della recidiva, e dunque per garantire la sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo a:

ricomprendere l'intero personale penitenziario tra le ipotesi di deroga alla disciplina sulla riduzione delle piante organiche, ipotizzando in particolare un'estensione all'amministrazione penitenziaria delle deroghe già previste per il cosiddetto «comparto sicurezza»;

implementare l'organico degli operatori penitenziari, quali gli educatori, gli psicologi, nonché gli assistenti sociali, affinché sia data concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione.

G/1582/24/1 (testo 2)

DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame della proposta di legge di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

il provvedimento in esame, all'articolo 3, prevede misure per le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria;

considerato che:

l'esecuzione delle pene detentive e delle altre misure privative della libertà personale attiene strettamente alla «sicurezza», in quanto la rieducazione, nonché il reinserimento, del condannato non può che incidere, in concreto, sulla riduzione della recidiva;

la situazione di invivibilità che caratterizza gli istituti di pena del nostro Paese può migliorare con l'incremento di tutte le professionalità necessarie al percorso di rieducazione e reinserimento dei detenuti;

è del tutto evidente, infatti, che non sia possibile attuare quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione, trascurando l'assunzione delle figure che proprio di ciò si occupano;

nonostante sia assolutamente necessario, all'uopo, l'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli operatori in carcere (educatori, psicologi, nonché di tutte le figure che operano in tale ambito),

soprattutto in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria, fino ad oggi si è assistito solo alla drastica riduzione della presenza di tali figure;

la (ulteriore) riduzione delle dotazioni organiche, stabilita dalla legge n. 135 del 2012, in rapporto alle stringenti esigenze del settore penitenziario, non può di certo consentire all'amministrazione penitenziaria di adempiere con pienezza il proprio mandato istituzionale, con ciò rendendo estremamente difficile l'effettivo recupero e reinserimento dei detenuti, presupposti per la diminuzione della recidiva, e dunque per garantire la sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo a valutare la possibilità, nei limiti delle risorse disponibili:

di ricomprendere l'intero personale penitenziario tra le ipotesi di deroga alla disciplina sulla riduzione delle piante organiche, ipotizzando in particolare un'estensione all'amministrazione penitenziaria delle deroghe già previste per il cosiddetto «comparto sicurezza»;

di implementare l'organico degli operatori penitenziari, quali gli educatori, gli psicologi, nonché gli assistenti sociali, affinché sia data concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione.

G/1582/25/1

BOCCHINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

premessi che:

all'articolo 3, comma 2, si prevede la possibilità, per gli Enti di ricerca, di procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo un lungo periodo di blocco del *turn over* e di forte contenimento;

il combinato disposto dei tagli ai finanziamenti ordinari degli enti pubblici di ricerca (EPR) e il blocco del *turn over* ha generato il ricorso sistematico da parte dei suddetti enti a tipologie contrattuali di lavoro precario con bassissime tutele rispetto al contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del comparto della Ricerca;

una delle più utilizzate tipologie di contratto di lavoro precario è sicuramente riconducibile all'assegno di ricerca introdotto dall'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e che lo stesso

comma impone che la durata complessiva dei rapporti instaurati in tale ambito, compresi gli eventuali rinnovi, non possa essere superiore a quattro anni con la sola esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca;

l'entità del fenomeno è di rilevante proporzioni essendo il numero totale degli assegni di ricerca conferiti dall'Università circa 14.000 a cui si aggiungono quelli conferiti dagli EPR nell'ordine di alcune migliaia;

considerato che:

a partire dal mese di gennaio del 2015 cominceranno ad arrivare alla naturale scadenza gli assegni di ricerca conferiti ai sensi del predetto comma senza nessuna possibilità di rinnovo mettendo gli EPR in una situazione di gravissima difficoltà relativamente alla continuità dei progetti di ricerca in cui gli assegnisti sono coinvolti;

le ristrettezze economiche e le generali difficoltà del comparto della ricerca fanno sì che le possibilità che gli assegnisti di ricerca hanno di trovare una opportunità lavorativa con un contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato o indeterminato siano esigue e che, quindi, già si potrebbe ipotizzare un massiccio esodo verso migliori possibilità occupazionali anche e soprattutto al di fuori dei confini nazionali, contribuendo così al deplorabile fenomeno della cosiddetta «Fuga di cervelli» o, ancor peggio, all'abbandono del settore della ricerca pubblica;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di ampliare l'arco temporale massimo di durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 comma 3 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 da quattro ad almeno sei anni, vista la mancanza di un piano di assunzioni e considerata l'attuale emergenza;

ad incentivare, anche con provvedimenti di carattere normativo, l'uso della tipologia contrattuale del ricercatore a tempo determinato, maggiormente favorevole al lavoratore rispetto ad altre, quali ad esempio le borse di studio o gli assegni di ricerca;

a prevedere un piano triennale di rilancio dell'occupazione negli EPR che comporti il graduale sblocco del *turn over* e contemporaneamente l'assunzione straordinaria di ricercatori precari che lavorano da anni negli EPR con le più svariate forme contrattuali.

G/1582/25/1 (testo 2)

BOCCHINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la sempli-

ficazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

premesso che:

all'articolo 3, comma 2, si prevede la possibilità, per gli Enti di ricerca, di procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo un lungo periodo di blocco del *turn over* e di forte contenimento;

il combinato disposto dei tagli ai finanziamenti ordinari degli enti pubblici di ricerca (EPR) e il blocco del *turn over* ha generato il ricorso sistematico da parte dei suddetti enti a tipologie contrattuali di lavoro precario con bassissime tutele rispetto al contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del comparto della Ricerca;

una delle più utilizzate tipologie di contratto di lavoro precario è sicuramente riconducibile all'assegno di ricerca introdotto dall'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e che lo stesso comma impone che la durata complessiva dei rapporti instaurati in tale ambito, compresi gli eventuali rinnovi, non possa essere superiore a quattro anni con la sola esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca;

l'entità del fenomeno è di rilevante proporzioni essendo il numero totale degli assegni di ricerca conferiti dall'Università circa 14.000 a cui si aggiungono quelli conferiti dagli EPR nell'ordine di alcune migliaia;

considerato che:

a partire dal mese di gennaio del 2015 cominceranno ad arrivare alla naturale scadenza gli assegni di ricerca conferiti ai sensi del predetto comma senza nessuna possibilità di rinnovo mettendo gli EPR in una situazione di gravissima difficoltà relativamente alla continuità dei progetti di ricerca in cui gli assegnisti sono coinvolti;

le ristrettezze economiche e le generali difficoltà del comparto della ricerca fanno sì che le possibilità che gli assegnisti di ricerca hanno di trovare una opportunità lavorativa con un contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato o indeterminato siano esigue e che, quindi, già si potrebbe ipotizzare un massiccio esodo verso migliori possibilità occupazionali anche e soprattutto al di fuori dei confini nazionali, contribuendo così al deplorabile fenomeno della cosiddetta «Fuga di cervelli» o, ancor peggio, all'abbandono del settore della ricerca pubblica;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili:

di intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di ampliare l'arco temporale massimo di durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 comma 3 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 da quattro ad almeno sei anni, vista la mancanza di un piano di assunzioni e considerata l'attuale emergenza;

di incentivare, anche con provvedimenti di carattere normativo, l'uso della tipologia contrattuale del ricercatore a tempo determinato, maggiormente favorevole al lavoratore rispetto ad altre, quali ad esempio le borse di studio o gli assegni di ricerca;

di prevedere un piano triennale di rilancio dell'occupazione negli EPR che comporti il graduale sblocco del *turn over* e contemporaneamente l'assunzione straordinaria di ricercatori precari che lavorano da anni negli EPR con le più svariate forme contrattuali.

G/1582/26/1

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MOLINARI, CAPPELLETTI, MASTRANGELI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

premesso che:

il 13 febbraio 2012 è stato firmato in prefettura a Milano un protocollo di legalità per Expo 2015, con l'impegno di sindacati e associazioni di categoria a tenere le imprese dei *clan* fuori dalla realizzazione dei lavori; uno strumento indispensabile per bloccare sul nascere le infiltrazioni mafiose sui ricchi appalti. Un rischio alto da tempo denunciato dalla Direzione nazionale antimafia alle Forze dell'ordine e alla magistratura milanese. Infatti la Direzione nazionale antimafia in una recente relazione precisa come: «La Lombardia per la sua densità demografica, la sua importanza economico-finanziaria, le sue potenzialità di sviluppo, la sua prossimità al confine elvetico si connota come regione di vitale importanza nel panorama nazionale, polo d'attrazione per gli illeciti interessi della criminalità di ogni tipo»;

un'azione di controllo e di prevenzione di fenomeni criminali deve essere intensificata in luoghi di mobilità come gli aeroporti; lo scalo intercontinentale di Malpensa (Varese) è tra quelli maggiormente interessati dal traffico internazionale di stupefacenti, circostanza che ha reso necessaria la presenza in aeroporto di tutte le Forze di polizia;

considerato che:

il 1° giugno 2000 era stato istituito il nucleo informativo di Malpensa, incardinato nel centro operativo della Direzione investigativa antimafia (DIA) di Milano, allo scopo di raccogliere notizie utili per l'attività di prevenzione ed analisi dei fenomeni criminali correlati alla malavita organizzata, nonché di garantire una funzione di appoggio ed assistenza per le iniziative di maggior complessità e indagini di polizia giudiziaria;

il nucleo di Malpensa, formato da due unità, in questi anni ha svolto un'attività continua, dando un contributo significativo alle indagini condotte dalla DIA;

dall'agosto 2011 il presidio era stato reso autonomo e in questi ultimi anni di fatto aveva anche la competenza sugli altri due aeroporti lombardi, Linate ed Orio al Serio;

la Divisione gabinetto della DIA, con nota del 16 giugno 2008, aveva già ribadito la necessità di avvalersi dei due nuclei informativi, istituiti presso gli aeroporti di Fiumicino e Malpensa, per lo svolgimento di accertamenti di carattere istituzionale e/o connessi ad attività di indagine, evitando di acquisire tali informazioni direttamente dalle compagnie aeree, dalle società aeroportuali o ricorrendo alle varie Forze dell'ordine operanti presso gli aeroporti;

considerato altresì che:

i locali in uso al nucleo di Malpensa sono stati forniti in concessione dalla SEA SpA, a fronte di un corrispettivo meramente retributivo delle utenze e dei servizi forniti, con fornitura gratuita delle aree necessarie per l'effettuazione dei servizi d'istituto da parte della concessionaria, ammontava a circa 3.500 euro annui;

preso atto che:

il nucleo informativo della Direzione investigativa antimafia presso lo scalo aeroportuale di Malpensa è stato chiuso dal Ministero dell'interno con dubbie motivazioni di carattere economico e logistico e di ottimizzazione delle risorse umane;

la soppressione del presidio ha destato forte preoccupazione tra le organizzazioni sindacali di polizia, non solo per motivi di sicurezza, ma anche perché comporta la dispersione di un importante patrimonio informativo e conoscitivo;

valutato che:

a seguito di un'inchiesta avviata dalla Procura di Milano sugli appalti che sarebbero stati truccati in Lombardia; l'8 maggio sono scattati gli ordini d'arresto per molti degli organizzatori di Expo, ed è stata disposta la custodia cautelare per il direttore Angelo Paris. Le accuse sono molteplici: si va dalla turbativa d'asta alla frode in gara d'appalto. Tutti reati compiuti al fine di favorire le aziende «amiche» per quanto concerne l'aggiudicarsi delle grandi opere; il che ha dimostrato come le infiltrazioni criminali nei cantieri di Expo non sono più una minaccia da tenere lontano, ma una realtà da combattere con controlli serrati;

valutato infine che:

il Consiglio regionale della Lombardia, in data 28 maggio 2013, ha approvato all'unanimità una mozione nella quale invita la Giunta regionale ed il suo Presidente a farsi parte attiva presso il competente Ministero dell'interno al fine di giungere alla revoca della disposizione relativa alla

chiusura del presidio DIA di Malpensa, manifestando, altresì, la volontà di partecipare alla copertura delle spese fisse del presidio;

il 23 luglio 2013 il Governo ha accolto l'ordine del giorno G1.103 a prima firma Bignami presentato all'A.S. 825 e connessi (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere) con il quale si impegna a verificare la possibilità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di revocare con urgenza la disposizione relativa alla chiusura del presidio DIA presso l'aeroporto di Malpensa e a valutare l'opportunità di rafforzare l'ufficio incrementando le risorse per personale, mezzi e formazione, al fine di garantire un'azione più efficace e capillare di contrasto alla criminalità per la sicurezza della collettività, anche in vista di Expo 2015;

in data 18 dicembre 2013 il Senato ha approvato l'emendamento 1.61, già approvato in Commissione, presentato all'A.S. 1149 (Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio); tale emendamento prevedeva l'istituzione di una sezione operativa della DIA presso l'aeroporto di Malpensa; il decreto non è però stato convertito in legge, quindi è decaduto;

impegna il Governo a revocare con urgenza la disposizione relativa alla chiusura del presidio DIA presso l'aeroporto di Malpensa e a rafforzare l'ufficio incrementando le risorse per personale, mezzi e formazione, al fine di garantire un'azione più efficace e capillare di contrasto alla criminalità per la sicurezza della collettività, in vista di Expo 2015.

G/1582/26/1 (testo 2)

BIGNAMI, MUSSINI, BENCINI, MOLINARI, CAPPELLETTI, MASTRANGELI, CRIMI, MARTON, BISINELLA, MANGILI, CAMPANELLA, DE PETRIS, LO MORO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

premessi che:

il 13 febbraio 2012 è stato firmato in prefettura a Milano un protocollo di legalità per Expo 2015, con l'impegno di sindacati e associazioni di categoria a tenere le imprese dei *clan* fuori dalla realizzazione dei lavori; uno strumento indispensabile per bloccare sul nascere le infiltrazioni mafiose sui ricchi appalti. Un rischio alto da tempo denunciato dalla Direzione nazionale antimafia alle Forze dell'ordine e alla magistra-

tura milanese. Infatti la Direzione nazionale antimafia in una recente relazione precisa come: «La Lombardia per la sua densità demografica, la sua importanza economico-finanziaria, le sue potenzialità di sviluppo, la sua prossimità al confine elvetico si connota come regione di vitale importanza nel panorama nazionale, polo d'attrazione per gli illeciti interessi della criminalità di ogni tipo»;

un'azione di controllo e di prevenzione di fenomeni criminali deve essere intensificata in luoghi di mobilità come gli aeroporti; lo scalo intercontinentale di Malpensa (Varese) è tra quelli maggiormente interessati dal traffico internazionale di stupefacenti, circostanza che ha reso necessaria la presenza in aeroporto di tutte le Forze di polizia;

considerato che:

il 1° giugno 2000 era stato istituito il nucleo informativo di Malpensa, incardinato nel centro operativo della Direzione investigativa antimafia (DIA) di Milano, allo scopo di raccogliere notizie utili per l'attività di prevenzione ed analisi dei fenomeni criminali correlati alla malavita organizzata, nonché di garantire una funzione di appoggio ed assistenza per le iniziative di maggior complessità e indagini di polizia giudiziaria;

il nucleo di Malpensa, formato da due unità, in questi anni ha svolto un'attività continua, dando un contributo significativo alle indagini condotte dalla DIA;

dall'agosto 2011 il presidio era stato reso autonomo e in questi ultimi anni di fatto aveva anche la competenza sugli altri due aeroporti lombardi, Linate ed Orio al Serio;

la Divisione gabinetto della DIA, con nota del 16 giugno 2008, aveva già ribadito la necessità di avvalersi dei due nuclei informativi, istituiti presso gli aeroporti di Fiumicino e Malpensa, per lo svolgimento di accertamenti di carattere istituzionale e/o connessi ad attività di indagine, evitando di acquisire tali informazioni direttamente dalle compagnie aeree, dalle società aeroportuali o ricorrendo alle varie Forze dell'ordine operanti presso gli aeroporti;

considerato altresì che:

i locali in uso al nucleo di Malpensa sono stati forniti in concessione dalla SEA SpA, a fronte di un corrispettivo meramente retributivo delle utenze e dei servizi forniti, con fornitura gratuita delle aree necessarie per l'effettuazione dei servizi d'istituto da parte della concessionaria, ammontava a circa 3.500 euro annui;

preso atto che:

il nucleo informativo della Direzione investigativa antimafia presso lo scalo aeroportuale di Malpensa è stato chiuso dal Ministero dell'interno con dubbie motivazioni di carattere economico e logistico e di ottimizzazione delle risorse umane;

la soppressione del presidio ha destato forte preoccupazione tra le organizzazioni sindacali di polizia, non solo per motivi di sicurezza, ma

anche perché comporta la dispersione di un importante patrimonio informativo e conoscitivo;

valutato che:

a seguito di un'inchiesta avviata, dalla Procura di Milano sugli appalti che sarebbero stati truccati in Lombardia; l'8 maggio sono scattati gli ordini d'arresto per molti degli organizzatori di Expo, ed è stata disposta la custodia cautelare per il direttore Angelo Paris. Le accuse sono molteplici: si va dalla turbativa d'asta alla frode in gara d'appalto. Tutti reati compiuti al fine di favorire le aziende «amiche» per quanto concerne l'aggiudicarsi delle grandi opere; il che ha dimostrato come le infiltrazioni criminali nei cantieri di Expo non sono più una minaccia da tenere lontano, ma una realtà da combattere con controlli serrati;

valutato infine che:

il Consiglio regionale della Lombardia, in data 28 maggio 2013, ha approvato all'unanimità una mozione nella quale invita la Giunta regionale ed il suo Presidente a farsi parte attiva presso il competente Ministero dell'interno al fine di giungere alla revoca della disposizione relativa alla chiusura del presidio DIA di Malpensa, manifestando, altresì, la volontà di compartecipare alla copertura delle spese fisse del presidio;

il 23 luglio 2013 il Governo ha accolto l'ordine del giorno G1.103 a prima firma Bignami presentato all'A.S. 825 e connessi (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere) con il quale si impegna a verificare la possibilità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di revocare con urgenza la disposizione relativa alla chiusura del presidio DIA presso l'aeroporto di Malpensa e a valutare l'opportunità di rafforzare l'ufficio incrementando le risorse per personale, mezzi e formazione, al fine di garantire un'azione più efficace e capillare di contrasto alla criminalità per la sicurezza della collettività, anche in vista di Expo 2015;

in data 18 dicembre 2013 il Senato ha approvato l'emendamento 1.61, già approvato in Commissione, presentato all'A.S. 1149 (Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio); tale emendamento prevedeva l'istituzione di una sezione operativa della DIA presso l'aeroporto di Malpensa; il decreto non è però stato convertito in legge, quindi è decaduto;

impegna il Governo a valutare la possibilità di revocare con urgenza la disposizione relativa alla chiusura del presidio DIA presso l'aeroporto di Malpensa e a rafforzare l'ufficio incrementando le risorse per personale, mezzi e formazione, al fine di garantire un'azione più efficace e capillare di contrasto alla criminalità per la sicurezza della collettività, in vista di Expo 2015.

G/1582/54/1

FALANGA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

l'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di *turn over* nelle pubbliche amministrazioni attraverso una rimodulazione delle limitazioni al *turn over* per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti) per il quinquennio 2014-2018; in particolare con riferimento a specifiche categorie di personale, viene aumentata di 1.030 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco e, conseguentemente, autorizzata l'assunzione di 1.030 nuove unità;

il medesimo articolo prevede, altresì, l'autorizzazione allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi delle Forze di polizia indetti per il 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante Codice dell'ordinamento militare, per l'immissione in ruolo, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015;

nulla è stato disposto con riferimento al Corpo della Guardia di Finanza per favorire lo scorrimento delle graduatorie del concorso indetto nell'anno 2012;

l'immediata assunzione dei tanti giovani in attesa di essere immessi nel ruolo di allievi finanziari, peraltro senza la necessità di ulteriori costose procedure, sarebbe un esempio di buon senso, oltre che di forte presenza dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che le disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di autorizzazione allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per specifiche categorie di personale, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015, vengano estese anche al Corpo della Guardia di Finanza per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti nell'anno.

G/1582/27/1

DE PETRIS

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1582

premessò che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di semplificazione e flessibilità nel *turn over*;

nel corso dell'esame del provvedimento sono state presentate proposte emendative in materia di soggetti esposti all'amianto;

nel nostro Paese, dato l'alto numero di addetti a contatto con tale fibra cancerogena, sarebbe opportuna l'adozione di provvedimenti che siano in grado di attenuare la loro condizione di difficoltà;

in ambito previdenziale, per i lavoratori esposti all'amianto, rimane problematica la mancanza di una esenzione dalle penalizzazioni previste dal comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, in caso di accesso alla pensione anticipata prima dei 62 anni;

in particolare sarebbe opportuno prevedere un'esenzione per coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva di 43 anni per gli uomini e 42 anni per le donne;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in favore di questi lavoratori la possibilità di derogare a quanto disposto al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai soggetti di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per cui garantire l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

G/1582/28/1

CUOMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari:

premessò che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame contiene nuove disposizioni in materia di limitazioni al *turn over* nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, per il quinquennio 2014-2018 si rimodulano le limi-

tazioni al *turn over* per determinate amministrazioni dello Stato e per gli enti di ricerca, mentre per gli enti territoriali si prevede un graduale aumento delle percentuali di *turn over*, con conseguente incremento delle facoltà di assunzione per il quinquennio 2014-2018. I limiti assunzionali previsti non si applicano al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

su tale corpo normativo, la Camera dei deputati ha inserito diverse previsioni, relative ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché alcune specifiche disposizioni per le assunzioni da parte del ministero della difesa;

in particolare, viene previsto che al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia sono autorizzate, in via straordinaria e in deroga alla normativa vigente, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale relative ai predetti concorsi;

per la Polizia di Stato, le predette assunzioni sono disposte con decorrenza dal 1° settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-ter anche al Corpo della Guardia di Finanza per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2012.

G/1582/29/1

PEZZOPANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari:

impegna il Governo:

ad adottare apposite misure affinché il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato operante nei settori provinciali per il lavoro e la formazione professionale in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 6 primo periodo della Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure

selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1 comma 560 della legge 296/2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data del presente decreto, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente ed assegnati, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, alle amministrazioni pubbliche a cui verranno attribuite le funzioni in oggetto a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 comma 97 della Legge n. 56 del 2014.

G/1582/29/1 (testo 2)

PEZZOPANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari:

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di adottare apposite misure affinché il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato operante nei settori provinciali per il lavoro e la formazione professionale in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 6 primo periodo della Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1 comma 560 della legge 296/2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data del presente decreto, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente ed assegnati, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, alle amministrazioni pubbliche a cui verranno attribuite le funzioni in oggetto a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 comma 97 della Legge n. 56 del 2014.

G/1582/30/1

PEZZOPANE, ALBANO, FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti, per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

premessò che:

l'articolo 3, comma 3-*bis*, per far fronte ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, prevede la possibilità per le Forze di polizia, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale relative ai predetti concorsi;

il successivo comma 3-*ter*, stabilisce che la Polizia di Stato possa procedere alle predette assunzioni con decorrenza dal 1° settembre 2014,

impegna il Governo:

ad estendere l'applicazione delle disposizioni di cui in premessa anche al Corpo della Guardia di Finanza per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2012 e per l'anno 2013

G/1582/31/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessò che:

le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame rimodulano le limitazioni al *turn over* per determinate amministrazioni dello Stato ed altri enti per il quinquennio 2014-2018;

in particolare per quanto riguarda il criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell'anno precedente, vengono confermati i limiti attuali (20 per cento nel 2014, 40 per cento nel 2015, 60 per cento nel 2016, 80 per cento nel 2017, 100 per cento nel 2018),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare risorse derivanti dai maggiori risparmi dei capitoli di spesa relativi all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, al fine di favorire la stabilizzazione degli idonei inseriti nelle graduatorie dei concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione.

G/1582/99/1 (già em. 3.25)

CRIMI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che, per i Corpi di Polizia, le assunzioni, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per gli anni 2015 e 2016 siano subordinate alla verifica delle graduatorie valide ed efficaci, alla data di approvazione della seguente legge, di vincitori ed idonei utilmente collocati nelle stesse.

G/1582/100/1 (già em. 3.43)

CHIAVAROLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che le amministrazioni pubbliche assumano entro il limite del 50 per cento delle loro facoltà assunzionali a tempo indeterminato attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

a valutare, altresì, la possibilità che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, predispongano un piano di formazione individuale, asseverato dalla Scuola nazionale della pubblica amministrazione;

a verificare, inoltre, la possibilità che le amministrazioni pubbliche possano optare, all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato, per l'inquadramento ad una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto, in ogni caso prevedendo che le assunzioni con contratto di apprendistato siano comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che l'assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.

3.0.1

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Pensionamento anticipato per soggetti esposti all'amianto)

1. In deroga a quanto disposto al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai soggetti di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiore ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 43 anni per gli uomini e 42 anni per le donne.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso, se per loro più favorevole, optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale,

sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

- 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
- 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
- 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale"».

3.0.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le amministrazioni dello Stato civili e militari, anche ad ordinamento speciale od autonomo, le agenzie, i corpi di Polizia, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione, in servizio di tutti i vincitori e degli idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza"».

3.0.3

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Assunzioni in deroga alla disciplina del turn over)

1. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza degli ampliati compiti e delle ingenti scoperture d'organico, aggravate dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del presente decreto-legge, è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,5 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2016 per l'assunzione di magistrati contabili. Al relativo onere, come innanzi quantificato, si fa fronte con una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta la necessaria disponibilità».

3.0.4

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. Alla legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dell'articolo 16, dopo le parole "e il Corpo forestale dello Stato" sono aggiunte infine le seguenti: "nonché i Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

3.0.5

FUCKSIA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Ai fini di un contenimento della finanza pubblica, le Regioni e gli Enti locali sono tenuti per un periodo non inferiore a 5 anni a mantenere valide ed efficaci le graduatorie definitive dei concorsi per l'assunzione di personale. La norma si applica anche ai concorsi le cui graduatorie definitive siano state pubblicate nel corso dell'anno 2014. Si assegna al concorrente risultato idoneo e collocato in graduatoria un punteggio di merito da considerare valido per i successivi concorsi banditi per lo stesso profilo professionale».

3.0.6

FUCKSIA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Ai fini di un contenimento della finanza pubblica, le Regioni e gli Enti locali sono tenuti per un periodo non inferiore di 5 anni a mantenere valide ed efficaci le graduatorie definitive dei concorsi per l'assunzione di personale. La norma si applica anche ai concorsi le cui graduatorie definitive siano state pubblicate nel corso dell'anno 2014. Nei concorsi il cui requisito minimo è la laurea specialistica, si assegna al concorrente risultato idoneo e collocato in graduatoria un punteggio di merito, da considerare valido per i successivi concorsi banditi per lo stesso profilo professionale, secondo il seguente schema:

primo in graduatoria, cinque punti;
secondo in graduatoria quattro punti;
terzo in graduatoria due punti;
dal quarto posto al centesimo, 1,25.

2. I punteggi come sopra indicati, sono cumulati in caso di espletamento di più concorsi in cui il concorrente è risultato idoneo.

3. Il meccanismo di cui ai commi precedenti, si applica anche nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale in tutti gli enti pubblici».

3.0.7

LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 183)*

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

«a) dopo il comma 3, dell'articolo 19, è aggiunto in fine il seguente:

"3-bis. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni e le Province autonome interessate riconoscono la specificità del ruolo dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

Art. 4.**4.1**

SACCONI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «per un periodo pari almeno a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo pari ad almeno quindici giorni».

4.2

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «1», secondo periodo, sostituire le parole: «i posti che intendono ricoprire», con le seguenti: «i posti da ricoprire».

4.3

FUCKSIA

Al comma 1, capoverso «1», sostituire il terzo periodo con il seguente: «in via sperimentale in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2014, per il tra-

sferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di appartenenza non abbia posti vacanti nella qualifica corrispondente a quella richiesta».

4.4

GUALDANI, LUCIANO ROSSI, MANCUSO, PAGANO, TORRISI, ALBERTINI, FORMIGONI, DI GIACOMO, CHIAVAROLI, VICECONTE, D'ASCOLA, CARIDI, AIELLO, BILARDI, GENTILE, MARINELLO, DALLA TOR, CONTE, AUGELLO

Al comma 1, capoverso «1.», le parole: «il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri» sono sostituite con le seguenti: «per il trasferimento tra e verso le sedi centrali e periferiche di differenti ministeri».

4.5

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «1» dopo le parole: «dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione.», inserire le seguenti: «sulla base delle richieste degli interessati.».

4.6

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, capoverso «comma 1», sopprimere il terzo periodo.

4.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «1», sostituire il terzo periodo con il seguente: «In via sperimentata in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due

mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di appartenenza non abbia posti vacanti nella qualifica corrispondente a quella richiesta».

4.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «1», ultimo periodo, dopo la parola: «istituisce», aggiungere le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.9

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN

Al comma 1, capoverso «1.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni che, senza adeguata motivazione, non si avvalgono della possibilità prevista dal presente comma per la copertura di posti vacanti, per i quali sia stata presentata domanda di mobilità, non possono procedere alla copertura dei medesimi posti per i successivi 24 mesi».

4.10

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, capoverso «2», primo periodo, premettere le parole: «Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 33, 34 e 34-bis».

4.11

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «2», sopprimere le parole: «o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione».

4.12

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole: «, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti» con le seguenti: «in sedi collocate nel territorio di area vasta corrispondente al territorio provinciale».

4.13

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «2», primo periodo, le parole: «cinquanta chilometri», sono sostituite dalle seguenti: «cento chilometri».

4.14

BISINELLA

Al comma 1, capoverso «2», terzo periodo, sopprimere le parole: «previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e».

4.15

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «2», terzo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28,», inserire le seguenti: «e a seguito di consultazioni con le confederazioni maggiormente rappresentative,».

4.16

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «2», terzo periodo, dopo le parole: «possono essere fissati criteri, », inserire le seguenti: «nell'ambito della legislazione vigente,».

4.17

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: «di età inferiore a tre anni», con le seguenti: «di età inferiore ai sei anni».

4.18

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «2», quarto periodo, sostituire le parole: «inferiore a tre anni,», con le seguenti: «inferiori a sei anni,».

4.19

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «comma 2.1», aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le diverse discipline settoriali o definite da leggi specifiche».

4.20

DE PETRIS

Al comma 1, sostituire il capoverso «2.2» con il seguente:

«2.2. È demandata alla contrattazione intercompartimentale la definizione dei criteri, delle modalità e degli ambiti della mobilità obbligatoria, legandola alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'articolo 33 del presente decreto legislativo e prevedendo specifiche tutele per la mobilità del personale che opera a copertura di servizi per l'intera giornata».

4.21

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «2.3» dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, previa intesa, ove necessario,

in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

4.22

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «2.3», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione».

4.23

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «2.4», sostituire le parole da: «, quanto a 6 milioni di euro per» fino a: «della legge 31 dicembre 2009, n. 196 », con le seguenti: «con le risorse derivanti dai risparmi ottenuti per l'obbligo nell'utilizzo delle convenzioni CONSIP per l'acquisto di beni e servizi ad opera di tutte le amministrazioni centrali e territoriali dello Stato, nonché con quelle derivanti dall'ulteriore riduzione delle spese per studi e incarichi di consulenza derivanti dal comma 2.5.».

Conseguentemente dopo il comma 2.4, inserire il seguente:

«All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sostituire le parole: "80 per cento", con le seguenti: "al 70 per cento" e le parole: "al 75 per cento", con le seguenti: "al 60 per cento"».

4.24

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

«Sono esclusi dalle presenti disposizioni i comparti della Scuola, Università ricerca e Alta Formazione Artistica e Musicale».

4.25

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. In conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, per un periodo non superiore a due anni, è corrisposta al lavoratore un'indennità la cui entità è valutata in sede negoziale con le associazioni sindacali».

4.26

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.1. Dopo l'articolo 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è inserito il seguente:

"Art. 13-*quater*. – 1. Le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento nominativo da parte dei lavoratori che utilizzano il mezzo pubblico per raggiungere il proprio posto di lavoro, sito in un comune diverso da quello di residenza, sono detraibili sino al limite di 600 euro in ragione d'anno.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1".

1.2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.1 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per gli anni 2015 e 2016 non inferiore a 300 milioni di euro».

4.27

GIBINO

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

4.28

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sostituire i commi 1-bis e 1-ter, con i seguenti:

«1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015».

4.29

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, ZIN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, il personale delle pubbliche amministrazioni può transitare, a domanda, nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, purché:

- a) sia in possesso dei requisiti di accesso ai ruoli medesimi;
- b) appartenga a profili professionali o a qualifiche richiedenti lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della qualifica di destinazione;
- c) il transito avvenga nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei ruoli di destinazione, i quali devono essere collocati in uffici siti nella regione in cui il richiedente è nato o in cui il coniuge è residente.

1-ter. Il trasferimento di cui al comma 1-bis è disposto nella forma del passaggio diretto di personale tra amministrazioni di cui all'articolo 30, con le procedure ivi previste, salve le seguenti previsioni:

a) inquadramento nella qualifica e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute nella pubblica amministrazione di provenienza;

b) obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di cui al comma 1-bis entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda;

c) obbligo del richiedente di non accedere a nessuna delle procedure di mobilità previste nel presente capo, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda di cui al comma 1-bis al di fuori del territorio regionale».

4.30

DE PETRIS

Al comma 3 dopo le parole: «con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione,», aggiungere le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

4.31

SACCONI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 23-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza." sono sostituite dalle seguenti: "può essere prorogato o rinnovato per non più di dieci anni oppure per durate superiori nei casi di eccedenza di cui all'articolo 33 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o di messa a disposizione nel ruolo di cui all'articolo 23 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165"».

G/1582/32/1

GIBINO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, è stato modificato dalla Camera dei deputati con l'aggiunta dei commi 1-bis e 1-ter i quali prevedono che, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione delle predette disposizioni si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

l'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che l'Amministrazione scolastica, centrale e periferica, possa avvalersi della competenza di dirigenti scolastici e personale docente ed educativo per lo svolgimento di compiti connessi all'attuazione dell'autonomia scolastica. Il decreto interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999 determina in 500 unità il contingente complessivo di personale da assegnare a tali compiti: l'articolo 4, comma 68, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ridetermina in complessive 300 unità il contingente complessivo stabilito dal sopracitato decreto interministeriale n. 30 del 1999. Il decreto interministeriale del 28 maggio 2012 prevede che il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica potrà avvalersi per l'attuazione dell'autonomia scolastica sia, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, di 300 unità;

l'articolo 1, lettera a), comma 57 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ridetermina in complessive 150 unità il contingente di personale della scuola, docenti e dirigenti scolastici, da utilizzare presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica;

il decreto interministeriale del 24 aprile 2013, n. 336, prevede che il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica potrà avvalersi per l'attuazione dell'autonomia scolastica, sia, a decorrere dall'anno scolastico 2013-14, di 150 unità;

la Circolare Ministeriale n. 30 del 18 febbraio 2014 fissa in 150 unità il contingente di docenti e dirigenti scolastici da utilizzare per la realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica a partire dall'anno scolastico 2014-15. La durata del collocamento fuori ruolo da disporre ai sensi della Circolare Ministeriale n. 30 del 18 febbraio 2014 resta fissata, come prevista con circolare n. 54 del 22 giugno 2012, in due anni scolastici (biennio 2014-2015 e 2015-2016);

i Dipartimenti, le Direzioni Generali ad essi afferenti e gli Uffici Scolastici, in base al numero di unità del contingente di personale assegnato, dopo avere dato comunicazione alle organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area V della dirigenza scolastica, aventi titolo alla contrattazione decentrata, dei posti disponibili, dei criteri di selezione e della durata dell'assegnazione, hanno pubblicato il bando di selezione con scadenza 23 aprile 2014. Nel mese di luglio 2014 sono state pubblicate sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e degli Uffici Scolastici Regionali le graduatorie di merito di buona parte delle selezioni effettuate e sono stati stipulati i contratti per il biennio 2014-2015 e 2015-2016;

il personale comandato che ha superato le selezioni, chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia scolastica, oltre a possedere specifici requisiti che connotano il proprio profilo professionale, nella maggior parte dei casi presta da anni servizio presso l'Amministrazione scolastica occupandosi di progetti che sono realizzabili anche grazie ad una adeguata permanenza temporale di queste professionalità presso l'Amministrazione scolastica;

la modifica apportata dalla Camera dei deputati produce volontariamente nocimento nei confronti di chi ha superato una selezione con merito, nel rispetto delle norme vigenti (n. 150 unità con legge di stabilità 2013) garantendo solo a chi non ha superato la selezione la riconferma per un ulteriore anno scolastico (n. 300 unità previste dalla legge di stabilità 2012) e annulla i contratti biennali già stipulati con gli aventi diritto collocati in posizione utile nelle singole graduatorie di merito delle Direzioni generali del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionali,

impegna il Governo:

a prevedere in un successivo provvedimento, e comunque con la legge di stabilità per il 2015, l'introduzione di disposizioni volte a correggere il danno introdotto dai succitati commi 1-bis e 1-ter a chi ha superato una selezione con merito, nel rispetto delle norme vigenti (n. 150 unità come stabilito dalla legge di stabilità 2013) e a fare salvi per il biennio 2014-2016 i contratti stipulati entro il 31 agosto 2014.

G/1582/32/1 (testo 2)

GIBIINO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, è stato modificato dalla Camera dei deputati con l'aggiunta dei commi 1-*bis* e 1-*ter* i quali prevedono che, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione delle predette disposizioni si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

l'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che l'Amministrazione scolastica, centrale e periferica, possa avvalersi della competenza di dirigenti scolastici e personale docente ed educativo per lo svolgimento di compiti connessi all'attuazione dell'autonomia scolastica. Il decreto interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999 determina in 500 unità il contingente complessivo di personale da assegnare a tali compiti: l'articolo 4, comma 68, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ridetermina in complessive 300 unità il contingente complessivo stabilito dal sopracitato decreto interministeriale n. 30 del 1999. Il decreto interministeriale del 28 maggio 2012 prevede che il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica potrà avvalersi per l'attuazione dell'autonomia scolastica sia, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, di 300 unità;

l'articolo 1, lettera *a*), comma 57 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ridetermina in complessive 150 unità il contingente di personale della scuola, docenti e dirigenti scolastici, da utilizzare presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica;

il decreto interministeriale del 24 aprile 2013, n. 336, prevede che il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica potrà avvalersi per l'attuazione dell'autonomia scolastica, sia, a decorrere dall'anno scolastico 2013-14, di 150 unità;

la Circolare Ministeriale n. 30 del 18 febbraio 2014 fissa in 150 unità il contingente di docenti e dirigenti scolastici da utilizzare per la realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica

a partire dall'anno scolastico 2014-15. La durata del collocamento fuori ruolo da disporre ai sensi della Circolare Ministeriale n. 30 del 18 febbraio 2014 resta fissata, come prevista con circolare n. 54 del 22 giugno 2012, in due anni scolastici (biennio 2014-2015 e 2015-2016);

i Dipartimenti, le Direzioni Generali ad essi afferenti e gli Uffici Scolastici, in base al numero di unità del contingente di personale assegnato, dopo avere dato comunicazione alle organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area V della dirigenza scolastica, aventi titolo alla contrattazione decentrata, dei posti disponibili, dei criteri di selezione e della durata dell'assegnazione, hanno pubblicato il bando di selezione con scadenza 23 aprile 2014. Nel mese di luglio 2014 sono state pubblicate sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e degli Uffici Scolastici Regionali le graduatorie di merito di buona parte delle selezioni effettuate e sono stati stipulati i contratti per il biennio 2014-2015 e 2015-2016;

il personale comandato che ha superato le selezioni, chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia scolastica, oltre a possedere specifici requisiti che connotano il proprio profilo professionale, nella maggior parte dei casi presta da anni servizio presso l'Amministrazione scolastica occupandosi di progetti che sono realizzabili anche grazie ad una adeguata permanenza temporale di queste professionalità presso l'Amministrazione scolastica;

la modifica apportata dalla Camera dei deputati produce volontariamente nocumento nei confronti di chi ha superato una selezione con merito, nel rispetto delle norme vigenti (n. 150 unità con legge di stabilità 2013) garantendo solo a chi non ha superato la selezione la riconferma per un ulteriore anno scolastico (n. 300 unità previste dalla legge di stabilità 2012) e annulla i contratti biennali già stipulati con gli aventi diritto collocati in posizione utile nelle singole graduatorie di merito delle Direzioni generali del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in un successivo provvedimento, e comunque con la legge di stabilità per il 2015, l'introduzione di disposizioni volte a correggere il danno introdotto dai succitati commi 1-bis e 1-ter a chi ha superato una selezione con merito, nel rispetto delle norme vigenti (n. 150 unità come stabilito dalla legge di stabilità 2013) e a fare salvi per il biennio 2014-2016 i contratti stipulati entro il 31 agosto 2014.

G/1582/33/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno. 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame stabilisce che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;

considerato che:

il citato articolo prevede che, fu via sperimentale, e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni *standard* di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché si intervenga in tempi rapidi per l'individuazione dei citati fabbisogni *standard* di personale in modo che sia garantito un adeguato bilanciamento tra la necessità di provvedere alla *spending review* e l'esigenza di garantire l'erogazione dei servizi pubblici.

G/1582/101/1 (già em. 4.26)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno. 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (AS 1582),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni misura utile affinché le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento nominativo da parte dei lavoratori che utilizzano il mezzo pubblico per raggiungere il proprio po-

sto di lavoro, sito in un comune diverso da quello di residenza, siano detraibili sino al limite di 600 euro in ragione d'anno.

Art. 5.

5.1

DE PETRIS

Al comma 1, lettera b):

a) sopprimere le parole: «in una qualifica inferiore o»;

b) sostituire le parole: «della stessa» *con le seguenti:* nei casi in cui il sistema professionale previsto dai contratti collettivi nazionali preveda l'attuazione del comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

c) sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: «La ricollocazione in deroga all'articolo 2103 avviene secondo criteri definiti dai contratti nazionali che garantiscano anche la massima trasparenza e appropriatezza nell'uso della deroga, nonché il reintegro nella posizione di provenienza ove successivamente si verifichi la disponibilità nella dotazione organica».

5.2

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo i comparti della Scuola, Università, Ricerca e Alta Formazione Artistica e Musicale».

5.0.1

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Trattamento economico del personale del pubblico impiego per i passaggi tra le aree)

1. Il passaggio tra aree funzionali o tra posizioni economiche del personale, con modifica del livello giuridico di inquadramento, comporta in ogni caso l'adeguamento economico del salario, anche di produttività, non rientrando tale fattispecie nel blocco degli automatismi stipendiali».

5.0.2

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana)

1. È istituito il ruolo militare speciale ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ed il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1° luglio 2011, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1° agosto 2007, transita nel ruolo ad, esaurimento di cui al precedente periodo. Il personale militare della Croce Rossa Italiana transitato nel ruolo di cui al primo periodo, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, riceve il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico rientra nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico».

5.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Trattamento previdenziale del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1759 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"4. Ai fini della determinazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, ai militari in servizio continuativo della Croce Rossa Italiana, non rientranti nella fattispecie di cui ai precedenti commi, si applica la disciplina vigente in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Ai fini della determinazione dei requisiti si cui al presente comma si tiene conto della corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

5.0.4

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana)

1. Il personale militare in servizio attivo a tempo indeterminato appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze Armate, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è inquadrato in un contingente militare ad esaurimento e mantiene lo stato giuridico-militare fino al collocamento in quiescenza.

2. Al predetto personale, già destinatario del trattamento economico previsto per i pari grado delle Forze Armate, secondo la corrispondenza dei gradi di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si applicano le norme previste per il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico».

Art. 6.**6.1**

MANDELLI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.2

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – *1.* L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dai seguenti:

"9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alle amministrazioni degli organi costituzionali nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob):

a) di attribuire incarichi di studio e di consulenza, anche a titolo gratuito, a soggetti già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni o attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza;

b) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salvo il caso di attività svolta a titolo gratuito;

c) di conferire ai soggetti di cui alla lettera *b)* incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle medesime amministrazioni di cui all'alinea, salvo il caso di attività svolta a titolo gratuito.

9-bis. Il divieto di cui al comma 9 non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali. Ai fini di cui al comma 489 dell'ar-

articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, prevedono le forme e le modalità con cui portare a conoscenza, degli enti o istituti erogatori dei trattamenti pensionistici, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti cui sono conferiti gli incarichi o le cariche di cui al primo periodo.".

2. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi ed alle cariche conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.3

MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «collocati in quiescenza» aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per gli iscritti agli albi professionali».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.4

TORRISI

Al comma 1, le parole: «o cariche in organi di governo» sono soppresse.

6.5

BISINELLA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o cariche in organi di governo».

6.6

FALANGA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Alle suddette Amministrazioni» sino alla fine del comma.

6.7

FALANGA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire» con la seguente: «Le suddette amministrazioni possono conferire».

6.8

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e degli enti e società da esse controllati».

6.9

DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole da: «e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125», con le seguenti: «La predetta eccezione non opera nei confronti dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2; comma 2-bis; del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125», con le seguenti.

6.10

FALANGA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione» con le seguenti: «Incarichi, consulenze e collaborazioni sono con-

sentiti qualora all'interno della pianta organica dell'amministrazione non siano individuabili professionalità atte a soddisfare la specifica esigenza della stessa. Incarichi, consulenze e collaborazioni sono vietate per le pubbliche amministrazioni, loro consorzi, enti, società o aziende, che si trovano in dissesto finanziario o soggette ad un piano di rientro dal disavanzo. Agli incarichi, alle consulenze e alle collaborazioni qualora non siano a titolo gratuito, è corrisposto un compenso che non può essere comunque superiore alla retribuzione più alta all'interno dell'amministrazione interessata e sono consentiti per una durata non superiore a un anno, rinnovabile.».

6.11

FALANGA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione» con le seguenti: «Al soggetto incaricato viene corrisposto un compenso pari al trenta per cento dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.12

FALANGA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione» con le seguenti: «Al soggetto incaricato viene corrisposto un compenso pari al quaranta per cento dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.13

FALANGA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione» con le seguenti: «Al soggetto incaricato viene corrisposto un compenso pari al cinquanta per cento dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertite, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.14

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «a titolo gratuito», aggiungere le seguenti: «negli enti locali con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.».

6.15

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «a titolo gratuito» aggiungere le seguenti: «negli enti locali.».

6.16

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «le per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile».

6.17

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

6.18

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il divieto di conferimento di cui al precedente comma 1, non si applica agli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, con provvedimento emanato anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, a prescindere dalla stipula del contratto che disciplina lo svolgimento dell'incarico conferito».

6.19

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disposizioni dell'articolo 51 comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto che decadono entro il 31 dicembre 2014, salvo che la loro scadenza naturale non sia prevista in data anteriore».

6.20

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fino al 31 dicembre 2015, gli incarichi di direzione di strutture articolate all'orizzonte interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente possono comunque essere conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico collocati in quiescenza, con contratto a tempo determinato di durata biennale.

2-ter. I soggetti collocati in quiescenza di cui al primo periodo devono comunque aver ricoperto, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, gli incarichi di cui al primo periodo nell'arco dell'ultimo biennio di servizio antecedente al collocamento a riposo».

G/1582/34/1

PARENTE, TOCCI

Il Senato,

visto l'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 che contempla il divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di conferire incarichi retribuiti di qualunque natura (incarichi dirigenziali e direttivi, consulenze, cariche in organi di governo) a lavoratori dipendenti, privati o pubblici, collocati in quiescenza;

ritenendo condivisibile in via generale la motivazione della norma, ovvero l'intento di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, evitano di coprire esigenze di collaborazione qualificata con soggetti di età avanzata, già fruitori di un reddito a carico dell'erario, ed aprendo in tal modo nuove opportunità di impiego a soggetti di età più giovane;

considerando, tuttavia, che la formulazione della norma presenta una criticità di ordine costituzionale in relazione all'articolo 3, comma 1, della Carta, perché può essere considerata come una discriminazione ingiustificata della categoria dei pensionati già lavoratori dipendenti pubblici o privati rispetto ad altre categorie di pensionati, come ad esempio parlamentari o membri di Assemblee elettive, o professionisti,

impegna il Governo:

a precisare ulteriormente la norma già in sede di conversione in modo tale che non venga escluso nessun tipo di pensionato quale che sia il rapporto, onorario o di servizio, che abbia portato a maturare il diritto alla pensione.

6.0.1

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Modifiche al trattamento economico accessorio
del personale con qualifica di dirigente)*

1. All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis; le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";

b) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale l'obiettivo di risultato deve costituire maggiore efficienza e qualità del servizio erogato";

c) al comma 1-ter, l'ultimo periodo è soppresso».

Art. 7.**7.1**

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

7.2

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo il seguente:

«Art. 7. – *(Riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella pubblica amministrazione)* – 1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene limitata al venti per cento nel caso delle associazioni sindacali rappresentative la cui percentuale di

rappresentatività non ecceda la soglia del 15 per cento, calcolata ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

3. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 e 2 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.

4. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti puoi essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi precedenti tra le associazioni sindacali».

7.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2014» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 1° gennaio 2016».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «del cinquanta per cento» con le seguenti: «del 40 per cento distribuite in maniera proporzionate nell'arco temporale dei due anni, di cui alla Lettera a».

7.4

DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere le parole: «, aspettative e permessi sindacali,».

7.5

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «e fatta eccezione per gli appartenenti alle Forze dell'ordine».

7.6

DI BIAGIO

Al comma 1, sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «venti per cento».

7.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. I risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinate all'implementazione del trattamento economico dei lavoratori contrattualizzati, in servizio presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sede negoziate con te associazioni di categoria sono stabilite i criteri per la definizione dei medesimi».

G/1582/35/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (atto Senato n. 1582)»,

premesso che:

l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge in esame stabilisce che tramite le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti dei distacchi tra le associazioni sindacali e che in tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le iniziative dirette a consentire un rapido avvio delle procedure contrattuali e negoziali di cui in premessa in modo da consentire la messa a regime della riforma prevista dal citato articolo 7 entro un termine ragionevole e comunque non oltre il 1° gennaio 2015.

7.0.1

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

Art. 8.**8.1**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. L'articolo 58, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato, di organizzazioni internazionali o sovranazionali di cui lo Stato italiano è parte o di altri enti pubblici nazionali o comunque di pubbliche amministrazioni di cui all'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, purché si tratti di funzioni che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza. Il collocamento fuori ruolo, ai sensi dei singoli ordinamenti di settore, è accordato nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni espletate dall'amministrazione richiedente e da quella di appartenenza;

b) durata dell'incarico, che non può essere tale da incidere permanentemente sul percorso di carriera interno all'amministrazione di appartenenza;

c) continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;

d) pervenire le possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo".

2. L'articolo 59, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Al soggetto collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57 ad eccezione dei commi secondo e terzo. La spesa per il rapporto di lavoro con il soggetto di cui al primo periodo è posta a carico dell'amministrazione o l'ente presso cui il soggetto va a prestare servizio; essa ammonta all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato. L'incremento della retribuzione così determinata segue le sole progressioni del pari grado in servizio nell'amministrazione di appartenenza; l'esecuzione di incarichi, la partecipazione a commissioni od organismi di qualsiasi genere, presso l'amministrazione in cui il soggetto va a prestare servizio, non può comportare un incremento superiore al 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico. Restano salve le previsioni degli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145".

3. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali, attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, quando conferiti a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, sono svolti a condizione che il beneficiario versi in uno dei seguenti regimi presso l'amministrazione di appartenenza:

a) collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

b) aspettativa senza assegni, se richiesta ai sensi dell'articolo 23-bis del legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) distacco come esperto nazionale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, esclusivamente nelle forme e con i limiti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. Costituiscono incarichi apicali o semiapicali ai sensi del comma 3, i seguenti:

a) presidente, componente, segretario e vice segretario generale di Autorità amministrative indipendenti;

b) segretario generale e consigliere della Presidenza della Repubblica;

c) capo dell'ufficio del Presidente emerito della Repubblica;

d) segretario e vice segretario generale della Corte costituzionale;

- e) segretario generale, vice segretario generale e capo dipartimento della Presidenza del Consiglio;
- f) segretario generale del CNEL e di altri organi a rilevanza costituzionale, ovvero, ferma restando l'autonomia loro costituzionalmente garantita, di organi costituzionali;
- g) segretario generale e capo di gabinetto presso enti territoriali e locali;
- h) capo di gabinetto e capo dipartimento dei ministeri;
- i) capo di gabinetto di un membro della Commissione europea;
- l) presidente delle scuole pubbliche di formazione;
- m) direttore e vicedirettore delle Agenzie;
- n) capo della segreteria tecnica di ministri, vice ministri e sottosegretari;
- o) capo ufficio legislativo di ministri con portafoglio;
- p) direttore e vice direttore delle scuole pubbliche di formazione;
- q) presidente o segretario generale o equipollente di ente pubblico non economico; capo dipartimento o direttore generale presso lo stesso ente;
- r) incarico di livello dirigenziale presso i ministeri e le agenzie.

5. Nell'ambito del Ministero della giustizia, i soggetti di cui al comma 1 possono essere preposti agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei Dipartimenti solo quando ricorrono specifiche esigenze di servizio e comunque in misura non superiore alla metà del numero totale degli uffici dirigenziali costituiti. In ogni caso i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative non possono essere preposti alle Direzioni generali di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.

6. Il collocamento di cui alla lettera a) del comma 3 non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita dal beneficiario nei ruoli di appartenenza, eccettuate le conseguenze di cui all'articolo 3 e fatto salvo l'obbligo di non dar luogo a situazioni ai conflitto di interessi con l'attività precedentemente svolta in fuori ruolo. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del primo periodo quando il soggetto di cui al comma 1, in rapporto ad atti alla cui adozione ha partecipato, anche formulando la proposta, non si astiene dallo svolgere una qualsiasi attività giurisdizionale o ad essa propedeutica.

7. Sono fatte salve le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già prevedono il collocamento obbligatorio in posizione di fuori ruolo per incarichi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 3.

8. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.

400, con il quale si provvede a modificare e integrare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, al fine di adeguarlo alle previsioni dei commi da 1 ad 8.

10. Il collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui alla lettera *a*) del comma 3, permane per tutta la durata dell'incarico.

11. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi.

12. I limiti di cui al comma 11 del presente articolo e quelli di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si applicano anche ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi diversi da quelli contemplati dal comma 17.

13. I limiti di cui al comma 12 non si applicano agli esperti nazionali distaccati di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale si provvede a modificare le seguenti disposizioni, allo scopo di uniformarle alle previsioni del presente articolo, con la contestuale abrogazione delle disposizioni medesime:

a) articoli 196 e 210 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

b) articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

c) articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

d) articolo 29 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

e) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418;

f) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584;

g) articolo 3 del regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120;

h) articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388; ,

i) articolo 52, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

l) decreto dl Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n; 89 del 16 aprile 2012.

15. Gli incarichi di cui ai commi da 3 ad 8, che siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

16. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 11, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

17. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 16 non si applicano:

a) ai membri del Governo nazionale o degli esecutivi degli enti territoriali;

b) alle cariche elettive, a suffragio diretto:

1) di tipo monocratico;

2) di tipo collegiale, come componente delle assemblee parlamentari o delle assemblee rappresentative degli altri enti territoriali;

c) ai componenti degli organi di autogoverno della magistratura di appartenenza;

d) ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

18. Dopo l'articolo 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. – (*Accesso di liberi professionisti allo svolgimento di incarichi e attività internazionali*). – 1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione dei liberi professionisti, iscritti ad ordini o albi professionali, che siano disposti a ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali o sovranazionali di cui lo Stato italiano è parte.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, gli ordini o albi interessati inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

a) il nominativo dei professionisti, il loro *curriculum* ed un attestato di integerrima condotta sotto il profilo deontologico e di eccellenza sotto il profilo del livello professionale raggiunto;

b) i settori professionali e l'area di attività in cui operano;

c) gli enti od organismi internazionali di interesse;

d) l'impegno a sospendere l'attività libero professionale per tutta la durata della carica.

3. La designazione del soggetto iscritto nell'elenco di cui al comma 1, da parte dello Stato italiano, avviene sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute:

a) nei limiti dei posti messi a disposizione dello Stato italiano od ai quali lo Stato italiano può concorrere;

b) sulla base dei requisiti posti dall'ordinamento dell'organizzazione internazionale o sovranazionale. Laddove essi non escludano la candidabilità di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione nella scelta si procede attingendo anche all'elenco di cui all'articolo 9, in ragione di uno su due.

4. Si applica il limite triennale di durata, non rinnovabile, di cui al comma 3 dell'articolo 9".

19. L'articolo 1 della legge 21 luglio 1962, n. 1114, e successive modificazioni, si applica anche alle designazioni, di competenza dello Stato italiano, nelle procedure selettive delle organizzazioni internazionali o sovranazionali, volte a candidare organi di persone secondo requisiti di indipendenza e, in particolare, componenti delle Corti internazionali comunque denominate. A tal fine:

a) l'elenco di cui all'articolo 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, e successive modificazioni, reca una sezione specializzata per i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità, ed i magistrati amministrativi, contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata, nonché per il personale docente di ruolo delle università nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio;

b) l'elenco di cui all'articolo 9-bis della legge 15 luglio 2002, n. 145, come introdotto dall'articolo 6 della presente legge, reca una sezione per gli avvocati iscritti all'albo da otto anni.

20. Ai fini di cui al comma 19, quando i requisiti posti dall'ordinamento dell'organizzazione internazionale, o sovranazionale contemplino profili prevalenti di professionalità giuridica, le candidature sono avanzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero della giustizia, attingendo in ragione paritaria agli elenchi di cui alla lettera a) ed alla lettera b) del comma 19.

21. I commi da 66 a 74 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono abrogati.

22. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti».

8.2

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, il comma 66 è sostituito dal seguente:

"66. E vietata l'assunzione di incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato. È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa".

2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono revocati.

3. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio».

8.3

LIUZZI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'aspettativa» inserire le seguenti: «per gli incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione».

8.4

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'ultimo periodo è soppresso».

8.5

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere il comma 2.

8.6

LIUZZI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.7

SPOSETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge con stipulazione di contratto di lavoro dipendente».

8.8

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «riconducibili» fino alla fine del comma con le seguenti: «e le questioni trattate».

Art. 9.**9.1**

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. Il comma 457 dell'articolo 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

2. Nei giudizi, introdotti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fino al 31 dicembre 2017, i compensi professionali spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o contrattuali nel caso di sentenze favorevoli, con esclusione delle spese legali recuperate a carico della controparte, sono distribuiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, nella misura del 30 per cento di quelli che si sarebbero liquidati nei confronti del soccombente.

3. Per l'Avvocatura dello Stato, le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 2 sono destinate a finanziare progetti di rafforzamento dell'efficienza dell'attività della predetta Avvocatura: tali progetti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Avvocato Generale dello Stato e previa delibera del CAPS, e devono riguardare, in sede di prima applicazione, la implementazione del sistema informatico, lo sviluppo di una piattaforma informatica dell'attività professionale e il pagamento di borse di studio ai praticanti avvocati che espletano la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato.

4. La pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato è equiparata ad ogni effetto a quella svolta presso un avvocato del libero foro».

9.2

DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 9. - (*Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici*). – 1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato.

3. Nelle ipotesi di pronuncia favorevole con liquidazione dei compensi professionali a favore dell'Amministrazione, i medesimi compensi sono interamente corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, entro il limite di cui al comma 5.

4. In tutti i casi di pronuncia giurisdizionale favorevole con compensazione integrale delle spese, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, sono corrisposti compensi professionali nella misura massima del cinquanta per cento degli importi indicati nelle tabelle ministeriali allegate al Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, entro il limite di cui al comma 5.

5. In ogni caso, l'importo complessivo dei compensi professionali di ciascun Avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, non può superare il limite di 50.000 euro l'anno, al lordo dei contributi previdenziali e fiscali a carico del dipendente.

6. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano in relazione alle pronunce giurisdizionali favorevoli depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

9.3

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. Il comma 2 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

"2. La ripartizione delle somme di cui al precedente comma fra gli avvocati e procuratori dello Stato è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, su base prevalentemente territoriale e secondo criteri di merito e di efficienza".

2. L'ultimo comma dell'articolo 21 del regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato».

9.4

BRUNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È abrogato il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»;

b) al comma 3, sopprimere le parole da: "esclusi" fino a "Stato" e sostituire i numeri "5" e "7" rispettivamente con i numeri "4" e "6";

c) sopprimere il comma 4;

d) al comma 5, sopprimere le parole: "e al primo periodo del comma 4";

e) al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: "ad esclusione" fino a "Stato";

f) al comma 7, sostituire il numero: "6", con il numero: "5";

g) al comma 8, sostituire le parole: "Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'ade-

guamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5", con le seguenti: "Il primo periodo del comma 5 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e il secondo e il terzo periodo del comma 5 nonché il comma 6 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 4"».

9.5

CAPPELLETTI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;
- b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori di Stato».

- c) sopprimere il comma 6;
- d) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il presente articolo si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

9.6

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «alle sentenze depositate» con le seguenti: «ai giudizi incardinati».

9.7

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «depositate» aggiungere le seguenti: «nei giudizi introdotti»;

9.8

DE PETRIS

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 43 comma 4 della legge n. 69 del 2009».

9.9

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il presente comma non si applica ai casi di compensazione delle spese pronunciate sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile».

9.10

BOCCHINO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «il 50 per cento delle somme recuperate», con le seguenti: «il 10 per cento delle somme recuperate» e nel terzo periodo sostituire le parole: «Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.» con le seguenti: «Il rimanente 65 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.».

9.11

CAMPANELLA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Al secondo periodo, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «35 per cento».

9.12

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con la seguente: «60 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma: «al secondo periodo», sostituire le parole: «venticinque per cento» con le seguenti: «venti per cento»; al terzo periodo, sostituire le parole: «venticinque per cento» con le seguenti: «venti per cento».

9.13

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 6, sostituire le parole: «ad esclusione del personale della Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013», con le seguenti: «ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali».

G/1582/36/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24-giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (atto Senato n. 1582);

premessi che:

il decreto in oggetto presenta indubbiamente un contenuto ampio ed articolato riconducibile ad ambiti di intervento del settore pubblico, quali la pubblica amministrazione e il settore della giustizia (principalmente civile, amministrativa e tributaria), o settori ad esso riconducibili (enti controllati, contratti pubblici ed eventi sottoposti a poteri di intervento pubblicistici);

la particolare complessità delle materie trattate dal decreto-legge in oggetto avrebbe meritato altra scelta di politica legislativa, quale quella di un disegno di legge ordinario, con tempi non contingentati e non a ridosso della pausa estiva che già da sola ingenera inspiegabilmente una dannosa fretta nell'esame dei provvedimenti pur rilevanti;

l'articolo 9 del decreto in esame reca tra l'altra la riforma degli onorari della Avvocatura di Stato, riforma che risponde alle urgenti necessità di contenimento della spesa pubblica, riducendo l'ammontare dei compensi professionali non correlati a criteri di valutazione della performance omogenei alle altre categorie dirigenziali;

impegna il Governo:

a rivedere nuovamente la percentuale sulle liti vinte spettante al personale della Avvocatura dello Stato e riportarla al dieci per cento rispetto alla attuale previsione normativa.

9.0.1

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i comuni e le province, la norma del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica: articolo 97, comma 1, dopo le parole: "il comune e la provincia hanno", sono inserite le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

Art. 10.

10.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere l'articolo.

10.2

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (Nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria). – 1. Non possono essere assegnati ai segretari comunali e provinciali somme per diritti di rogito superiori al 25 per cento del trattamento stipendiale annuo.

2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministro dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali».

10.3

BISINELLA, CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria) – 1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali, con il quale la funzione rogatoria verrà disciplinata nel rispetto del principio di Onnicomprensività della retribuzione».

10.4

DE PETRIS

Sopprimere il comma 1.

10.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le parole: "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".».

10.6

DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «a decorrere dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore del presente decreto».

10.7

DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la predetta abrogazione esplica i suoi effetti a decorrere dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore del presente decreto.».

10.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica dell'80 per cento da attribuire al comune, qualunque sia la classe di appartenenza ed il rimanente 20 per cento al fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni".».

10.9

CAMPANELLA

Sopprimere il comma 2-bis.

10.10

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere il comma 2-quater.

G/1582/103/1

LO MORO, SAGGESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

premesso che

l'articolo 10 del provvedimento in esame abolisce l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali. A seguito di modificazioni approvate dalla Camera dei deputati, tuttavia, i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale ricevono una quota dei diritti di segreteria spettanti ai Comuni, quale diritto di rogito, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio. Sono fatte salve inoltre le quote maturate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge. È infine previsto che il rogito da parte del segretario avvenga esclusivamente su richiesta dell'ente locale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere l'attribuzione ai segretari comunali, ai fine di evitare disparità di trattamento all'interno della stessa categoria professionale, di una quota dei diritti di segreteria spettanti ai Comuni, quale diritto di rogito, in misura non superiore ad un decimo dello stipendio dei medesimi.

10.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Nel rispetto del principio di imparzialità, il conferimento di funzione dirigenziale non può essere assegnato ai soggetti che ricoprono cariche di partito o che le abbiano ricoperte nei due anni precedenti, che siano stati candidati in elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e parlamentari nazionali ed europee o che lo siano stati nei due anni precedenti, o che abbiano ricoperto il ruolo di consigliere o ruoli di responsabilità politica in organi di amministrazione e di governo di enti locali, regionali, statali, europei o che li abbiano ricoperti nei due anni precedenti, o che abbiano avuto incarico di rappresentanza sindacale"».

10.0.2

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni).

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

10.0.3

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni).

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro della economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione, prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 11.**11.1**

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere l'articolo.

11.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11. – (Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
– 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 99:

1) al comma 2 le parole: "la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha no-

minato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario", sono sostituite dalle seguenti: "il segretario dura in carica per un periodo di cinque anni";

2) il comma 3 è abrogato;

b) l'articolo 108 è abrogato;

c) l'articolo 110 è abrogato».

11.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11. – (Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). – 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 99:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione. Il segretario è scelto mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.";

2) al comma 2 le parole: "la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario" sono sostituite dalle seguenti: "il segretario dura in carica per un periodo di cinque anni";

3) il comma 3 è abrogato;

b) l'articolo 108 è abrogato;

c) l'articolo 110 è abrogato».

11.4

CAMPANELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione. Il segretario è scelto mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98"».

11.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato».

11.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1 lettera a) capoverso «1», primo periodo, dopo le parole: «a tempo determinato,» aggiungere le seguenti: «comunque a persone che hanno conseguito la laurea nel settore oggetto dell'attribuzione a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea».

11.7

DE PETRIS

Al comma 1, lettera a):

- 1) sostituire le parole: «non superiore al 30 per cento dei posti istituiti» con le seguenti: «non superiore al 10 per cento dei posti istituiti»;
 - 2) sopprimere le parole: «e, comunque, per almeno una unità»;
 - 3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle selezioni pubbliche per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma si applicano le norme fissate dai vigenti regolamenti per la selezione di dirigenti a tempo indeterminato in particolare per quanto riguarda la pubblicità e la composizione della commissione esaminatrice».
-

11.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

11.9

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

11.10

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

11.11

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

11.12

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere il termine di tre anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Mini-

stro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509».

11.13

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole da: «sono conferiti» fino alla fine della lettera con le seguenti: «sono attribuiti mediante concorso pubblico».

11.14

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», terzo periodo, sostituire le parole: «selezione pubblica» con le seguenti: «procedura concorsuale».

11.15

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La selezione, per esami e titoli, dei candidati muniti di laurea compatibile con l'incarico dirigenziale da assegnare, è compiuta da una commissione costituita esclusivamente da docenti e professionisti di comprovata competenza nelle materie di selezione, nonché da soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, esterni all'amministrazione, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche o di rappresentanza sindacale, o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacati o dalle associazioni professionali».

11.16

CAMPANELLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«l-bis. L'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", è abrogato».

11.17

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-bis. È data facoltà ai presidenti di regione e di provincia, nonché al sindaco, sostituire con propria deliberazione, senza nuovi e maggiori oneri e previo preavviso di tre mesi, il personale dirigenziale. Il dirigente sostituito sarà collocato in posizione di fuori ruolo».

11.18

BOCCHINO

Al comma 2 aggiungere, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593», le seguenti: «nonché per quelli vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

11.19

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sopprimere il comma 3.

11.20

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti: «tre per cento».

11.21

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti: «cinque per cento».

11.22

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le assunzioni a tempo determinato, di cui al periodo precedente sono attuate attraverso un concorso per esami e titoli. La commissione concorsuale deve essere costituita esclusivamente da docenti e professionisti di comprovata competenza nelle materie di selezione, nonché da soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, esterni all'amministrazione, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche o di rappresentanza sindacale, o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali».

11.23

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il personale appartenente alla Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, con formale atto di data certa rilasciato dal Legale Rappresentante dell'Ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravii di spesa, con la . . . medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. L'inquadramento, nella nuova posizione è effettuato anche in deroga al possesso della specializzazione nella disciplina specifica e ha effetto retroattivo il servizio prestato di fatto nell'area o disciplina di nuovo inquadramento. Le relative domande di nuovo inquadramento devono essere preseflltate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.24

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le amministrazioni che intendano incrementare le dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo; ai sensi del comma 3 del presente articolo, hanno l'obbligo; ove non avessero provveduto, di procedere alla rideterminazione della pianta organica, al fine di garantire che il numero dei dirigenti sia adeguato al numero complessivo delle risorse umane delle singole strutture amministrative.

3-quater. La pianta organica di cui al comma 3-bis è pubblicata anche sul portale *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.».

11.25

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sopprimere il comma 4.

11.26

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere il comma 4.

11.27

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.».

11.28

DE PETRIS

Al comma 4, sopprimere le parole: «, prescindendo dal possesso del titolo di studio,».

11.29

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 4, sopprimere le parole: «, prescindendo dal possesso del titolo di studio,».

G/1582/37/1

DE PETRIS

Il Senato,
in sede di discussione dell'AS 1582,
premessi che:

il DDL governativo chiamato *jobs act* contiene una norma sul riordino della disciplina in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, istituendo una Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al cui funzionamento si provveda con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

nel decreto-legge in conversione è stato inserito dalla Camera un emendamento che consente la possibilità prorogare ulteriormente i contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 dal decreto-legge n. 101 del 2013, alle medesime finalità e condizioni stabilite da tale decreto-legge, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali previsti dalla legge 56/2014, in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni;

presso gli enti provinciali nei servizi per il lavoro e la formazione sono impiegati tanti lavoratori con contratti a tempo determinato e altri con contratti precari che prestano ininterrottamente servizio anche da oltre un decennio, a seguito del superamento di selezioni pubbliche e da ultimo di concorso pubblico per titoli ed esami, senza che sia stata mai avviata alcuna procedura di stabilizzazione;

tra i servizi erogati dalle Province è indispensabile garantire la continuità delle attività dei Centri per l'Impiego, anche in considerazione dell'attuazione del programma europeo «Garanzia Giovani», i servizi per

il lavoro e la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati;

bisogna altresì garantire che non vengano disperse le professionalità acquisite da lavoratori che da così tanto tempo svolgono servizio presso i centri per l'impiego, garantendo che i loro contratti vengano tutti effettivamente rinnovati fino al passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività da un ente pubblico ad un altro, garantendo l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, con conseguente mantenimento da parte del dipendente trasferito dei diritti acquisiti in precedenza e la stabilizzazione dei loro contratti;

impegna il Governo

a inserire tutti i lavoratori dei centri dell'impiego tra le risorse umane a disposizione nella fase di riassetto istituzionale prevista dalla legge 7 aprile 2014, n. 56;

ad avviare la procedura di richiesta di anticipazione al Ministero del lavoro sui Fondi VE da programmare ancora, in attuazione del comma 219, lettera *d*), art. 1 della Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013). Infatti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle Regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e come già avviene in altre province (ad es. Firenze e La Spezia con delibera n. 93 del 16/05/2014);

ad impegnarsi affinché a tutti i lavoratori dei centri per l'impiego sia ripristinato un contratto di lavoro a tempo pieno a fronte della mole di lavoro da svolgere inerente a servizi fondamentali;

a individuare o a sostenere fin d'ora un percorso di stabilizzazione dei lavoratori dei Centri per l'impiego come sta avvenendo presso alcuni Enti locali.

G/1582/38/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge» con modificazioni» del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge in esame dispone che: «All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell'articolo è sostituito seguente: «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.»;

considerato che:

l'articolo 97 della Costituzione prevede che: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.»

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti finalizzati ad assicurare che tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni siano selezionati tramite procedura concorsuale.

G/1582/38/1 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge» con modificazioni» del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge in esame dispone che: «All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell'articolo è sostituito seguente: «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato.

Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.»;

considerato che:

l'articolo 97 della Costituzione prevede che: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.»

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti finalizzati ad assicurare che tutti i dirigenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni siano selezionati tramite procedura concorsuale.

G/15282/39/1

DE PETRIS

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1582

l'articolo 11 del provvedimento reca disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali;

I problemi che oggi devono affrontare gli enti territoriali e locali per conservare la gestione diretta e indiretta sono molteplici e complessi, nonostante storicamente le amministrazioni locali, realizzando una importante e significativa rete di servizi educativi e scolastici svolgono talvolta una funzione sostitutiva e sussidiaria di analoghi servizi statali, spesso inesistenti o assolutamente insufficienti a rispondere alla domanda come, ad esempio, nel caso delle scuole dell'infanzia;

oggi numerose amministrazioni locali, a causa della stratificazione di numerose disposizioni normative che rendono incerte le risorse finanziarie ed umane indispensabili per garantire l'esistenza e la qualità di nidi e scuole dell'infanzia, non sono più in grado di gestire questi importanti servizi. Infatti l'attuale quadro normativo di riferimento in materia di personale per gli Enti locali, pone gravi limiti alla possibilità di mantenere

non solo gli *standard* di qualità dei servizi erogati ai cittadini, ma addirittura il rischio, in alcuni casi, della paralisi stessa delle attività: primo fra tutti il «patto di stabilità interno» che, obbligando Regioni ed enti locali ad un rigido controllo della spesa, condiziona l'azione politica degli stessi e quindi anche la progettazione dei servizi sociali;

Infatti, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, stabilisce per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno vincoli per l'assunzione di personale, attraverso il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, e la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative;

Tutte le amministrazioni locali soggette al patto di stabilità, inclusi dal 1° gennaio 2013 i comuni con popolazione tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro il tetto del 40% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente, percentuale elevata dal DL n. 16 del 2012, rispetto al già previsto tetto del 20% che, invece, si continua ad applicare nella gran parte delle altre amministrazioni pubbliche;

successivamente è intervenuto il decreto-legge n. 66 del 2014 (meglio noto come «Decreto Bonus 80 euro») che viene finanziato per buona parte con la *spending review* operata a carico di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali, e dagli enti stessi già, come si è visto, penalizzati da un patto di stabilità interno che impedisce loro di finanziare le misure di welfare locale e municipale tanto più necessarie – nell'attuale fase di crisi economico-sociale, andando inevitabilmente ad incidere negativamente sui livelli e la qualità dei servizi;

il Governo, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale, ha nel tempo accolto le richieste dei Comuni, e, riconoscendo l'esigenza di allentare il patto di stabilità sulle assunzioni di personale nei nidi e nella scuola dell'infanzia per non mettere a rischio un servizio essenziale per le famiglie, ha stabilito all'articolo 4, comma 12 del decreto-legge n. 101 del 2013, che per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, incluse le società multiservizi, non si applicano più in modo automatico suddetti vincoli di assunzione e di trattamento economico individuale;

La suddetta norma non estende irragionevolmente l'esclusione dal vincolo per gli stessi servizi gestiti direttamente dagli enti locali, contravvenendo al principio di uguaglianza di trattamento scolastico sancito dall'art. 33 della Costituzione e determinando una disparità di trattamento tra la spesa per i servizi scolastici e per l'infanzia gestiti dalle aziende speciali e dalle istituzioni degli enti locali, che è esclusa dal patto di stabilità interno, e quelli gestiti direttamente dagli enti locali;

impegna il governo

ad escludere attraverso ulteriori iniziative normative, dall'applicazioni del patto di stabilità e di tutte le altre suddette disposizioni volte al riordino ed alla riduzione della spesa di aziende e società controllate dalle amministrazioni locali, gli enti locali, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono direttamente servizi socio-assistenziali ed educativi all'infanzia, alla persona ed alla terza età, anche al fine di consentire loro di procedere alle assunzioni di personale oltre i limiti del patto stesso per la copertura delle dotazioni organiche.

G/15282/39/1 (testo 2)

DE PETRIS

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1582

l'articolo 11 del provvedimento reca disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali;

i problemi che oggi devono affrontare gli enti territoriali e locali per conservare la gestione diretta e indiretta sono molteplici e complessi, nonostante storicamente le amministrazioni locali, realizzando una importante e significativa rete di servizi educativi e scolastici svolgono talvolta una funzione sostitutiva e sussidiaria di analoghi servizi statali, spesso inesistenti o assolutamente insufficienti a rispondere alla domanda come, ad esempio, nel caso delle scuole dell'infanzia;

oggi numerose amministrazioni locali, a causa della stratificazione di numerose disposizioni normative che rendono incerte le risorse finanziarie ed umane indispensabili per garantire l'esistenza e la qualità di nidi e scuole dell'infanzia, non sono più in grado di gestire questi importanti servizi. Infatti l'attuale quadro normativo di riferimento in materia di personale per gli Enti locali, pone gravi limiti alla possibilità di mantenere non solo gli *standard* di qualità dei servizi erogati ai cittadini, ma addirittura il rischio, in alcuni casi, della paralisi stessa delle attività: primo fra tutti il «patto di stabilità interno» che, obbligando Regioni ed enti locali ad un rigido controllo della spesa, condiziona l'azione politica degli stessi e quindi anche la progettazione dei servizi sociali;

infatti, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, stabilisce per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno vincoli per l'assunzione di personale, attraverso il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, e la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative;

tutte le amministrazioni locali soggette al patto di stabilità, inclusi dal 1° gennaio 2013 i comuni con popolazione tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro il tetto del 40% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente, percentuale elevata dal Dl n. 16 del 2012, rispetto al già previsto tetto del 20% che, invece, si continua ad applicare nella gran parte delle altre amministrazioni pubbliche;

successivamente è intervenuto il decreto-legge n. 66 del 2014 (meglio noto come «Decreto Bonus 80 euro») che viene finanziato per buona parte con la spending review operata a carico di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali, e dagli enti stessi già, come si è visto, penalizzati da un patto di stabilità interno che impedisce loro di finanziare le misure di welfare locale e municipale tanto più necessarie – nell'attuale fase di crisi economico-sociale, andando inevitabilmente ad incidere negativamente sui livelli e la qualità dei servizi;

il Governo, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale, ha nel tempo accolto le richieste dei Comuni, e, riconoscendo l'esigenza di allentare il patto di stabilità sulle assunzioni di personale nei nidi e nella scuola dell'infanzia per non mettere a rischio un servizio essenziale per le famiglie, ha stabilito all'articolo 4, comma 12 del decreto-legge n. 101 del 2013, che per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, incluse le società multiservizi, non si applicano più in modo automatico suddetti vincoli di assunzione e di trattamento economico individuale;

la suddetta norma non estende irragionevolmente l'esclusione dal vincolo per gli stessi servizi gestiti direttamente dagli enti locali, contravvenendo al principio di uguaglianza di trattamento scolastico sancito dall'art. 33 della Costituzione e determinando una disparità di trattamento tra la spesa per i servizi scolastici e per l'infanzia gestiti dalle aziende speciali e dalle istituzioni degli enti locali, che è esclusa dal patto di stabilità interno, e quelli gestiti direttamente dagli enti locali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare le misure più idonee ad escludere, attraverso ulteriori iniziative normative, dall'applicazione del patto di stabilità e di tutte le altre suddette disposizioni volte al riordino ed alla riduzione della spesa di aziende e società controllate dalle amministrazioni locali, gli enti locali, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono direttamente servizi socio-assistenziali ed educativi all'infanzia, alla persona ed alla terza età, anche al fine di consentire loro di procedere alle assunzioni di personale oltre i limiti del patto stesso per la copertura delle dotazioni organiche.

G/1582/40/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame, nel suo complesso, appare una disposizione alquanto controversa;

in particolare, il comma 4 recita un ingiustificato «Resta fermo» e prosegue autorizzando, sanando autorizzazioni pregresse, gli organi politici degli enti locali ad inquadrare un collaboratore temporaneo e fiduciario alla stregua dei dirigenti, escludendo attribuzioni di mansioni gestionali (tipiche dei dirigenti), derogando rispetto al livello di inquadramento, rispetto alla retribuzione e rispetto al titolo di studio necessario;

pur comprendendo le esigenze di personale fiduciario per i gabinetti politici, risulta evidentemente ridondante. sequela di deroghe introdotte per l'assunzione di incarichi dirigenziali, che appare anche di natura ed efficacia retro attiva;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative, anche legislative, finalizzate a preservare il possesso del titolo di studio dai requisiti derogati dal comma richiamato in premessa.

G/1582/41/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo del decreto-legge in esame modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali, nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;

l'articolo 110, comma 1, del TUEL prevede la possibilità di ricorrere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di

qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 30 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità;

i predetti contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica;

sotto il profilo del trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, questo può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;

il predetto trattamento economico e l'eventuale indennità ad persona m sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale;

considerato che:

la sentenza della Corte costituzionale n. 233/2006 ha evidenziato come la materia «organizzazione amministrativa della Regione» comprensiva dell'incidenza della stessa sulla disciplina del relativo personale, è attribuita alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), da esercitare nel rispetto dei «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» fissati: negli statuti (art. 123 Cost.);

per quanto riguarda più specificatamente i dirigenti e il relativo trattamento economico, nella recente sentenza 61/2014, la Corte costituzionale, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 78/2010, nella parte in cui concerne il personale dirigenziale regionale e provinciale (i cui rapporti di impiego sono tutti contrattualizzati), ha affermato che tale materia è riconducibile a quella dell'«ordinamento civile» (sent. n. 173 del 2012);

anche la sentenza 77/2013 ha affermato che la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile» vincola gli enti ad autonomia differenziata anche con riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro con i propri dipendenti;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le iniziative per prevedere nell'ambito dei futuri provvedimenti in materia di dirigenza, il trattamento economico onnicomprensivo dei soggetti che svolgono funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, stabilendo che il trattamento economico (parametrato a quello del primo presidente della Corte di cassazione), non possa ricevere a carico delle finanze pubbliche indennità o altra retribuzione nell'ambito di rapporti di lavoro di-

pendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, nonché, ai sensi dell'articolo 1, commi 471 e 472 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo», e i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti.

G/1582/42/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza attiva e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali, nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;

in particolare si interviene sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali. In sintesi, viene aumentato dal 10 al 30% dei posti della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato, nonostante il comma 3 fissi al dieci per cento il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale;

considerato che:

l'articolo 110, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali prevede la possibilità di ricorrere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

nonostante il parere contrario della sezione regionale delle Corti dei Conti per la Puglia, rimane inalterato il contenuto del comma 2 dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 con riferimento all'attribuzione di incarichi dirigenziali a termine al di fuori della dotazione organica;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;

l'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recita: «Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere con ulteriori provvedimenti l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti degli enti pubblici locali e territoriali, che non abbiano adempiuto all'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

a considerare altresì l'opportunità, nel rispetto dell'autonomia dei singoli enti, di concordare, in sede di Conferenza Unificata, le modalità e le scadenze relative agli aggiornamenti delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale, nonché per la pubblicazione delle predette rideterminazioni sul sito internet del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

G/1582/43/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali, nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;

in particolare si interviene sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali. In sintesi, viene aumentato dal 10% al 30% dei posti della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo

determinato, prevedendo l'obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi;

in particolare, il comma 3 del citato articolo fissa al dieci per cento il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale;

si rileva, in proposito, che molte regioni hanno introdotto proprie discipline di regolazione della dirigenza, che, in alcuni casi, consentono il ricorso ad incarichi dirigenziali da conferire a personale esterno;

in base alla giurisprudenza costituzionale, «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sent. n. 215 del 2009; sent. n. 363 del 2006) Con la sentenza 9/2010 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 24, comma. 2, della legge regionale 23/2008 del Piemonte, in quanto tale disposizione oltre a prevedere assunzioni a tempo determinato, con contratto che può avere una durata massima di cinque anni e che è rinnovabile senza alcun limite, e (non richiedere la ricorrenza di alcun presupposto oggettivo perché un incarico di direttore regionale sia affidato ad un soggetto esterno piuttosto che ad un dirigente appartenente ai ruoli dell'amministrazione, contempla una deroga al principio del concorso pubblico di notevole consistenza (30 per cento dei posti di direttore regionale);

il comma 3 del citato articolo fissa al dieci per cento il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti concernenti la dirigenza, di rimodulare le percentuali depositi riservati dagli enti locali e territoriali agli incarichi dirigenziali, fissandoli complessivamente nella misura non superiore al 2% negli enti pubblici che abbiano in organico più di 50 dirigenti di ruolo, del 10% negli enti pubblici che abbiano in organico da 5 a 50 dirigenti di ruolo e del 30% negli enti pubblici che abbiano in organico meno di 5 dirigenti di ruolo.

11.0.1

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rimborso spese legali amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e prosciolti).

1. All'art. 3, comma 2-*bis* del decreto legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito con modifiche con la legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo le parole: "dall'amministrazione di appartenenza" aggiungere le seguenti: "Il rimborso compete anche agli amministratori assolti in via definitiva con sentenza emanata prima della data di entrata in vigore della presente legge"».

11.0.2

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a favore del personale delle ASL già convenzionato)

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a all'articolo 3, primo comma, le parole: «con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e» sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-*bis*. - (*Anzianità di servizio*). – 1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni eli rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano

all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo – ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

Conseguentemente all'art. 53, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11-bis, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente incremento, fino a concorrenza del predetto importo, dall'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla tabella 3 allegata alla medesima legge n. 228 del 2012 e le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 12.**12.1**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di provvedere alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone la riduzione dello 0,1 per cento della quota percentuale destinata alla restituzione delle vincite, applicata alla data di entrata in vigore della presente legge ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS. port. 2011/666/Giochi/Gad del 10 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2011.».

12.2

FUCKSIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di provvedere alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone la riduzione dello 0,1 per cento della quota percentuale destinata alla restituzione delle vincite, applicata alla data di entrata in vigore della presente legge ai giochi di cui al decreto direttoriale MMS prot. 2011/666/Giochi/Gad del 10 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta-Ufficiale* 3 febbraio 2011.».

G/1582/44/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (atto Senato n. 1582);

premessi che:

l'articolo 12 del decreto legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo a «carattere sperimentale per la copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione o sostegno al reddito, coinvolti inattività di volontariato a fini di utilità sociale;

considerato che:

si tratta di una sperimentazione interessante di durata biennale ed appare opportuno che, al fine di valutare la prosecuzione della sperimentazione o per rendere stabile il citato Fondo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invii, entro il 31 dicembre 2015, alle competenti commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione delle finalità del fondo, dei soggetti coinvolti dei comuni interessati, delle risorse utilizzate, al fine di consentire alle commissioni parlamentari di valutare la prosecuzione del finanziamento di tale Fondo;

impegna il Governo:

a inviare alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2015 una relazione sull'attuazione delle finalità del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legge in esame, indicando il numero di soggetti coinvolti e dei comuni interessati, la tipologia delle attività di volontariato a fini sociali, l'ammontare delle risorse utilizzate.

12.0.1

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate».

Art. 13.**13.1**

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

*Sopprimere l'articolo.***Art. 13-bis.****13-bis.1**

CIOFFI

*Al comma 1, capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in misura inversamente proporzionale all'importo dei lavori».***13-bis.2**

CIOFFI

*Al comma 1, capoverso «7-ter», terzo periodo, dopo le parole: «risorse finanziarie» inserire le seguenti: «di cui al comma 7-bis».***13-bis.3**

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

*Al comma 1, capoverso comma «7-ter», sopprimere l'ultimo periodo.***13-bis.4**

ARRIGONI, BISINELLA

Al comma 7-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale, escluso il personale con qualifica di Posizione Organizzativa apicale individuato con specificato atto dall'Amministrazione cui dipende».

13-bis.5

CIOFFI

Al comma 1, capoverso «7-quinquies», sostituire le parole: «lettere b) e c)» con le seguenti: «lettera c)».

Art. 14.**14.1**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3.1 All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, le parole: "di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16 comma 3 lettera i), della legge" sono sostituite dalle seguenti: "di Professori universitari, individuati mediante sorteggio, che compongono la lista, costituita ai sensi dell'articolo 6 comma 2".

3.2. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 221, alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "La commissione può deliberare all'unanimità, con motivazione dettagliata e per particolari meriti scientifici ampiamente documentati, di discostarsi dai criteri e parametri definiti ai sensi dell'articolo 4 comma 1"».

14.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1 All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sostituire le parole: "di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge" con le seguenti: ", di Professori universitari, individuati mediante sorteggio, che compongono la lista, costituita ai sensi dell'articolo 6 comma 2"».

14.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, in fine, aggiungere il seguente periodo: "La commissione può deliberare all'unanimità, con motivazione dettagliata e per particolari meriti scientifici ampiamente documentati, di discostarsi dai criteri e parametri definiti ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222."».

14.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il penultimo periodo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente: "I professori posti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità non possono far parte delle commissioni di concorso di qualsiasi natura. Qualora Le situazioni di incompatibilità si verificano successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni; si provvede alla revoca della nomina del componente della commissione in situazione di incompatibilità e alla sostituzione dello stesso con un altro componente in situazione di compatibilità. È vietata l'emanazione di qualsiasi atto ufficiale delle commissioni di concorso che abbiano al proprio interno un componente in situazione di incompatibilità".».

14.5

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2014 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri

atenei in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

14.6

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2014 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I professori così chiamati mantengono il trattamento retributivo della fascia di provenienza fino al termine stabilito dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatti salvi, anche ai fini retributivi, gli effetti della conferma in ruolo come professore ordinario».

G/1582/45/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento in esame riguarda le procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale;

in particolare il comma 3 prevede la revisione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, che ha disciplinato le procedure, in conformità a delle modifiche contestualmente introdotte nella legge n. 240 del 2010;

come evidenziato anche attraverso atti di sindacato ispettivo, è emersa una situazione controversa riguardante i membri delle commissioni ed in particolare la necessità di avere una norma chiara sulle incompatibilità dei membri delle commissioni;

l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, stabilisce l'aspettativa obbligatoria dei professori universitari per situazioni di incompatibilità e per i quali è collocato in aspettativa d'ufficio;

nello stesso articolo del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per quanto concerne l'esclusione dalla possibilità di far parte delle commissioni di concorso, si stabilisce che: «Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni». Tale norma risulta molto ambigua in quanto si presta ad interpretazioni anche di significato opposto tra di loro;

nella prima tornata di abilitazione scientifica nazionale si è verificato il caso della presenza di un Ministro della Repubblica presente in una commissione di concorso;

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di revisione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e delle norme riguardanti l'abilitazione scientifica nazionale, per i professori posti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, di non poter far parte delle commissioni di concorso di qualsiasi natura ed in particolare delle commissioni dell'Abilitazione scientifica Nazionale e dei concorsi per la chiamata dei professori universitari.

G/1582/46/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 14 del decreto-legge in esame riguarda l'abilitazione scientifica nazionale necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato;

in particolare, si prevede: il differimento al 30 settembre 2014 del termine di conclusione dei lavori delle commissioni riferiti alla tornata

2013 e l'indizione della procedura di abilitazione scientifica nazionale relativa al 2014 entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento emanato con DPR n. 222 del 2011, che ha disciplinato le procedure, in conformità alle modifiche contestualmente introdotte nella legge n. 240 del 2010;

considerato che:

l'articolo 4 comma 1 del succitato DPR n. 222 del 2011 prevede che con decreto ministeriale siano stabiliti i criteri e i parametri per le valutazioni dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale;

in particolare, tale decreto ministeriale attualmente prevede che, nella valutazione dell'attività scientifica, le commissioni possono discostarsi dai parametri e criteri individuati dandone motivazione preventivamente e nel giudizio finale;

impegna il Governo:

ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché ogni commissione possa discostarsi dai criteri e parametri definiti per la generalità dei candidati solo con deliberazione unanime e con motivazione dettagliata e per particolari meriti scientifici ampiamente documentati.

G/1582/96/1 (già em. 14.6)

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Il Senato,

premesso che:

con la legge "Gelmini" (legge 30 dicembre 2010, n. 240) circa 200 professori universitari, dichiarati idonei alla prima fascia, non possono essere assunti per il blocco del turn over, così causandosi un'ingiustizia nei loro confronti e un grave danno agli Atenei di appartenenza, che volentieri assumerebbero gli idonei, ma non possono procedere per la mancanza di punti organico;

la soluzione ottimale sarebbe la garanzia della presa di servizio di tale personale con risorse a valere su quelle che si rendono disponibili dalle cessazioni, destinando specificamente a tale fine la quota necessaria ricavata, aumentando di pari entità la percentuale del turn over prevista per il 2013. Di fatto l'utilizzo solo di una quota residua del turn over (pensionamenti), non determinerebbe un reale aumento di organico o di bilancio degli Atenei. Complessivamente si tratterebbe di un impegno di circa 38 punti organico (P.O.), quando nel 2013, a fronte della cessazione per pensionamento di 2.227,48 P.O., al sistema universitario ne sono stati riassegnati solo 445,50;

in ogni caso, per evitare qualsivoglia maggior costo per la finanza pubblica, pare opportuno prevedere che gli eventuali maggiori costi per

l'assunzione degli idonei come professori ordinari siano assunti dalle singole università, senza incidenza sulla dotazione dei punti organico e salva l'invarianza di bilancio. In questo modo, senza alcun costo per lo Stato, si consentirebbe di risolvere non solo un'ingiustizia, ma un problema destinato a protrarsi e ad acuirsi in futuro: non a caso, l'ultima legge "milleproroghe" ha prorogato di ulteriori due anni la durata delle idoneità;

un analogo ordine del giorno è già stato accolto dal Governo (S. 9/1214/6 - Panizza, Zin, Nencini, Pagliari, Fravezzi, del 29 gennaio 2014, seduta n. 177),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di aumentare il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2014 delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori, anche prevedendo che i professori così chiamati mantengano il trattamento retributivo della fascia di provenienza fino al termine stabilito dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e facendo comunque salvi, anche ai fini retributivi, gli effetti della conferma in ruolo come professore ordinario.

14.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. A decorrere dal 2015 si dà luogo ad una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica del contratto del pubblico impiego, con riferimento al personale di cui all'articolo 2, comma 2, e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il triennio 2014-2016. Si dà luogo altresì alla medesima sessione negoziale per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

14.0.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in accordo con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali e l'ARAN, viene attivata una specifica sessione negoziale, ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, finalizzata al rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale del comparto scuola per il triennio 2015-2018, con riferimento alla parte economica ed alla parte giuridica.».

Art. 15.**15.1**

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1-bis sostituire il capoverso «3-ter» con il seguente:

«3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti all'ultimo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente.».

15.2

FUCKSIA

Il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2014, di 90 milioni di euro per l'anno 2015 e di 51,8 milioni di euro per l'anno 2016. A decorrere dal 1° settembre 2014 e per tutto il 2015 sono introdotte le aliquote di accisa relative alle bevande gassate e zuccherate. Tali aliquote sono determinate nella mi-

sura di euro 5 per ettolitro. Al relativo onere, si provvede con una quota delle entrate derivanti dal comma 3 e per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

15.3

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «ivi compresa l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legg 29 dicembre 2000, n. 401».

15.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «55 milioni di euro per l'anno 2015 e di 16,8 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2015» con le seguenti: «per un importo pari a 55 milioni per l'anno 2015 e 15 milioni per l'anno 2016».

15.5

DE PETRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «6 milioni», «40 milioni», «1,8 milioni» rispettivamente con le seguenti: 15 milioni», «80 milioni», «4 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A integrazione del finanziamento degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede mediante riduzione di 9 milioni per il 2014, 40 milioni per il 2015, e 2,2 milioni per il 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

15.6

DE PETRIS

Al comma 2, sostituire le parole da: «1,8 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni».

15.7

DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di incrementare le risorse da destinare al finanziamento di contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. All'onere di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno del triennio 2014-2015, delle risorse del fondo di cui all'articolo 51 comma 21 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

15.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2014-2015».

G/1582/47/1

DE PETRIS

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1582,

premessi che:

l'articolo 15 del disegno di legge in esame, reca norme relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica. Si prevede lo stanziamento 6 milioni per il 2014, 40 milioni per il 2015 e 1,8 milioni per il 2016, per la formazione dei medici, con l'obiettivo dichiarato dal Governo di far salire da 3.300 a 5.000 i posti nelle scuole di specializzazione;

detti stanziamenti seppure da valutare positivamente, sono ancora insufficienti. Va infatti tenuto presente che ogni anno la Conferenza Stato-regioni stabilisce il numero di specialisti necessari al servizio sanitario nazionale, e il contingente si aggira costantemente attorno alle 8.500 unità per far fronte al *turn over*;

che le risorse ora assegnate siano non sufficienti, lo conferma lo stesso Ministro Stefania Giannini quando, il 4 giugno scorso, rispondendo a un *question time* in Aula alla Camera, dichiarava tra l'altro: «io ritengo che (...) si debba assolutamente trovare quella cifra, che sarebbe di 42 milioni per poter arrivare, guardi, non ai 4.500 ma ai 5 mila, che comunque sarebbero un ritorno ad una soglia che è metà rispetto ai 10 mila medici prodotti dal sistema universitario ad oggi, ma che comunque sarebbe un segnale molto importante»;

accanto alle scuole di specializzazione medica, va peraltro ricordata la situazione relativa agli specializzandi non medici del settore sanitario (biologici chimici, psicologi, fisici iscritti alle scuole di specializzazione sanitarie, ecc.) i quali, pur avendo tutti gli obblighi e doveri dei colleghi medici, non hanno diritto a riconoscimento alcuno, né economici, né in termini di diritti fondamentali;

i laureati in medicina vincitori di concorso sono infatti assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso, nonché di un trattamento economico e di una copertura previdenziale. I laureati «non medici» invece, altrettanto vincitori di concorso, non beneficiano della medesima posizione contrattate né dello stesso trattamento

economico, e sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali;

il provvedimento in esame nulla prevede per gli specializzandi di area sanitaria non medici,

impegna il Governo:

a prevedere, già con la prossima legge di stabilità, maggiori risorse per scuole di specializzazione medica;

a dare una risposta alla situazione in cui versano gli specializzandi non medici del settore sanitario, stanziando adeguate risorse per consentire il finanziamento di contratti/borse di studio da destinare a detti specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria.

G/1582/47/1 (testo 2)

DE PETRIS

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1582,

premesso che:

l'articolo 15 del disegno di legge in esame, reca norme relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica. Si prevede lo stanziamento 6 milioni per il 2014, 40 milioni per il 2015 e 1,8 milioni per il 2016, per la formazione dei medici, con l'obiettivo dichiarato dal Governo di far salire da 3.300 a 5.000 i posti nelle scuole di specializzazione;

detti stanziamenti seppure da valutare positivamente, sono ancora insufficienti. Va infatti tenuto presente che ogni anno la Conferenza Stato-regioni stabilisce il numero di specialisti necessari al servizio sanitario nazionale, e il contingente si aggira costantemente attorno alle 8.500 unità per far fronte al *turn over*;

che le risorse ora assegnate siano non sufficienti, lo conferma lo stesso Ministro Stefania Giannini quando, il 4 giugno scorso, rispondendo a un *question time* in Aula alla Camera, dichiarava tra l'altro: «io ritengo che (...) si debba assolutamente trovare quella cifra, che sarebbe di 42 milioni per poter arrivare, guardi, non ai 4.500 ma ai 5 mila, che comunque sarebbero un ritorno ad una soglia che è metà rispetto ai 10 mila medici prodotti dal sistema universitario ad oggi, ma che comunque sarebbe un segnale molto importante»;

accanto alle scuole di specializzazione medica, va peraltro ricordata la situazione relativa agli specializzandi non medici del settore sanitario (biologici chimici, psicologi, fisici iscritti alle scuole di specializzazione sanitarie, ecc.) i quali, pur avendo tutti gli obblighi e doveri dei colleghi medici, non hanno diritto a riconoscimento alcuno, né economici, né in termini di diritti fondamentali;

i laureati in medicina vincitori di concorso sono infatti assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso, nonché di un trattamento economico e di una copertura previdenziale. I laureati «non medici» invece, altrettanto vincitori di concorso, non beneficiano della medesima posizione contrattate né dello stesso trattamento economico, e sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali;

il provvedimento in esame nulla prevede per gli specializzandi di area sanitaria non medici,

impegna il Governo a valutare la possibilità, nei limiti delle risorse disponibili:

di prevedere, già con la prossima legge di stabilità, maggiori risorse per scuole di specializzazione medica;

di dare una risposta alla situazione in cui versano gli specializzandi non medici del settore sanitario, stanziando adeguate risorse per consentire il finanziamento di contratti/borse di studio da destinare a detti specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria.

G/1582/48/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto-legge in esame reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica;

in particolare, il comma 2 autorizza l'ulteriore spesa di milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti;

al relativo onere si provvede per il 2014 utilizzando quota parte delle entrate derivanti dalle contabilità speciali scolastiche non più alimentate dal 1° gennaio 2013 (art. 7, c. 39, D.L. 95/2012 – L. 135/2012), per il 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università;

impegna il Governo:

ad intervenire affinché le risorse necessarie per incrementare il numero di contratti di formazione presso le scuole di specializzazione medica siano reperite senza ridurre altre voci del bilancio del MIUR.

G/1582/49/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 15 del provvedimento all'esame reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica;

in particolare, il comma 2 autorizza l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti;

al relativo onere si provvede per il 2014 utilizzando quota parte delle entrate derivanti dalle contabilità speciali scolastiche non più alimentate dal 1° gennaio 2013 (art. 7, co. 39, D.L. 95/2012 – L. 135/2012), per il 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università;

come si legge anche nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, il fabbisogno annuo di specializzandi è pari a circa 8.500 unità. Con lo stanziamento attuale verrebbero finanziate, per il prossimo anno accademico che parte a novembre 2014, circa 3.300 borse di studio, meno della metà del fabbisogno;

pertanto, il citato comma 2 dell'articolo 15 individua le risorse per garantire la copertura di 5.000 unità, mentre i candidati a partecipare alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina pagano una quota di iscrizione destinata a coprire parte dei costi connessi all'organizzazione delle stesse:

impegna il Governo:

ad intervenire affinché siano incrementate le risorse destinate alla formazione dei medici specialisti in modo tale da garantire il numero sufficiente di contratti di formazione presso le scuole di specializzazione medica.

G/1582/50/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 15 del provvedimento all'esame reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica;

la normativa introdotta dal citato articolo apporta alcune modifiche alla disciplina di cui all'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, in particolare, ha introdotto nuove disposizioni circa la durata dei corsi di specializzazione di area medica;

in accordo con l'attuale disposizione contenuta dall'articolo 15 del decreto-legge in esame, tali riduzioni, che garantivano minori oneri per il bilancio dello Stato, venivano disposte al fine di reinvestire tale risparmio di spesa in nuove borse di studio per i neolaureati nei corsi di area medico-sanitaria;

tuttavia, tale normativa non ha mai trovato alcuna effettiva attuazione, a causa della mancata emissione del decreto Ministeriale, il quale, a norma di quanto previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, poi convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, doveva essere emanato entro il 31 marzo, al fine di stabilire le nuove durate dei singoli corsi e, più in generale, per definire i nuovi ordinamenti didattici;

per sopperire a tale mancanza l'articolo 15 del provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 2014 l'emanazione del decreto Ministeriale, disponendo l'applicazione delle disposizioni per la riduzione delle durate dei corsi di formazione specialistica a partire dall'anno accademico 2014-2015,;

impegna il Governo:

ad assumere opportune iniziative, anche normative, al fine di garantire che anche in caso di mancata emissione del nuovo decreto Ministeriale entro il 31 dicembre 2014 non venga compromessa entro l'anno accademico 2014-2015 di riferimento per i corsi di specializzazione l'attuazione delle disposizioni che, al fine di garantire un sostanziale aumento del numero di borse per la formazione specialistica dei neo laureati di area medica, senza maggiori oneri per lo Stato, riducano le durate dei vari corsi di formazione specialistica.

G/1582/51/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 15 del provvedimento all'esame reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica;

le scuole di specializzazione di area medico sanitaria, così come disciplinate dal decreto Ministeriale 270/2004, sono Corsi di Specializzazione previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo e dallo Statuto, le quali hanno lo scopo di formare specialisti nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi rilasciando, al termine dei corsi, il titolo di specialista nello specifico settore;

il citato decreto Ministeriale 270/2004, in particolare, è stato introdotto per attuare la direttiva comunitaria 93/16/CE, riguardante la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei relativi diplomi, certificati e altri titoli;

secondo l'attuale normativa, l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene, sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione, attraverso la selezione dei candidati in che abbiano partecipato al concorso pubblico appositamente bandito, secondo l'ordine di classificazione nella relativa graduatoria;

l'accesso alle scuole di specializzazione per i laureati non afferenti alla facoltà di medicina, ovvero i laureati appartenenti alle categorie di veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie ammesse a partecipare al pubblico concorso per accedere alle scuole di specializzazione di area sanitaria, è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

il citato decreto del Presidente della Repubblica 162/82, che reca disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, richiede il sistema del tempo pieno anche per la formazione specialistica, equiparando di fatto il monte orario dei soggetti specializzandi non medici all'interno delle scuole di specializzazione di area sanitaria a quello disposto per il personale sanitario del Servizio Sanitario Nazionale;

secondo l'attuale modello normativo è possibile rinvenire notevoli quanto evidenti disparità di trattamento tra le due diverse categorie di soggetti, ammessi a partecipare ai corsi di specializzazione dal momento che, mentre per la categoria di specializzandi laureati in medicina e chirurgia vincitori del relativo concorso si dispone la stipulazione di un contratto di formazione specialistica remunerativo per l'intera durata del corso,

tali previsioni non vengono estese anche alle restanti categorie ammesse ai corsi;

i soggetti specializzandi che non hanno conseguito una laurea in medicina e chirurgia, oltre a non godere delle medesime posizioni di diritto e contrattualistiche e, di conseguenza, in assenza di un trattamento economico, sono tenuti perfino al pagamento del premio per la propria copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

al pari degli specializzandi con laurea in corsi di medicina e chirurgia, viene richiesto agli specializzandi appartenente alle restanti categorie ammesse alle scuole di area sanitaria, un impegno eguale a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, dal momento che, oltre alla già citata previsione del sistema del tempo pieno, viene loro richiesta la partecipazione alla totalità delle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la scuola di specializzazione, andando a contribuire in maniera determinante al regolare funzionamento delle attività di laboratorio è, di conseguenza, all'efficienza del dipartimento o dell'ospedale di riferimento;

impegna il Governo:

a garantire la valorizzazione di tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, valutando la possibilità di estendere i diritti contrattuali attualmente riservati ai soggetti provenienti dalle facoltà medico-chirurgiche anche alle restanti categorie di specializzandi in aree sanitarie, dal momento che, tali soggetti, pur avendo tutti gli obblighi ed i doveri dei colleghi medici, non hanno ad oggi alcun riconoscimento, né economico né di diritto, per la loro fondamentale attività all'interno di strutture e laboratori nei quali si effettua la scuola di specializzazione.

15.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Ai fini dei termini per il rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento di missioni fuori sede di durata maggiore di 24 ore, il personale esterno non strutturato delle pubbliche amministrazioni è equiparato ai dipendenti pubblici, come sancito dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1978, n. 417».

Art. 16.

16.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere l'articolo.

16.2

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

16.3

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.4

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16.5

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i compensi assembleari previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, sono ridotti del 50 per cento rispetto all'importo di quelli dell'anno 2014"».

16.6

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la parola: «primo», con la seguente: «secondo».

16.7

BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fermi restando i più stringenti requisiti richiesti dalla legge o da normative di settore, nonché le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità ed inconferibilità, si applicano in ogni caso i requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori di cui alla direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2013».

16.8

BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli emolumenti previsti dagli articoli 23-bis e 23-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2141 e successive modificazioni, fermo restando il limite massimo retributivo di cui al precedente periodo, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario minimo. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento .. del compenso massimo, è comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale».

16.9

BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "Al suddetto trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione di cui all'articolo 2112 c.c., terzo comma, salvo quanto previsto ai successivi due periodi";

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, continueranno a percepire il trattamento economico all'atto del trasferimento e la differenza sarà imputata alla voce assegno "ad personam" che sarà assorbita con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5 anni; se, al termine del predetto periodo, l'assegno ad personam non è stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto e, per l'effetto, troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., terzo comma, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione o ente assorbente".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con fa seguente: «Nomina dei dipendenti delle società partecipate e disposizioni in materia di trasferimento del personale degli enti soppressi».

16.10

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In caso di cessione, entro dodici mesi dalla data, di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle partecipazioni in enti o società interamente partecipati da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione non concorrono a formare reddito imponibile e non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale interessato».

Art. 17.**17.1**

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere i commi 1 e 2.

17.2

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, al comma 2:**a) al primo periodo, sopprimere le parole: «con le modalità di cui al comma 1;**b) al terzo periodo sopprimere le parole: «e con le stesse modalità di cui al comma 1».*

17.3

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «di dati e proposte» fino a: «predetti enti», con le seguenti: «dei dati di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto-privato, nonché dei dati di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

17.4

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «La pubblicazione di tale elenco impone l'adempimento all'obbligo di inserimento dei dati in capo alle amministrazioni non adempienti. Il termine per l'adempimento a tale obbligo è di sessanta giorni, a pena di nullità per gli atti amministrativi adottati dalle amministrazioni non adempienti sulla base dei dati non inseriti».

17.5

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «Decorsi tre mesi» con le seguenti: «Decorso un mese».

17.6

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dati e le proposte raccolti sono pubblici, e sono pubblicati nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica».

17.7

BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il 15 febbraio 2015 sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è pubblicato l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione di cui al comma 1. Entro lo stesso termine di cui al periodo precedente il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazioni riferisce alle commissioni parlamentari competenti in merito ai risultati della raccolta dati di cui al comma 1, ed in merito alle linee programma di razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria che il Governo intende attuare».

17.8

BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Rientrano nel sistema informatico di cui al comma 1 i dati relativi alle società di natura giuridica privatistica, comprese le società controllate e collegate, nonché agli enti, consorzi di diritto o di fatto, tipici o atipici, costituiti o partecipati dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, avendo riguardo sia a quelli aventi sede e operanti sul terri-

torio nazionale che a quelli operanti all'estero attraverso uffici di rappresentanza. I dati sono inseriti dalle amministrazioni competenti».

17.9

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente e determina la nullità degli atti amministrativi adottati sulla base di tali dati».

17.10

BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nella banca dati sono comunque inserite per ciascun ente, le informazioni relative a:

- a) settore di intervento e funzione;
 - b) dotazione di capitale e fatturato annuo;
 - c) patrimonio mobiliare ed immobiliare;
 - d) tariffe eventualmente applicate;
 - e) consistenza del personale, direttivo e non direttivo, e relative remunerazioni;
 - f) consulenze esterne e relative remunerazioni;
 - g) risultati gestionali conseguiti».
-

17.11

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 3», inserire le seguenti: «, secondo periodo».

17.12

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni

dalla predisposizione del sistema informatico di cui ai commi precedenti, sono dettate le regole tecniche volte a consentire l'accesso diretto alle banche dati alle competenti commissioni parlamentari, ai fini dell'esercizio dei poteri ispettivi e di controllo».

17.13

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sui medesimi siti istituzionali sono pubblicate le informazioni inviate a norma del presente comma».

17.14

BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La pubblicazione di tale elenco impone l'adempimento all'obbligo di comunicazione delle informazioni in capo alle amministrazioni non adempienti; il termine per l'adempimento a tale obbligo è di sessanta giorni, a pena di nullità per gli atti amministrativi adottati dalle amministrazioni non adempienti sulla base delle informazioni non comunicate».

17.15

BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte delle amministrazioni di cui al presente articolo determina la nullità degli atti amministrativi adottati sulla base di tali informazioni».

17.16

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988; n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico registro automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione».

17.17

BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La banca dati delle amministrazioni pubbliche rende pubblici i propri dati, pubblicandoli in un apposito sito *web*».

G/1582/52/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge in esame prevede la predisposizione di un sistema informatico di acquisizione di dati e delle proposte di razionalizzazione delle amministrazioni statali;

il comma 2 del medesimo articolo prevede la predisposizione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

come avviene per molti altri obblighi di pubblicità previsti dalle leggi adottati negli ultimi anni, anche nei suddetti commi l'obbligo appare sprovvisto di effettività, a causa della carenza di previsioni sanzionatorie in caso di mancata ottemperanza in quanto le disposizioni si limitano a prevedere, al comma 1, che decorso il termine di tre mesi dall'abilitazione al prescritto inserimento dei dati «è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e fa nomina di titolari e componenti dei relativi organi» e, al comma 2, che «il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente»;

appare opportuno introdurre quale rimedio sanzionatorio effettivo per l'inadempimento degli obblighi disposti una nullità «testuale», quale sanzione che renda effettivo l'obbligo in questione;

nel presente contesto, una previsione siffatta avrebbe la funzione realmente in grado di rendere effettivo l'obbligo stesso in quanto le amministrazioni che non dovessero ottemperare all'obbligo di trasmettere i dati richiesti, vedrebbero gli atti ad essi conseguenti colpiti da nullità di diritto;

tale proposta risulta coerente con la parte della riforma che prevede misure deflattive per il contenzioso amministrativo in sede giudiziaria. Se infatti, a fronte della violazione da parte delle amministrazioni delle norme di legge l'ordinario rimedio per i privati interessati è quello di ricorrere al giudice amministrativo per far dichiarare nulli i provvedimenti così adottati, in quanto diversamente essi esplicano pienamente i loro effetti seppur adottati in violazione di norme di legge, con la proposta in questione, gli atti adottati in violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza sarebbero colpiti da nullità *ex lege*, senza il necessario intervento dell'autorità giudiziaria e il relativo contenzioso, fonte di ingenti costi e disagi tanto per lo Stato che per i privati;

la sanzione della nullità potrebbe essere anche «attenuata», con la previsione di un termine temporale, decorrente dal momento dell'iscrizione dell'amministrazione. nell'elenco pubblico delle amministrazioni inadempienti, entro il quale l'amministrazione deve ottemperare agli obblighi informativi, decorso il quale si attuerebbe la sanzione della nullità di diritto degli atti relativi ai dati non trasmessi;

impegna il Governo:

ad adottare concrete iniziative, anche legislative, volte ad istituire quale adeguato rimedio sanzionatorio nei confronti delle amministrazioni pubbliche che non adempiano al disposto dei commi indicati in premessa, la nullità testuale e di diritto degli atti amministrativi eventualmente adot-

tati, anche considerando l'introduzione della previsione «attenuata» come indicata in premessa.

G/1582/53/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che

l'articolo 17 del decreto-legge in esame prevede l'istituzione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi agli enti pubblici funzionale alla loro razionalizzazione e l'unificazione delle banche dati delle società partecipate;

dalla formulazione dei commi 1 e 2 del suddetto articolo 17 non è chiaro quali dati e quali informazioni confluiscono nel sistema informatico appositamente predisposto dal Dipartimento della funzione «pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dalla formulazione dei commi 2-*bis* e 3 non è peraltro comprensibile in quale banca dati saranno inseriti i suddetti dati, stante l'erroneo riferimento al comma 222 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che non cita alcuna banca dati,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, affinché siano espressamente specificati i dati che gli enti di cui all'articolo 17 sono tenuti ad inserire nel sistema informatico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quale sia la banca dati in cui inserire i dati medesimi.

17.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Adempimenti dei piani per la continuità del servizio e del disaster recovery nelle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni adempiono all'adozione dei piani di cui all'articolo 50-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 entro e non oltre il 30 aprile 2015. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto, sono individuate le sanzioni da irrogare alle amministrazioni inadempienti».

Art. 17-bis.**17-bis.1**

ICHINO, LANZILLOTTA, MARAN

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, non possono chiedere ai cittadini informazioni o dati, o subordinare alcun atto o servizio alla condizione che vengano fornite informazioni o dati, quando questi siano già disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

1-bis. Nessuna amministrazione statale può chiedere ai cittadini informazioni o dati, o subordinare alcun atto o servizio alla condizione che vengano fornite informazioni o dati, quando questi siano già disponibili presso la stessa o un'altra amministrazione statale».

17-bis.0.1

BATTISTA, CAMPANELLA, DE PIN, ORELLANA, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI,
Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo 17-bis inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Registrazione della proprietà dei veicoli)

1. Le funzioni relative alla registrazione della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928; n. 436, nonché per gli effetti di cui al libro VI, titolo I, capo III, Sezione I del codice civile, sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione.

3. Il personale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), già adibito al funzionamento del Pubblico registro automobilistico, è trasferito nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere assegnato al Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede la individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferite presso il Ministero. Il detto personale è inquadrato nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno dei decreti di cui al presente comma, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. Conseguentemente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adegua la propria dotazione organica. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza; si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione. All'atto del trasferimento del personale è conseguentemente ridotta la dotazione organica dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

4. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, sono individuate le risorse umane da destinare ai compiti di conservatoria, le rispettive competenze e responsabilità.

5. All'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono trasferiti tutti i dati contenuti negli archivi magnetici previsti dall'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, destinati al popolamento di apposita sezione dell'archivio stesso. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e le tempistiche del trasferimento dei predetti dati, nonché le modalità di registrazione dei veicoli di cui al comma 1 e la conservazione dei relativi atti in formato elettronico.

6. Nella carta di circolazione, conforme alle disposizioni comunitarie in materia, sono annotati, con l'utilizzo dei codici comunitari armonizzati, i dati relativi alla proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi di cui al presente articolo.

7. Entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate, nell'ambito della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, le tariffe relative alle operazioni derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, resta in vigore l'attuale sistema tariffario. I relativi proventi affluiscono, dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma successivo, e, in ogni caso dall'anno 2015, all'entrata in vigore del bilancio dello Stato.

8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le necessarie modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e al regio-decreto 29 luglio 1927, n. 1814, all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 comporta un risparmio di spesa pari ad almeno 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

10. Con deliberazione dell'Assemblea, approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Automobile Club Italia (ACI), entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 18.

18.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere l'articolo.

18.2

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

18.3

CAPPELLETTI, PUGLIA

Sopprimere i commi 1 e 2.

18.4

CHIAVAROLI, AUGELLO, BIANCONI

Sopprimere i commi 1 e 2.

18.5

DE PETRIS

Sopprimere i commi 1 e 2.

18.6

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse le sezioni staccate dei tribunali am-

ministrativi regionali presso le quali nell'ultimo triennio (2011, 2012 e 2013) siano stati depositati un numero di ricorsi inferiore a mille per ciascun anno, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione».

18.7

CAPPELLETTI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali presso le quali nell'ultimo triennio siano stati depositati un numero di ricorsi inferiore a mille per ciascun anno, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Possono essere conservate sezioni che non raggiungano tale parametro; nel caso in cui le regioni interessate, in accordo con gli enti locali, si facciano carico dei costi delle relative sedi ai sensi delle vigenti norme in materia di locali degli uffici giudiziari ordinari. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione.».

18.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale sono soppresse, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano e dei Tribunali amministrativi regionali aventi sede nelle città capoluogo di distretto di Corte di Appello.

1.1. Le modalità per il trasferimento al Tribunale amministrativo della relativa regione delle risorse umane e finanziarie e del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dal parere che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa dovrà pronunciare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge.

1.2. Dopo 120 giorni dalla pubblicazione del decreto tutti i ricorsi dovranno essere depositati presso la sede centrale del Tribunale amministrativo regionale.».

18.9

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse finanziarie; al tribunale amministrativo della relativa regione. Al personale amministrativo anche dirigenziale delle sezioni staccate soppresse è consentito il passaggio diretto a domanda, mediante cessione del contratto di lavoro, presso le sedi di uffici del comparto ministeri collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede soppressa per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti, uffici con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il trasferimento è disposto entro due mesi dalla richiesta del dipendente. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.».

18.10

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del piano di cui al comma 1-bis», inserire le seguenti: «ove presentato,».

18.11

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2017».

18.12

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

18.13

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

18.14

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

18.15

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2015» con le seguenti: «30 settembre 2015».

18.16

CHIAVAROLI

Al comma 1, dopo le parole «della provincia di Bolzano», aggiungere le seguenti: «e della sede di Pescara».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «Abruzzi,» sono soppresse.

18.17

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e delle sezioni che per l'anno 2013 hanno ottenuto un saldo positivo tra il versamento del contributo unificato e il budget di spesa annuale e che per gli anni 2014 e 2015 abbiano rispettato il suddetto saldo.».

18.18

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e delle sezioni staccate che servono una circoscrizione giudiziaria nella quale ricade una popolazione superiore ai 700.000 abitanti, ovvero delle sezioni staccate che sono ubicate nel comune più popoloso della regione.».

18.19

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e delle sezioni staccate situate in città sedi di Corte d'appello.».

18.20

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle sezioni staccate con un carico di lavoro superiore a quello delle rispettive sedi centrali di appartenenza.».

18.21

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle sezioni staccate che contano almeno su due sezioni interne.».

18.22

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo; aggiungere, in fine, le parole: «e delle sezioni staccate di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia».

18.23

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e della sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia».

18.24

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e della sezione staccata di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia».

18.25

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e della sezione staccata di Salerno del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania».

18.26

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e della sezione staccata di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria».

18.27

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e della sezione staccata di Latina del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio».

18.28

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e della sezione staccata di Pescara del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo».

18.29

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo; aggiungere, in fine, le parole: «e della sezione staccata di Parma del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna».

18.30

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono fatte comunque salve le sezioni staccate che nel corso dell'anno 2013, hanno avuto un numero maggiore di ricorsi depositati rispetto alla sede del Tribunale amministrativo sedente nel capoluogo di regione. ovvero le sezioni staccate che operano in un immobile di proprietà del demanio e la cui percentuale di ricorsi depositati nell'anno 2013 è pari almeno al 35 per cento del totale dei ricorsi depositati presso la sede del Tribunale amministrativo sedente nel capoluogo di regione».

18.31

DE PETRIS

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «delle risorse umane e »; e dopo le parole: «al triennale amministrativo della relativa

regione.», *il seguente periodo*: «Al personale in forza presso le sezioni soppresse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge, ferma restando la possibilità di individuare in sede di contrattazione nazionale. ulteriori modalità e criteri atti a realizzare processi partecipati di mobilità».

18.32

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1-bis, all'alinea, sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 2014», *con le seguenti*: «Entro il 30 giugno 2015».

18.33

PELINO, BERNINI, FAZZONE

Sopprimere il comma 2.

18.34

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sostituire il comma 3, con le seguenti:

«3. Il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907 n. 257, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto diviene amministrazione ad ordinamento autonomo con funzioni strumentali a quelle dello Stato, avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria, ed assume la denominazione di magistrato delle Acque di Venezia.

3-bis. Il Magistrato delle acque di Venezia è sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3-ter. Al Magistrato delle Acque di Venezia sono attribuite in via esclusiva tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Tutte le funzioni di cui alla legge 5 maggio 1907 n. 205 diverse da quelle di cui al presente comma sono trasferite al provveditorato alte opere pubbliche competente per territorio.

3-quater. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3, *3-bis* e *3-quater* si provvede con un decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

18.35

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Per "tribunali regionali" si intendono i tribunali regionali delle acque pubbliche e per "Tribunale superiore" si intende il Tribunale superiore delle acque pubbliche, previsti e disciplinati dal titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono, abrogati il titolo quarto del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e l'articolo 64 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche. Dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per cassazione avverso la Pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

3-ter. La pianta organica della magistratura è, contemporaneamente alla soppressione del posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, aumentata di un posto di primo presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295 e successive modificazioni è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore è assegnato alla Corte suprema di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto. L'organico del personale amministrativo già attribuito ai tribunali regionali è assegnato alle territorialmente corrispondenti Corti d'Appello. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

3-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali ed, al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla suddetta data. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma *3-bis*, è effettuato presso la cancelleria della Corte d'appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche, avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati dall'articolo. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al Tribunale superiore sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore in unico grado sono riassunte dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile avanti al Consiglio di Stato. Gli atti processuali compiuti avanti ai tribunali regionali ed al Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale nelle materie comprese nell'articolo 3, comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore in unico grado nelle materie di cui al comma *3-quater*, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo *3-quater*, comma 1, è ammesso il ricorso per cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile è competente, nelle materie di cui al precedente comma *3-quater* comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al successivo comma 2, il tribunale amministrativo regionale».

18.36

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, comma 2, sostituire le parole da: "Nell'ambito della cabina di regia" fino alla fine del comma con le seguenti: "Nell'ambito della Cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da soggetti di comprovata esperienza, almeno decennale, che abbiano partecipato a tavoli tecnici sia nazionali che internazionali per la definizione delle norme e delle specifiche «tecniche sui dati e sulla loro gestione e condivisione, che abbiano esperienza operativa in progetti specifici nazionali ed internazionali sulla gestione dei dati, che abbiano esperienza sia nel pubblico che nel privato. Il presidente del predetto tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Il predetto parere è espresso con un voto a maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti delle commissioni parlamentari competenti, successivamente all'audizione del candidato. All'istituzione della Cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

4-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, comma 2, come modificato dal precedente comma 4 è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

18.37

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 4, dopo le parole: «comma 2», inserire le seguenti: «secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti: «e annualmente presenta una relazione in cui aggiorna il Parlamento sulle tempistiche previste per la piena attuazione, specificando quali decreti attuativi sono stati emanati ovvero quali scadenze non sono state rispettate» e.

18.38

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e al quarto periodo», dopo le parole: «organismo consultivo permanente è composto» inserire le seguenti: «a titolo gratuito.».

18.39

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 47, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

G/1582/55/1

DE PETRIS

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

il provvedimento in esame, al comma 4 dell'articolo 18, prevede la modifica dell'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, disponendo che il suo Presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, mentre la norma previgente individuava il Presidente nel Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, posto a capo di un'apposita struttura di missione. L'incarico di Commissario e la struttura di missione vengono quindi contestualmente soppresse;

considerato che:

con il termine Agenda digitale si intendono un insieme di specifiche politiche volte al potenziamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

l'Agenda digitale europea è stata presentata dalla Commissione europea nel maggio 2010 (comunicazione «Un'agenda digitale europea»

(COM(2010)245) con lo scopo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e la competitività. Non a caso l'Agenda digitale europea rappresenta una delle sette «iniziative faro» della Strategia per la crescita «Europa 2020», proponendo di realizzare un mercato unico digitale, di garantire un *internet* «veloce» e «superveloce» accessibile a tutti e a prezzi competitivi, attraverso reti di nuova generazione, di favorire gli investimenti privati e raddoppiare le spese pubbliche nello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il 20 settembre 2010, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure di attuazione dell'Agenda, tra le quali la comunicazione (COM(2010)472) che indica l'obiettivo di assicurare entro il 2020 l'accesso ad internet a tutti i cittadini con una velocità di connessione superiore a 30 Mbitps (banda ultralarga) e per almeno il 50 per cento delle famiglie con velocità superiore a 100 Mbitps;

la promozione di reti di banda larga è, infatti, ritenuta di importanza centrale al fine del superamento del cosiddetto *digital divide* e con il termine «banda larga», nella teoria: dei segnali, vengono indicati i metodi che consentono a due o più segnali di condividere la stessa linea di trasmissione. Esso è però divenuto col tempo sinonimo di «alta velocità» di connessione alla rete *internet* e di trasmissione ed è pertanto un concetto relativo e in evoluzione con l'avanzamento tecnologico. L'attuale sviluppo tecnologico –indica generalmente come di «banda larga» le connessioni in Europa superiori a 2 Mbitps (megabit per secondo);

il Piano nazionale banda larga, coordinato dal Ministero dello sviluppo economico, mira all'eliminazione del *digital divide* in tutto il Paese, in particolare tramite l'eliminazione del *deficit* infrastrutturale presente in oltre 6 mila località del Paese ed i cui costi di sviluppo non possono essere sostenuti dal mercato;

l'Agenda digitale europea fa riferimento anche alla banda «ultralarga», termine con il quale sono generalmente indicate velocità di connessione superiori a 30 Mbitps e che possono raggiungere anche i 100 Mbitps;

sullo stato di diffusione della banda larga in Italia fornisce informazioni utili il cosiddetto rapporto «Raggiungere gli obiettivi Europei 2020 della banda larga in Italia: prospettive e sfide» presentato il 30 gennaio 2014 da Francesco Caio, nella sua qualità di Commissario per l'attuazione dell'agenda digitale, ai sensi del decreto-legge n. 69 del 2013;

il rapporto contiene un'analisi dei piani di investimento dei gestori italiani di telecomunicazioni. Nel rapporto si evidenzia un moderato ottimismo, purché gli operatori continuino ad investire, l'evoluzione tecnologica sia conforme alle attese e vi sia un coordinamento per l'attuazione tra operatori, regolatore e comuni. Per quanto riguarda l'obiettivo della copertura a 30Mbps per il 100 per cento della popolazione, le prime stime indicano una copertura raggiungibile al 2020 del 70 per cento con piani di dettaglio che arrivano al più fino al 2016-2017 con coperture al 50 per cento. Si ritiene che il raggiungimento completo degli obiettivi dell'U-

nione europea richieda ulteriori azioni complesse di tipo finanziario e di coordinamento tra i soggetti in campo, con un forte impegno e monitoraggio della Presidenza del Consiglio;

nell'ottica di promuovere la banda larga sono intervenuti, nel corso della legislatura in corso e di quella precedente diverse disposizioni normative tra le quali si ricordano: 1) l'articolo 2 del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha stabilito norme per agevolare i lavori di infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche, attraverso il ricorso alla procedura della denuncia di inizio attività; 2) l'articolo 1 della legge n. 69 del 2009, che ha stanziato 800 milioni di euro di risorse FAS della programmazione 2007-2013 da destinare alla promozione delle reti di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate, successivamente ridotte dal CIPE, con la delibera n. 1 del 2011, a 400 milioni; 3) l'articolo 30 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico l'elaborazione di un progetto nazionale per la banda larga ed ultralarga, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e del partenariato pubblico-privato, sempre a valere sulle risorse della programmazione 2007-2013 come definite dalla delibera CIPE n. 1 del 2011; 4) l'articolo 14 del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha stanziato i 50 milioni di euro per il 2013 per il completamento del piano nazionale banda larga predisposto nell'ottobre 2011 dal Ministero dello sviluppo economico; 5) l'articolo 1, comma 97, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) che ha previsto un nuovo finanziamento di 20,75 milioni di euro per il 2014 per l'attivazione del piano nazionale banda larga;

inoltre, la Commissione europea ha autorizzato con decisione COM(2012)983 dell'18 dicembre 2012 il progetto nazionale italiano per la banda ultralarga, che sarà gestito nell'ambito di appositi accordi con le regioni. In questo quadro, sono stati emessi a febbraio 2013 i bandi nazionali per 900 milioni di euro per l'azzeramento del *digital divide* nonché per accelerare lo sviluppo della banda ultralarga;

l'Agenda digitale italiana è stata istituita, come disposto dall'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, il primo marzo 2012, contestualmente ad un'apposita cabina di regia con il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'Agenda digitale italiana. La cabina di regia definisce la strategia italiana per l'Agenda digitale e, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2013, è composta dal Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, un presidente di regime e un sindaco designati dalla Conferenza Unificata;

l'Agenzia per l'Italia Digitale, istituita con gli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 83 del 2012 (cosiddetto «decreto crescita»), è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla cabina di regia, con particolare riferimento allo sviluppo delle reti di nuova generazione e dell'interoperabi-

lità tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e tra questi e quelli dell'Unione europea;

lo statuto dell'Agenzia è stato approvato solo in data 3 febbraio 2014 a seguito della registrazione da parte della Corte dei conti e del trasferimento delle risorse tramite decreto. È stato introdotto nello statuto un comitato di indirizzo chiamato a coordinare le iniziative della Presidenza del Consiglio e le priorità operative dell'Agenzia;

il decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto-legge Fare») ha previsto (l'articolo 13) l'istituzione presso la cabina di regia di un organismo consultivo permanente, composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, denominato tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, e presieduto dal commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale, che viene posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

con il DEF 2014-2016 l'attuale Governo si è impegnato al raggiungimento degli obiettivi europei al 2020 di garantire al 100 per cento dei cittadini servizi di connettività ad almeno 30 mbps e incentivando al contempo la sottoscrizione di servizi oltre i 100 Mbps per la metà della popolazione;

la Commissione IX della Camera dei deputati, il 16 aprile 2014, ha espresso parere favorevole al DEF 2014-2016 evidenziando, tra le altre cose, la priorità di sostenere adeguatamente la piena attuazione dei piani nazionali della banda: larga e della banda ultralarga ed operare per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'Agenda digitale europea;

pur tuttavia, si deve evidenziare che con riferimento allo stato di attuazione dell'Agenda Digitale Italia contenute nei decreti-legge n. 83 del 2012, n. 179 del 2012 e n. 69 del 2013, il *dossier* del servizio studi della Camera dei deputati «Monitoraggio dell'attuazione dell'agenda digitale italiana», pubblicato il 5 marzo 2014 con informazioni aggiornate alla data del 24 febbraio 2014, ha rilevato che dei 55 adempimenti considerati dalla normativa vigente ne sono stati adottati solo 17 (per gli adempimenti non ancora adottati in 21 casi risulta già scaduto il termine per provvedere; rispetto alla ricognizione precedente sono state prese in considerazione le misure dell'articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché ulteriori disposizioni del decreto-legge n. 179 del 2012 in precedenza non considerate ma comunque collegate all'attuazione dell'agenda digitale 1);

si segnala altresì che non risulta mai utilizzata la procedura prevista dall'articolo 13, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge n. 69 del 2013, in base alla quale, per accelerare l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti da quattordici specifiche disposizioni del decreto-legge n. 179 del 2012 si consente) per i regolamenti governativi, la loro adozione su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e non dei ministri proponenti previsti (comma 2-bis) e per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e per i decreti ministeriali la loro adozione su proposta del Presidente del Consiglio anche in assenza del concerto dei ministri

previsti (comma 2-ter e 2-quater); infatti, tutti i provvedimenti attuativi in questione risultano ancora da adottare, fatta eccezione per due casi, nei quali si è però utilizzata la procedura ordinaria (si tratta nello specifico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, attuativo dall'articolo 2, comma 1, e del decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 165, attuativo dell'articolo 14, comma 2-bis);

eppure la rilevanza strategica dell'agenda digitale, in un momento cruciale per il nostro Paese, imporrebbe la priorità di intervenire con urgenza sull'agenda digitale. Una compiuta dematerializzazione consentirebbe, infatti, di ottenere risparmi pari a 43 miliardi di euro l'anno, di cui 4 miliardi di euro l'anno di soli risparmi per gli approvvigionamenti, 15 miliardi di euro l'anno di risparmi legati all'aumento di produttività del personale, 24 miliardi di euro l'anno di risparmi sui «costi di relazione» tra pubblica amministrazione e imprese, grazie a uno snellimento della burocrazia, come dimostrano i dati dell'Osservatorio fatturazione elettronica e dematerializzazione del Politecnico di Milano;

non appaiono affatto chiari i motivi di tali ritardi e, per quanto risulta agli interroganti, taluni di questi provvedimenti, pur essendo in fase avanzata di elaborazione, ad oggi non vengono emanati;

l'adozione di tali provvedimenti implica peraltro l'assunzione della responsabilità politica e amministrativa di procedere in tal senso;

le modifiche introdotte dal provvedimento in esame che, come si è detto, attribuiscono al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione il ruolo di Presidente del tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana mantiene aperta la questione relativa all'adozione di tutti quegli interventi che a livello amministrativo devono essere ancora varati per garantire la piena attuazione dell'Agenda digitale stessa alla luce delle indicazioni previste a livello europeo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di affrontare in modo deciso l'intera materia relativa all'attuazione dell'Agenda digitale, eventualmente intervenendo con un'iniziativa normativa «ad hoc», così da dare finalmente esecuzione ad una serie di procedure di rilevanza essenziale per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese;

a valutare l'opportunità di definire stabilmente la *governance* relativa all'attuazione dell'Agenda digitale italiana e di rendere pienamente operativi i vertici degli organismi ad essa preposti.

G/1582/56/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (A.S. 1582);

premessi che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame dispone la soppressione del Commissario di Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

sulla base della legislazione vigente l'attuale *governance* dell'Agenda digitale italiana risulta composta dalla cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, dal Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismi previsti dall'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'Agenzia per l'Italia digitale, istituita dall'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

con l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014 in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 37 del 14 febbraio 2014 si è dato vita ad un nuovo organo dell'Agenzia denominato Comitato di indirizzo che ai sensi dell'articolo 5 del richiamato Statuto: «[...] nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana, tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'articolo 21, comma 2 del decreto istitutivo»;

appare evidente come le attribuzioni del suddetto Comitato di indirizzo si sovrappongano a quelle degli altri organi previsti e segnatamente la cabina di regia e il tavolo permanente,

impegna il Governo:

a provvedere, anche per via legislativa, alla soppressione della cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e della relativa struttura di missione al fine di procedere ad un'ulteriore semplifica-

zione della *governance* dell’Agenzia digitale italiana per dare nuovo e decisivo impulso alla realizzazione dell’Agenda digitale italiana.

G/1582/57/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari» (A.S. 1582);

premessi che:

l’articolo 18 del decreto-legge in esame dispone la soppressione del Commissario di Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

l’attuale *governance* dell’Agenda digitale italiana composta da cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana, organismi previsti all’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e Agenzia per l’Italia digitale, istituita dall’articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non ha dato buona prova di sé essendo caratterizzata da scarso coordinamento e sovrapposizione delle funzioni tra i vari organismi che la compongono,

impegna il Governo:

a provvedere ad un’ulteriore semplificazione della *governance* dell’Agenda digitale italiana anche attraverso l’istituzione di un Ministero *ad hoc* che in cooperazione con l’Agenzia per l’Italia digitale possa dare nuovo e decisivo impulso per la realizzazione dell’Agenda digitale italiana.

G/1582/58/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure ur-

genti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziario» (A.S. 1582);

premessi che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame reca dispone la soppressione del Commissario di Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

in base alla legislazione vigente l'attuale *governance* dell'Agenda digitale italiana risulta composta dalla cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, dal Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal Comitato di indirizzo in seno all'Agenzia per l'Italia digitale;

a fronte di un così corposo apparato burocratico, con conseguente moltiplicazione di poltrone e incarichi relativi, i dati diffusi di recente dalla Commissione europea sugli obiettivi dell'Agenda digitale italiana appaiono nettamente negativi in particolare in relazione alla conoscenza e all'uso di *internet* e delle nuove tecnologie da parte della popolazione italiana;

in relazione all'utilizzo di *internet* l'Italia si segnala agli ultimi posti in ambito europeo: il 34 per cento della popolazione italiana non ha mai avuto accesso ad *internet* (a fronte di una media europea del 20 per cento e di dati di Paesi quali Regno Unito e Spagna rispettivamente all'8 e al 24 per cento) mentre solo il 56 per cento della popolazione accede ad *internet* almeno una volta a settimana (a fronte di una media europea del 72 per cento) mentre solo il 51 per cento della popolazione accede ad *internet* quotidianamente (a fronte di una media europea del 62 per cento);

medesime proporzioni si riscontrano con riferimento alle competenze digitali: la Commissione europea, infatti, rileva come ben il 60 per cento della popolazione italiana non ha o ha competenze digitali estremamente ridotte (a fronte di una media europea del 47 per cento);

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa idonea al fine di incrementare l'uso di *internet* e migliorare le competenze digitali della popolazione anche attraverso specifici programmi e campagne da adottare a livello centrale e in collaborazione con le autonomie locali.

G/1582/59/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (A.S. 1582);

premessò che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame dispone la soppressione del Commissario di Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

considerato che:

in base alla legislazione vigente l'attuale *governance* dell'Agenda digitale italiana risulta composta dalla cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, dal Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal Comitato di indirizzo in seno all'Agenzia per l'Italia digitale;

a fronte di un così corposo apparato burocratico, con conseguente moltiplicazione di poltrone e incarichi relativi, i dati diffusi di recente dalla Commissione europea sugli obiettivi dell'Agenda digitale italiana appaiono del tutto insufficienti soprattutto in relazione alla penetrazione della banda larga e ultralarga;

da tali dati emerge infatti che solo il 21 per cento delle abitazioni italiane è raggiunto da una rete di accesso veloce ad *internet* (almeno a 30 Mbps) a fronte di una media europea del 62 per cento e a dati di alcuni Paesi europei quali Regno Unito o Spagna che si attestano sopra la media, rispettivamente all'82 e al 65 per cento di penetrazione e che nei prossimi anni prevedono di raggiungere il 100 per cento di copertura,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa idonea per il reperimento dei fondi e dei finanziamenti necessari a dotare il nostro Paese di una copertura di banda larga e ultralarga secondo gli obiettivi fissati a livello europeo e nazionale.

G/1582/60/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure ur-

genti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (A.S. 1582);

premesso che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame dispone la soppressione del Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova di cui alla legge 5 maggio 1907, n. 257, trasferendo compiti e funzioni al provveditorato interregionale per le opere pubbliche;

i compiti e le funzioni inerenti espressamente alla salvaguardia di Venezia e della laguna saranno trasferiti alla costituenda città metropolitana;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere le disposizioni indicate in premessa, al fine di prevedere il mantenimento dell'istituto del Magistrato delle acque di Venezia, quale amministrazione ad ordinamento autonomo con funzioni strumentali a quelle dello Stato, avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria, sottoposto alla opportuna vigilanza del Ministero dell'Ambiente.

18.0.1

ANITORI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 18-bis.

*(Soppressione dei tribunali militari
e delle procure militari di Verona e di Napoli)*

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dallo gennaio 2015:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2014 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti allo gennaio 2015 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle

parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti. la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 31 dicembre 2014; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberanti di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2014, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di fun-

zioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

Art. 18-ter.

(Soppressione del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2015 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.

2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera f) è abrogata;
- b) l'articolo 56 è abrogato;
- c) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: "tribunali militari", sono aggiunte le seguenti: "ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale.";

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello.".

3. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera *a*) dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.».

18.0.2

CAPPELLETTI, PUGLIA

Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:

«Art. 18-bis.

*(Soppressione dei tribunali militari
e delle procure militari di Verona e di Napoli)*

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2015:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2014 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al 1° gennaio 2015 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici

giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 31 dicembre 2014; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberanti di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2014, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applica-

zione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

Art. 18-ter.

(Soppressione del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2015 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.

2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera f) è abrogata;
- b) l'articolo 56 è abrogato;
- c) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: "tribunali militari", sono aggiunte le seguenti: "ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale";

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello".

3. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria se-

condo i criteri di cui al comma 3, lettera *a*) dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici».

Art. 19.

19.1

CIOFFI, CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la riduzione delle spese di funzionamento in misura non inferiore al venti per cento rispetto al totale delle spese di funzionamento sostenute dall'ANAC e dall'AVCP nell'anno 2013».

19.2

CIOFFI, CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole da: «euro 1.000» fino a: «euro 10.000» con le seguenti: «euro 2.000 e non superiore nel massimo a euro 20.000».

19.3

CIOFFI, CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) assume le funzioni e i poteri di cui all'articolo 47, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

b-ter) in merito alle funzioni e ai poteri di cui all'articolo 18, comma 2, decreto legislativo n. 39 del 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'amministrazione vigilante esercitano il relativo potere sentito il parere dell'ANAC».

19.4

DE PETRIS

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) applicare la sanzione di cui all'articolo 18, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

19.5

DE PETRIS

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) applica le sanzioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza».

19.6

CIOFFI, CAPPELLETTI, PUGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«*9-bis*. Le funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere *m*) e *p*) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri previa intesa con il Presidente dell'ANAC».

19.7

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis). L'articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente: "Art. 45. - (*Compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione*). – 1. L'Autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni,» atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. L'Autorità controlla l'operato dei responsabili per «la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto» all'interno delle amministrazioni. L'Autorità può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. L'Autorità può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. In relazione alla loro gravità, l'Autorità nazionale anticorruzione segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità:

a) all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni;

b) ai vertici politici delle amministrazioni, ai fini della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) al competente organismo indipendente di valutazione (OIV) ed all'organismo di controllo interno investito della verifica di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) ai soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance del funzionario responsabile dell'atto e se del caso, alla Corte dei conti;

e) se del caso, alla direzione distrettuale antimafia di cui all'articolo 70-bis, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. L'Autorità rende pubblici i provvedimenti relativi a quanto previsto dal comma 4. Essa, inoltre, controlla e rende noti:

a) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione;

b) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 36 del presente decreto, comunicando ai sensi della comma 4 tutti i casi in cui abbia accertato l'effettuazione di pagamenti derivanti da istanze, dichiarazioni, dati e documenti, scambiati tra le imprese e le amministrazioni pubbliche senza l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

c) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 38 del presente decreto, comunicando, ai sensi del comma 4:

1) la violazione dello schema tipo da essa redatto, in ordine alle informazioni relative ai tempi; ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate;

2) l'esistenza di pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni, ovvero di esiti delle valutazioni *ex ante*, che si discostino dalle valutazioni *ex ante*, in ordine alle opere pubbliche di loro competenza."».

19.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Governo provvede a riordinare e funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della *performance* sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche al fine di valorizzare la premialità della valutazione della *performance* organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) implementazione del sistema di valutazione della *performance* individuale in relazione alla effettiva realizzazione degli obiettivi e alla erogazione dei rotativi incentivi;

c) revisione del sistema del controllo interno ai fini del monitoraggio della indicazione puntuale degli obiettivi e del loro effettivo raggiungimento;

d) revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione al fine di semplificare le procedure operative e renderle coerenti con i compiti di valutazione affidati ai dirigenti».

19.9

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 10 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) implementazione del sistema di valutazione della *performance* individuale in relazione alla effettiva realizzazione degli obiettivi e alla erogazione dei relativi incentivi;».

19.10

DE PETRIS

Al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: «. Sono altresì trasferite All’Autorità nazionale anticorruzione, le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

G/1582/61/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il decreto legge in esame prevede, tra l’altro, una riorganizzazione della disciplina di alcune tipologie di Autorità indipendenti. In particolar modo, l’articolo 19 del citato decreto dispone la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, devolvendo contestualmente le relative competenze all’Autorità nazionale anticorruzione;

considerato che:

la Commissione nazionale per la società e la borsa è un organo collegiale, preposto alla tutela del pubblico risparmio nelle materie di propria competenza, composta da un presidente e da membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

impegna il Governo:

ad assumere, al fine di completare il processo di riorganizzazione delle Autorità indipendenti, di rendere più efficiente l'esercizio delle competenze riservate alla Consob, di migliorare la tutela dei risparmiatori e di rendere più trasparente ed imparziale la nomina del Presidente e dei membri della medesima, ogni genere di iniziative, anche di carattere normativa, al fine di:

a) nominare i componenti della Commissione nazionale per la società e la borsa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti per materia;

b) designare esclusivamente soggetti selezionati nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio;

c) subordinare le designazioni del Governo ad un parere vincolato delle Commissioni parlamentari competenti in materia approvato a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e delle audizioni delle persone designate;

d) individuare i componenti della Consob tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, nonché di comprovata professionalità ed esperienza nei settori di competenza della medesima Consob, escludendo ogni possibile circostanza di conflitto di interessi ed in particolar modo escludendo dalla designazione coloro i quali nell'anno precedente alla nomina abbiano ricoperto incarichi elettivi politici ovvero abbiano ricoperto incarichi nelle imprese regolate o vigilate, in relazione ai quali permane un conflitto d'interesse con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza.

Art. 20.

20.1

MARINELLO

Sopprimere l'articolo.

20.2

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere l'articolo.

20.3

MARINELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il riordino dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di riordino dell'Associazione coerente con le politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi linee di attività e le capacità professionali e i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti».

20.4

MARINELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, la riforma dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di rilancio e potenziamento. del Formez PA che lo confermi quale strumento gestionale per le politiche di monitoraggio delle azioni di controllo dei costi pubblici, di selezione di personale pubblico attraverso la Commissione interministeriale RIPAM e di utilizzo dei fondi comunitari.

Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti».

20.5

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6», inserire le seguenti: «e dell'Associazione per lo sviluppo nel Mezzogiorno (SVIMEZ)», e dopo le parole: «decadono gli organi dell'Associazione Formez PA», inserire le seguenti: «e dell'Associazione per lo sviluppo nel Mezzogiorno (SVIMEZ)».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Associazione Formez PA e Associazione per lo sviluppo nel Mezzogiorno-SVIMEZ)».

20.6

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario», con le seguenti: «la nomina di un Commissario straordinario per la riforma dell'Associazione stessa».

Conseguentemente, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di riforma dell'Associazione volto a ridefinirne le finalità con indicazione delle azioni innovative per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza strategica per le politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali. Il Piano dovrà tener conto e valorizzare le capacità professionali salvaguardando i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione».

20.7

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «lo scioglimento», con le seguenti: «il riordino».

Conseguentemente, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di riordino dell'Associazione coerente con le politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi linee di attività e le capacità professionali e i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti».

20.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «lo scioglimento», con le seguenti: «il riordino».

20.9

MARINELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «la scioglimento», con le parole: «il riordino».

G/1582/62/1

SCALIA, LIUZZI, MOSCARDELLI, SOLLO, MASTRANGELI, SPILABOTTE, PEZZOPANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari:

premessi che:

Il centro Servizi Assistenza; Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A., FOMERZ PA, è un'associazione che opera a livello nazionale e risponde direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolgendo, di fatto, il ruolo di Agenzia governativa a supporto delle politiche di sviluppo;

dal 1994 Formez gestisce il progetto Ripam, la cui responsabilità è affidata ad una Commissione istituita con decreto interministeriale 25 luglio 1994, con sede presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, della quale fanno parte anche i rappresentanti del Ministro dell'Economia e dell'Interno; la stessa Commissione, ai sensi del decreto-legge 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, ha visto estese le sue competenze con riferimento ai concorsi unici nazionali;

attraverso il Progetto Ripam, Formez ha selezionato oltre un milione di candidati e gestito l'accesso di migliaia di giovani nelle PP.AA., sia centrali che locali, sperimentando e introducendo gradualmente importanti novità procedurali rivolte alla massima trasparenza, celerità ed economicità delle procedure selettive, con una significativa accelerazione in direzione dei sistemi di *e-recruiting* (domanda *on-line*, autovalutazione e accesso agli atti per via telematica, diretta *streaming* delle prove, ecc.), che hanno contribuito ad abbattere i costi di gestione dei concorsi pubblici e a limitare sensibilmente il contenzioso;

appare indispensabile perseguire, nell'ambito della riforma della PA, la massima trasparenza e la semplificazione delle procedure, l'abbattimento dei costi nella gestione del personale, con riferimento alla sua selezione e immissione in ruolo, al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica;

considerato che,

sarebbe utile non disperdere la positiva esperienza matura da Formez nel settore della selezione e formazione del personale pubblico attraverso le attività di supporto tecnico alla succitata Commissione Interministeriale Ripam e perfetta coerenti e in linea con le finalità perseguite dalla riforma, quali la semplificazione amministrativa, il contenimento della spesa pubblica e l'incremento dei livelli di trasparenza all'interno della pubblica Amministrazione;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per raggiungere le seguenti finalità:

a) potenziamento dell'assistenza tecnica e legale alla Commissione Interministeriale RIPAM per l'estensione operativa delle sue competenze a beneficio di tutte le PP.AA., che ad essa faranno ricorso per la gestione delle procedure di reclutamento del personale mediante concorsi, corsi concorsi, concorsi-corsi;

b) implementazione ed estensione a tutto il territorio nazionale del cosiddetto «concorso elettronico»;

c) attivazione e la gestione di un sistema di monitoraggio permanente delle selezioni pubbliche in Italia e dei relativi costi;

d) attivazione e la gestione, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, di un sistema di monitoraggio permanente delle graduatorie degli idonei ai concorsi pubblici per favorirne la fruizione da parte di tutte le PP.AA. interessate;

e) la creazione di una banca dati aggiornata sul contenzioso nei concorsi pubblici;

f) la definizione di una proposta di modifica del vigente regolamento per l'accesso alle PP.AA., secondo il D.P.R. 487/94 e successive modifiche e integrazioni.

G/1582/62/1 (testo 2)

SCALIA, LIUZZI, MOSCARDELLI, SOLLO, MASTRANGELI, SPILABOTTE, PEZZOPANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari:

premesso che:

Il centro Servizi Assistenza;Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A., FOMERZ PA, è un'associazione che opera a livello nazionale e risponde direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolgendo, di fatto, il ruolo di Agenzia governativa a supporto delle politiche di sviluppo;

dal 1994 Formez gestisce il progetto Ripam, la cui responsabilità è affidata ad una Commissione istituita con decreto interministeriale 25 luglio 1994, con sede presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, della quale fanno parte anche i rappresentanti del Ministro dell'Economia e dell'Interno; la stessa Commissione, ai sensi del decreto-legge 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, ha visto estese le sue competenze con riferimento ai concorsi unici nazionali;

attraverso il Progetto Ripam, Formez ha selezionato oltre un milione di candidati e gestito l'accesso di migliaia di giovani nelle PP.AA., sia centrali che locali, sperimentando e introducendo gradualmente importanti novità procedurali rivolte alla massima trasparenza, celerità ed economicità delle procedure selettive, con una significativa accelerazione in direzione dei sistemi di *e-recruiting* (domanda *on-line*, autovalutazione e accesso agli atti per via telematica, diretta *streaming* delle prove, ecc.), che hanno contribuito ad abbattere i costi di gestione dei concorsi pubblici e a limitare sensibilmente il contenzioso;

appare indispensabile perseguire, nell'ambito della riforma della PA, la massima trasparenza e la semplificazione delle procedure, l'abbattimento dei costi nella gestione del personale, con riferimento alla sua se-

lezione e immissione in ruolo, al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica;

considerato che,

sarebbe utile non disperdere la positiva esperienza matura da Formerz nel settore della selezione e formazione del personale pubblico attraverso le attività di supporto tecnico alla succitata Commissione Interministeriale Ripam e perfetta coerenti e in linea con le finalità perseguite dalla riforma, quali la semplificazione amministrativa, il contenimento della spesa pubblica e l'incremento dei livelli di trasparenza all'interno della pubblica Amministrazione;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per raggiungere le seguenti finalità:

a) potenziamento dell'assistenza tecnica e legale alla Commissione Interministeriale RIPAM per l'estensione operativa delle sue competenze a beneficio di tutte le PP.AA., che ad essa faranno ricorso per la gestione delle procedure di reclutamento del personale mediante concorsi, corsi concorsi, concorsi-corsi;

b) implementazione ed estensione a tutto il territorio nazionale del cosiddetto «concorso elettronico»;

c) attivazione e la gestione di un sistema di monitoraggio permanente delle selezioni pubbliche in Italia e dei relativi costi;

d) attivazione e la gestione, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, di un sistema di monitoraggio permanente delle graduatorie degli idonei ai concorsi pubblici per favorirne la fruizione da parte di tutte le PP.AA. interessate;

e) la creazione di una banca dati aggiornata sul contenzioso nei concorsi pubblici;

f) la definizione di una proposta di modifica del vigente regolamento per l'accesso alle PP.AA., secondo il D.P.R. 487/94 e successive modifiche e integrazioni.

G/1582/63/1

MARINELLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

premessi che:

l'articolo 20 del decreto-legge n. 90 del 2014 stabilisce che: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti»;

la relazione di accompagnamento al suddetto decreto-legge, evidenzia che il procedimento individuato, che vede il decisivo coinvolgimento dell'assemblea dei soci, consente di con temperare l'urgenza del riordino, anche nell'ottica del risparmio, e la garanzia per le amministrazioni territoriali rispetto alle quali l'Associazione rappresenta organismo *in house*, conservando il rapporto di controllo analogo tra le amministrazioni stesse e l'Associazione;

il Formez, nel corso degli anni ha abbandonato la funzione di strumento per l'intervento speciale per il Mezzogiorno per diventare, sempre a partecipazione totale pubblica, organismo *in house* del Dipartimento della Funzione pubblica e delle amministrazioni associate.

i bilanci dell'Istituto evidenziano risultati sempre positivi, raggiunti al servizio delle politiche comunitarie e nazionali per il Governo centrale e le Regioni. Preziosa e determinante ne è stata l'attività di controllo analogo e di indirizzo svolta dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La riprova della positiva azione effettuata dall'Istituto e dal *management*, che ora viene a decadere, nell'azione di supporto alle amministrazioni centrali, regionali e locali nell'ottica del rafforzamento della capacità amministrativa e nell'impegno ad una internazionalizzazione delle stesse risiede nei continui attestati pubblici che l'Istituto riceve costantemente e nelle commesse che gli vengono costantemente affidate per importi consistenti di svariati milioni di euro.

L'Istituto, nel corso degli anni, ha riscosso anche un elevato consenso fra i cittadini per il servizio di Linea Amica e per le attività di monitoraggio quali il censimento delle auto blu che è stato strumento prezioso per le politiche di *spending review* del Paese. Non di minor rilievo il ruolo svolto nell'effettuare selezioni trasparenti per l'accesso al comparto pubblico allargato garantendo efficienza ed economicità unitamente all'utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici innovativi possibili; in tale ambito

è unico il ruolo svolto di assistenza al Comitato interministeriale RIPAM composto dal Dipartimento della Funzione pubblica e dai Ministeri dell'Economia e degli Interni;

Notevole è il sistema di controlli di natura privatistica e pubblicistica cui è sottoposto l'Istituto (il prezioso ruolo di vigilanza svolto dalla Corte dei Conti, nonché dal Collegio dei revisori dalla società di certificazione del bilancio e dall'organismo di vigilanza ai sensi della legge n. 231 del 2001).

Già nei primi giorni di commissariamento, durante i quali le organizzazioni sindacali ed i dipendenti hanno dimostrato grande senso di responsabilità e partecipazione, è emersa l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione del Formez, improntata a modelli privatistici abili, diretti ed efficaci, consoni a garantire la spesa dei fondi comunitari con trasparenza e massima legalità, si è rilevata la volontà degli Associati di mantenere in vita il Formez e di proseguirne e rilanciarne le attività,

impegna il Governo a:

provvedere al riordino di Formez PA nella forma giuridica ritenuta più idonea, con la *governance* ritenuta più adatta mantenendo inalterata la capacità economica dell'ente onde evitare un depauperamento di un patrimonio pubblico;

ridisegnare le funzioni dell'ente, lasciando inalterato lo *status* di organismo *in house* rispetto anche alle amministrazioni territoriali, in modo tale che l'ente possa continuare a svolgere il ruolo di veicolo delle politiche comunitarie per le Regioni, a valorizzare le competenze in esso presenti in possesso del *know how* qualificato per concorrere alla modernizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione, a svolgere le funzioni di monitoraggio delle politiche pubbliche e di consultazione dei cittadini.

G/1582/63/1 (testo 2)

MARINELLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

premesso che:

l'articolo 20 del decreto-legge n. 90 del 2014 stabilisce che: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legisla-

tivo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti»;

la relazione di accompagnamento al suddetto decreto-legge, evidenzia che il procedimento individuato, che vede il decisivo coinvolgimento dell'assemblea dei soci, consente di con temperare l'urgenza del riordino, anche nell'ottica del risparmio, e la garanzia per le amministrazioni territoriali rispetto alle quali l'Associazione rappresenta organismo *in house*, conservando il rapporto di controllo analogo tra le amministrazioni stesse e l'Associazione;

il Formez, nel corso degli anni ha abbandonato la funzione di strumento per l'intervento speciale per il Mezzogiorno per diventare, sempre a partecipazione totale pubblica, organismo *in house* del Dipartimento della Funzione pubblica e delle amministrazioni associate;

i bilanci dell'Istituto evidenziano risultati sempre positivi, raggiunti al servizio delle politiche comunitarie e nazionali per il Governo centrale e le Regioni. Preziosa e determinante ne è stata l'attività di controllo analogo e di indirizzo svolta dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La riprova della positiva azione effettuata dall'Istituto e dal *management*, che ora viene a decadere, nell'azione di supporto alle amministrazioni centrali, regionali e locali nell'ottica del rafforzamento della capacità amministrativa e nell'impegno ad una internazionalizzazione delle stesse risiede nei continui attestati pubblici che l'Istituto riceve costantemente e nelle commesse che gli vengono costantemente affidate per importi consistenti di svariati milioni di euro.

L'Istituto, nel corso degli anni, ha riscosso anche un elevato consenso fra i cittadini per il servizio di Linea Amica e per le attività di monitoraggio quali il censimento delle auto blu che è stato strumento prezioso per le politiche di *spending review* del Paese. Non di minor rilievo il ruolo svolto nell'effettuare selezioni trasparenti per l'accesso al comparto pubblico allargato garantendo efficienza ed economicità unitamente all'utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici innovativi possibili; in tale ambito è unico il ruolo svolto di assistenza al Comitato interministeriale RIPAM composto dal Dipartimento della Funzione pubblica e dai Ministeri dell'Economia e degli Interni;

Notevole è il sistema di controlli di natura privatistica e pubblicistica cui è sottoposto l'Istituto (il prezioso ruolo di vigilanza svolto dalla Corte dei Conti, nonché dal Collegio dei revisori dalla società di certifica-

zione del bilancio e dall'organismo di vigilanza ai sensi della legge n. 231 del 2001).

Già nei primi giorni di commissariamento, durante i quali le organizzazioni sindacali ed i dipendenti hanno dimostrato grande senso di responsabilità e partecipazione, è emersa l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione del Formez, improntata a modelli privatistici abili, diretti ed efficaci, consoni a garantire la spesa dei fondi comunitari con trasparenza e massima legalità, si è rilevata la volontà degli Associati di mantenere in vita il Formez e di proseguirne e rilanciarne le attività,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

provvedere al riordino di Formez PA nella forma giuridica ritenuta più idonea, con la *governance* ritenuta più adatta mantenendo inalterata la capacità economica dell'ente onde evitare un depauperamento di un patrimonio pubblico;

ridisegnare le funzioni dell'ente, lasciando inalterato lo *status* di organismo *in house* rispetto anche alle amministrazioni territoriali, in modo tale che l'ente possa continuare a svolgere il ruolo di veicolo delle politiche comunitarie per le Regioni, a valorizzare le competenze in esso presenti in possesso del *know how* qualificato per concorrere alla modernizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione, a svolgere le funzioni di monitoraggio delle politiche pubbliche e di consultazione dei cittadini.

G/1582/64/1

DE POLI, DI BIAGIO, MARINELLO, ROMANO, Luigi MARINO

Il Senato,

visto il decreto-legge n. 90 del 2014, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; il quale prevede, all'articolo 20, che il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea di Formez PA lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un Commissario Straordinario incaricato di proporre, entro il 31 ottobre 2014, un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche;

considerato che:

il procedimento individuato dalla norma, come ben si evince dalla relazione accompagnamento al decreto, che vede il fondamentale coinvolgimento dell'assemblea dei soci unico organo dell'Associazione a non decadere limitatamente al collegio dei revisori a far data dalla nomina del

Commissario è finalizzato ad equilibrare l'urgenza del riordino, anche nell'ottica del risparmio, e la garanzia per le amministrazioni territoriali rispetto alle quali Formez PA è organismo *in house*, conservando il rapporto di controllo analogo tra le amministrazioni stesse e l'Associazione.

tenuto conto che:

con l'ultimo intervento di specifico riassetto normativo (decreto legislativo n. 6/2010), si è inteso riconoscere l'unicità dell'Istituto sottolineandone la rilevanza della funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti delle Amministrazioni associate;

le amministrazioni associate hanno costantemente espresso alto gradimento per i risultati raggiunti dal Formez, sottolineandone ripetutamente il ruolo fondamentale nelle attività di sostegno alle PA locali e centrali e nel percorso di coesione e modernizzazione del Paese, e ribadendo la necessità di assicurarne la continuità dell'azione;

la Presidenza della Repubblica ne ha elogiato espressamente il lavoro svolto al servizio del Paese in più di una occasione i rappresentanti della Commissione europea hanno segnalato la grande capacità del Formez quale strumento di realizzazione dei programmi comunitari.

i dati contabili dell'Istituto evidenziano un *target* più che positivo, atteso che il risultato conseguito nell'anno 2013 si attesta quale il migliore della storia dell'Associazione pur in costanza da un lato della crisi economica e, dall'altro lato, degli effetti delle politiche di contenimento della spesa pubblica sulla contribuzione e sulle risorse a disposizione delle amministrazioni associate e committenti;

l'Istituto, che impiega circa 500 dipendenti di cui molti impegnati a tempo determinato su progetti specifici tutti legati da un apposito CCNL stante la natura giuridica privatistica, vanta bilanci positivi godendo di oltre 33 milioni totali tra riserve, fondi e patrimonio e un volume della produzione di oltre 67 milioni annui consolidato negli ultimi anni, a testimonianza dell'efficacia dell'azione effettuata nel supportare le amministrazioni centrali, regionali e locali nel rafforzamento della capacità amministrativa, contrattualizzando circa mille esperti ogni anno, e nell'impegno ad internazionalizzarne l'azione, nonché del consenso generato fra i cittadini per il servizio di linea Amica e per le attività di monitoraggio quali il censimento delle auto blu;

Il Formez è fra gli Istituti con la più alta percentuale di aggiudicazione di gare in ambito internazionale.

Il Formez è vigilato con grande attenzione dal Dipartimento della Funzione pubblica delle cui politiche è strumento efficace;

l'Istituto garantisce assistenza tecnica alla Commissione interministeriale RIPAM, composta da Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e Dipartimento della Funzione pubblica, che eroga la migliore e più innovativa modalità di esecuzione di concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni;

Il Formez svolge un ruolo prezioso e silenzioso nel favorire l'innovazione tecnologica e la trasparenza nelle PA avendo peraltro curato sin dalla sua pubblicazione il portale dati.gov.it e il portale del cittadino e, più in generale, ha affiancato le PA sui temi di cittadinanza digitale, *e-government* e *Open-government* in stretto raccordo con Agid.

l'Istituto è nella ristretta lista dei *mandated body* della Commissione europea per la realizzazione di attività di cooperazione amministrativa internazionale;

l'Istituto è l'unica realtà pubblica italiana accreditata dall'organo del governo cinese *State administration of foreign experts affairs* (SAFEA);

Ogni relazione che ha riguardato la gestione del Formez testimonia miglioramenti della struttura finanziaria, l'incremento di produttività, le azioni di *spending-review* adottate e tutte le positive indicazioni emerse dal sistema di controlli di natura privatistica e pubblicistica cui è sottoposto l'Istituto (il prezioso ruolo di vigilanza svolto dalla Corte dei Conti, nonché dal Collegio dei revisori, dalla società di certificazione del bilancio e dall'organismo di vigilanza ai sensi della legge 231 del 2001).

Il commissariamento in atto si sta svolgendo in un clima molto positivo, condotto con perizia e senza pregiudizi e con l'intento di non disperdere il patrimonio di conoscenze e di strumenti accumulato nei suoi cinquanta anni di vita, nella leale collaborazione fra Commissario, organismi di vigilanza e controllo, *management*, dipendenti ed organizzazioni sindacali senza alcuna resistenza.

impegna il Governo:

a provvedere ampiamente al riassetto dell'Associazione Formez PA, riorientandone la *mission* al Servizio del progetto di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione cui è diretta la riforma della pubblica amministrazione;

a mantenerne la natura di organismo *in house* rispetto anche alle amministrazioni territoriali;

a valorizzarne le alte professionalità già detentrici di esperienza qualificata per concorrere al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, così peraltro riconoscendo il valore dell'operato e l'impegno degli ultimi anni portati avanti dal *management*.

G/1582/64/1 (testo 2)

DE POLI, DI BIAGIO, MARINELLO, ROMANO, Luigi MARINO

Il Senato,

visto il decreto-legge n. 90 del 2014, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; il quale prevede, all'articolo 20, che il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assem-

blea di Formez PA lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un Commissario Straordinario incaricato di proporre, entro il 31 ottobre 2014, un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche;

considerato che:

il procedimento individuato dalla norma, come ben si evince dalla relazione accompagnamento al decreto, che vede il fondamentale coinvolgimento dell'assemblea dei soci unico organo dell'Associazione a non decadere limitatamente al collegio dei revisori a far data dalla nomina del Commissario è finalizzato ad equilibrare l'urgenza del riordino, anche nell'ottica del risparmio, e la garanzia per le amministrazioni territoriali rispetto alle quali Formez PA è organismo *in house*, conservando il rapporto di controllo analogo tra le amministrazioni stesse e l'Associazione.

tenuto conto che:

con l'ultimo intervento di specifico riassetto normativo (decreto legislativo n. 6/2010), si è inteso riconoscere l'unicità dell'Istituto sottolineandone la rilevanza della funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti delle Amministrazioni associate;

le amministrazioni associate hanno costantemente espresso alto gradimento per i risultati raggiunti dal Formez, sottolineandone ripetutamente il ruolo fondamentale nelle attività di sostegno alle PA locali e centrali e nel percorso di coesione e modernizzazione del Paese, e ribadendo la necessità di assicurarne la continuità dell'azione;

la Presidenza della Repubblica ne ha elogiato espressamente il lavoro svolto al servizio del Paese in più di una occasione i rappresentanti della Commissione europea hanno segnalato la grande capacità del Formez quale strumento di realizzazione dei programmi comunitari.

i dati contabili dell'Istituto evidenziano un *target* più che positivo, atteso che il risultato conseguito nell'anno 2013 si attesta quale il migliore della storia dell'Associazione pur in costanza da un lato della crisi economica e, dall'altro lato, degli effetti delle politiche di contenimento della spesa pubblica sulla contribuzione e sulle risorse a disposizione delle amministrazioni associate e committenti;

l'Istituto, che impiega circa 500 dipendenti di cui molti impegnati a tempo determinato su progetti specifici tutti legati da un apposito CCNL stante la natura giuridica privatistica, vanta bilanci positivi godendo di oltre 33 milioni totali tra riserve, fondi e patrimonio e un volume della produzione di oltre 67 milioni annui consolidato negli ultimi anni, a testimonianza dell'efficacia dell'azione effettuata nel supportare le amministrazioni centrali, regionali e locali nel rafforzamento della capacità amministrativa, contrattualizzando circa mille esperti ogni anno, e nell'impegno ad internazionalizzarne l'azione, nonché del consenso generato fra i citta-

dini per il servizio di linea Amica e per le attività di monitoraggio quali il censimento delle auto blu;

Il Formez è fra gli Istituti con la più alta percentuale di aggiudicazione di gare in ambito internazionale.

Il Formez è vigilato con grande attenzione dal Dipartimento della Funzione pubblica delle cui politiche è strumento efficace;

l'Istituto garantisce assistenza tecnica alla Commissione interministeriale RIPAM, composta da Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e Dipartimento della Funzione pubblica, che eroga la migliore e più innovativa modalità di esecuzione di concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni;

Il Formez svolge un ruolo prezioso e silenzioso nel favorire l'innovazione tecnologica e la trasparenza nelle PA avendo peraltro curato sin dalla sua pubblicazione il portale dati.gov.it e il portale del cittadino e, più in generale, ha affiancato le PA sui temi di cittadinanza digitale, *e-government* e *Open-government* in stretto raccordo con Agid.

l'Istituto è nella ristretta lista dei *mandated body* della Commissione europea per la realizzazione di attività di cooperazione amministrativa internazionale;

l'Istituto è l'unica realtà pubblica italiana accreditata dall'organo del governo cinese *State administration of foreign experts affairs* (SAFEA);

Ogni relazione che ha riguardato la gestione del Formez testimonia miglioramenti della struttura finanziaria, l'incremento di produttività, le azioni di *spending-review* adottate e tutte le positive indicazioni emerse dal sistema di controlli di natura privatistica e pubblicistica cui è sottoposto l'Istituto (il prezioso ruolo di vigilanza svolto dalla Corte dei Conti, nonché dal Collegio dei revisori, dalla società di certificazione del bilancio e dall'organismo di vigilanza ai sensi della legge 231 del 2001).

Il commissariamento in atto si sta svolgendo in un clima molto positivo, condotto con perizia e senza pregiudizi e con l'intento di non disperdere il patrimonio di conoscenze e di strumenti accumulato nei suoi cinquanta anni di vita, nella leale collaborazione fra Commissario, organismi di vigilanza e controllo, *management*, dipendenti ed organizzazioni sindacali senza alcuna resistenza.

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

provvedere ampiamente al riassetto dell'Associazione Formez PA, riorientandone la *mission* al Servizio del progetto di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione cui è diretta la riforma della pubblica amministrazione;

mantenerne la natura di organismo *in house* rispetto anche alle amministrazioni territoriali;

valorizzarne le alte professionalità già detentrici di esperienza qualificata per concorrere al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, così peraltro riconoscendo il valore dell'operato e l'impegno degli ultimi anni portati avanti dal *management*.

Art. 21.**21.1**

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere le parole: «e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche è soppressa, senza oneri per l'Istat. La funzione di formazione in campo statistico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione è delegata all'Istat per garantire l'indipendenza, l'autonomia e la terzietà della funzione statistica. L'Istat adotta entro 90 giorni le conseguenti modifiche regolamentari».

21.2

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, NACCARATO, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale».

21.3

BILARDI, PAGANO, TORRISI, DALLA TOR, GUALDANI, COMPAGNA, DI GIACOMO, AIELLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale».

21.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «rapporti di lavoro», aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato e».

21.5

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 3, numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «più un dipartimento da costituire *ex novo*, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici».

21.6

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 3, numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I titolari di incarichi di rappresentanza o di direzione degli organismi soppressi o unificati ai sensi del comma 1, non possono ricoprire incarichi corrispondenti nei citati dipartimenti o nella Scuola nazionale dell'amministrazione».

21.7

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «altri docenti», *inserire le seguenti:* «a tempo indeterminato».

21.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il personale di cui al presente comma, che non ha optato per il rientro nelle Amministrazioni di provenienza, è considerato, a domanda, eccedentario ai fini del collocamento in pensione e, se in servizio presso altre amministrazioni di cui al presente decreto, anche in posizione di comando o fuori ruolo, transita nei ruoli delle predette amministrazioni con posti vacanti nella relativa dotazione organica».

21.9

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I docenti ordinari e i ricercatori di ruolo che hanno maturato i requisiti ai fini pensionistici previsti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, possono presentare domanda di pensionamento».

21.10

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie, strumentali e di personale non docente, necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo. Le risorse di personale non docente sono individuate nella misura del 38 per cento del totale del contingente di personale a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nelle Scuole e nelle Sedi periferiche soppresse. Tale personale è assegnato alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione anche in posizione di comando, fuori ruolo o mobilità, in eccedenza o sovrannumero rispetto al contingente previsto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fino all'adozione del predetto decreto, per l'esercizio delle funzioni attribuite, la Scuola nazionale dell'Amministrazione si avvale delle risorse umane e strumentali delle Scuole e Sedi soppresse, già: preposte allo svolgimento di tali attività».

21.11

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 6, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

21.0.1

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione dei Ministeri dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

21.0.2

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Delega al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore, della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
- c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
- d) riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;

e) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;

f) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;

g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustificano il mantenimento delle relative strutture periferiche;

h) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);

i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 22.**22.1**

CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a cinque anni» con le seguenti: «pari a sette anni».

22.2

BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Non possono essere nominati, a pena di nullità, presidente o membro della Commissione, coloro che nei quattro anni precedenti hanno intrattenuto, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati, né con società da questi ultimi controllate"».

22.3

BERNINI, BRUNO

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: "nei due anni successivi" con le seguenti: "nell'anno successivo";

b) al terzo periodo sostituire le parole: "negli ultimi due anni" con le seguenti: "nell'ultimo anno".

c) al quarto periodo sostituire le parole: "due anni" con le seguenti: "un anno"».

22.4

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nei due anni successivi», con le seguenti: «nell'anno successivo».

Conseguentemente, al terzo periodo sostituire le parole: «negli ultimi due anni» con le seguenti: «nell'ultimo anno».

22.5

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nei due anni successivi» con le seguenti: «nei dieci anni successivi».

22.6

CAMPANELLA

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», al comma 1, sostituire le parole: «nei due anni» con le seguenti: «nei cinque anni».

22.7

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

22.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nei due anni successivi» con le seguenti: «nell'anno successivo».

22.9

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soggetti regolati» inserire le seguenti: «tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto».

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo le parole: "settore di competenza" sono inserite le seguenti: "tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto"».

22.10

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «uffici di supporto» con le seguenti: «uffici con funzioni di supporto tecnico amministrativo che non diano accesso, in via diretta o indiretta, a dati ed informazioni utilizzati nell'esercizio delle specifiche funzioni di vigilanza o di regolazione attribuite alla Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione nazionale per le società e la borsa individua con proprio provvedimento, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici cui sono attribuite le funzioni di supporto di cui al precedente periodo».

22.11

BERNINI, BRUNO

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, dopo la parola: «supporto» aggiungere le seguenti: «e coordinamento».

22.12

DE PETRIS

Al comma 2, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sopprimere le parole: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che ne-

gli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.».

22.13

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.».

22.14

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis», comma 1, in fine, sono soppresse le parole: «per un periodo non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere dalla Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

22.15

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere il comma 3.

22.16

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 3, la lettera 0a) è così sostituita:

«0a) al primo periodo, sostituire la parola: "quattro" con la seguente: "cinque"».

22.17

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 3, lettera 0a), sostituire la parola: «due» con la seguente: «uno».

22.18

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

22.19

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «uffici di supporto», con le seguenti: «uffici con funzioni di supporto tecnico amministrativo che non diano accesso, in via diretta o indiretta, a dati ed informazioni utilizzati nell'esercizio delle specifiche funzioni di vigilanza o di regolazione attribuite a ciascuna Autorità. Le Autorità individuano con propri provvedimenti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici cui sono attribuite le funzioni di supporto di cui al precedente periodo.».

22.20

TOCCI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai dirigenti con contratto a tempo determinato stipulato antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

22.21

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di personale», aggiungere la seguente: «amministrativo».

22.22

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 4, dopo le parole: «degli organismi di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per quelle che non comportano oneri per le finanze pubbliche,».

22.23

CIOFFI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza e qualità delle designazioni dei componenti delle autorità amministrative indipendenti, rafforzando altresì i requisiti di professionalità e onorabilità, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio, una Commissione di garanzia, di seguito "la Commissione", avente il compito di predisporre i bandi pubblici volti alla selezione dei candidati alla carica di componenti degli organismi di cui al comma 1 e di valutare tutte le domande di partecipazione pervenute sulla base dei criteri di ammissibilità di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies.

4-ter. La Commissione di cui al comma 4-bis è composta da cinque membri, di cui tre appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica ed economica, scelti, su designazione del Presidente del Consiglio, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. I componenti della Commissione restano in carica due anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.

4-quater. La Commissione è tenuta ad assicurare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la pubblicazione nel sito della Presidenza del

Consiglio delle posizioni in scadenza. Qualora nel corso dell'anno si verifici la decadenza di un componente o le dimissioni di uno o più degli stessi componenti, si provvede tempestivamente alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione della Commissione e fissati i compensi per i componenti.

4-quinquies. La Commissione predispone i bandi pubblici, sulla base di modelli tipo per ogni singolo organismo, approvati dal Presidente del Consiglio, a seguito di sottoposizione a consultazione preventiva, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, con l'indicazione di cause tassative di esclusione dalla carica di componenti delle autorità, tra le quali sono necessariamente ricomprese l'emissione a carico del candidato di una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti: *a)* dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; *b)* dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267; *c)* dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; *d)* dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dagli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4-sexies. Nei bandi devono essere indicati i criteri di ammissione e quelli di selezione. Ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, i candidati devono essere cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea e aver conseguito un livello di formazione corrispondente ad un ciclo completo di studi universitari certificato. Nell'elaborazione dei criteri di selezione la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza della singola autorità e nei settori vigilati dalla medesima autorità;
- buona conoscenza ed esperienza delle politiche di concorrenza per il mercato nell'Unione europea, nonché di politiche di tutela del consumatore;
- esperienza pratica riguardante l'applicazione e il rispetto della normativa di riferimento di ogni singola autorità, preferibilmente acquisita in grandi organizzazioni del settore pubblico o privato;
- esperienza nella valutazione dell'impatto delle politiche nazionali e comunitarie nel settore vigilato dalla singola autorità sui cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
- autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei settori di riferimento;
- competenze direttive necessarie per gestire gruppi altamente specializzati di esperti nelle materie di riferimento e il relativo bilancio, nonché per rapportarsi con una comunità diversificata di portatori di interessi;

- capacità di agire con la necessaria indipendenza;
- buona conoscenza della lingua inglese, necessaria per le esigenze di studio ed approfondimento delle materie di competenza e per la comunicazione interistituzionale.

4-septies. I bandi sono sempre pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico della Presidenza del Consiglio e della autorità amministrativa interessata dalla procedura di nomina, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. I bandi sono altresì pubblicati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

4-octies. La Commissione procede allo svolgimento di un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali candidati sulla base delle candidature pervenute. La Commissione opera con autonomia di giudizio ed esamina i *curriculum* dei candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. Successivamente, la Commissione individua i candidati che meglio rispondono ai criteri di selezione per invitarli ad un colloquio volto a chiarire qualsivoglia profilo del *curriculum*.

4-nonies. È redatto un verbale completo del colloquio tra i membri della Commissione e i candidati. La Commissione redige un elenco di candidati, in un numero doppio rispetto a quello dei componenti da nominare, che trasmette al Presidente del Consiglio, corredato del verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai profili di ciascun candidato, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali. L'elenco dei candidati selezionati, il relativo *curriculum* e i verbali di eventuali ulteriori colloqui intercorsi con i candidati sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio.

4-decies. Le designazioni effettuate sulla base dell'elenco trasmesso dalla Commissione sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni procedono prima dell'adozione del parere all'audizione delle persone designate, con eventuale esame in pubblico dibattito. In sede di prima attuazione, le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

22.24

BERNINI, BRUNO

Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

22.25

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 nonché dall'articolo 1 comma 321 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.».

22.26

CIOFFI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1 provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, ad un allineamento dei trattamenti economici del personale dipendente, inclusi i dirigenti, a quelli previsti dalla contrattazione collettiva per il Comparto del personale dei Ministeri».

22.27

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 6, sostituire le parole: «al cinquanta per cento», con le seguenti: «al settanta per cento».

22.28

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mancato rispetto del termine del 1° ottobre 2014 determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile dell'Autorità inadempiente.».

22.29

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, acquisti e appalti, gestione del patrimonio, servizi tecnici logistici.».

22.30

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 7, secondo periodo, le parole: «per almeno tre», *sono sostituite da:* «per almeno cinque.».

22.31

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Dall'applicazione del presente commi devono derivare, rispetto alla spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013, risparmi complessivi pari ad almeno il cinque per cento entro l'anno 2015 e ad almeno il dieci per cento entro l'anno 2017.».

22.32

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire la parola: «dieci», *con la seguente:* «venti.».

22.33

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere il comma 9.

22.34

BERNINI, BRUNO

Al comma 9, alle lettere a) e d), aggiungere infine le seguenti parole: «, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;».

22.35

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 9, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: «In alternativa a quanto disposto dal precedente periodo, la sede degli organismi di cui al comma 1 può essere fissata, avuto riguardo anche alle attuali condivisioni di spese e servizi, in edifici condotti in locazione, previa ulteriore riduzione del canone attualmente dovuto, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’Agenzia del demanio.».

22.36

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 9, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall’articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 141.».

Conseguentemente, dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179; convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché, dall’articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

22.48

BRUNO

Al comma 9, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per quest'ultima la presenza effettiva del personale nella sede principale deve essere almeno del 30 per cento del totale su base annuale.».

22.49

BRUNO

Al comma 9, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

22.37

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 9, lettera f), sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «1 per cento».

22.38

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi che sono proprietari degli edifici nei quali sono allocati i loro uffici».

22.39

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi che sono proprietari degli edifici nei quali sono allocati i loro uffici».

22.40

BERNINI, BRUNO

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

«9-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

22.41

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Per l'anno 2014, il termine di versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui al comma 7-ter dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è differito al 31 ottobre 2014. L'Autorità Garante comunicherà il nuovo ammontare del contributo stesso rideterminato tenendo conto delle riduzioni di spesa disposte ai commi precedenti».

22.42

BERTOROTTA, PUGLIA

Sopprimere i commi 13, 14, 15 e 16.

22.43

DE PETRIS

Sopprimere i commi 13, 14, 15 e 16.

22.44

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 13, sopprimere le parole: «lettera e)».

22.45

BERNINI, BRUNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, sostituire le parole: «lettera e)», con le seguenti: «lettere c), d), e) e g)» e le parole: «è soppresso» con le seguenti: «sono sopprese»;

b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Ai maggiori oneri di cui ai commi 13 e 13-bis, pari a 2,4 milioni di euro annui, si fa fronte, per la parte di rispettiva competenza, nell'ambito di ciascun bilancio degli organismi interessati che, a tal fine, effettuano corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati, nonché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

22.46

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, sostituire le parole: «lettera e)», con le seguenti: «lettere c), d), e) e g)» e le parole: «è soppresso» con le seguenti: «sono sopprese»;

b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Ai maggiori oneri di cui ai commi 13 e 13-bis, pari a 2,4 milioni di euro annui, si fa fronte, per la parte di rispettiva competenza, nell'ambito di ciascun bilancio degli organismi interessati che, a tal fine, effettuano corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati, nonché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

22.47

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«Il 16-*bis*. Per il perseguimento della finalità di unicità del centro di imputazione degli ordinamenti amministrativi degli organismi di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il coordinamento gestionale delle autorità indipendenti.

16-*ter*. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 12-*bis*, il Governo opera nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli ambiti di gestione, differenziati dagli atti di funzione, che restano estranei all'esigenza di coordinamento;

b) attribuzione della disciplina degli ambiti di cui alla lettera a) ad un soggetto amministrativo unitario, in cui tutte le autorità indipendenti siano paritariamente rappresentate, responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane delle autorità indipendenti, al quale riferire la dotazione ordinaria destinata a confluire dal bilancio dello Stato nonché gli ulteriori conferimenti finanziari derivanti dalle discipline di settore, anche di tipo sanzionatorio;

c) rielaborazione del sistema delle missioni e dei programmi di bilancio, altro scopo di far confluire il soggetto di cui alla lettera b) nella medesima postazione di cui godono gli organi costituzionali ed a rilevanza costituzionale, conferendo alla Segreteria generale della Presidenza della Repubblica il ruolo di tramite tra il soggetto di cui alla lettera b) ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

16-*quater*. I decreti legislativi di cui al comma 16-*bis* sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorsi tali termini senza che la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

16-*quinquies*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 16-*bis*, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 16-*ter*, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 16-*quater*, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 16-*bis*».

G/1582/65/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni. del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessò che:

l'articolo 22 del decreto legge in esame reca disposizioni relative alle autorità indipendenti. che introducono norme comuni alle diverse autorità in materia di incompatibilità, reclutamento e trattamento economico del personale, gestione dei servizi strumentali. acquisti di beni e servizi, ubicazione delle sedi, anche al fine di raggiungere risparmi di spesa;

tra le autorità interessate ai provvedimenti di cui all'articolo in parola risultano l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia -dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

i commi da 1 a 3 del citato articolo 22 introducono alcune novità in materia di incompatibilità dei componenti e dei dirigenti delle autorità indipendenti una volta cessato l'incarico, al fine di garantire ulteriormente l'indipendenza delle Autorità;

considerato che:

l'Agcom è stata istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249 e il comma 3, dell'articolo 1 di tale legge dispone che sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio;

il Presidente dell'Autorità è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle Comunicazioni (ora Ministro dello Sviluppo Economico). La designazione del nominativo del Presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni Parlamentari ai sensi dell'articolo 3 legge 14 novembre 1995 n. 481;

l'Agcom, al pari di tutte le altre Autorità, è tenuta a garantire la massima indipendenza e neutralità e le procedure di nomina attualmente

in vigore non consentono di assicurare un operato tecnico ed equidistante dagli interessi politici;

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di procedere ad una revisione delle procedure di nomina dei membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

a valutare la possibilità di modificare la procedura di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, eliminando la designazione diretta da parte dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di garantire la massima imparzialità ed indipendenza rispetto al potere politico.

G/1582/94/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 22 del decreto legge in esame reca disposizioni relative alle autorità indipendenti, che introducono norme comuni alle diverse autorità in materia di incompatibilità, reclutamento e trattamento economico del personale, gestione dei servizi strumentali, acquisti di beni e servizi, ubicazione delle sedi, anche al fine di raggiungere risparmi di spesa;

tra le autorità interessate ai provvedimenti di cui all'articolo in parola risultano l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia –dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

il comma 7 del citato articolo 22 dispone che le suddette autorità procedano alla gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni (almeno tra due Autorità) al fine di conseguire risparmi di spesa complessivi pari- ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta, per i medesimi servizi, dalle stesse Autorità nel 2013;

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di disporre, a partire dal 2015, una ulteriore razionalizzazione della gestione dei servizi strumentali, al fine di conseguire dei risparmi di spesa complessivi pari ad almeno il 40 per cento rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2013.

G/1582/66/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 22 del decreto-legge in esame introduce nuove incompatibilità per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti di determinate autorità indipendenti con riguardo al periodo successivo alla cessazione dei loro incarichi;

dalla disposizione sono esclusi i dirigenti «responsabili esclusivamente degli uffici di supporto»;

tale deroga risulta priva di motivazione e foriera di incertezze applicative;

la dizione «uffici di supporto» non può ritenersi espressione univoca di significato, in particolare a fronte del contestuale riferimento agli ordinamenti interni delle suddette autorità, della loro specifica autonomia e della conseguente eterogeneità delle articolazioni e delle funzioni organizzative;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, al fine di espungere la deroga richiamata in premessa o a individuare espressamente la tipologia di uffici ai cui responsabili debba intendersi applicata.

G/1582/67/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure ur-

genti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 22 introduce nuove norme in materia di incompatibilità per i componenti del vertice della Consob nel periodo successivo alla cessazione del loro mandato;

considerato che:

appare opportuno introdurre la medesima incompatibilità quale requisito aggiuntivo a quelli vigenti per l'assunzione dei suddetti incarichi;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative, anche legislative, finalizzate al divieto di nomina quali componenti degli organi di vertice, a pena di nullità, per coloro che nei quattro anni precedenti abbiano intrattenuto, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con soggetti regolati dalla Consob o con società da questi ultimi controllate.

G/1582/68/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legge in esame, dispone la riduzione delle spese per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca commissionati dalle autorità indipendenti;

la riduzione disposta è pari, nel minimo, al cinquanta per cento della spesa sostenuta nell'anno 2013,

impegna al Governo:

a valutare l'opportunità di procedere ad un innalzamento della soglia minima della riduzione indicata in premessa, fissandola al 70 per cento delle spese dell'anno precedente.

22.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni concernenti le sedi di rappresentanza delle regioni all'estero)

1. Entro il 31 dicembre 2014 le regioni provvedono alla soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

2. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, a decorrere dal 2015, i trasferimenti erariali a qualunque titolo spettanti agli enti di cui al comma 1, sono ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, della somma corrispondente ai mancati risparmi ove i medesimi enti, entro il termine di cui al comma 1, non provvedano al disposto del medesimo comma.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione. Ad esse si applica la disposizione di cui al comma 2».

22.0.2

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli osservatori, le Strutture di missione, le conferenze di servizio, i nuclei, i tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da personale estraneo alla P.A. non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.

2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì

restituito all'amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.

4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri *pro veritate* ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla P.A. non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico».

22.0.3

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Le Autorità garanti, indipendenti, comprese L'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni "lineari" di spesa del 10 per cento.

2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio».

22.0.4

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

22.0.5

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge-27 dicembre 2001, n. 459:

- a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;
- b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente:

"2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'interno".

2. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».

Art. 23.**23.1**

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*. Il comma 19 è soppresso e conseguentemente il comma 22 è sostituito dal seguente:

"22. Lo statuto della città metropolitana prevede l'elezione del sindaco metropolitano secondo una delle seguenti modalità:

a) a suffragio universale con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale;

b) da parte del consiglio metropolitano;

c) contestuale a quella del consiglio metropolitano e con le stesse modalità".».

23.2

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 46 inserire il seguente: "*46-bis*. Le aree metropolitane, nell'appalto dei servizi di loro competenza, operano nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, economicità ed efficienza, in modo tale da salvaguardare la più ampia partecipazione delle imprese locali così come stabilito all'articolo 2, comma *1-bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006".».

23.3

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:

«*a-bis.1*. Al comma 25, dopo le parole: "i sindaci" inserire le seguenti: "i consiglieri provinciali uscenti".».

23.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

23.5

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il primo periodo, dopo le parole: "sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e i trasporti, le direttive" e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie» sono inserite le seguenti: "nonché le modalità di gestione, valorizzazione o di alienazione, delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo fino alloro successivo trasferimento"».

23.6

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il penultimo periodo è inserito il seguente: "Il subentro della regione Lombardia non può in ogni caso avvenire prima dell'adozione del citato decreto del Ministro per gli affari regionali".».

23.7

DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3.

23.8

BISINELLA, CALDEROLI

Al primo comma, lettera b), numero 3), aggiungere infine il seguente periodo: «Il termine di cui al periodo precedente non si applica alle società per le quali siano in corso alla medesima data operazioni di carattere

industriale e processi di efficientamento ovvero opere infrastrutturali, conseguentemente il trasferimento della partecipazione avverrà alla data di conclusione delle suddette operazioni ed opere»;

Conseguentemente, alla lettera c), capoverso «49-bis», dopo le parole: «che sarà oggetto di regolazione tra le parti» sono inserite le seguenti: «, beneficiando del saldo positivo la parte che avrà effettuato operazioni di valorizzazione della società in cui è detenuta la partecipazione azionaria. Con apposita convenzione le parti potranno, altresì disciplinare cessioni delle partecipazioni o delle società dalle stesse partecipate, anche non strategiche».

23.9

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) per i componenti dei relativi consigli di amministrazione vige l'obbligo di redigere una relazione mensile sulla riallocazione delle partecipazioni azionarie di cui alla lettera b) 1 e 2 del presente comma, sottoposta al controllo della Corte dei conti.».

23.10

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera c), capoverso «49-bis», dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Dopo il subentro la Regione Lombardia o le società subentranti dalla stessa controllate hanno facoltà di attuare eventuali cessioni delle Partecipazioni acquisite dalle Province o delle società dalle stesse partecipate, con particolare riferimento a quelle non strategiche».

23.11

BRUNO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 80, le parole: "di cui al comma 79" sono sostituite con le parole: "di cui ai commi 15 e 79".».

23.12

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) sopprimere il comma 80;».

23.13

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole da: «Gli eventuali incarichi» fino a: «a titolo gratuito» con le seguenti: «Gli incarichi commissariati sono esercitati a titolo gratuito a partire dal 1° luglio 2014».

23.14

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*1-sexies*. In ogni caso sono salvaguardati i diritti e i crediti già maturati dalla provincia di Milano in relazione alle partecipazioni trasferite.».

23.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Retribuzioni dipendenti enti soppressi)

1. Nel caso di soppressione di enti, il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti e trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, ed è inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e pubblica amministrazione.

2. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

4. Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 del codice civile, terzo comma, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente.

5. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 23-ter.

23-ter.1

MALAN

Al comma 3, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.

G/1582/69/1

ZANONI, Elena FERRARA, MANASSERO, FILIPPIN, BROGLIA, FORNARO, FAVERO, MATTESINI, MAURO MARIA MARINO, Stefano ESPOSITO, GUERRA, GRANAIOLA, GUERRIERI PALEOTTI, DIRINDIN, IDEM, LAI, ALBANO, BORIOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

premessi che:

l'articolo 23-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, fissa nuovi termini per l'entrata in vigore della nuova disciplina, introdotta dal citato articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, in ordine alla centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione;

il termine iniziale di applicazione della nuova disciplina, salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del decreto, viene differito al 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e al 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori;

considerato che:

numerosi Comuni non capoluogo di provincia hanno proceduto a decorrere dal 1° luglio 2015, direttamente all'acquisto di lavori, servizi e forniture tenuto conto delle indicazioni emerse prima dell'adozione del provvedimento in esame;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a sanare gli atti eventualmente espletati dai Comuni non capoluogo di provincia nel periodo che va dal 1° luglio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

G/1582/69/1 (testo 2)

ZANONI, Elena FERRARA, MANASSERO, FILIPPIN, BROGLIA, FORNARO, FAVERO, MATTESINI, MAURO MARIA MARINO, Stefano ESPOSITO, GUERRA, GRANAIOLA, GUERRIERI PALEOTTI, DIRINDIN, IDEM, LAI, ALBANO, BORIOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

premessi che:

l'articolo 23-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, fissa nuovi termini per l'entrata in vigore della nuova disciplina, introdotta dal citato articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, in ordine alla centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione;

il termine iniziale di applicazione della nuova disciplina, salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, viene differito al 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e al 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori;

considerato che:

numerosi Comuni non capoluogo di provincia hanno proceduto a decorrere dal 1° luglio 2015, direttamente all'acquisto di lavori, servizi e forniture tenuto conto delle indicazioni emerse prima dell'adozione del provvedimento in esame;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a sanare gli atti eventualmente espletati dai Comuni non capoluogo di provincia nel periodo che va dal 1° luglio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

G/1582/102/1 (già em. 23-ter.1)

MALAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1582, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

ad estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge in esame anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Art. 23-quinquies.

23-quinquies.1

PETRAGLIA, DE PETRIS

Sopprimere il comma 1.

23-quinquies.2

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere le parole: «, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi».

23-quinquies.3

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 marzo 2015";

b) alla fine del comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e delle attribuzioni in materia di istruzione previste dalla normativa vigente"».

G/1582/70/1

PETRAGLIA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1582,

premesso che:

Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è attualmente regolamentato dagli articoli 23, 24 e 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Tale organismo, presieduto dal Sig. Ministro, composto da consiglieri per la gran parte eletti dalle varie categorie del personale scolastico, ha esplicito le sue funzioni di consulenza tecnico-professionale formulando pareri facoltativi o obbligatori, espressamente richiesti dall'Amministrazione o pronunce di propria iniziativa;

considerato che:

– Il decreto-legge in discussione all'articolo 23- *quinquies* comma 1 definisce:

«1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi i tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.»;

– il Prefetto di Roma con proprio decreto del 28 maggio 2014 ha incaricato il viceprefetto Dott. Antonio Tedeschi, in qualità di Commissario *ad acta*, di dare esecuzione alla sentenza del Tar del Lazio (n. 8843 del 15.10.2013) con cui veniva ordinato al MIUR di avviare le procedure per eleggere il Consiglio superiore della pubblica istruzione – così come previsto dal decreto legislativo 233 del 1999 – in sostituzione del CNPI di fatto soppresso a fine 2012;

– lo scorso 9 luglio è stato comunicato che si è svolto un primo incontro tra il Commissario e i responsabili del MIUR dopodiché sono stati avviati «gli opportuni approfondimenti istruttori per individuare la procedura da porre in essere» e che «si procederà, quanto prima, ad ulteriore incontro con l'amministrazione per definire le modalità di esecuzione dell'ottemperanza»;

ritenuto che:

il CNPI ha un ruolo importante per i pareri obbligatori che deve esprimere su varie materie che riguardano la didattica e gli ordinamenti; in una fase come quella attuale, su materie quali la revisione delle classi di concorso, degli ordinamenti didattici, dei punteggi per la formulazione delle graduatorie, l'attivazione delle sperimentazioni *ex* articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, l'Amministrazione non può procedere in modo unilaterale,

impegna il Governo:

a riattivare rapidamente le funzioni del CNPI procedendo alla, proroga, non deliberata dal precedente Governo, dei componenti che erano rimasti in carica fino al 31 dicembre 2012 e a rivedere il comma sopracitato.

Art. 24.

24.1

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale».

24.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. Il mancato rispetto dei termini previsti nei commi precedenti determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.».

24.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Semplificazioni in, materia di autenticazione di atti societari)

1. Le autenticazioni di firma e di copia previste dal codice civile per gli atti societari sono effettuate dal conservatore o dal personale assegnato all'ufficio del registro delle imprese, sia all'atto del deposito della documentazione che all'atto della formazione detta stessa se coloro che sono tenuti a depositare tali atti non vi hanno provveduto con altra modalità prevista dalle norme.

2. Ai fini di una più semplice e uniforme applicazione delle disposizioni relative alla registrazione sul registro delle imprese, con regolamento ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 580/1993 possono essere predisposti moduli tipizzati per gli atti costitutivi, i trasferimenti di quote o azioni, le modificazioni dell'atto costitutivo, le deliberazioni di aumento di capitale, la nomina, revoca e i poteri degli amministratori e ogni altro atto per il quale è richiesta la registrazione nel registro delle imprese. Lo stesso regolamento può eventualmente stabilire per quali atti l'utilizzo del modulo tipizzato sia obbligatorio.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 580/1993 viene disciplinata anche la possibilità di sottoscrizione e autenticazione secondo tecniche informatiche degli atti.».

24.0.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Semplificazione procedure di rilascio delle patenti nautiche)

1. Al fine di semplificare, uniformare ed armonizzare le procedure di rilascio e di rinnovo delle diverse tipologie di patenti nautiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una riorganizzazione della normativa relativa all'ottenimento delle suddette autorizzazioni, riconoscendo, ai soli uffici della motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, la potestà di rilasciare le patenti nautiche e al capo del compartimento marittimo il compito di nominare le commissioni d'esame, composte secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 29 del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede inoltre alla creazione di una apposita banca dati informatica.».

24.0.3

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della *spending review*, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa».

24.0.4

FUCKSIA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

*(Modifiche all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
in materia di attività consultiva)*

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. È prevista una proroga di 10 giorni qualora il parere riguardi materia particolarmente complessa. La proroga presenta una motivazione tecnicamente sufficiente e congrua."».

24.0.5

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

*(Modifiche all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
in materia di valutazioni tecniche)*

1. L'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. – 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi, queste devono essere richieste dal responsabile del procedimento entro dieci giorni dall'avvio del procedimento stesso.

2. Tali organi ed enti provvedono nei termini prefissati dalla disposizione relativa al provvedimento da adottare o, in mancanza, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; per le valutazioni spettanti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini il termine è di sessanta giorni. Eventuali esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente devono essere rappresentate entro quindici giorni. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

3. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 2 per l'acquisizione delle valutazioni tecniche o per la richiesta – da parte degli organi ed enti di cui al comma 1 – di eventuali esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento, nei sette giorni successivi, chiede le valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari, che provvedono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso infruttuosamente anche tale termine, si prescinde dalle valutazioni tecniche."».

Art. 24-quinquies.

24-quinquies.0.1

SACCONI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-sexies.

*(Piani di razionalizzazione, controlli interni
e misure anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni)*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad attivare il controllo di gestione. In mancanza di attivazione del controllo di gestione non è possibile erogare alcuna componente accessoria della retribuzione connessa al risultato.

2. Per il triennio 2015-2017 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano obbligatoriamente i piani di razionalizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le amministrazioni pubbliche suddette sottoscrivono contratti collettivi di secondo livello, che valorizzano l'efficienza e la performance organizzativa, al fine di conseguire le economie di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

3. I piani e le misure anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, trovano altresì applicazione anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Art. 25.**25.1**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1 dopo le parole: «è comunque a titolo gratuito» aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso il rappresentante di cui al presente comma, resta in carica per sei mesi e lo stesso non può essere riproposto.».

25.2

BERTOROTTA

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «sessanta».

25.3

BERTOROTTA

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «che abbiano provveduto a presentare domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.».

25.1000

IL GOVERNO

Sopprimere i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.

25.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, BERTOROTTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore detta legge di conversione del presente decreto le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da due medici dell'Inps in qualità di componenti effettivi. Gli accertamenti che la Commissione medica integrata conclude

con giudizio unanime comportano l'esclusione della persona disabile da ulteriori verifiche. Nel caso in cui la valutazione non unanime dell'accertamento da parte della Commissione medica integrata, derivi da giudizi di uno o entrambi i medici di nomina Inps, questi dovranno inserire la motivazione nel verbale, in questo caso l'INPS sospende l'invio del verbale alla persona disabile e acquisisce dalla Asl la documentazione sanitaria. Il Responsabile del Centro Medico Legate territorialmente competente, entro i successivi dieci giorni potrà validare il verbale agli atti ovvero disporre una nuova visita da effettuarsi entro i successivi venti giorni. Nel caso sia disposta una ulteriore visita questa sarà effettuata da una Commissione medica costituita da: un medico Inps, indicato dal Responsabile della Commissione medico legale, diverso dal componente della Commissione medica integrata con funzione di presidente, al quale è demandato il giudizio definitivo, da un medico rappresentante delle associazioni di categoria, e da un operatore sociale nei casi previsti dalla normativa vigente.».

G/1582/71/1

Russo

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, contiene norme in materia di semplificazione per i soggetti con invalidità;

in particolare, la disposizione citata modifica l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo di semplificare la partecipazione dei soggetti invalidi alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;

essa prevede infatti che la persona handicappata, affetta da invalidità uguale o superiore all'80 per cento, non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;

la norma, per quanto risponda all'esigenza di garantire i diritti dei soggetti con invalidità, rischia di essere eccessivamente restrittiva, lasciando fuori dal suo campo di applicazione un elevato numero di persone aventi una percentuale di disabilità di poco al di sotto della soglia prevista,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti dell'applicazione della disposizione normativa richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative per riconsiderare la percentuale prevista dalla medesima e fissare conseguentemente

una soglia più bassa, in modo da ricomprendere le persone con percentuale di invalidità non inferiore al 65 per cento.

G/1582/71/1 (testo 2)

Russo

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, contiene norme in materia di semplificazione per i soggetti con invalidità;

in particolare, la disposizione citata modifica l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo di semplificare la partecipazione dei soggetti invalidi alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;

essa prevede infatti che la persona handicappata, affetta da invalidità uguale o superiore all'80 per cento, non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;

la norma, per quanto risponda all'esigenza di garantire i diritti dei soggetti con invalidità, rischia di essere eccessivamente restrittiva, lasciando fuori dal suo campo di applicazione un elevato numero di persone aventi una percentuale di disabilità di poco al di sotto della soglia prevista,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative per riconsiderare la percentuale prevista dalla medesima e fissare conseguentemente una soglia più bassa, in modo da ricomprendere le persone con percentuale di invalidità non inferiore al 65 per cento.

G/1582/72/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (A.S. 1582);

premessi che:

l'articolo 25 del decreto-legge in esame reca norme di semplificazione per le persone con disabilità;

considerato che:

è ormai accertata l'inutilità dei piani straordinari di contrasto nei confronti dei falsi invalidi, in quanto i riscontri, a fronte di centinaia di migliaia di verifiche ed ingenti costi sostenuti, non sono risultati congrui rispetto ai risultati attesi;

dati i risultati dei piani straordinari di contrasto ai falsi invalidi sarebbe coerente prenderne atto e procedere alla sospensione degli stessi,

impegna il Governo:

a sospendere le attività previste dai piani straordinari previsti dall'articolo 1 comma 109 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvedendo contestualmente a dare immediata attuazione al capitolo 3, Linea di intervento 1, «Revisione del sistema di accesso, riconoscimento-certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, recante adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità».

G/1582/73/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legge in esame, integra le commissioni mediche locali costituite presso le unità sanitarie locali in tutti i capoluoghi di provincia con un rappresentante designato dalle associazioni delle persone disabili espero in materia;

considerato che:

le commissioni mediche locali hanno il compito di accertare i requisiti psichici e fisici nei casi di revisione o rinnovo della patente di guida richiesta da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche e funzionale di arti o colonne vertebrali;

il comma 1 dell'articolo 25 in forma generica parla di «esperto in materia» senza specificare la materia nel quale dovrebbe essere esperto;

si rende quindi necessario procedere ad una definizione precisa di esperto in materia;

impegna il Governo:

a definire compiutamente e in modo adeguato che l'esperto in materia al quale si fa riferimento al comma 1 dell'articolo 25 è colui esperto nella valutazione dell'incidenza psicofisica conseguente alle condizioni di disabilità.

G/1582/74/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge in esame, aggiunge un periodo. all'articolo 119, comma 4 lettera *a*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 con il quale si afferma che il conducente che presenti situazioni di mutilazione o minorazioni fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni per i successivi rinnovi di validità della patente potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2, del citato articolo 119, ovvero procedure semplificate;

considerato che:

quanto previsto al comma 2 dell'articolo 25 è una semplificazione positiva per persone con disabilità;

sarebbe necessario e positivo procedere ulteriormente nelle iniziative di semplificazione che rappresenterebbero un vantaggio per le persone con disabilità;

il comma *2-ter* dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, l'interessato debba esibire apposita certificazione;

se la certificazione di cui ai commi *2-ter* e 3 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, potesse essere inviata dalla persona con invalidità anche per posta elettronica certificata, questo rappresenterebbe un ulteriore passo di effettiva semplificazione.

impegna il Governo:

a introdurre, come forma di ulteriore semplificazione, la possibilità, anche con modifiche di carattere normativo, che la consegna della certificazione di cui ai commi 2-ter e 3 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, possa avvenire tramite posta elettronica certificata.

G/1582/74/1 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge in esame, aggiunge un periodo. all'articolo 119, comma 4 lettera *a*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 con il quale si afferma che il conducente che presenti situazioni di mutilazione o minorazioni fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni per i successivi rinnovi di validità della patente potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2, del citato articolo 119, ovvero procedure semplificate;

considerato che:

quanto previsto al comma 2 dell'articolo 25 è una semplificazione positiva per persone con disabilità;

sarebbe necessario e positivo procedere ulteriormente nelle iniziative di semplificazione che rappresenterebbero un vantaggio per le persone con disabilità;

il comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, l'interessato debba esibire apposita certificazione;

se la certificazione di cui ai commi 2-ter e 3 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, potesse essere inviata dalla persona con invalidità anche per posta elettronica certificata, questo rappresenterebbe un ulteriore passo di effettiva semplificazione.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, come forma di ulteriore semplificazione, la possibilità, anche con modifiche di carattere normativo,

che la consegna della certificazione di cui ai commi 2-ter e 3 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, possa avvenire tramite posta elettronica certificata.

G/1582/75/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legge in esame, modifica la disciplina della sosta dei veicoli di persone disabili dotati di apposito contrassegno, e mentre si obbliga i concessionari di aree destinate a parcheggi a pagamento a destinarne una quota a sosta gratuita per i veicoli di persone disabili, mentre per le aree di parcheggio a pagamento gestite direttamente dai comuni diventa una decisione facoltativa, mentre in precedenza era obbligatorio;

tale norma pare contraddittoria in quanto non sembra plausibile che ai concessionari sia imposto di lasciare a disposizione aree di sosta gratuite mentre per i comuni si tratti di una mera facoltà;

non sembra, inoltre, che con la modifica introdotta aumenti l'offerta di soste gratuite per i veicoli di persone disabili con contrassegno quando i posti loro assegnati sono occupati o indisponibili;

impegna il Governo:

a ripristinare la norma che prevede per i comuni l'obbligo a riservare aree di sosta gratuite per i veicoli di persone disabili dotate di contrassegno laddove i posti loro assegnati risultino occupati o indisponibili aumentando così sensibilmente l'offerta complessiva di aree di sosta gratuite per i veicoli di persone disabili.

G/1582/76/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure ur-

genti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 25 del decreto in esame introduce modifiche in materia di semplificazione per soggetti con invalidità;

considerato che:

merita particolare attenzione anche la tutela dei lavoratori invalidi che si assentano per motivi di salute dal luogo di lavoro, ai quali viene effettuata una ritenuta economica relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia;

la normativa attuale esclude da tale ritenuta economica le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall'Inail, a ricovero ospedaliero o di *day-hospital* e le assenze dovute a patologie gravi che necessitano di terapie salvavita;

impegna il Governo:

a porre in essere azioni concrete, anche apportando modifiche alla legge 133/2008, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori, - affetti da patologie gravi e invalidanti e di quelli ai quali è riconosciuto almeno il 75 per cento di invalidità, che si assentano dal lavoro per motivi di salute con lo stesso regime giuridico previsto per i soggetti che si sottopongono alle terapie salvavita.

Art. 26.

26.1

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi».

G/1582/77/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 26 del decreto legge in esame aggiunge all'articolo 9 della legge 16 novembre 2001, n. 405 un comma 1-*bis* il quale prevede che nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, per le patologie croniche il medico possa prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta;

considerato che:

la dematerializzazione delle ricette è una delle iniziative più importanti per dotare l'Italia di un sistema moderno che risponda alle esigenze dei cittadini ma anche di razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;

a tre anni dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011 la ricetta dematerializzata sull'intero territorio nazionale è ancora da «materializzarsi» appare quindi necessario determinare un termine efficace con sanzioni effettive nei confronti di quelle regioni che non adempiano in tempi brevi all'applicazione del citato decreto;

impegna il Governo:

ad porre in essere azioni concrete affinché la dematerializzazione delle ricette di cui al decreto 2 novembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze sia applicata sull'intero territorio nazionale entro e non oltre il 31 dicembre 2015 e a prevedere opportune sanzioni, mediante riduzione dei trasferimenti, per le regioni inadempienti.

G/1582/77/1 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 26 del decreto legge in esame aggiunge all'articolo 9 della legge 16 novembre 2001, n. 405 un comma 1-*bis* il quale prevede che nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, per le patologie croniche il medico possa prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta;

considerato che:

la dematerializzazione delle ricette è una delle iniziative più importanti per dotare l'Italia di un sistema moderno che risponda alle esigenze dei cittadini ma anche di razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;

a tre anni dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011 la ricetta dematerializzata sull'intero territorio nazionale è ancora da «materializzarsi» appare quindi necessario determinare un termine efficace con sanzioni effettive nei confronti di quelle regioni che non adempiano in tempi brevi all'applicazione del citato decreto;

impegna il Governo:

a porre in essere azioni concrete affinché la dematerializzazione delle ricette di cui al decreto 2 novembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze sia applicata sull'intero territorio nazionale entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

Art. 27.

27.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Quando dallo svolgimento della professione sanitaria deriva comunque un danno al paziente esso è risarcito ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile"».

27.2

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli obblighi assicurativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Restano fermi gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti del proprio personale dipendente».

27.3

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli obblighi assicurativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, non trovano applicazione nei confronti dei professionisti sanitari che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Restano fermi gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti del proprio personale dipendente».

27.4

FLORIS

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 17, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole: "assenti dal servizio per malattia effettuati", sono aggiunte le seguenti parole: "dall'INPS, facendo ricorso ai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e".

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

27.5

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto. dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'esercente la professione sanitaria risponde dei danni cagionati nello svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

27.6

SCAVONE, URAS, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. 1. All'articolo 17, comma 5, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (razionalizzazione della spesa) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "assenti dal servizio per malattia effettuati", aggiungere le seguenti: "dall'INPS, facendo ricorso ai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 639 e".

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

27.0.1

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, PALERMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazione di procedure del pubblico registro automobilistico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella Regione autonoma Valle d'Aosta la gestione del P.R.A., istituito dal R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, è attribuita alla Regione alla quale l'Automobile club d'Italia trasferisce l'archivio informatico. Regione e A.C.I. definiscono, con un protocollo d'intesa, le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dell'archivio regionale, il contenuto dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione dello stesso con l'archivio nazionale del P.R.A.».

27.0.2

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 nelle Province autonome di Trento e di Bolzano la gestione del P.R.A., istituito dal R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, è delegata alle medesime Province alle quali l'Automobile Club d'Italia trasferisce l'archivio informatico. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e A.C.I. definiscono, con un protocollo d'intesa, le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli archivi provinciali, il contenuto dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione degli stessi con l'archivio nazionale del P.R.A. Salvo che non sia diversamente disposto con normativa delle predette Province autonome, A.C.I. continua ad esercitare la predetta funzione con oneri a proprio carico sulla base di direttive della rispettiva Provincia autonoma.».

Art. 27-bis.**27-bis.1**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro centomila per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti» con le seguenti: «euro centocinquantamila per i soggetti danneggiati viventi da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti, e di euro duecentocinquantamila per i familiari dei soggetti deceduti».

27-bis.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

27-bis.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 4, dopo le parole: «a legislazione vigente» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le risorse finanziarie non utilizzate a decorrere dall'anno 2008».

27-bis.4

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Per accedere alla procedura di cui al presente articolo, non operano i criteri della prescrizione e del periodo di contagio».

G/1582/78/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»¹ (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 27-bis del decreto-legge in esame reca procedure per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie;

in particolare, il comma 1 del citato articolo prevede che ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva nonché ai loro aventi causa sia riconosciuto un'equa riparazione determinata nella misura di euro centomila per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro ventimila per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;

le somme destinate alla equa riparazione sono assolutamente esigue e non possono essere certamente definite una equa riparazione;

impegna il Governo:

a porre in essere misure concrete volte a reperire le risorse necessarie ad incrementare le dotazioni finanziarie disponibili e di conseguenza le somme destinate alla equa riparazione di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis destinando una somma non inferiore a euro duecentomila per i dan-

neggiati da trasfusione di sangue infetto, non inferiore a euro trecentomila per i danneggiati da somministrazione di emoderivati infetti, e non inferiore a euro sessantamila per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

G/1582/78/1 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»¹ (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 27-*bis* del decreto-legge in esame reca procedure per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie;

in particolare, il comma 1 del citato articolo prevede che ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva nonché ai loro aventi causa sia riconosciuto un'equa riparazione determinata nella misura di euro centomila per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro ventimila per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;

le somme destinate alla equa riparazione sono assolutamente esigue e non possono essere certamente definite una equa riparazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere misure concrete volte a reperire le risorse necessarie ad incrementare le dotazioni finanziarie disponibili e di conseguenza le somme destinate alla equa riparazione di cui al comma 1 dell'articolo 27-*bis* destinando una somma non inferiore a euro duecentomila per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto, non inferiore a euro trecentomila per i danneggiati da somministrazione di emoderivati infetti, e non inferiore a euro sessantamila per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

G/1582/79/1

SCIBONA, SIMEONI

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 27-*bis* reca «Procedure per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrare di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie» e stabilisce il risarcimento nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto e con 20.000 i danneggiati da vaccinazione;

al comma 2 dell'articolo 27-*bis* viene stabilito, altresì, che la corresponsione delle somme sopra menzionate è «subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa nei confronti dello Stato,

considerato che:

il Governo italiano si era impegnato sin dal 2007 a risarcire tutti i danneggiati con somme ben più elevate arrivando sino alla cifra di euro 300.000 per ogni danneggiato da trasfusione di sangue infetto che ne avesse i requisiti richiesti dalla legge;

lo Stato ha una grande responsabilità non solo per non aver vigilato sulla sicurezza del sangue fra gli anni '70 e '80, ma anche per aver permesso l'impunità a coloro che hanno causato migliaia di vittime, (anni '90 e 2000) questione che genera una autonoma responsabilità verso le famiglie delle vittime dello Stato italiano che è sanzionabile dalla corte europea;

il risarcimento previsto dall'articolo 27-*bis*, anche secondo i comitati popolari di emofilici danneggiati da plasma e derivati infetti: «offensive della loro drammatica storia»;

impegna il Governo a:

triplicare gli importi citati nel comma 1 dell'articolo 27-*bis* del disegno di legge in esame anche« attingendo da spese dello Stato futili come armamenti o grandi opere inutili, come la Nuova Linea Torino – Lione.

G/1582/80/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 27-bis reca procedure per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie;

l'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2012, prevede alle lettere *a)* e *b)* del primo comma e al comma 2, indicazioni prescrittive che di fatto limitano la possibilità da parte dei soggetti aventi diritto alla applicazione dei moduli transattivi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità in successivi provvedimenti legislativi di procedere alla soppressione delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 5 del decreto Ministero della salute.

Art. 28.

28.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere l'articolo.

28.2

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

28.3

BISINELLA, ARRIGONI

Sopprimere l'articolo.

28.4

DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - 1. L'importo del diritto annuale vigente per l'anno 2014 a carico delle imprese, di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.

2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge che devono coprire integralmente i costi sostenuti».

28.5

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - 1. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese del cinquanta per cento in tre anni, il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come determinato per l'anno 2014, è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento per l'anno 2017».

28.6

BISINELLA, ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento», *con le seguenti:* «per l'anno 2015, del 20 per cento, per l'anno 2016, del 35 per cento».

28.7

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «35 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

28.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

*Sopprimere il comma 2.***G/1582/81/1**

DE PETRIS

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1582,

premessso che:

l'articolo 28 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese;

prima delle modifiche intervenute in sede referente detto articolo, nella sua versione iniziale, prevedeva il dimezzamento dell'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, ovvero la principale fonte di finanziamento per il sistema camerale, costituendo circa il 70 per cento delle entrate;

durante l'esame del provvedimento in sede referente, ma anche e soprattutto in sede consultiva presso la 10a Commissione (Attività Produttive), è emerso che la misura del diritto annuale è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria, sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire, detratta una quota calcolata in base ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema;

dall'analisi sviluppata da Unioncamere dei dati relativi al diritto annuale effettivamente riscosso nel 2013, risulta che il risparmio medio nominale per ciascuna impresa pagante risulterebbe – stante l'attuale formulazione dell'articolo 28 – pari a 94 euro ed il risparmio medio effettivo (tenendo conto della deducibilità fiscale del diritto) pari a 63 euro;

secondo l'analisi d'impatto effettuata da Unioncamere, la riduzione del 50 per cento del diritto annuale si tradurrebbe complessivamente in minori entrate per oltre 400 milioni di euro, determinando per 48 Camere di commercio una situazione di non compiuta sostenibilità dei costi del personale e di funzionamento e per le restanti 57 Camere una disponibilità complessiva di risorse per attività promozionali di 145 milioni di euro a fronte dei circa 500 investiti a sostegno dei territori nel 2013;

elaborazioni sui bilanci camerale del 2012 indicano in circa 416 milioni di euro le risorse dedicate alle prime otto aree d'intervento promozionale del sistema camerale-finanza ed accesso al credito per le MPMI; internazionalizzazione; servizi per il turismo ed i beni culturali; sviluppo locale, promozione del territorio, commercio e servizi; innovazione, trasferimento tecnologico e proprietà industriale; qualificazione e promozione

delle filiere; formazione, orientamento, alternanza, università; lavoro e servizi per l'imprenditorialità - cioè in circa l'80 per cento del totale di interventi promozionali per quasi 515 milioni di euro, con effetti moltiplicativi stimati in oltre 2 miliardi di euro;

il diritto annuale costituisce un'entrata di scopo attraverso la cui definizione e finalizzazione per via legislativa si assicura la dotazione finanziaria necessaria all'espletamento delle funzioni demandate al sistema camerale;

gli effetti derivanti dall'applicazione del citato dimezzamento avrebbe potuto produrre rilevanti ricadute sulla tenuta occupazionale degli enti del sistema camerale (circa 11.500 unità);

durante l'esame in sede referente è stata approvata una serie di emendamenti identici presentati da vari Gruppi Parlamentari ove si prevede, invece, che nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale, l'importo di questo stesso diritto sia ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento. Viene previsto, inoltre, che le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)* della legge 29 dicembre 1993, n. 580 – ovvero le tariffe e i diritti di segreteria – siano fissati sulla base di costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni;

in buona sostanza è stata accolta la proposta di avviare un processo triennale di progressivo contenimento del diritto, tale da riflettere ed accompagnare un sostenibile processo di rivisitazione ed efficientamento del modello organizzativo del sistema camerale, che faccia particolarmente leva sulla metodologia dei costi *standard*,

impegna il Governo:

a valutare con particolare attenzione gli effetti applicativi derivanti dalla norma in questione sotto il profilo occupazionale, della riduzione del sostegno al sistema infrastrutturale locale (porti e aeroporti, sistema fieristico, autostrade, banda larga), della riduzione di interventi a sostegno del sistema turistico-culturale (già oggetto di scarsi investimenti) e, infine, della riduzione di micro-interventi spesso vitali per mantenere attivo il sistema produttivo locale nei contesti di dimensioni più contenute;

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di tesa ad affrontare la questione relativa alla riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese superando la logica del mero taglio lineare al fine di adottare una soluzione di tipo selettivo che risponda «al tipo di presenza e di azione che serva per sostenere il tessuto produttivo territoriale», vincolando altresì gli enti camerali a indirizzare parte delle risorse verso specifiche direttrici (ad esempio innovazione tecnologica; nuova occupazione; digitalizzazione dei processi; *green eco-*

nomy; made in Italy) opportunamente individuate attraverso il coinvolgimento di tavoli territoriali inter-istituzionali: Regioni, Enti locali, CCIAA; a porre in essere ogni atto di competenza volto ad scongiurare il rischio che l'abbattimento dei diritti camerali previsto dal provvedimento in esame, se non accompagnato da un serio progetto di razionalizzazione e di rilancio del sistema camerale stesso, piuttosto che rappresentare una riforma, costituisca solo l'avvio di un inevitabile indebolimento del sistema economico locale e nazionale.

G/1582/97/1

CAMPANELLA

Il Senato,

premessi che:

il disposto dell'art. 28 del D.L. 90/2014 provoca un'importante riduzione delle entrate delle camere di commercio, con effetti deteriori sui bilanci di tali enti;

ai sensi della legge 2/1962 della Regione Siciliana le camere di commercio insistenti sul territorio della Regione siciliana pagano a valere sul proprio bilancio gli emolumenti del proprio personale in quiescenza, spese non comprimibili né sostenibili per effetto delle modifiche normative apportate dal disposto del suddetto art. 28,

impegna il Governo

a prevedere in un successivo provvedimento e, comunque, con la legge di stabilità per il 2015, l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane.

G/1582/97/1 (testo 2)

CAMPANELLA

Il Senato,

premessi che:

il disposto dell'art. 28 del D.L. 90/2014 provoca un'importante riduzione delle entrate delle camere di commercio, con effetti sui bilanci di tali enti;

ai sensi della legge 2/1962 della Regione Siciliana le camere di commercio insistenti sul territorio della Regione siciliana pagano a valere sul proprio bilancio gli emolumenti del proprio personale in quiescenza,

spese non comprimibili né sostenibili per effetto delle modifiche normative apportate dal disposto del suddetto art. 28,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere in un successivo provvedimento e, comunque, con la legge di stabilità per il 2015, l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane.

G/1582/104/1

BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1582, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,

in merito alla norma che comporta riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria, ritenendo grave la limitazione che essa pone in essere per le Camere di commercio, auspicando la soppressione della disposizione medesima,

impegna il Governo a valutare almeno la possibilità di sostituire gli importi di riduzione previsti all'articolo 28, comma 1, ovvero, per il 2015, in luogo della previsione del 35 per cento, la previsione del 20 per cento e, per l'anno 2016, in luogo della previsione del 40 per cento, la previsione del 35 per cento.

Art. 29.

29.1

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «52», terzo periodo, dopo le parole: «L'iscrizione nell'elenco è» aggiungere le parole: «obbligatoria e».

29.2

GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

Al comma 1, capoverso «52», ultimo periodo, sostituire le parole: «La prefettura effettua verifiche periodiche» con le seguenti: «La prefettura del territorio in cui ha sede legale l'impresa effettua verifiche almeno semestrali».

29.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «52-bis», sopprimere le parole da: «anche ai fini» fino a: «è stata disposta».

29.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, dopo il capoverso «52-bis», aggiungere il seguente:

«52-ter. Gli elenchi di cui al comma 52 confluiscono su base nazionale in quelli previsti all'articolo 45 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

29.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le parole: «sei mesi».

29.6

GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione i contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione si intendono risolti senza ulteriori oneri per i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.».

29.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, la lettera e) è soppressa».

Art. 30.**30.1**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da personale» aggiungere le seguenti: «proveniente dalla soppressa AVCP».

30.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dalle direzioni nazionale e distrettuali antimafia.»

30.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «verifica, in via preventiva» inserire le seguenti: «, entro e non oltre trenta giorni dalla loro pubblicazione».

30.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) effettua un controllo approfondito sulle procedure di affidamento di tutti i lavori e le forniture di importo superiore alla soglia di centomila euro riguardanti EXPO 2015 e provvede a segnalare eventuali irregolarità e anomalie».

30.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il Presidente dell'ANAC dispone, in via consultiva, di funzioni di monitoraggio e verifica sui lavori inerenti la realizzazione e l'esercizio della ferrovia Torino-Lione nella sezione transfrontaliera franco-italiana di cui alla legge 23 aprile 2014, n. 71. Nell'ambito di queste funzioni l'ANAC esprime pareri non vincolanti sui lavori nella sezione transfrontaliera che comunica alle autorità competenti del Governo francese così nel rispetto dell'accordo di cui alla medesima legge. Ai fini di garantire lo svolgimento delle funzioni di cui sopra il Governo provvede a emanare i necessari provvedimenti.

3-ter. Ai fini del comma 3-bis il Presidente dell'ANAC può avvalersi del supporto della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino e del Prefetto di Torino.».

G/1582/82/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (atto senato n. 1582);

premesso che:

la disposizione di cui all'articolo 30 del decreto-legge in esame affida al Presidente dell'ANAC – che si potrà avvalere di un'apposita unità operativa – il compito di indagare sulla regolarità e sulla trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del «grande evento» EXPO 2015;

nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione che ha colpito l'Expo 2015 risultano coinvolgimenti connessi ad appalti della società Sogin per disattivare e smantellare (*decommissioning*) gli impianti nucleari dismessi e gestire i rifiuti radioattivi, a seguito dell'esito dei *referendum* abrogativi del 1987,

impegna il Governo:

alla luce della particolare delicatezza della materia della gestione dei rifiuti radioattivi, ad informare le Commissioni competenti della Camera e del Senato in ordine ai risultati dei controlli sugli appalti indicati in premessa.

Art. 31.**31.1**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, sostituire la parola: «o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)», con la seguente: «ed all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)».

31.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, aggiungere il seguente periodo: "Ogni procedimento disciplinare avviato nei confronti di un soggetto indicato in una segnalazione di reato o irregolarità deve essere basato su elementi certi e documentati. È a carico del datore di lavoro dimostrare che ogni misura presa ai danni dell’autore è motivata da ragioni estranee alla segnalazione effettuata dal medesimo autore".».

31.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "All’autore di una segnalazione di reati o irregolarità che comportano un danno erariale e un danno all’immagine della pubblica amministrazione è attribuita una somma di denaro a titolo di premio, di importo compreso tra il 15 e il 30 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei conti, fermo restando che la somma di denaro spettante a titolo di premio non può essere superiore a 2 milioni di euro".».

31.4

DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001; n. 165, dopo le parole: "al Dipartimento della funzione pubblica" aggiungere le seguenti: "ed all'Autorità nazionale per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC)"».

G/1582/83/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 31 del decreto legge in esame reca modifiche all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, estendendo la possibilità di denunciare i predetti illeciti, oltre all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, anche all'ANAC;

considerato che:

attualmente i dipendenti pubblici e privati a seguito di denunce di atti di corruzione e irregolarità subiscono molto spesso provvedimenti disciplinari, mobbing e licenziamenti;

la posizione dei cosiddetti *whistleblower* non viene adeguatamente tutelata nelle aziende, in ambito privato e pubblico, dà fenomeni di mobbing e altre forme di vessazione o discriminazione che possano pregiudicare l'integrità psicofisica o la carriera lavorativa.;

non viene nemmeno prevista una ricompensa, anche in termini monetari, nel caso il dipendente sia venuto a conoscenza di atti di corruzione o irregolarità, come invece è previsto in altri ordinamenti, ad esempio negli Stati Uniti, dove non solo il dipendente è tutelato, ma è addirittura incoraggiato a fare segnalazioni;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attribuire all'autore di una segnalazione di reati o irregolarità, che comportano un danno erariale e un danno all'immagine della pubblica amministrazione, una somma di denaro a titolo

di premio, in percentuale rispetto alla somma recuperata a seguito del provvedimento di condanna definitiva della Corte dei conti.

Art. 32.

32.1

GIARRUSSO, PUGLIA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «il Presidente dell'ANAC» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Prefetto competente, sentito il Presidente dell'ANAC, dispone la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto d'appalto, con il pagamento della sole spese sostenute e certificate. La prosecuzione dei lavori sarà affidata alla seconda azienda classificata nella gara d'appalto.».

32.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «il Presidente dell'ANAC» con le seguenti: «l'ANAC».

32.3

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «in presenza di» fino a: «attribuibili ad» con le seguenti: «nel caso in cui il Presidente dell'ANAC proceda a denunciare autonomamente per gli stessi reati».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: coinvolto con le seguenti: indagato;

b) al comma 2, sostituire la parola: «coinvolto» con la seguente: «indagato», le parole: «ovvero nei casi più gravi» sono soppresse, e sono inserite in fine le seguenti parole: «di appalto oggetto del procedimento penale»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale, sono attribuiti agli amministratori tutti relativi i poteri e le funzioni degli

organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso per l'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale per l'intera durata della misura»;

d) al comma 5, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui siano venuti meno i presupposti e le condizioni per la sua applicazione»;

e) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «monitoraggio dell'Impresa», inserire le seguenti: «limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale» e al terzo periodo, sostituire la parola: «prescrizioni» con la parola: «indicazioni»;

f) al comma 10 inserire, infine, le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui siano venuti meno i presupposti e le condizioni per la sua approvazione»;

g) inserire in fine il seguente comma: «10-bis. I provvedimenti di cui al presente articolo. sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.».

32.4

DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «lettera a) del presente decreto», inserire le seguenti: «fin dalla fase del procedimento penale corrispondente all'iscrizione della notizia di reato per una delle suddette fattispecie.».

32.5

DE PETRIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ha diritto di ricevere notizie e informazioni e di richiedere atti e documenti sui procedimenti per i reati di cui al comma 1 del presente articolo, non coperti da segreto.».

32.6

DE PETRIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il pubblico ministero, che proceda all'iscrizione della notizia di reato in un'ipotesi che potrebbe dare luogo alle misure straordinarie di gestione di cui al comma 1, deve subito informarne il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.».

32.7

DE PETRIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: "3-ter. Quando siano disposti una misura cautelare o un rinvio a giudizio per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., l'autorità giudiziaria procedente informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione."».

32.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere il comma 8.

32.9

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 10, sostituire le parole da: «sussista l'urgente» fino a: «ancorché» con le seguenti: «e qualora».

Art. 33.**33.1**

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «può chiedere che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima» con le seguenti: «chiede all'Avvocatura Generale dello Stato di esprimere».

Art. 34.**34.1**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato».

Art. 35.**35.1**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in cui hanno sede» aggiungere le seguenti: «o per qualunque altra ragione».

35.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

35.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, entro il 31 dicembre 2014, indice le procedure per la messa in gara delle concessioni autostradali scadute entro il 31 luglio 2014. Per le concessioni autostradali in scadenza entro il 30 giugno 2017 le procedure dovranno essere avviate entro il 30 giugno 2015.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014, avvia, in conformità con il codice degli appalti, le procedure di cui al comma 10 dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 inerenti la costruzione e gestione di autostrade da affidare in concessione».

Art. 36.**36.1**

DE PETRIS

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo derivante dalle maggiori entrate determinate dalla disposizione di cui al comma 4-bis.

4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 37.**37.1**

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «per gli appalti di importo», fino a: «soglia comunitaria», con le seguenti: «relative a contratti di importo superiore a 5 milioni di euro».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da trasmettere alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla ricezione. L'ANAC potrà richiedere, nel medesimo termine di 15 giorni, e per una sola volta, integrazioni e chiarimenti dovrà pronunciarsi definitivamente entro e non oltre 30 giorni decorsi dalla ricezione degli stessi. Decorsi tali termini, in assenza di comunicazioni, la valutazione si riterrà positiva».

37.2

CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «lettere b), c) e d)», con le seguenti: «lettere b), c), d) ed e)».

37.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo, altresì, per l'Autorità nazionale anticorruzione il potere di richiedere l'invio di tali documentazioni a sua discrezione, all'esito di una prima valutazione».

37.4

CIOFFI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 132», inserire le seguenti: «comma 1».

37.5

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 132», inserire le seguenti: «, comma 1, lettere b), c) e d)».

G/1582/84/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessso che:

l'articolo 37 del decreto legge in esame introduce l'obbligo di trasmettere le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione;

il testo del citato articolo 37 precisa che dette varianti in corso d'opera debbano essere trasmesse tramite le sezioni regionali, all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC, anche nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

considerato che:

detta previsione risponde alla necessità di aumentare le forme di contrasto ai fenomeni di corruzione nel settore degli appalti pubblici che, come dimostrano le cronache, riguardano diffusamente le fasi di esecuzione dei contratti, e dunque tutto quello che accade successivamente all'aggiudicazione del contratto di appalto;

a questo riguardo, e con specifico riferimento agli obblighi a carico dei soggetti aggiudicatari di contratti pubblici – oltre alle note e diffusissime deroghe rispetto al Codice dei Contratti previste per la realizzazione delle cosiddette grandi opere – va rilevato che, in seguito alla conversione in legge del decreto-legge 201/2011, è stato introdotto un regime derogatorio anche per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria;

con l'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è stato inserito il comma *2-bis*, in base al quale l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria

di importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire, e non trova applicazione il Codice dei Contratti;

in merito all'approvazione del citato comma 2-*bis* dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nella Deliberazione n. 43 del 4 aprile 2012 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici aveva segnalato quanto segue: «Il campo di applicazione della norma recata dall'articolo 16, comma 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, così come introdotto dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito nella legge n. 214/2011, ovvero sia la non applicabilità del Codice per le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia eseguite dal privato titolare del permesso di costruire, appare eccessivamente ampio. La liberalizzazione introdotta consente all'operatore privato di gestire contratti fino ad un valore di 5 milioni di euro, senza tracciabilità degli eventuali, e consistenti, ribassi d'asta, subappalti, qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori stessi, vigilanza dell'Autorità, per opere di urbanizzazione di pubblica utilità che saranno acquisite al patrimonio comunale»;

l'applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 16 del DPR 380/2001 ha consentito, e consente tuttora, di selezionare, senza il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, i soggetti che eseguono opere pubbliche tali vanno considerate le opere di urbanizzazione destinate ad essere acquisite al patrimonio dei comuni e connesse alle infrastrutture esistenti a valere su risorse pubbliche perché tali vanno considerati i ed oneri concessori, a detrazione parziale o integrale dei quali le opere in argomento vengono eseguite;

lo stesso comma 2-*bis* solleva i soggetti che eseguono opere di urbanizzazione di importo fino a 5 milioni di euro come evidenziato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dall'obbligo di rispettare tutte procedure del Codice dei Contratti, finalizzate ad assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle fasi di esecuzione dei contratti pubblici, e dunque senza adeguate garanzie rispetto alla qualità dei lavori eseguiti, all'accertamento del valore economico delle opere e alla trasparenza e alla tracciabilità dei flussi finanziari connessi;

impegna il Governo:

ad acquisire dai comuni l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria che, a far data dell'entrata in vigore dell'articolo 16 comma 2-*bis* del DPR 380/2001, sono state realizzate ovvero sono in corso di realizzazione, direttamente dai titolari dei permessi di costruire, con il regime derogatorio previsto dallo stesso comma 2-*bis*, completo dei relativi quadri, tecnico-economici e degli eventuali aggiornamenti degli stessi apportati in corso di esecuzione;

a trasmettere all'Autorità nazionale anticorruzione le informazioni acquisite dai comuni in ordine alle opere di urbanizzazione primaria che, a far data dell'entrata in vigore dell'articolo 16 comma 2-*bis* del DPR 380/2001, sono state realizzate direttamente da parte dei titolari

del permessi di costruire e dunque senza l'obbligo di rispettare le disposizioni del Codice dei Contratti al fine di acquisire le necessarie valutazioni da parte della stessa Autorità sull'applicazione della disposizione in argomento.

G/1582/84/1 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 37 del decreto legge in esame introduce l'obbligo di trasmettere le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione;

il testo del citato articolo 37 precisa che dette varianti in corso d'opera debbano essere trasmesse tramite le sezioni regionali, all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC, anche nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

considerato che:

detta previsione risponde alla necessità di aumentare le forme di contrasto ai fenomeni di corruzione nel settore degli appalti pubblici che, come dimostrano le cronache, riguardano diffusamente le fasi di esecuzione dei contratti, e dunque tutto quello che accade successivamente all'aggiudicazione del contratto di appalto;

a questo riguardo, e con specifico riferimento agli obblighi a carico dei soggetti aggiudicatari di contratti pubblici – oltre alle note e diffusissime deroghe rispetto al Codice dei Contratti previste per la realizzazione delle cosiddette grandi opere – va rilevato che, in seguito alla conversione in legge del decreto-legge 201/2011, è stato introdotto un regime derogatorio anche per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria;

con l'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è stato inserito il comma *2-bis*, in base al quale l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria

di importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire, e non trova applicazione il Codice dei Contratti;

in merito all'approvazione del citato comma 2-*bis* dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nella Deliberazione n. 43 del 4 aprile 2012 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici aveva segnalato quanto segue: «Il campo di applicazione della norma recata dall'articolo 16, comma 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, così come introdotto dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito nella legge n. 214/2011, ovvero sia la non applicabilità del Codice per le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia eseguite dal privato titolare del permesso di costruire, appare eccessivamente ampio. La liberalizzazione introdotta consente all'operatore privato di gestire contratti fino ad un valore di 5 milioni di euro, senza tracciabilità degli eventuali, e consistenti, ribassi d'asta, subappalti, qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori stessi, vigilanza dell'Autorità, per opere di urbanizzazione di pubblica utilità che saranno acquisite al patrimonio comunale»;

l'applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 16 del DPR 380/2001 ha consentito, e consente tuttora, di selezionare, senza il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, i soggetti che eseguono opere pubbliche tali vanno considerate le opere di urbanizzazione destinate ad essere acquisite al patrimonio dei comuni e connesse alle infrastrutture esistenti a valere su risorse pubbliche perché tali vanno considerati i ed oneri concessori, a detrazione parziale o integrale dei quali le opere in argomento vengono eseguite;

lo stesso comma 2-*bis* solleva i soggetti che eseguono opere di urbanizzazione di importo fino a 5 milioni di euro come evidenziato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dall'obbligo di rispettare tutte procedure del Codice dei Contratti, finalizzate ad assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle fasi di esecuzione dei contratti pubblici, e dunque senza adeguate garanzie rispetto alla qualità dei lavori eseguiti, all'accertamento del valore economico delle opere e alla trasparenza e alla tracciabilità dei flussi finanziari connessi;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di acquisire dai comuni l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria che, a far data dell'entrata in vigore dell'articolo 16 comma 2-*bis* del DPR 380/2001, sono state realizzate ovvero sono in corso di realizzazione, direttamente dai titolari dei permessi di costruire, con il regime derogatorio previsto dallo stesso comma 2-*bis*, completo dei relativi quadri, tecnico-economici e degli eventuali aggiornamenti degli stessi apportati in corso di esecuzione;

di trasmettere all'Autorità nazionale anticorruzione le informazioni acquisite dai comuni in ordine alle opere di urbanizzazione primaria che, a far data dell'entrata in vigore dell'articolo 16 comma 2-*bis* del DPR 380/2001, sono state realizzate direttamente da parte dei titolari dei permessi

di costruire e dunque senza l'obbligo di rispettare le disposizioni del Codice dei Contratti al fine di acquisire le necessarie valutazioni da parte della stessa Autorità sull'applicazione della disposizione in argomento.

37.0.1

PANIZZA, TONINI, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 agli enti di edilizia residenziale pubblica costituiti in forma societaria)

1. Alla lettera *c-bis* del comma 1 dell'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: "e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nonché enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici".

2. All'articolo 88 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b*), all'ultimo periodo dopo le parole: "comunque denominati" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici".

3. All'articolo 1, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: "0,5 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "0,7 centesimi";

b) all'ultimo periodo le parole: "Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma"».

37.0.2

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, TONINI, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 agli enti di edilizia residenziale pubblica costituiti in forma societaria)

1. All'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per gli enti aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati, istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta del 30 per cento".

2. All'articolo 88 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b*), all'ultimo periodo dopo le parole: "comunque denominati" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutati in 2,8 milioni di euro si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016.».

37.0.3

GIBIINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Pubblicazione on-line dei documenti di gara)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente: "9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del

bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile,";

2) il comma 10, è sostituito dal seguente: "10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.";

b) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

c) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"i. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'onori, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9"».

37.0.4

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, TONINI, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 agli enti di edilizia residenziale pubblica costituiti in forma societaria)

1. All'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per gli enti aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati, istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici, imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta del 20%".

2. All'articolo 88 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), all'ultimo periodo dopo le parole: "comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutati in 1,86 milioni di euro si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante «corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo spe-

ciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016».

Art. 38.

38.1

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

38.2

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «dieci».

38.3

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «venti».

38.4

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

38.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1 sopprimere le parole: «, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso».

38.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Il decreto di cui al comma 1 prevede le modalità operative per fronteggiare le eventuali situazioni di caduta dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni in rapporto agli obblighi di deposito e relativi termini processuali».

38.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Nel decreto di cui al comma precedente sono previste le modalità operative inerenti sia al sito di giustizia amministrativa sia per fronteggiare le eventuali situazioni di caduta dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni in rapporto agli obblighi di deposito e relativi termini processuali».

38.0.1

FUCKSIA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

*(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
in materia di silenzio assenso)*

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente non può assumere determinazioni in via di autotutela.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza"».

38.0.2

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. All'articolo 21-*octies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 1, dopo la parola "annullabile", sono aggiunte le seguenti "entro e non oltre 30 giorni della sua emanazione"».

38.0.3

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. L'articolo 4, del testo unico dell'edilizia, approvato con DPR n.380 del 2001, è sostituito come segue:

"Art. 4. – *1.* Ferma restando la competenza dei comuni nella disciplina dell'attività edilizia, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, i regolamenti edilizi comunali attualmente vigenti, sono sostituiti dal regolamento ministeriale dei livelli essenziali delle prestazioni degli edifici, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministeri dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento ministeriale. Il regolamento ministeriale deve contenere i principi delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi"».

38.0.4

FUCKSIA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Il Ministero della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la conferenza unificata, in conformità all'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera *m*), definisce con decreto, i livelli minimi dei servizi amministrativi che devono essere erogati uniformemente sul territorio nazionale, in particolare, determina, in riferimento agli Sportelli Unici Attività Produttivi e gli Sportelli Unici per L'edilizia, modalità operative standardizzate, e, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui l'art. 118 della Costituzione, schemi di convenzioni con le Camere di commercio, i Consorzi delle aree di sviluppo industriale e le Associazioni imprenditoriali del territorio».

38.0.5

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. All'articolo 17 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5. Non sono dovuti il costo di costruzione né gli oneri di urbanizzazione, al fine di favorire il riuso e la semplificazione amministrativa per gli interventi di mutamento di destinazione d'uso senza opere o con opere interne, anche se determinano aumento di superficie senza modifica della sagoma e dei volumi, a condizione che non sia dimostrato dal Comune, entro 30 giorni, un rilevante aggravamento dell'impatto urbanistico.

6. Gli interventi di riuso e di ristrutturazione edilizia non comportano adeguamento degli *standard* urbanistici.

7. Per favorire il riuso gli interventi di edilizia sostitutiva corrispondono costo di costruzione e oneri di urbanizzazione, se dovuti, ridotti della metà"».

Art. 39.**39.1**

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere l'articolo.

39.2

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

39.3

DE PETRIS

Sopprimere il comma 1.

39.4

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento», con le seguenti: «Nel caso in cui riscontri la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente che vi ha dato causa un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente non provveda nel termine assegnato è escluso dalla gara ed è tenuto al pagamento.».

39.5

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive» con le seguenti: «La mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni sostitutive».

39.6

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, capoverso comma «2-bis», primo periodo, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «5.000».

39.7

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, capoverso comma «2-bis», primo periodo, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «10.000».

39.8

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere gli ultimi due periodi.

39.9

DE PETRIS

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti» e, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. In caso di effettivo possesso del requisito alla data di presentazione della domanda, la dichiarazione al riguardo che risulti incompleta o irregolare non può considerarsi vizio invalidante; la stazione appaltante assegna ai concorrenti, in caso di dichiarazioni mancanti o ir-

regolari, un termine non superiore a dieci giorni per la relativa regolarizzazione».

39.10

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 2, capoverso comma «1-ter», sostituire le parole: «mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni» con le seguenti: «mancanza o incompletezza delle dichiarazioni».

39.11

CIOFFI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono definiti i criteri per l'individuazione delle irregolarità essenziali e delle dichiarazioni non indispensabili di cui al comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 1 del presente articolo.»

39.12

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora il concorrente abbia reso in gara dichiarazioni non veritiere e conseguentemente in tali casi non è ammesso il soccorso istruttorio.»

39.0.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazioni per i lavori e servizi in economia)

1. Il comma 6 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

"6. I lavori eseguiti in economia sono individuati da ciascuna Stazione Appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze ed opportunità"».

39.0.2

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione ad appalti sotto soglia comunitaria)

1. All'articolo 121 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai contratti pubblici di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni della Parte II relative al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria"».

39.0.3

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Semplificazioni alla procedura negoziata
senza pubblicazione del bando di gara)*

1. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I lavori di importo complessivo inferiori a un milione di euro possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57 comma 6 secondo e terzo periodo. Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro l'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici aperti e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, predisposti dalla Stazione Appaltante, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziarie e tecnico organizzative. Per i lavori pari o superiori a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato, sulla base di informazioni riguardante le caratteristiche di qualificazione economico finanziarie e tecnico organizzative. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1"».

39.0.4

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici)*

1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante esamina l'offerta tecnica e l'offerta economica prodotta dal concorrente prima dell'accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all'esito dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori.

3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esclusione dalla gara per mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo determina l'esclusione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l'esecuzione dell'accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del presente decreto».

39.0.5

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1° gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1° luglio 2015 per i lavori.

2. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano:

a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta;

b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici;

c) nei *cast* di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207"».

Art. 40.

40.1

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

40.2

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 1, dell'articolo 120, dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), ivi modificata, la lettera a) è sostituita come segue:

"a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito, di norma, con sentenza in forma semplificata, ad una udienza fissata d'ufficio da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della Segreteria, a mezzo posta elettronica certificata nei rispetto dei termini a difesa. L'udienza può essere rinviata soltanto quando il giudizio non può essere definito per esigenze istruttorie o per la necessità di integrare il contraddittorio, ovvero quando le parti rappresentino l'esigenza di proporre motivi aggiunti o ri-

corso incidentale. L'ordinanza che dispone l'istruttoria o l'integrazione del contraddittorio fissa un termine non superiore a trenta giorni per tali adempimenti, salvo che ricorrano particolari ragioni da indicare specificamente ovvero che sia disposta una verifica o una consulenza tecnica. La stessa ordinanza fissa la definizione dal giudizio nel merito ad un'udienza da tenersi non oltre sessanta giorni dal deposito degli atti richiesti in via istruttoria o dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti nei cui confronti sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio".»

40.3

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «comunque» con le parole: «ove ne ricorrano i presupposti».

40.4

CAPPELETTI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «6», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: «in forma semplificata»;*
 - b) sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «sessanta»*
-

40.5

CAPPELETTI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «6», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sopprimere le parole: «in forma semplificata»;*
 - b) al terzo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».*
-

40.6

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «6», sopprimere le parole: «in forma semplificata».

40.7

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «6», quarto periodo, dopo la parola: «nonché», sono inserite le seguenti: «, con parere obbligatorio».

40.8

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «6», sesto periodo, le parole: «, e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti» sono soppresse.

40.9

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: «rientranti nei suddetti limiti» aggiungere le seguenti: «a pena di nullità della sentenza».

Conseguentemente sopprimere le parole da: «; il mancato esame» fino alla fine del comma.

40.10

CIOFFI, CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

40.11

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

40.12

CIOFFI

Al comma 1, lettera b), capoverso «8-bis», sostituire le parole da: «anche qualora» a: «irreversibili» con le seguenti: «solo qualora dalla decisione sulla domanda cautelate derivino effetti irreversibili».

40.13

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;*
 - b) le parole da: «effettua» a «sperimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «esprime un parere in ordine agli esiti di tale sperimentazione».*
-

G/1582/85/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 40 reca misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici. Tale articolo prescrive che: il giudizio viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; il collegio, quando dispone misure cautelari, possa subordinare l'efficacia delle stesse alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore; le parti, per un periodo sperimentale di due anni, debbano contenere le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense, l'avvocato generale dello Stato nonché le associazioni categoria degli avvocati amministrativisti;

l'articolo 41 reca misure per il contrasto all'abuso del processo disponendo che: in ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, possa condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati, nelle controversie in materia di appalti pubblici, l'importo della sanzione pecuniaria possa essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite;

considerato che:

il combinato disposto dei due articoli in premessa crea condizioni atte a scoraggiare l'accesso alla giustizia amministrativa da parte di cittadini ed imprese nonché a limitare la portata della tutela giurisdizionale ad essa affidata sugli atti della pubblica amministrazione introducendo, in particolare, delle norme speciali sulla delicata materia degli appalti pubblici;

con le disposizioni poste all'articolo 40, il Governo ha inteso intervenire sul versante dell'organo giudicante, limitandone, di fatto, la capacità di intervento e la pienezza della tutela esercitata attraverso la disposizione di una sentenza in forma semplificata da realizzare in tempi ristretti, ponendo al contempo una serie di "paletti" nei confronti delle parti ricorrenti attraverso – su tutti – la costrizione a contenere gli atti difensivi entro i limiti di sinteticità stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio di Stato, con deroghe in base al valore – non meglio specificato né quantificato in termini misurabili e certi – dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti»;

a quanto sopra si aggiunga che, qualora il ricorso venisse accolto, l'efficacia delle misure cautelari assunte – per un massimo di sessanta giorni – a tutela della legalità dei procedimenti in tema di appalti pubblici può comunque essere subordinata ad una cauzione in denaro a carico del ricorrente; e che, all'articolo 41, la parte soccombente promotrice di un ricorso giudicato temerario, è interessata da un rilevante quanto aleatorio

aggravio del complesso delle sanzioni già previste per tale fattispecie all'articolo 26 del codice del processo amministrativo;

valutato che

l'introduzione di misure volte non soltanto a sveltire i tempi dei procedimenti ma, sostanzialmente, a dissuadere dall'accesso alla giustizia amministrativa non trova giustificazione in termini di smaltimento del contenzioso poiché, al gennaio 2014, il numero dei giudizi definiti presso i Tribunali amministrativi regionali e presso il Consiglio di Stato è stato pari a quasi il doppio dei nuovi ricorsi pervenuti (giudizi definiti 114.592; ricorsi pervenuti 64.483). E che ciò – come osservato dal Presidente del Consiglio di Stato in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 – «ha comportato una consistente diminuzione delle pendenze, che si attestano su un numero di circa 322.000 ricorsi, seguendo una linea discendente che, negli ultimi cinque anni, ha più che dimezzato le pendenze stesse (da 667.582 del 2009 agli attuali 322.456). Realizzando, in tal modo, per i procedimenti amministrativi, la piena realizzazione del principio di ragionevole durata dei processi, sancito dalla Carta costituzionale e dal codice del processo amministrativo, secondo i parametri più volte affermati dalla Corte europea dei diritti umani, pari a tre anni per il primo grado e a due anni per il secondo grado»;

ricordato che, in tema di limitazione delle misure cautelari, di cui all'articolo 40 con l'introduzione di una eventuale cauzione subordinante l'efficacia delle stesse, la disponibilità di tali misure è strumentale alla effettività della tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione e costituisce - continua il Presidente del Consiglio di Stato espressione del principio in virtù del quale «la durata del processo non deve andare in danno del ricorrente che ha ragione nonché, conie tale, essa non è né limitabile né, tanto meno, eliminabile»;

impegna il Governo:

a introdurre, con riferimento alle norme in tema di accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici e di misure per il contrasto all'abuso del processo, specifiche limitazioni volte ad eliminare qualsivoglia margine di indebita discrezionalità nell'applicazione di detta normativa a detrimento degli intangibili principi costituzionali di uguaglianza davanti alla legge, del diritto di agire in giudizio e di difendersi liberamente; nonché a preservare la pienezza della tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici garantendo tempi e modi consoni alla delicatezza della materia; prevedendo, infine, che le norme di cui agli articoli 40 e 41 debbano applicarsi sperimentalmente per un periodo di tempo transitorio non superiore ad un anno.

Art. 41.

41.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere l'articolo.

41.2

CAPPELLETTI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

41.3

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

41.4

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «comunque non superiore al doppio delle spese liquidate» con le seguenti: «comunque non superiori alla metà delle spese liquidate».

41.5

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «comunque non superiore al doppio delle spese liquidate» con le seguenti: «comunque pari alle spese liquidate».

41.6

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, ZIN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «motivi manifestamente infondati.» aggiungere le seguenti: «Si applica il precedente periodo alla condotta abusiva del ricorrente, che abbia fatto un uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un vantaggio indebito, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione di legge».

Art. 42.**42.1**

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 43.**43.1**

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «possono essere», con la seguente: «sono».

Art. 44.**44.1**

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

44.2

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tribunale ordinario» aggiungere le seguenti: «e innanzi al Giudice di Pace».

44.3

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «1° ottobre 2014».

44.4

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni relative all'obbligatorietà del processo civile telematico si applicano anche ai procedimenti innanzi il giudice di pace».

44.5

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'obbligatorietà del deposito telematico si applica a tutti gli atti, inclusi l'atto introduttivo e l'atto di costituzione in giudizio.».

44.6

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli atti di costituzione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, il valore legale del deposito telematica è riconosciuto anche oltre il 31 dicembre 2014.».

44.7

CAPPELLETTI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 9, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le parole: "; a decorrere dal 1° gennaio 2015 per gli Uffici del Giudice di pace limitatamente ai procedimenti civili"».

44.8

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligatorietà del processo civile telematico si applica agli atti e provvedimenti di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti, ivi compresi gli assistenti giudiziari, i custodi, i notai, gli amministratori di sostegno e i tutori, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate e i Pubblici Ministeri."».

44.9

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2, le parole: "successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "dal verbale di pignoramento dell'ufficiale giudiziario"».

44.10

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: ", e dei periti estimatori"».

44.11

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 2, lettera b), capoverso «5», sopprimere la parola: «non».

44.12

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione» aggiungere le seguenti: «e dei servizi di cancelleria».

44.13

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 2, lettera b) aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Il Ministro della giustizia non anticipa il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico se il Consiglio dell'Ordine interessato, constatata e dimostrata l'effettiva impossibilità da parte delle cancellerie, formula espressa richiesta di non anticipazione.».

44.14

DE PETRIS

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

44.15

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, sono aggiunti i seguenti:

"9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

9-quater. A decorrere dal 30 giugno 2016 nei procedimenti civili innanzi al giudice di pace, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori dette parti precedentemente costituite ha luogo

esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."».

44.16

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 2, lettera c), capoverso «9-ter», quarto periodo, sopprimere la parola: «non».

G/1582/86/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 44 del decreto in esame, contenente modifiche all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012, riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, volte a garantire l'uniforme applicazione dello stesso sul territorio nazionale;

in particolare, tale obbligatorietà dinanzi al tribunale ordinario si applica ai procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, mentre per quelli precedenti si applica a partire dal 31 dicembre 2014; per le corti di appello l'obbligatorietà decorre dal 30 giugno 2015;

il regime riguarda esclusivamente gli atti depositati dai difensori e dai soggetti delegati o nominati dall'autorità giudiziaria;

dal momento che non tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti sono obbligati al deposito degli atti e dei provvedimenti, di fatto si creeranno dei fascicoli «misti» formati in parte da atti o provvedimenti cartacei ed in parte da atti o provvedimenti telematici;

la digitalizzazione dell'*iter* giudiziario verrebbe pertanto neutralizzata nel caso in cui alcuni atti siano memorizzati in forma digitale nella *console* a disposizione dei vari soggetti ed altri atti o provvedimenti siano contenuti nel fascicolo in versione cartacea per dare continuità allo stesso;

tra i soggetti non obbligati all'utilizzo del Processo Civile Telematico vi sono anche i magistrati;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'obbligatorietà del processo civile telematico anche per i provvedimenti dei magistrati, al fine di evitare che parte degli atti siano in formato elettronico e parte in formato cartaceo nel fascicolo, con conseguente aggravio del lavoro svolto dalle Cancellerie presso i Tribunali.

Art. 45.

45.1

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

45.2

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«a0) all'articolo 57:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Egli riceve firmati digitalmente dal giudice tutti gli atti e i provvedimenti dei quali deve essere formato processo verbale".

2) il terzo comma è soppresso».

45.3

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 126, il secondo comma, è sostituito dal seguente:

"Il processo verbale è firmato digitalmente dal giudice ed immediatamente trasmesso dallo stesso al cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il giudice, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne è fatta espressa menzione nel verbale"».

45.4

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere ovvero dal giudice. Quando la legge non dispone altrimenti, se vi sono altri intervenuti, il cancelliere o il giudice danno loro lettura del processo verbale"».

45.5

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere, se presente. In tal caso, se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale"».

45.6

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «sottoscritto», aggiungere la seguente: «digitalmente».

45.7

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dal cancelliere», aggiungere le seguenti: «ovvero dal giudice».

45.8

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) l'articolo 130, è sostituito dal seguente:

"Art. 130. - (Redazione del processo verbale). – Il giudice che presiede l'udienza redige il processo verbale d'udienza.

Il processo verbale è firmato digitalmente da chi presiede l'udienza ed è immediatamente trasmesso alla cancelleria; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte. Nel caso si dia lettura dello stesso il giudice invita le parti a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne fa espressa menzione nel verbale"».

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'articolo 180 è sostituito dal seguente:

"Art. 180. - (Forma di trattazione). – La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale che viene firmato digitalmente esclusivamente dal giudice"».

45.9

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il testo integrale della sentenza», aggiungere le seguenti: «o di altro provvedimento».

45.10

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 285».

45.11

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 153, secondo comma, dopo le parole: "per causa ad essa non imputabile" sono aggiunte le seguenti: "anche in caso di decadenza dal termine per il deposito telematica di atti processuali causata da disfunzioni del sistema informatico e/o di cancelleria;"».

45.12

CAPPELLETTI, PUGLIA

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo l'articolo 153, è aggiunto il seguente:

"Art. 153-*bis*. - (*Decorrenza dei termini dal deposito con modalità telematiche di atti e provvedimenti*). – 1. In ogni caso in cui il decorso di un termine fissato dalla legge o dal giudice dipenda dalla conoscenza di atti, documenti o provvedimenti ed il deposito di questi sia eseguito con modalità telematiche, il termine per la parte onerata decorre dal momento in cui il contenuto dell'atto, del documento o del provvedimento è reso accessibile dal sistema informatico del dominio Giustizia.it"».

45.13

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) l'articolo 180 è sostituito dal seguente:

"Art. 180. - (*Forma di trattazione*). – La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale che viene firmato digitalmente esclusivamente dal giudice"».

45.14

BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 1, lettera c), è aggiunto il seguente periodo: «ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel processo verbale si da conto dell'accettazione e della formulazione di osservazioni"».

45.15

CAPPELETTI, PUGLIA

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. All'articolo 17, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "per estratto" sono sostituite dalle seguenti: "integralmente".».

G/1582/87/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (atto senato n. 1582);

premesso che:

l'articolo 45, comma 1, lettera c), del decreto-legge in esame modifica l'articolo 207 del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo verbale di assunzione dei mezzi di prova nel processo civile. In particolare, prevede che le dichiarazioni rese in udienza dalle parti e dai testimoni debbano essere riportate in prima persona nel verbale di assunzione nonché lette al dichiarante il quale però, contrariamente alla norma previgente, non deve più sottoscriverle;

la trascrizione nel verbale d'udienza delle dichiarazioni rese dai testimoni e dalle parti nel corso dell'udienza dovrebbe essere effettuata dal cancelliere, sotto la direzione del giudice: trattandosi di atto pubblico, esso fa piena prova fino a querela di falso. Come noto, tuttavia, nella prassi ciò non avviene a causa dell'elevato volume delle cause civili e della carenza di personale di cancelleria. Di tale compito si fanno quindi carico, solitamente, i difensori previa autorizzazione del giudice. In un tal contesto, la sottoscrizione del verbale di assunzione da parte del dichiarante rappre-

senta una garanzia circa la paternità delle dichiarazioni rese e la corrispondenza tra quanto riferito e quanto trascritto nel verbale;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativa, volta a prevedere la sottoscrizione del verbale di assunzione da parte del dichiarante, quale garanzia della paternità delle dichiarazioni rilasciate e della corrispondenza con quanto in esso trascritto.

45.0.1

CAPPELLETTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche alle disposizioni attuative del codice civile per l'unificazione del rito in materia di diritto di famiglia)

1. All'articolo 38, primo comma, delle disposizioni attuative del Codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 332, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile."

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, anche ai procedimenti in corso, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 46.

46.1

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

46.2

CAPPELLETTI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 147 del codice di procedura civile, dopo le parole: "le notificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le notifiche ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53,"».

46.3

DE PETRIS

Sopprimere il comma 2.

Art. 47.**47.1**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.***47.2**

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre» con le seguenti: «30 settembre».

Art. 48.**48.1**

CAPPELLETTI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

48.2

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

48.3

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la parola: «trentesimo» con la seguente: «novantesimo».

Art. 49.**49.1**

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

49.2

CAPPELLETTI, PUGLIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:**«1-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 3-bis è abrogato.».*

49.3

CAPPELLETTI, PUGLIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:**«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "pagamento contestuale", sono aggiunte le seguenti: "e telematico".».*

G/1582/88/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni; del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 49, comma 1, lettera b), del decreto-legge in esame modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 546 del 1992, recante la disciplina del luogo delle notificazioni e comunicazioni nel processo tributario. In particolare, aggiunge al detto articolo il comma 3-*bis* secondo il quale «in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria»;

la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata può dipendere da svariati fattori potrebbe dipendere da problemi di insufficienza di memoria della casella del ricevente così come da problemi di trasmissione/consegna del messaggio insiti nel sistema stesso. In tali casi, se è vero che la ricevuta di mancata consegna della PEC, inoltrata al mittente entro le ventiquattro ore successive all'invio, riporta il motivo della mancata consegna dello stesso, è altrettanto vero che non sempre il contenuto di tale messaggio risulta facilmente intellegibile all'operatore né risulta agevole individuare le cause del mancato inoltro;

in assenza di validi elementi dai quali poter attribuire con certezza la causa del mancato inoltro a inadempienze del destinatario, appare quindi oltremodo inopportuno far discendere per quest'ultimo conseguenze così onerose, quali la comunicazione mediante deposito in segreteria della commissione tributaria: in tal caso, infatti, il destinatario della comunicazione potrebbe venire a conoscenza del contenuto della comunicazione soltanto recandosi presso la segreteria della commissione tributaria; tuttavia, ciò, potrebbe avvenire anche a distanza di tempo ovvero dopo il decorso di termini processuali rilevanti ai fini del processo (a prescindere dall'effettiva conoscenza della comunicazione, infatti, gli effetti della notifica o comunicazione decorrono dalla data di deposito dell'atto o provvedimento da comunicare/notificare presso la segreteria della commissione tributaria): si pensi alla comunicazione relativa alla data di fissazione dell'udienza dalla quale decorrono i termini perentori per il deposito di documenti e per la presentazione di memorie; alla comunicazione del dispositivo della sentenza e della data di deposito della stessa, dalla quale decorrono i termini per l'impugnazione;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta ad escludere che la mancata trasmissione della PEC comporti come conseguenza la comunicazione mediante deposito presso la segreteria della commissione tributaria ovvero a prevedere quantomeno strumenti alternativi di comunicazione tali da garantire un adeguato grado di conoscenza o conoscibilità della comunicazione da parte del destinatario.

G/1582/88/1 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni; del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 49, comma 1, lettera b), del decreto-legge in esame modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 546 del 1992, recante la disciplina del luogo delle notificazioni e comunicazioni nel processo tributario. In particolare, aggiunge al detto articolo il comma 3-*bis* secondo il quale «in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria»;

la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata può dipendere da svariati fattori potrebbe dipendere da problemi di insufficienza di memoria della casella del ricevente così come da problemi di trasmissione/consegna del messaggio insiti nel sistema stesso. In tali casi, se è vero che la ricevuta di mancata consegna della PEC, inoltrata al mittente entro le ventiquattro ore successive all'invio, riporta il motivo della mancata consegna dello stesso, è altrettanto vero che non sempre il contenuto di tale messaggio risulta facilmente intellegibile all'operatore né risulta agevole individuare le cause del mancato inoltro;

in assenza di validi elementi dai quali poter attribuire con certezza la causa del mancato inoltro a inadempienze del destinatario, appare quindi oltremodo inopportuno far discendere per quest'ultimo conseguenze così onerose, quali la comunicazione mediante deposito in segreteria della commissione tributaria: in tal caso, infatti, il destinatario della comunicazione potrebbe venire a conoscenza del contenuto della comunicazione soltanto recandosi presso la segreteria della commissione tributaria; tutta-

via, cioè. potrebbe avvenire anche a distanza di tempo ovvero dopo il decorso di termini processuali rilevanti ai fini del processo (a prescindere dall'effettiva conoscenza della comunicazione, infatti, gli effetti della notifica o comunicazione decorrono dalla data di deposito dell'atto o provvedimento da comunicare/notificare presso la segreteria della commissione tributaria): si pensi alla comunicazione relativa alla data di fissazione dell'udienza dalla quale decorrono i termini perentori per il deposito di documenti e per la presentazione di memorie; alla comunicazione del dispositivo della sentenza e dalla data di deposito della stessa, dalla quale decorrono i termini per l'impugnazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta ad escludere che la mancata trasmissione della PEC comporti come conseguenza la comunicazione mediante deposito presso la segreteria della commissione tributaria ovvero a prevedere quantomeno strumenti alternativi di comunicazione tali da garantire un adeguato grado di conoscenza o conoscibilità della comunicazione da parte del destinatario.

G/1582/89/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge. con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014. n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

il provvedimento in esame prevede anche modifiche all'articolo 16-bis del decreto-legge 179/2012, convertito, con modificazioni. Dalla legge 221/2012. che riguardano l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione;

l'articolo 49 (recante Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato) ha la finalità di incentivare l'uso delle modalità telematiche nel processo tributario consentendo un cospicuo risparmio dei costi sostenuti per l'utilizzo dei servizi postali;

in particolare, al comma 2 viene apportata una modifica all'articolo 248 comma 2, del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 115/2002, con la quale si prevede la possibilità di inviare al domicilio eletto, anche digitale, l'invito al paga-

mento derivante dal mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato. È fatto salvo il contenuto della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la quale il Ministero della giustizia affida ad Equitalia Giustizia la gestione del credito;

il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso: gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale; le tabaccherie mediante lottomatica; il modello F23. All'atto dell'iscrizione a ruolo l'istante deve pagare il contributo dovuto negli importi previsti.

Se il versamento è effettuato presso le rivendite dei generi di monopolio e di valori bollati la ricevuta è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante il pagamento e l'importo. Tale contrassegno cartaceo è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo ed in caso di deposito telematica degli atti deve essere portato fisicamente presso le cancellerie dei Tribunali che provvedono ad effettuare i dovuti controlli ed inseriscono il contrassegno nel relativo fascicolo.

Tale attività di verifica e di riordino del fascicolo da parte delle Cancellerie impiega parecchio tempo delle risorse umane addette attività che invece non deve essere eseguita in caso in cui il pagamento del contributo avvenga in forma telematica.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il pagamento obbligatorio in via telematica del contributo unificato di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 (Testo Unico delle Spese di Giustizia), evitare controlli manuali da parte delle Cancellerie dei Tribunali nonché eventuali ritardi nella gestione degli atti giudiziari.

Art. 50.

50.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Sopprimere l'articolo.

50.2

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.***50.3**

DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 16-octies», al comma 1:

1) sostituire le parole: «, mediante l'impiego del », con le seguenti: «. L'organizzazione di tali strutture è demandata alla contrattazione nazionale integrativa che stabilirà nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare. Presso queste strutture potrà essere impiegato il»;

2) sostituire le parole: «. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti d'appello», con le seguenti: «, nonché»;

3) abrogare le parole: «dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali»;

4) aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono demandate alla contrattazione nazionale integrativa nuove attribuzioni per gli ufficiali giudiziari e i funzionari ufficiali giudiziari, per la completa informatizzazione del sistema delle notifiche ed a sostegno dell'Ufficio per il processo.».

50.4

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 16-octies», comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A coloro che svolgono il tirocinio formativo ai sensi del citato articolo 73 del decreto-legge 69 del 2013 è riconosciuto un rimborso forfettario delle spese non inferiore a euro 500. Il limite massimo complessivo per la corresponsione di rimborsi è di 1.500.000 euro a decorrere dal 2014. Quanto ai 1.5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi da riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

50.5

DE PETRIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dal 1° gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno impiegati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344, legge n. 147 del 27 dicembre 2013.».

50.6

CAPPELLETTI, PUGLIA

Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:

«1-bis. Dal 1° gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, sono utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1, comma 344, legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1-quater. Entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per gli anni 2015 e 2016 non inferiore a 300 milioni di euro.».

50.7

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

50.8

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso 11-bis.

50.9

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nell'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, è aggiunta la seguente lettera:

"d-bis) una scheda, aggiornata dal cancelliere titolare dell'Ufficio del processo e controfirmata dal magistrato che procede, indicante le date ed i fatti rilevanti ai fini della prescrizione del procedimento civile o penale, e la data secondo la quale è attualmente prevedibile che debba maturare l'improcedibilità di cui all'articolo 346-bis del codice di procedura penale.".

2-ter. Nel Titolo III del libro V della Parte seconda del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 sono inseriti i seguenti:

"Art. 346-bis. – (*Prescrizione del procedimento*). – 1. Il giudice dichiara non doversi procedere per prescrizione del procedimento quando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346-ter:

a) dal momento in cui è pervenuta all'autorità giudiziaria una notizia di reato sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale;

b) dal provvedimento di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stato dichiarato aperto il dibattimento;

c) dalla dichiarazione di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

d) dalla sentenza di cui alla lettera c) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

e) dalla sentenza che definisce il giudizio di appello sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

j) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata nuova sentenza da parte della Corte di cassazione.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere aumentati sino a sei mesi. Tale ulteriore termine viene imputato a quello della fase precedente, ove non sia stato completamente utilizzato, ovvero a quello della fase successiva, che viene ridotto per la durata corrispondente.

3. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, il termine di fase è aumentato del tempo necessario al suo espletamento.

Art. 346-ter. - (*Sospensione del corso della prescrizione del procedimento*). - 1. Il corso dei termini indicati nell'articolo 346-bis è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudice, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori, che rendano privi di assistenza uno o più imputati;

d) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

2. Nei casi di autorizzazione a procedere, la sospensione di cui al comma 1 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

3. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo.

5. Quando si procede congiuntamente per più reati, la sospensione del corso della prescrizione per taluno di essi opera anche nei confronti degli altri.

Art. 346-quater. - (*Richiesta di prosecuzione*). - 1. L'imputato può richiedere che si proceda, nonostante siano maturati i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di cui all'articolo 346-bis. La richiesta è formulata personalmente in udienza, ovvero è presentata dall'interessato personalmente, o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

2. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentar previamente la richiesta di cui al comma 1, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi.

3. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di taluna delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata.

4. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma 1, la causa di improcedibilità non può più essere invocata nè applicata.

5. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di tal uno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».

2-quater. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 157. - (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). – 1. La prescrizione estingue il reato:

a) in venti anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

b) in quindici anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

c) in dieci anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

d) in cinque anni, se si tratta di altri delitti o di contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, solo o congiunto a pena pecuniaria;

e) in tre anni, se si tratta di contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato. Non si tiene conto delle circostanze aggravanti o attenuanti.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e dall'ammenda si applicano i termini di cui alla lettera d) del primo comma».

2-quinquies. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (*Mancata attuazione della prescrizione*). – 1. La prescrizione del reato non si verifica se, entro i termini di cui all'articolo 157, perviene all'autorità giudiziaria la notizia del reato».

2-*sexies*. Nel comma 2, dell'articolo 345, del codice di procedura penale« le parole: «La stessa» sono sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei casi di cui all'articolo 346-*bis*, la stessa».

2-*septies*. Nei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, se più favorevoli all'imputato».

G/1582/90/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582)

premesso che:

le disposizioni in materia di lavoro pubblico, di cui all'articolo 50 del decreto in esame, non sembrano idonee a raggiungere l'obiettivo di un intervento di riforma e di taglio degli sprechi in grado di rilanciare il valore e la funzione della Pubblica Amministrazione in quanto le modalità organizzative e i compiti del personale giudiziario e di eventuali figure utilizzate nell'ufficio per il processo devono essere demandate alla contrattazione integrativa e rispondere ad un modello organizzativo preciso che metta al centro il servizio;

così come enunciata la norma risponde, più che a un modello di organizzazione, alla creazione dello «*staff*» del Giudice;

se applicata in tal modo creerebbe gravi rallentamenti nella struttura organizzativa con l'ingresso disordinato di più figure esterne con compiti non ben definiti, inoltre l'istituzione dell'ufficio per il processo deve necessariamente passare per la valorizzazione del personale interno che attende da tempo un riconoscimento professionale, senza dimenticare che la complessità del modello organizzativo, inoltre, richiede l'utilizzo del personale di cui al comma 344 dell'articolo 1 della legge 147/13 tramite un contratto a tempo determinato a partire dallo gennaio 2015, pertanto risulta evidente che i 2924 lavoratori/precari della giustizia ricevano al più presto una risposta che costituisca concretamente il punto di partenza per una funzione pubblica moderna, rispondente alle aspettative dei cittadini, volano dello sviluppo dell'economia del Paese, che possa rimettere al centro il ruolo e la dignità del lavoro pubblico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di demandare alla contrattazione nazionale integrativa le scelte relative a nuove funzioni e compiti del personale giu-

dizionario da utilizzare sia per la costituzione dell'ufficio per il processo che per gli ufficiali e funzionari giudiziari tenendo in considerazione l'utilizzazione di contratti a tempo determinato di un anno per l'assunzione dei lavoratori che abbiamo computato il tirocinio (articolo 1, comma 344, legge 147 del 2013) per lo smaltimento dell'arretrato tramite progetti specifici.

G/1582/91/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 50, comma 2, del decreto-legge in corso di conversione apporta modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 69/2013, recante la disciplina del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;

il periodo di formazione teorico-pratica previsto dalla citata disposizione è ammesso esclusivamente presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata nonché presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali; sono dunque escluse le commissioni tributarie;

il processo tributario non può considerarsi un processo «minore» rispetto a quello civile, penale o amministrativo; il procedimento disciplinato dal D.Lgs 546/1992, infatti, segue le forme e le fasi previste nel processo amministrativo, oltre a richiamare espressamente la normativa prevista dal codice di procedura civile per tutto quanto non espressamente disciplinato dal detto decreto;

il tirocinio pratico presso le commissioni tributarie può certamente contribuire alla formazione professionale dei futuri magistrati togati, soprattutto in considerazione del loro crescente impiego all'interno delle commissioni tributarie;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a prevedere la possibilità di svolgere il tirocinio formativo di cui all'articolo 7, del citato decreto-legge n. 69 del 2013 anche presso le commissioni tributarie provinciali e regionali.

Art. 51.**51.1**

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

51.2

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno quattro ore nei giorni feriali con le seguenti: almeno sei ore in tutti i giorni dal lunedì al sabato, e comunque almeno due pomeriggi nei giorni feriali tra loro non consecutivi per non meno di tre ore in aggiunta alle sei ore.

51.3

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla piena entrata in vigore delle disposizioni 841 processo telematico, per il processo civile e penale deve essere garantita la possibilità di deposito degli atti nelle ore di servizio».

51.4

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 2) lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «avvenuta consegna» con la seguente: «accettazione»

51.5

CAPPELETTI, PUGLIA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «più messaggi di posta elettronica certificata», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «più messaggi di posta elettronica certificata nel rispetto della normativa anche regolamentare sul processo civile telematica. Sono tempestivi i de-

positi la cui ricevuta di avvenuta consegna perviene entro la fine del giorno di scadenza».

51.6

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quando è eseguito» con le seguenti: «quando il primo messaggio di posta elettronica certificata è inviato».

51.7

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il deposito si considera tempestivo anche quando il messaggio di posta elettronica certificata non viene consegnato nei termini per cause imputabili alla capacità di memoria dei sistemi informativi degli uffici giudiziari».

51.8

CAPPELLETTI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di atti processuali e documenti con modalità telematiche, la rimessione in termini di cui al comma precedente è in ogni caso concessa qualora la parte dimostri, anche mediante presunzioni, che la decadenza è dipesa dal mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio Giustizia.it ovvero da altra causa ad essa non imputabile"».

Art. 52.**52.1**

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

52.2

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i dati contenuti nei registri di cancelleria».

52.3

CAPPELLETTI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «9-bis», sostituire il quarto periodo, con il seguente: «Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ma fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, restano in vigore le specifiche tecniche adottate ai sensi del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44.».

52.4

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Al comma 1, lettera a) capoverso «9-bis» dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Le regole tecniche vigenti nella materia del processo civile telematico restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale.».

52.5

CAPPELLETTI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 84 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: "Il difensore può autenticare le copie di tutti gli atti e documenti del processo ed attestare per ogni effetto di legge la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti."».

52.0.1

BERNINI, BRUNO, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni volte alla semplificazione e all'adeguamento alla riforma per l'esercizio della professione forense)

1. Al fine di consentire un più efficiente adeguamento alle disposizioni previste per l'accesso alla professione forense, al primo comma dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: "fino al secondo anno successivo" sono sostituite da: "fino al terzo anno successivo"».

Conseguentemente, al primo comma dell'articolo 49 della predetta legge le parole: "per i primi due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per i primi tre anni"».

52.0.2

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di

attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Art. 53.

53.1

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

53.2

GIARRUSSO, PUGLIA, BERTOROTTA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 53. – (*Norma di copertura finanziaria*) - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziati in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 18 milioni per il 2014 e 53 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dello 0,3 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.

2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per compensare le minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b), e c)».

53.3

BERTOROTTA

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Alla copertura delle minori entrate, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera *d*), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

53.4

DE PETRIS

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera *d*), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizioni di cui al comma 1-*bis*.

1-*bis*. All'onere derivante da quanto previsto dal comma 1, si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

53.5

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente alla lettera g) sostituire le parole: «euro 1.686» con le seguenti: «euro 1.850».

53.6

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 43», con le seguenti: «euro 25».

Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: «euro 1.686», con le seguenti: «euro 1.900».

53.7

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 43», con le seguenti: «ad esclusione dei processi in materia di sanzioni amministrative a cui si applica per i processi di valore fino a 5.200 euro l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, euro 43».

53.8

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 43», con le seguenti: «ad esclusione dei processi in materia di sanzioni amministrative a cui si applica per i processi di valore fino a 1.100 euro l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, euro 35».

53.9

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 43», con le seguenti: «ad esclusione dei processi in materia di sanzioni amministrative

a cui si applica per i processi di valore fino a 1.100 euro l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, euro 37».

53.10

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

53.11

DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il 50 per cento dei risparmi ottenuti dall'attuazione dell'articolo 52 del presente decreto-legge è impegnato per dare attuazione alle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro, in ragione di ciascun anno finanziario e fino all'anno 2020».

53.12

DE PETRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio», con le seguenti: «Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, del presente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio».

G/1582/92/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge in esame prevede un aumento del contributo unificato al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'attuazione del medesimo decreto;

il comma 2 del citato articolo, prevede la possibilità di ulteriori aumenti del contributo unificato, senza peraltro nemmeno quantificarne la misura, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1;

l'aumento del contributo unificato, peraltro già oggetto di recenti interventi normativi che ne hanno aumentato il valore (in alcuni casi, si pensi ai giudizi in cassazione, per i quali si è previsto addirittura il raddoppio del valore), rende certamente più gravoso il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei cittadini, soprattutto per quelli appartenenti alle classi meno abbienti; di fatto dunque, si compromette e si limita l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta ad evitare per il futuro ulteriori aumenti del contributo unificato.

G/1582/92/1 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge in esame prevede un aumento del contributo unificato al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'attuazione del medesimo decreto;

il comma 2 del citato articolo, prevede la possibilità di ulteriori aumenti del contributo unificato, senza peraltro nemmeno quantificarne la misura, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1;

l'aumento del contributo unificato, peraltro già oggetto di recenti interventi normativi che ne hanno aumentato il valore (in alcuni casi, si pensi ai giudizi in cassazione, per i quali si è previsto addirittura il raddoppio del valore), rende certamente più gravoso il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei cittadini, soprattutto per quelli appartenenti alle classi meno abbienti; di fatto dunque, si compromette e si limita l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare misure, anche a carattere normativo, volte ad evitare per il futuro ulteriori aumenti del contributo unificato.

G/1582/93/1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge in corso di conversione prevede un aumento del contributo unificato al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'attuazione del medesimo decreto;

il comma 2 del citato articolo, prevede la possibilità di ulteriori aumenti del contributo unificato, senza peraltro nemmeno quantificarne la misura, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1;

l'aumento del contributo unificato, peraltro già oggetto di recenti interventi normativi che ne hanno aumentato il valore (in alcuni casi, si pensi ai giudizi in cassazione, per i quali si è previsto addirittura il raddoppio del valore), rende certamente più gravoso il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei cittadini, soprattutto per quelli appartenenti alle classi meno abbienti; di fatto dunque, si compromette e si limita l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a ridurre il costo del contributo unificato.

G/1582/93/1 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge in corso di conversione prevede un aumento del contributo unificato al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'attuazione del medesimo decreto;

il comma 2 del citato articolo, prevede la possibilità di ulteriori aumenti del contributo unificato, senza peraltro nemmeno quantificarne la misura, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1;

l'aumento del contributo unificato, peraltro già oggetto di recenti interventi normativi che ne hanno aumentato il valore (in alcuni casi, si pensi ai giudizi in cassazione, per i quali si è previsto addirittura il raddoppio del valore), rende certamente più gravoso il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei cittadini, soprattutto per quelli appartenenti alle classi meno abbienti; di fatto dunque, si compromette e si limita l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare misure, anche a carattere normativo, volte a ridurre il costo del contributo unificato.

53.0.1

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 53-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui i successivi punti, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere. I decreti legislativi si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

2) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

3) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

4) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge».
